

Aniello Somma, archivista e ragioniere, figlio di Carmine, proprietario, e di Caterina Ventrella, nacque a Napoli il 7 agosto 1803. Lavorò nel banco delle due Sicilie. Noi non sappiamo altro.

Se si esclude Tortora e Demarco non abbiamo cognizione che sia citato da autori italiani, mentre lo troviamo citato in pubblicazioni straniere, di lingua inglese e di lingua francese.

Questa sua opera è molto interessante per chi si interessi di storia patria e vuole andare oltre il folclore dei primari approfondendo i meccanismi di funzionamento dello stato napolitano sul piano economico e finanziario.

Nel testo di Aniello Somma, opera di sicuro interesse, vengono descritti gli strumenti finanziari degli antichi Banchi e la loro evoluzione.

Buona lettura e tornate a trovarci.

*Zenone di Elea – 15 novembre 2013*

TRATTATO  
DE' BANCHI NAZIONALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE  
OPERA  
DI ANIELLO SOMMA  
VOLUME UNICO

NAPOLI  
DALLA TIPOGRAFIA DI BARNABA CONS.  
Strada S. Antonio alla Vicaria  
1844

## RAGIONE DELL'OPERA

*Sembravaci mancare tra noi un' opera che un Quadro generale presentasse della più bella istituzione, cioè de' Banchi Nazionali del Regno delle Due Sicilie: opera utile, ed indispensabile per ogni Magistrato, per ogni Avvocato, per ogni Contabile Regio, o privato, per ogni Negoziante, e per ogni altra classe di persone, onde conoscere per principio le operazioni bancali, ed evitare così gli sconcerti, e gl'inconvenienti, ed accrescere la fede pubblica, e l'agevolamento del Commercio.*

*Persuasi della importanza di siffatto lavoro ne concepimmo il disegno: ma convinti che il peso di esso avrebbe richiesto gli omeri de' più valenti, e consumati cultori del sistema bancale, trovammo un ostacolo pressocchè insormontabile per accingerci a tale impresa. Attendavamo perciò che un'opera di tanto evidente utilità uscisse alla luce per mano di quei più esperti scrittori di cui va abbastanza ornata l'Amministrazione de' nostri Banchi.*

*La scuola d'istruzione organizzata dall'Eccellentissimo Ministro delle Reali Finanze con Ministeriale del 1.º febbraio 1839, ed a noi affidata, onde istruire un sufficiente numero di Alunni in tutti i sistemi di scrittura, e nella parte di storia patria, che lo stabilimento de' Banchi riguarda, ci ha dato la opportunità di compilare il presente Manuale, col quale crediamo soddisfare il desiderio del Pubblico, augurandoci il suo compiacimento.*

*L'opera oltre alla prefazione isterica in generale sarà divisa in tre titoli. Nel 1.º si darà un cenno storico de' Banchi pubblici, non che de' Negozianti Banchieri, che ti precedettero, con la trascrizione di tutte le disposizioni legislative emanate per lo governo de' Banchi. Nel 2.º un corso teoretico-pratico sul metodo attuale, ed antico della scrittura bancale, e nel quale si farà la enumerazione di tutte le Officina del Banco, con indicare distintamente i libri da tenersi in ciascuna Officina, e gl'impiegati destinati per la formazione de' medesimi: e nel parlarsi di ciascun' impiegato, e del suo libro, si darà prima una idea generale concernente l'oggetto di ogni libro, e poscia si passerà a spiegare:*

§. 1.º Di quanta importanza sia ciascun libro. 2.º Qual sia il metodo attualmente in vigore. 3.º Quali obblighi abbia ogni impiegato nel disimpegno del suo carico, a norma de' regolamenti de' Banchi sovranamente approvati nel 26 febbrajo 1817. 4.º Quanti siano stati li diversi metodi tenuti ne gli antichi Banchi dalla di loro fondazione, fino alla soppressione de' medesimi. Nel 3.º titolo finalmente si enumereranno di tutte le altre notizie istoriche, ed arcani di scrittura per gl'immensi sistemi adoperati nello scrivere i libri, dimostrandosi. 4.º Con quali formalità venivano eseguiti i pagamenti nei primi tempi de' Banchi. 2.º Quando furono introdotte le cosi dette polizze notate in fedì, e come eseguivansi ne' primi tempi della invenzione. 3.º Quando furono introdotti gl'introiti sciolti per Cassa, come eseguivansi in origine, e loro miglioramento. 4.º Qual sia il metodo facile a poter leggere gli antichi caratteri. 5.º Quali fussero i mezzi suppletori per rinvenire i pagamenti fatta, anche nel caso di mancanza di parziale scrittura. 6.º Come si eseguivano, e liberavano i depositi negli antichi Banchi, sotto l'impero dell'abolita legislazione. 7.º In qual modo si riscuotevano i fruttati degli Arrendamenti, e Fiscali, sia da' proprietari, sia da' loro assegnatari. 8.º Quando venne introdotto l'uso del riscontro delle polizze, e suo miglioramento. 9.º Come venivano denominati i decreti degli antichi Tribunali, che riguardavano la negoziazione bancaria, e quali erano i Magistrati competenti. 10.º In qual modo si spedivano le polizze soggette a condizioni, e come liberavasi il danaro dato ad rem reficiendam sotto l'antica legislazione. 11.º Quali erano i titoli di talune Amministrazioni dipendenti dal Fisco, per quanto l'esperienza ha dato finora a divedere, e che si potranno ignorare dopo un lungo periodo di tempo. 12.º Infine tutti gl'immensi, e moltiplici sistemi adoperati ne' diversi tempi sulla scrittura bancale.

## DISCORSO PRELIMINARE

§. 1. In tutt'i tempi sono sorti uomini, che rimirando la negoziazione qual nuovo progetto, che nella esecuzione avesse potuto fornire non pochi vantaggi agl'interessi delle 50cietà, sicché più floride ne andassero crescendo in prosperità e dovizia; escogitarono mezzi con che potessero mandare a fine un cotal pensamento, procurando di allontanare ogni ostacolo. Nè a molti in diverse epoche riuscì laboriosa cotal determinazione; imperocché se l'errore, la frode, e l'inganno han sempre mossa guerra alla retta ragione dell'uomo, pur tuttavia nella progressiva esecuzione delle cose, apposti sonosi de' rimedi opportuni, collo stabilire i depositi, che sonosi avuti presso tutte le Nazioni qual cosa la più sacra (1). Ed in vero, svolgendo le storie de' tempi andati, benanche scorderà di leggieri chi di ciò è vago, che i Romani par che ne abbian date le prime tracce Fin dai loro tempi sembra starne in piedi i Banchi, che col titolo di Mensae Argentariae si denominavano, donde poi gli ufficiali, cui una tale amministrazione era affidata, venivano detti Nummularii, Argentarii, e presso altri Mensarii (3). Costoro come niuno ignora aveano le Mense poste nel Foro (4). Colà ricevevano il danaro che veniva depositato da chi volea collocarlo ad interesse, per darsi a chi desiderava di averlo: pagavano per altri, costituivano mutui, vendevano, compravano, e facevano i conti sopra tali affari. Costumavasi ancora di depositarsi presso di loro per sicurezza il privato danaro non solo, che il pubblico, cioè quello che esigevasi da' tributi, e dalle gabelle, per ripigliarselo poi il Questore,

(1) Herodot. lib. 6 pag. 87 e zag Presso alcune Nazioni credevasi che chi il deposito negava, era dagl'Iddii con tutta la sua famiglia estirpato. Extinclus tota pariter cum prole domoque. Giovenale satira 13 vera. rgg. Plinio epist. IO. 97, e Casaubono in lection. Theocrili pag. 85.

(2) Per altro di questa commendevole invenzione pare che la marcatura non va totalmente debitrice ai Romani, poiché assai prima di loro nell'Asia, e nella Grecia fu pressoché comune, e frequentissima, se vogliamo prestar fede ai principi della romana, e greca. eloquenza. Cicerone cioè pro Flacco che parla della prima, e Demostene in Orat. adv. Timoth. pag. mihi 698 che attesta della seconda.

(3) L. 4. 9. il. de Eden. L. si hom. ff. dep. Svet. in Gal. Cap. 6 Civ. in Pis. et pro Flac. Liv. L. VII cap. 21.

(4) Sigon. de antiq. jnr. Civ. Rom. lib. a.º cap. II. in pr.

affin di corrispondere agli usi pe' quali era destinato (1). Ed era del loro incarico il conoscere se le monete erano sincere o adulterate (2).

Questi Argentari' aveano la massima cura di serbare sacri quei depositi che nelle loro mense si faceano, riputandoli qual cosa la più preziosa, che impegnar potesse la loro custodia, trattandosi delle sostanze de' cittadini. Cotale costumanza fu eseguita da molte altre cospicue Città amantissime della mercatura, come da Bologna, da Genova, da Venezia (3), ed altre, finché. poi per tutta quasi l'Europa si stesero.

§. 2. Nel nostro Regno fino al secolo XV non si avea idea di Banco: al principiar del secolo seguente, ad imitazione de' Romani sursero molti negozianti Banchieri, fino al numero di 40, che stabilendo le norme de' loro negozi, ricevevano i depositi, che il Pubblico nelle loro mani facea, e con apoche bancarie (così dette) eseguivansi de' pagamenti (4).

Questi negozianti Banchieri dovevano però ognuno dar la cauzione di ducati 40000 (5) aumentata poi a ducati 100000 (6), coll'obbligo di non poter estrarre i di loro registri né. dal Regno, né dalla Capitale (7).

§. 3. Un cotal andamento de' Banchi nascenti serhossi per alcun tempo; ma poiché la mercatura è stata sempre soggetta a delle oscillazioni, i Negozianti Banchieri sovente si rendeano inadempienti alle di loro obbligazioni, tradendo così la pubblica fede.

Quindi nell'anno 1575 essendo già sorte in questa Capitale diverse Corporazioni, che praticavano opere di pietà verso i poveri Cittadini angariati dalle usure degli Ebrei, che quivi aveano fatta permanenza, fu stimata cosa utile affidare i pubblici depositi alle anzidette pie Corporazioni. Queste già si erano elevate in Monti di opere di pietà, e quindiinnanzi furono appellati Banchi, donde quelli della Pietà, e di A. G. P. Dapprima, e poscia meglio confermata la pubblica fede, e la sicurezza de' cittadini deponenti, si vide che nel 1640 nella nostra Capitale erano in piedi otto Banchi, quali furono i summentovati della Pietà, v e di A. G. P, e quelli del Popolo, dello Spirito Santo, di S. Eligio, di S. Giacomo, de' Poveri, e del Salvatore. Un altro a questi voleasi aggiungere sotto il titolo di S. Carlo. ma non ebbe il suo effetto Tutti questi Banchi pii, denominati poi Banchi Nazionali (9), non davano veruna cauzione, ma erano sotto la guarentigia della pubblica fede, assicurata sopra le rendite dello Stato (10), come dottamente avverte il Cardinal de Luca (11). *Intelligendum tameri venit in illis Bancis. qui per Principem, vel supremum Magistratum in officium deputati sunt: quasi quod deponentes sequantur fidem publicam, quae causa est privilegii. Qui pecunias ad mensam, fidem publicum secuti deposuerunt. Et Campsores nostri temporis subsecuti sunt loco Nummulàriorum, seu Argentariorum, de quibus allegatum jus loquitur.*

(1) Cic. pro Flacco: *Si Praetor (dice) dedit pecuniam civitati, a Quaestore numeravit, Quaestor a mensa publica, mensa aut ex vectigali, aut ex tributo.*

(2) L. Si soluturus, de solutionibus: *Si soluturus: inquit Africanus, pecuniam tibi, jussu tuo signatam apud Mensarium, quoad probaretur, deposuerim, tui periculi eam fare.*

(3) Alcune costituzioni del Banco di Venezia compilate in un sol volume. furono impresse sotto il governo dell'11l. zig. Jacopo Taopulo inclito Doge della stesso nell'anno n52.

(4) Nicola Toppi. Origine de' Tribunali di Napoli, L. a Cap. 6 pag. 49 e 50.

(5) Pram. 1a de Nummulariis.

(6) Pram. 3a idem.

(1) Lo stesso Toppi.

(8) Pram. 1a del Banco di S. Carlo de' 18 Marzo 1728.

(9) Prato. 15 de Bancis, de' 29 Settembre 1794.

(10) Lo stesso Tappi.

(11) De Cred, et Deb. disc. 25 n. 2.

Ed altrove Francesco Rapolla (1) che con più aggiustatezza in parlando de' Banchi, quell'attestato di pubblica fede chiama Apoca bancale, scrivendo: *Cum Memae Nummulariorum apud nos dicerentur Banchi, cumque in his privatorum pecuniae securitatis gratia deponerentur; qui debitores sibi cavare volebant, antea pecuniae debitae faciebant depositum in uno es: publicis Bancis, et postea per chirographum mandabant Nummulariis, ut eam pecuniam solverent suo nomine creditoribus: et quia mandatum dirigebatur Banco, sive Administratoribus illius; ideo illud mandatum in scripturam redactum, dici caepit Apoca Bancalis, quod ex eo satisfactum esset creditoribus, per solutionem factam in publico Banco: et illud mandatum habebatur tanquam confessio, sive receptio pecuniae jam solatae.*

§. 4. La Città di Palermo anch'ella insigne tra le colte nazioni l'uso istesso de' Banchi introdusse, di tal che pervennero una volta al numero di cinque, e di sette nelle private case de' negozianti. E poichè coll'andar de' tempi si vide che non veniva pienamente adempiuto il pubblico soccorso; così fu creduto utile stabilirne uno da buone leggi, e ministri regolato ed assistito, locchè avvenne nel 1552 sotto gli auspici dell'Eccellentissimo Senato, intitolato il Pecuniario Palermitano Banca (e).

§. 5. Dal fin qui esposto ben si scorge quanto geloso, e delicato sia il ministero degli uffiziali de' Banchi, cui è affidata l'altrui sostanza: presso di loro la Nazione francamente la deposita, riputandoli capaci di sì alto merito. Una chiara testimonianza ne danno i tesori delle tre casse, e le officine di pignorazione, ridondanti di preziosi oggetti, e di immenso danaro. Noi medesimi il conosciamo, né fa mestieri ragionarne di vantaggio. Dossi d'altronde corrispondono a tale fiducia, amministrando colla massima diligenza l'altrui peculio, come se fosse cosa propria, nel senso della L. 32 ff depositi, che così esclama; *nec enùn salva fida, minorem iis, quam suis rebus, diligentiam praestabit.* Conoscono pure a perfezione, e per principio il proprio dovere, evitando così gli sconcerti, e gl'inconvenienti, e con accrescere ogni giorno la fede pubblica, e l'agevolazione del commercio.

§. 6. Però il loro dovere non, consiste semplicemente nella conservazione dell'altrui peculio; ma ad altro pure si estende, cioè a somministrare al Pubblico quella cautela che si richiede per lo sostegno della proprietà. Tutta la Nazione nell'eseguire i pagamenti si avvale de' Banchi per averne in ogni tempo il documento, il quale fa piena fede in giudizio, trattandosi di un' atto ricevuto da uffiziali, cui la legge attribuisce la pubblica fede.

Questo scopo si consegue facilmente dacchè il zelante Governo tiene negli Archivi de' Banchi i più istituiti impiegati, e nella storia di essi, e ne' diversi sistemi adoperati ne' scorsi secoli: cognizioni che si sono acquistate da tuttala scrittura che si conserva nell'Archivio generale de' Banchi, e che ci hanno i nostri maggiori lasciata, qual prezioso donoad eterna rimembranza de' loro nomi. In questo Archivio appunto il tutto si contiene di ciò che si appartiene ai pagamenti fatti in diverse epoche. Tale Archivio costituisce un monumento, che fa gloria alla Nazione (3);

(1) De iure Regni lib. 5 cap. 6 num. I.

(2) Questo Banco va celebrato fra gli esteri scrittori, e precisamente dal Conte Bisaccioui nelle guerre civili d'Italia.

(3) *Ornata erit Civitas, si aedificiis publicis magnificis sit exstructa, ubi et magistratus converrant, et Archiva publica serventur, et epulae publicae fiant, ac populo praebeantur.* Arist. lib. 7 Polit. e n.

e si è reso oggi interessantissimo, per la dispersione di una parte della scrittura più preziosa, che possedea il nostro Regno, qual è quella degli antichi processi e di strumenti; ed i soli Pagamenti per Banco suppliscono ogni giorno a qualunque siasi mancanza.

§. 7. Niuno al certo ignora, che il nome di Archivio, lo stesso dinota che una cosa nascosta, e quasi un' arcano. A giusta ragione Tullio ad Attico scriveva. Aedificationem arcani ad tuum adventum sustentare placebat (1). Ed altrove il lodato Cicerone dîcea. Hic tu Tabulas desideras Heracleensium publicas: qua: Italico bello, incenso Tabulario, interisse scimus omnes (2)‘.

Questi arcani sono già noti ai diligenti impiegati dell'Archivio de' Banchi: ma noi abbiamo creduto farne anche parola nella presente opera, per tramandarli ai nostri posteri, e per passarli a conoscenza di tutti.

(1) Tullio lih. 10 epist. 3.

(2) Lo stesso Orat. pro Archia.

**TITOLO PRIMO**  
**CENNO STORICO DE' BANCHI**  
**CAPITOLO I**  
**QUALI ERANO I BANCHI CHE REGGEANO PRIMA DE' BANCHI PUBBLICI**

Priacché fossero sorti nella nostra Capitale i Banchi pii, detti poscia Banchi pubblici, ed indi Banchi Nazionali, nel principio del secolo XVI diversi negozianti della primaria nobiltà di Genova, dopo aver acquistato la pubblica opinione nella nostra Capitale, si fecero lecito introdurre presso le loro casse di Commercio l'uso de' depositi delle somme, e la liberazione de' medesimi in favore de' rispettivi giratarii. il signor Ravaschiero nel 1516 fu il primo negoziante che adottò questo sistema sotto l'impero di Giovanna detta la terza figlia del Re Cattolico. Indi i signori Vaglies nel 1519, Marruffo, ed Oria nel 1529, da Mare, e Citarella nel 1533, Lomellino, e Pallavicino nel 1535, e tanti altri negozianti in seguito.

Nel 1536 questi negozianti Banchieri già incominciavano ad essere inadempienti alle di loro Obbligazioni; ragion per cui il Governo d'allora nello stesso anno 1536 fu costretto emanare una Prammatica (1), colla quale prescrisse delle penali contro di loro per tale inadempimento.

Tanto i primi negozianti Banchieri, quanto gli altri sorti in seguito in disprezzo della enunciata Prammatica si resero pure inadempienti alle obbligazioni nascenti da' depositi sacri per loro natura. Quindi il Viceré d'allora D. Pietro de Toledo in data del 16 settembre 1549 fu costretto emanare altra Prammatica (2) colla quale venne disposto dover i negozianti Banchieri prestare presso la Regia Camera della sommaria la pleggeria di ducati 40000 per Napoli, e di ducati 15000 per le Provincie del Segno.

In seguito, e propriamente nel 17 luglio 1553 a petizione degli Eletti della Città di Napoli altra Prammatica fu emanata (3), colla quale venne aumentata la pleggeria a ducati 100 mila, in beneficio universale de' negozianti.

Con tali norme i negozianti Banchieri crebbero fino al numero di 40; però a misura del fallimento di ciascuno, ne subentrava un altro: in modo che sempre erano in piedi circa sei Banchi privati, e ogo dispiaccia aver sott'occhio il catalogo de' medesimi, colla indicazione dei tempo della di loro gestione, che è come segue:

Ravaschiero 1516 al 1579.

Vaglies 1519 al 1534.

Maruffo, ed Oria 1529.

De Mare, e Citarella 1533 al 1570.

Lomellino, e Pallavicino 1535 al 1546.

Galzarano, e V. dal 1536 al 1547.

Sommoya, 1542.

Serra, e Vivaldo. S'ignora l'epoca della loro gestione per la inesistenza de' loro libri.

Larcaro, e Imperiale 1544 ai 1551.

Spinola, e Mare 1551.

De Montenegro 1559 al 1576.

Turbolo, e Comenes 1567 e seguenti

Bannini, e Neri 1569 al 1577.

Coney, e Comenes 1570 al 1573.

Turbolo di nuovo 1573 al 1576.

Grimaldi 1571 al 1588.

Citarella, e Rinaldo 1572.

Olgianti, e Solaro 1573 al 1580.

(1) Vedi la 1° de Nummulariis.

(2) 2° de Nummulariis.

(3) Vedi la 1° de Nummulariis.

Composta, e Cordone 1573 al 1580.  
Turbolo e Caputo 1576 al 1580.  
Calamazza, e de Pontecorvo 1576 al 1582.  
Cimino 1578 al 1581.  
De Leone, e Bonaventura 1579 e seguenti.  
Olgiatti di nuovo 1578 al 1597.  
Coneglio 1580. De Belmo6to 1580.  
Cifoli 1581.  
Casola, Baccara, e Borrelli 1578 eseguenti.  
Vollaro, Solaro e Composta 1582 al 1596.  
Casola, e Marrocco 1582 e seguenti.  
Incurabili 1583 al 1588.  
De Centurione 1591 al 1596.  
Spinola, Mare e Grillo 1572 al 1595.  
Lorenzo, e Sebastiano Mari 1595 al 1598.  
Gentile 1596 al 1599.  
Talamo e Mare 1596 al 1598.  
Scinola, BayasohLero1 e Lomellino 1596 al 1603.  
I Turbolo di nuovo, e Caputo 1602 al 1604.  
Franco, e Spinola 1604.

Avvenuto il fallimento di quasi tutti i sudetti Banchieri, verificato l'uno dopo l'altro, sia per la guerra sostenuta ne' tempi dell'Imperatore Carlo V, e del Re Filippo Il suo figlio, sia per 'la scarsezza della moneta, e per la carestia de' grani, il Tribunale della Regia Carnera destinato unicamente per sorvegliare tali negozianti per l'interesse della Regia Corte, e per salvare i dritti de' privati, fu costretto sequestrare tutta la di loro scrittura per conoscere il debito rispettivo, e cautelare nel miglior modo i creditori: il che eseguito per tuttociò che potea risultare di stralcio, dispose la Camera che tali libri venissero conservati nell'Archivio grande di sua immediata dipendenza.

Influirono molto nella di loro fallenza gli allora nascenti Banchi pii, i quali perché godeano una maggior fiducia, produssero un affollamento nelle di loro casse: però una porzione de' Banchieri, e propriamente i più accreditati seguitarono le di loro operazioni in ordine ai depositi fino al 1604.

In origine i libri raccolti dalla Regia. Camera furono circa 5000 (1), ma. nel tempo della peste del 1656, e ne' tumulti del 1701 moltissimi libri furono involati, come del pari altri nelle susseguenti emergenze politiche, in modo che ora appena si conservano nel grande Archivio del. Regno circa mille libri (2).

La scrittura che si tenea da' negozianti Banchieri per nulla differiva dall'antica scrittura de' Banchi pii sorti dopo di essi: quindi e a conchiudersi che i nostri Banchi presero le norme di scrittura da quella de' negozianti Banchieri. Di fatti in occasione dell'assortimento della scrittura de' negozianti Banchieri ravvisammo essere le pandette secondo lo stile bancale, cioè colla menzione de' nomi in preferenza de' cognomi: i libri scritturati a stile semplice, bancale, cioè a dare, ed avere, e la scritturazione delle polizze praticata su giornali, serbandosi l'ordine delle spese delle polizze medesime.

Premesso tuttociò chiunque ricercasse la copia di un pagamento eseguito per mezzo di Banco nel corso del secolo XVI, fa d'uopo ricorrere all'esame di questa scrittura, che si conserva nel grande Archivio del Regno (3).

(1) Vedi Toppi.

(2) Vedi l'inventario da noi formato nel 1834;istente nel Segretariato Generale dc' Banchi.

(3) Dopo il Real decreto del 29 novembre 1819, che prescrisse la organizzazione di un Archivio Generale, per conservare tutta riunita la scrittura degli antichi, e nuovi Banchi onde agevolare il Pubblico nelle sue ticllieste, sembra una irregolarità il vedere una buona parte dell'antica scrittura dispersa in altri locali, e sotto diverse dipendenze, come quella degli antichi negozianti Banchieri e del Banco dell'Annunziata.

## CAP. II ORIGINE DE' BANCHI PII

Nell'anno 1492 sotto l'impero di Ferdinando ti' Aragona figliuolo del Re Alfonso, tutti quegli Ebrei, che furono espulsi dalle Spugne dal Be Ferdinando il Cattolico, vennero a stabilire la loro permanenza qui in Napoli, e si unirono con i discendenti di quelli venuti nella prima volta in questo Regno nell'anno 1200.

Tutti questi Ebrei comperavano, e vendevano abiti, e cose usate, e davano sopra qualsivoglia oggetto danaro ad imprestito con scandalosissime usure.

L'Imperatore Carlo V (che s'impadronì di questo Regno nel 1495) tollerò gli Ebrei per molti anni: però prescrisse che tutti abitassero in una strada, e che portassero in testa un se. gno, e uomini, e donne (1).

Le usure crebbero a dismisura, avendo anche sorpassatala ragione del 100 per 100; in modo che i poveri Cittadini erano da questi angariati straordinariamente.

A questo grave inconveniente pose freno la pietà de' fedeli Cristiani, essendosi in quell'epoca la Religione Cattolica di molto avanzata.

Ogni classe di persone, come vedremo in seguito, dava se potea, o si cooperava ad ottenere esorbitanti elemosine in sollievo degl'infelici.

Intanto le usure degli Ebrei (come si disse) crebbero a dismisura; e varii reclami furono perciò avanzati all'Imperatore Carlo V; ragion per cui questi nel 1540 (2) dispose che il suo Viceré D. Pietro di Toledo gli avesse espulsi dal Regno, come in effetti venne eseguito.

In occasione di questa espulsione i poveri nostri Cittadini erano per rimanere spogliati di tutti gli oggetti pegnorati per vile moneta presso gli Ebrei. Ma i pietosi fedeli Cristiani mostrarono in tale rincontro maggior fervore, e con proprio danaro, e con quello delle obblazioni dispegnarono dalle mani degli Ebrei quasi tutti gli oggetti presso di loro sistenti, e che poscia restituirono ai rispettivi padroni, senza interesse alcuno.

Questa opera di pietà che ebbe la sua origine per le scandalose usure degli Ebrei, venne poi proseguita, ed ampliata in tante altre simili. Contribui molto all'ingrandimento di esse la santa predicazione fra gli altri del P. Alfonso Salmerone Gesuita, tirando i fedeli della Chiesa a fare delle obblazioni in sollievo de' poveri.

In tal modo ampiatesi le opere di pietà, ed avendo quasi tutt'i fondatori di ogni opera erette delle Corporazioni con i corrispondenti Monti, questi Monti avendo acquistata la pubblica opinione in tempo del fallimento quasi generale de' Banchieri, fu stimata cosa utile affidare i pubblici depositi alle anzidette pie Corporazioni, e quindi furono appellata Banchi pii; donde quelli della Pietà, e di A. G. P. dapprima e poscia meglio confermata la pubblica fede e la sicurezza de' Cittadini deponenti, altri sei Banchi si aprirono, cioè quelli del Popolo, dello Spirito Santo, di S. Eligio, di S. Giacomo, de' Poveri e del Salvatore.

È vero che i Banchieri nell'esercizio delle loro funzioni erano sotto la dipendenza dell'abolita Regia Camera; ma è pur vero che anche i nostri Banchi pii erano sotto la sorveglianza della stessa Regia Camera, per aver la medesima da tempo in tempo date delle disposizioni per la buona amministrazione de' Banchi; tra quali è memorabile quella emanata nel 28 aprile 1637 pel Revisore. e pesatore delle monete. Oltre a che attese le relazioni che gli ultimi Banchieri ebbero con i Banchi pubblici, sia nel riscontro delle polizze, che è di antica invenzione, siccome ce ne assicurano le Prammatiche 3 e 6 de Nummulariis, e la Prammatica 12 de Bancis; sia per gli accrediti di somme, che da un Banco in altro si depositavano; sarebbe opportuno fare la riunione di questa scrittura nell'Archivio Generale de' Banchi per la miglior possibile agevolazione del Pubblico,

(1) Prammatica de Judaeis.

Summonte tom. 4. lib. 7 cap. 4.

Gian. Storia Civile lib. 3a cap. 4.

(2) Pram. de Judaeis.

In tal modo in somma ebbero origine tali Banchi, e nelle Sezioni seguenti ne notaremo le particolarità di ciascuno.

## SEZIONE I.

### *Del Sacro Monte, e Banco della Pietà.*

§ 1. I più accreditati scrittori stabiliscono la fondazione dello stesso al 153g. Essi dicono che Aurelio Paparo, Nardo, ossia Leonardo di Palma, e Oio: Domenico di Lega, avendo preso in massimo odio le scandalose usure degli Ebrei, diedero principio all'opera di pietà, con somministrare ai poveri qualche somma senza alcuna interesse, col deposito però di oggetti a titolo di pegni: che anzi nel momento della espulsione degli Ebrei, i suddetti Papuro, Palma v e di Lega con di loro particolare peculio, tolsero dalle mani degli Ebrei molti pegni degli enunciati poveri, per quindi restituirli ai medesimi senza alcuno interesse (1).

§ 2. I surriferiti fondatori dapprima praticavano queste opere di pietà in una stanza nel cortile della Chiesa "della SS. Annunciata (2) ove fecero, permanenza per molti anni.

§ 3. L' opera s'ingrandì col tempo, e nel 15j5 avendo quel Monte acquistato la fede pubblica vennero ivi introdotti i depositi; e quindi fu appellato Banco pio (3).

§. 4. Nel 1592 essendosi resa angusta la stanza che teneano nel cortile dell'Annunciata, presero in fitto il nobile palazzo del duca d'Andria, sito nel largo di S. Marcellino.

§. 5. Il fallimento di diversi Banchieri avvenuto nel 1597 contribuì molto all'ingrandimento di questo Banco (4);' ragion per cui i signori Cesare Mirabella marchese di Bracigliano, Alfonso Gaetano, Camillo Macedonio, Paolo Balzerano, Ferrante Imparato, e Gio: Tommaso Borrelli secondi fondatori comprarono per ducati diecimila (5) l'edificio di S. Biagio de' Librari, ove attualmente si regge il Banco de' Privati.

§. 6. Questo edificio però venne ampliato, e migliorato sotto la direzione di Gio' Battista Cavagnano architetto Romano (6), sebbene altri dicano essere stato l'architetto direttore il cav. Fortuna. Essendo poi terminata la fabbrica, e dovendosi formare la Cappella, che ora si vede in fondo del cortile, vi fu posta la prima pietra solennemente benedetta dal Cardinale Alfonso Gesualdo Arcivescovo di Napoli, coll'intervento del conte d'Olivares, allora Viceré, e di tutt'i suoi Regii Ministri (7).

§. 7. Nel 1623 per lo mantenimento de' soli Uffiziali spendeansi annui ducati 9000.

§. 8. Nel 1634 già avea di rendita annui ducati 45000.

§. 9. Le opere di questo Banco erano immense. Facea pegni da ducati 10 in giù senza interesse, tenendovi impiegata una vistosissima somma; riscattava i Cristiani presi prigionieri presso gl'infedeli, e scarcerava coloro che erano imprigionati per debiti, dava maritaggi a donzelle povere, sussidii mensili agl'indigenti,

(1) Vedi Gio' Battista del Tufo Istoria de' Regolari. pag. 36. Cotto part. 3 pag. 123. Summonte tom. 4 pag. 85. Edizione del 1675. Toppi de orig. Trib. part. a lib. 1 cap. 4 n. 34 Sarcelli Guida de Forastieri pag. 143. Edizione del 1782.

(2) Vedi Eugenio nella sua Napoli Sacra pag. 334, e 335.

De Magistris Stat. Eccles. Neapol pag. 373. n.190. Però l'antico Ospedale dell'Annunziata era sito nell'attuale Monistero della Maddalena.

(3) Vedi i repertorii generali dell'Archivio, i quali menzionano la scrittura di tal epoca.

(4) Vedi Costo part. 3 pag. 146.

(5) Ved. Eugenio nel luogo citato.

(6) Ved. Capaccio nel Forastiere giorn. 9 pag. 918.

(7) Ved. Celano Edizione del 1592 giorni 3 pag. 232.

ed infinite altre opere di pietà (1).

§. 10. Nella sera del 31 luglio 1786 verso le ore tre d'Italia si manifestò un forte incendio in quel locale, e propriamente nell'officina della pegnorazione.

Questo incendio oltre di aver ridotto in cenere immensi pegni di ogni specie, con grave danno de' poveri Cittadini; distrusse pure una porzione della scrittura bancale, divorando per taluni anni tutt'i libri, e le polizze originali, e per altri anni alcuni libri solamente.

Il Governo d'allora apprestò in tale circostanza tutto il possibile rimedio, con aver disposto la rifazione di tutta quella scrittura divorata dall'incendio; e che potea rifarsi dai giornali, o polizze rimaste.

Il metodo tenuto nella rifazione della scrittura fu semplicissimo. Le pandette, e libri-maggiori vennero scritturati con la guida delle polizze originali, o de' giornali; e questi poi con la scorta delle polizze originali. Il libro-maggiore però venne riunito alla pandette, in modo che nella pandette medesima dopo essersi scritturato il nome del creditore, ossia dello girante, vennero al di sotto del nome menzionati tutti gli esiti fatti, e de' quali si poteano attingere notizie da qualche rastro di polizze originali, o di giornale, omettendosi la menzione degl'introiti, non potendosi eseguire a causa che mancavano gl'introiti, e dacché non si erano recuperate tutte le polizze. La pandetta poi venne divisa in due tomi: il primo composto a tre registri pe' nomi colle lettere iniziali A. F. G, ed il secondo tomo formato ad un sol registro per tutti gli altri nomi colle restanti lettere dell'alfabeto.

I giornali finalmente vennero scritturati colle solite norme, cioè colla distinzione delle polizze di Cassa, e di Banco, coll'ordine progressivo delle giornate, e colla menzione de' fogli corrispondenti al libro-maggiore divorato.

§. 11. Proseguì questo Banco le sue operazioni a tutto il 1808, epoca in cui ebbe insieme con gli altri il suo termine. »

## SEZIONE 2.

### *Dell'olim Banco di A. G. P.*

§. 1. Questo Banco trae la sua origine dalla Casa Santa, e Chiesa della SS. Annunziata S. 2. Nel tempo di Carlo Il Re di Napoli in una battaglia, che ebbe in Toscana, rimasero prigionieri i' germani D. Nicola, e D. Giacomo Scondito nobili della {Piazza di Capuana. Dopo sette anni di prigionia i germani Seondito invocarono l'aiuto della Vergine SS, facendo voto di edificare in suo Onore una Chiesa. La' grazia invocata venne accolta colla velocità del fulmine, poiché nel giorno seguente al volo da essi fatto furono resi liberi.

§. 3. Nel 1304 i germani Scondito fecero ritorno in questa Capitale, in un luogo donatogli da D. Giacomo Galeota anche nobile dell'istessa Piazza, denominato il malo passo, ed ove ora esiste il Monistero della Maddalena, edificarono una piccola Chiesa in onore della Vergine Annunziata dall'Angelo Gabriele, in conformità dell'apparizione da essi avuta. Vi fondarono ancora una Confraternita detta dei Battenti ripentiti, nella, quale vi si ascrissero quelli del Sangue Reale, ed i primi Signori, e Baroni del Regno.

§. 4. Colle infinite ohblazioni avute in breve vi edificarono un' Ospedale po poveri infermi..

§. 5. Nel 1324 ebbero in cambio dalla Regina Sangia il suolo, ove attualmente si regge la Casa Santa dell'Annunciata, con tutto quel denaro che vi bisognava, per edificare la nuova Chiesa. ed Ospedale.

(1) Ved. Celano Edizione del 1693 pag. 136 e 137.

(2) Ved. Celano Edizione del 1734 giornata 3 pag. 301 a 325.

Di questo Banco ne dice qualche cosa il nostro Ch.º Carlo Franchi, nella scrittura che fece a pro di Gaspare Starace Cassiere del Banco dello Spirito Santo.

§. 6. Nel 1438 la Regina Giovanna Il riedificò questo locale dalle fondamenta e lo dotò di molte case nella Città di Napoli, e di varii territorii nella Terra di somma.

§. 7. La Regina Margarita di Durazzo madre del Re Ladislao attesa una infermità sofferta, ottenne dal figlio la facoltà di poter disporre della Città di Lesena, onde adempiere al voto fatto per la sua guarigione; ed in effetti nel 6 novembre 1411 donò al detto pio Stabilimento l'anzidetta Città di Lesena.

§. 8. Concorsero altri ad arricchire questo luogo con ampie donazioni, in modo che in breve divenne ricchissimo, e si addisse a tante opere di pietà.

§. 9. I governatori di questa Casa Santa verso il 1575 aprirono un pubblico Banco, il quale esercitò le sue funzioni a tutto il 1702. In tal epoca avvenne il suo fallimento (1), né fu mai più ripigliato l'esercizio di questo Banco.

§. 10. Intanto siccome la maggior parte dei beni si possedeva dalla Casa Santa, ed il Banco rappresentava de' vistosi crediti su i beni della Casa; così in occasione di tale fallimento, si procedé alla divisione de' beni medesimi, mediante una concordia magna, così detta, stabilita nel 1717, essendo stata una porzione de' beni della gran massa attribuita alla Casa Santa per l'esercizio delle opere di pietà, ed altre porzione per soddisfare i creditori del Banco (2).

§. 11. La scrittura di questo Banco si è sempre conservata dal ceto de' creditori, siccome tuttavia si ritiene dal ceto stesso nella officina sita largo Donnaregina n.º 24 (3).

### SEZIONE 3.

#### *Del Banco di S. Maria del Popolo.*

§. 1. Questo Banco ebbe la sua origine dallo Spedale degl'Incurabili, essendo tale la comune opinione de' scrittori (4); conviene quindi dare una idea generale di questa pia fondazione.

§. 2. Francesca Maria Longo, moglie di Gio. Vanni Longo Regio Consigliere, e poi Reggente di Cancelleria, sorpresa da una fiera infermità, dopo esauriti gli umani rimedii, ricorse ai divini aiuti, portandosi nella Casa Santa di Loreto, ove giunse nel giorno di Pentecoste del 151g; e nell'ascoltare la S. Messa nel punto del Vangelo di Cristo Signor Nostro che sanò il paralitico, nell'udire quelle parole: *paralytico tibi dico surge*; si sentì sciogliere le membra, e si alzò libera. Allora la signora Longo fece voto di servire gl'infermi in tutto il tempo di sua vita. Di fatti ritornata in Napoli sana, e vigorosa, si dedicò allora tutto a servire gl'infermi nello Spedale di S. Nicola della Carità presso del Molo, ove esercitò questo atto di carità per circa un anno. Ma conoscendo essere ciò troppo angusto alla grandezza del suo fervore, deliberò di fondare a proprie spese una casa più ampia, ed in un luogo più ameno.

(1) S'ignora la cagione di tale fallimento, poiché tutt'i Scrittori zittiscono ad di esso: però per comune tradizione si ha che il fallimento avvenne a causa di un' incendio.

(2) I creditori del Banco da quell'epoca finoggi han sempre posseduto in comune, ed indiviso il di loro patrimonio, distribuendosi il fruttato di esso, e con amministrarsi il patrimonio medesimo da taluni deputati scelti dal Ceto de' creditori..

(3) Pel richiamo di questa scrittura nell'Archivio Generale vedi ciò che dicemmo nella nota fatta sul Capitolo primo

(4) Vedi Celano Edizione del 1692 giornata 1º pag. 250, e giornata a pag. 144.

Eugenio Nap. Sacr. pag'. 187,

De Magistris pag. 325 n. 170.

Vedi infine il Real Decreto de' 12 settembre 1809. Da questo decreto sorge chiara la idea, essere stato il Banco del Popolo fondato dalla Casa Santa degl'Incurabili, poiché nell'assegnarsi al Banco di Corte l'edifizio nel largo S. Lorenzo (ove prima reggevasi il Banco del Popolo), dicesi che questo locale si appartenea allo Stabilimento degl'Incurabili.

§. 3. Dietro il parere de' più accreditati professori sanitari, fece acquisto di talune case sopra S. Aniello, e nel 1521 con breve del sommo Pontefice Leone X, diede principio alla nuova fabbrica, ed in poco tempo ne ridusse una parte abitabile.

§. 4. Avendo poi consumato tutto il suo peculio si determinò a chiedere delle obblazioni a tutti quei fedeli, che venivano a visitare gli infermi.

§. 5. Le obblazioni furono immense, fra quali quella fatta da Lorenzo Battaglini Bergamasco di diecimila scudi (1); e con tali obbiezioni venne l'opera perfezionata. Essendosi poi la Signora Longo resa di età avanzata, si ritirò nel Monistero delle Cappuccinelle, da lei fondato, ove finì i suoi giorni.

§. 6. Ad esempio della signora Longo, immense obblazioni si faceano da' fedeli, e varie eredità furono rimaste a questa pia fondazione, in modo che l'anzidetto Spedale divenne il più ricco dell'Europa, e si addisse, a tante opere di pietà.

§. 7. I governatori di questa pia fondazione nel 1589 stabilirono aprire in quel cortile' un pubblico Banco.

§. 8. Questo Banco proseguì le sue operazioni a tutto il 1623, nella qual epoca, atteso un fallimento avvenuto (2), dovè sospendere le operazioni medesime. Ma la fedelissima Città di Napoli prese cura di questo Banco, e ne fece proseguire la negoziazione per circa anni 12 (3) cioè dal 1624 al 1635, nella qual'epoca il Banco riprese il suo antico 'negoziato.

§. 9. Continuò questo Banco fe sue operazioni nei palazzo largo S. Lorenzo, ove venne trasferito a tutto il. 1806, quando rimase pur # esso abolito- per virtù del decreto del dì 11 giugno dell'anno stesso.

#### SEZIONE 4.

##### *Della Casa Santa, e Banco dello Spirito Santo.*

§. 1. Nel mese di novembre dell'anno 1555 taluni pii, Napoletani illuminati dallo Spirito Santo, stabilirono istallare una Confraternita, per esercitarvi i divini Uffici pel bene delle anime loro, e per eseguire opere di pietà in sollievo del prossimo. Di fatti sollecitamente incominciarono a congregarsi nella Chiesa de' Ss. Apostoli sotto la direzione del P. M. Ambrosio Salvio Apostolico predicatore Domenicano, che poi fu assunto al Vescovado di Nardò (1).

§. 2. In seguito conoscendo essere angusto il luogo assegnata nella Chiesa de' Ss. Apostoli passarono a congregarsi in quella di S. Giorgio Maggiore. 11 concorso grande di persone di ogni ceto, che venivano ad iscriversi, fece risolvere alla Compagnia di ricercare un luogo più ampio. Di fatti nel 6 novembre 1557 passò la Compagnia nella Chiesa di S. Domenico.

§. 3. Aumentatosi poi a dismisura il numero de' fratelli, questi stabilirono di edificare una Chiesa tutta propria; ed all'effetto comprarono il giardino detto il Paradiso che stava fuori Porta Reale vecchia, e propriamente accosto al giardino della casa de' duchi di Monteleone indi de' duchi di Cantalupo; ed ivi eressero detta Chiesa.

(1) Vedi lo stesso Celano nel luogo citato.

(2) S'ignora come avvenne questo fallimento; ma del fallimento non se ne deve dubitare, poiché la notizia viene per costante tradizione de' nostri maggiori.

(3) Tanto è. ciò vero in quanto che la scrittura di questo Banco dal 1624 al 1635 si è ritenuta sempre dalla Città di Napoli, e non prima del 1840 venne rilasciata in favore del Banco attuale, e riposta coll'altre nell'Archivio Generale de' Banchi. Vedi l'inventario de' libri di questi anni, da noi redatto, ed esistente nel Segretariato Generale. Questa circostanza conferma vieppiù la notizia del fallimento avvenuto nel 1623.

(4) Vedi Celano Edizione del 159: giornate a' pag. 13 e no.

Avendo nel 1562 sotto la guida del prelodato P. M. Salvio formate alcune capitolazioni, queste vennero approvate, e confermata dalla S. M. di Pio IV., dal quale vennero concesse infinite indulgenze alla Confraternita, con farla superiore alle altre Confraternite. Con tali capitolazioni stabilirono di erigere due Conservatori, uno per le figliuole vergini dei confratelli, e l'altro per tutte quelle giovinette che in potere di altri erano in pericolo di perdere la loro pudicizia.

§. 4. In tempo del Viceré Parafan de Rivera duca di Alcalà, volendo tirare la strada dell'Incoronata fino alla Porta Reale (1) fece demolire la detta Chiesa, pagandone però V importo a quella Congregazione.

§. 5. I confratelli allora furono solleciti ad acquistare alcune case, e giardini siti in quel luogo ove attualmente vedesi la casa, la Chiesa, e 'l Banco dello Spirito Santo, e che allora chiamavasi il bianco mangiare. In questo luogo vi adattarono una picciola Chiesa, col disegno di erigerne una al maggior segno magnifica, come venne in effetti eseguito, essendosi nel giorno 26 dicembre 1563 poetala prima pietra dal Cardinal Alfonso Carafa allora nostro Arcivescovo.

§. 6. Nel 1564 ebbe principio l'opera di rinchiudere talune donzelle, che erano in pericolo; avendo benanche in seguito ottenuto quei confratelli da' regi Ministri la facoltà di strappare a viva forza tali donzelle dalle madri renitenti.

§. 7. La pietà de' fedeli offriva infinite oblazioni a questa pia fondazione; ragion per età xxi tali oblazioni si aumentò il patrimonio ad annui ducati 30000 di rendita.

§. 8. Ed allora si fu, cioè nel 1591, che venne da questa Corporazione aperto nel cortile di detta Casa Santa un pubblico Banco intitolato Banco dello Spirito Santo, che ebbe il suo termine anche nel 1848 coll'abolizione generale de' Banchi.

## SEZIONE 5.

### *Del Banco di S. Eligio.*

§. 1. Questo Banco poiché riconosce la sua origine dallo Spedale, e Conservatorio di S. Eligio (2), così crediamo regolare dare una idea di questa pia fondazione.

§. 2. Tre familiari dei Re' Carlo I, chiamati Giovanni Dòttun, Guglielmo Borgognone, e Gio. Lione, vedendo dismessi molli Ospedali, stabilirono di fondarne altro a loro proprie spese, chiedendo in grazia al sovrano di conceder loro uno spiazzo nella Città, che li venne accordato, donandosene uno nel Mercato grande.

§. 3. In breve i pii fondatori edificarono la Chiesa di S. Eligio, con un comodo Spedale.

§. 4. In seguito poi per talune sciagure accadute nella nostra Città, alcune donzelle onorate erano in massimo pericolo; e la pietà di taluni Napoletani, fece prevedere ogni sinistro evento, avendole a proprie spese fatte radunare, e rinchiudere nell'abbandonato Monastero di S. Caterina de' Trenettari,

§. 5. Il Viceré D. Pietro de Toledo poi, ravvisando come necessaria quest'opera, fece edificare un comodo Monistero nello stesso spiazzo del Mercato, nel quale nel 1546, furono queste donzelle trasferite, con legge espressa, che si dovessero ivi ricevere solamente donzelle orfano de' Napoletani onorati, che mancavano de' mezzi per vivere.

(1) Che era dicesi Monteoliveto.

(2) Il de ICagistris nella sua opera Stat. Eccles. Neap. Pag. 413 n. 250, dice essere stato fondato questo Banco da, Bossaotra nel 1458; ma altri Scrittori più accreditati, come il Sarcelli Guida de' Forastieri pag.173, ed il Celano giornata 4° Pag. Edizione del 1724, sostengono essere stato tale Banco fondato verso 1592 dagli Amministratori dello Spedale, e Conservatorio di S. Eligio E questa sembra la idea più plausibile, poiché nel 1458 in questo Regno non si avea idea di Banco, per non essere né anche sorti i Negozianti Banchieri.

§. 6. Essendosi aperti nella nostra Capitale diversi. Spedali per gli uomini, poichè per le donne febricitanti non ve ne era alcuno, venne perciò stabilito dover questo Spedale di S. Eligio servire per le sole donne, e nel 1573 venne lo Spedale per le donne trasferito nel Conservatorio suddetto, dove le povere donne inferme venivano governate dalle monache. e figliuole del Conservatorio medesimo, con indicibile carità, ed attenzione.

§. 7. Acquistata questa pia fondazione la fiducia del pubblico, nel 1592 venne aperto in quel locale un pubblico Banco, dipendente dal Conservatorio, e Spedale sotto il titolo di S. Eligio Maggiore, ed in breve questo Banco divenne ricco, e si addisse a tante opere di pietà, ed a diverse pignorazioni ancora.

§. 8. Proseguì questo Banco le sue operazioni a tutto il 1808, epoca in cui ebbe il suo termine coll'abolizione generale de' Banchi.

#### SEZIONE 6.

##### *Del Banco di S. Giacomo, e Vittoria.*

§. 1. Questo Banco anche riconosce la sua origine dalla Chiesa, e Spedale di S. Giacomo della Nazione Spagnuola.

§. 2. Il gran Giovanni d'Austria figlio dell'invitto Imperatore Carlo V, dopo la famosa vittoria navale contro i Turchi, ritornato in Napoli, in memoria della riportata vittoria edificò una Chiesa, ed uno Spedale per la Nazione Spagnuola, col titolo di S. Maria della Vittoria, nel luogo detto delle Mortelle, ove poi venne eretto il Monistero di S. Caterina da Siena di donne Domenicane.

§. 3. Il Viceré D. Pietro di Toledo, volendo edificare una Chiesa, ed Ospedale più decente per la Nazione Spagnuola, con suo proprio danaro, con quello di molte elemosine, ottenute tanto da' nobili Spagnuoli, che da' Napoletani, ed anche colle contribuzioni della soldatesca, acquistò molte case in un luogo denominato Genova piccola, per li molti Genovesi, che in quel luogo dimoravano; ed ivi nel 6 marzo del 1540 si diè principio alla Chiesa, e Spedale destinato per li poveri infermi di ogni specie della Nazione Spagnuola.

§. 4. Da questa pia fondazione surse nel 1597 il pubblico Banco intitolato de' S. Giacomo, e Vittoria, il quale fu uno de' Banchi più affollati, ed in breve divenne ricco al par degli altri.

§. 5. Questo Banco proseguì le sue operazioni a tutto il 1800, nella qual epoca aprì un doppio negoziato distinto, e separato, cioè uno pe' particolari, e l'altro per la Regia Corte. Quello de' particolari continuò a tutto il 1806, tempo in cui rimase abolito, per virtù del decreto del dì 11 giugno del detto anno, ed il ramo di Corte poi proseguì a tutto il 1808, epoca dell'abolizione generale de' Banchi.

#### SEZIONE 7.

##### *Del Sacro Monte, e Banco de' Poveri.*

§. 1. Queste Banco trae la sua origine da due Congregazioni intitolate una, S. Maria del Monte de' Poveri, e V altra del Nome di Pio.

§. 2. Quella di S. Maria del Monte de' Poveri fu la prima ad istallarsi. Circa Tanno t563 mentre calavano dal Tribunale gli avvocati e negozianti 9 un detenuto mostrando dal cancello un giubbone gridava; *Signori pietosi per cinque Carlini che non ho, non posso uscire da queste carceri: vi supplico in nome di Gesù Cristo ad improntarmeli con tener questo in pegno.* Un avvocato inteneritosi gli donò i cinque carlini, rilasciandogli ancora il giubbone.

Con questo esempio molti altri detenuti, fecero le stesse inchieste, offrendo roba in pegno (1).

§. 3. Questo stesso uomo da bene, che avea fatto la prima elemosina, si unì con altri Curiali, e contribuendo ciascuno a misura delle proprie forze, fecero il pieno di una somma, che venne destinata per sovvenire agli altrui disegni, ricevendo in pegno qualche oggetto.

§. 4. v Per l'esercizio di questa opera di pietà ottennero i fondatori dal Reggente della Vicaria una piccola stanza nel piano del cortile presso la scala del Consiglio.

§. 5. Questi pii Cristiani nello stesso anno 1563 ottennero da' PP. de' Ss. Apostoli una stanza nella loro casa, ove fondarono una Compagnia sotto il titolo di S. Maria del Monte de' Poveri, per recitarvi i divini Ufficii. Tra i loro istituti vi fu quello di andare questuando per mantenere in piedi non solo la primiera opera, ma anche per eseguire altre opere di pietà.

§. 6. Nel 1571 dovendosi rifare la casa dei Ss. Apostoli, li fratelli suddetti passarono ad unirsi in alcune stanze, che nella Chiesa di S. Giorgio aveano gli estauritarii di detta Chiesa; e desiderando poi di avere un luogo proprio da congregarsi nel 1575 ottennero dal Canonico Abbate di S. Giorgio il Portico di detta Chiesa, ed una Cappella che li stava allato, intitolata S. Severo il vecchio. In questo luogo diedero principio ad una famosa Cappella pel pubblico, ed al di sopra un Oratorio per congregarsi. Queste fabbriche furono eseguite a spese de' confratelli, senza punto valersi di tutto o parte del danaro dell'opera, e nel 9 4 quando terminarono le fabbriche, vi passò la Compagnia.

§. 7. Nel 1585 venne pure ampliato il locale destinato per l'opera de' pagni nel cortile della Vicaria, costruendovisi anche una Cappella (2).

§. 8. L'altra Congregazione poi sotto il titolo del Nome di Dio ebbe la sua origine nel 1583. In questo anno 25 gentiluomini formarono una Compagnia dentro la Chiesa di S. Severo, sotto la guida del P. M. Fra Paolino da Lucca de' Predicatori. Questi Confratelli attendeano non solo alle cose appartenenti alla buona via delle anime loro; ma all'aiuto del prossimo, visitando i carcerati, e sovvenendo i poveri vergognosi, e con praticare altre opere di pietà (3).

§. 9. Trovandosi taluni confratelli nell'una, e nell'altra Congregazione, progettarono la riunione delle medesime, la quale ebbe luogo nel 1588: e poiché la riunione era seguita senza regole, nacquero tra loro delle discordie, alle quali pose termine il Viceré d'allora, con ordinare la di loro divisione fino a novella sua disposizione. Intanto il Monte de' Poveri seguitò le sue operazioni nell'Oratorio di S. Giorgio, e la Congregazione del Nome di Dio nel Monistero di S. Severo.

§. 10. Accomodate le discordie insorte tra queste due Congregazioni, e dopo stabilite le convenienti capitolazioni, nel 24 gennaio del 1599 ebbe luogo novellamente la di loro riunione.

§. 11. Riunitesi queste due Congregazioni si mosse ne' confratelli uno zelo tutto nuovo per l'aumento delle opere di pietà, accrescendone il fondo con esorbitanti obblazioni, le quali cessarono nel 1602.

(1) Nelle regole, e capitoli della Congregazione, c Banco de' Poveri dati alle stampe nel 1750 dicesi non conoscersi in origine di questa prima Congregazione; ma il nostro Carlo Celano nella Edizione del 1692 pag. 169 rapporta il fatto di sopra esposto.

(2) In questo locale venne poi eretta la Congregazione degli Scrivani.

(3) Vedi Celano Edizione del 1692 giornata 1a pag. 177. Eugenio Nap. Sacr. pag. 43 in fine.

§. 12. Nel 1600 oltre alle opere di pietà s' introdusse l'uso de' depositi, che venne ingrandito mediante le cure de' confratelli (1), i quali procurarono ancora che la Regia Corte in qualche incontro se rie avvalesse.

§. 13. Nel 1606 poi assunse il titolo di Banco, e Monte de' Poveri, e s'introdussero ufficiali stipendiati per portare il carico dell'opera e della scrittura.

§. 14. Nel 1612 nuove regole, e capitolazioni vennero formate, sulle quali non prima del 1632 fu impartito il Regio Assenso.

§. 15. Intanto essendosi coll'ingrandimento dell'opera reso angusto il locale della Vicaria, li confratelli delle due riunite Corporazioni nel 1616 comprarono dal signor Gaspare Ricca il palazzo ivi vicino (a), che poi aumentarono di nuove fabbriche, e divisero in due porzioni, una cioè per l'opera de' pegni, e l'altra pel Banco.

§. 16. Nel 1666 essendosi le opere di pietà di molto avanzate, altre capitolazioni furono redatte, che vennero benanche sanzionate di Regio Assenso.

§. 17. Con Real Dispaccio del 7 dicembre 1747 vennero aggregati molti altri fratelli alle anzidette due riunite Congregazioni per la buona amministrazione di quel Monte, e Banco.

§. 18. Finalmente del 1750 furono per ordine sovrano stabilite nuove capitolazioni.

§. 19. In tal modo adunque questo Banco ebbe la sua origine, e progressione a tutto il 1808, nella qual epoca poi rimase cogli altri abolito per virtù della legge generale di soppressione allora emanata.

## SEZIONE 8.

### *Del Banco del SS. Salvatore.*

§. 1. È costante notizia per comune opinione di tutt'i scrittori, che questo Banco venne eretto nel 1640 dalla fedelissima Città di Napoli, per eseguire ivi tutti gl'introiti, ed esiti dipendenti dall'arrendamento delle Farine (3).

§. 2. In seguito venne attivato in questo stesso Banco benanche il negoziato delle rendite provenienti da altri arrendamenti,

§. 3. In Origine questo Banco venne eretto nel Chiostro di S. Maria di Montevergine.

§. 4. Nel 1698 poi i governatori di detto Banco comprarono da' signori Aquino de' Principi di Castiglione il palazzo sito nel largo di S. Domenico Maggiore, e dopo averlo accomodato, e ridotto all'uso cui era destinato, trasportarono ivi tale Banco. In breve divenne pure Banco pubblico, esercitandosi ivi anche il negoziato de' creditori apodissarî.

§. 5. Proseguì le sue operazioni a tutto il 1806, epoca in cui venne abolito con altri Banchi per effetto del Real Decreto del dì 11 giugno di quell'anno.

## C A P. III.

### *DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LO GOVERNO DE' BANCHI*

Siccome le disposizioni legislative emanate per lo governo de' Banchi riguardano o i negozianti Banchieri, o i Banchi pubblici, o l'attuale Banco Nazionale; così ne par ragionevole trattare queste materie in tre distinte Sezioni.

(1) Celano luogo citato Vedi i repertorii dell'Archivio Generale che segnano coll'epoca del 1600 i primi libri di questo Banco.

(2) Quell'istesso ove ora si regge l'Archivio Generale de' Banchi. Vedi de Lellis continuazione all'Eugenio pag. 84.

(3) Vedi Celano Edizione del 1724. giornata 3a pag. 85 e 198.

## SEZIONE 1.

### *Delle disposizioni legislative emanate pe' negozianti Banchieri.*

§. 1. Le prime disposizioni legislative riguardanti i Banchi, furono emanate nel governo dell'Imperatore Carlo V, eletto tale nel 1526 per la morte dell'Imperatore Massimiliano. Questo invittissimo Imperatore soffrendo a malincuore che i negozianti Banchieri negassero ingiustamente restituire ai depositanti le somme da essi messe in deposito ne' loro Banchi, nel 1536 emanò Prammatica (1) colla quale prescrisse:

*Statuimus propterea, et mandamus, quod dicti Campsòres seu Bancherii, qui se absentaverint, et per sex dies latitaverint, citentur in domibus, in quibus solebant habitare, et si citati per alias sex dies non comparuerint, et suis (creditoribus non satisfecerint, in paenam mortis: naturalis incurrunt et quod elapsis dictis se: diebus post citationem, ita factam, procedatur contra eos ad fòro iudicationem, nullo alio tempora expectato, et pro foro-iudicatis publicentur per solita loca.*

§. 2. Lo stesso Imperatore Carlo V vedendo che la maggior parte de' negozianti col di loro fallimento, arrecavano immensi danni ai suoi amatissimi sudditi; così volendo evitare ulteriori disguidi nel 16 settembre del 1549 emanò per l'organo del suo Viceré D. Pietro de Toledo altra Prammatica (2), colla quale prescrisse dover tutti coloro che teneano Banco dare, e prestare fra giorni x5 sufficiente pleggeria nella Regia Camera della Summaria di ducati 40000 per quelli della Capitale, e di ducati 15000 per i Banchi sistenti nelle altre Provincie del Regno, sotto la penale di ducati 3000 in favore della Regia Corte.

§. 3. Non bastò questa cauzione ad evitare il danno de' Cittadini deponenti, poiché molti negozianti Banchieri fallivano di una somma al di là della cauzione da essi prestata. Quindi gli Eletti della fedelissima Città di Napoli, volendo apprestare rimedio a questo inconveniente, avanzarono reclamo all'Imperatore, perché degnato si fosse disporre di doversi da' nuovi negozianti Banchieri prestare la cauzione di ducati 100000; al che nel 17 luglio 1553 fu fatto pieno dritto (3).

§. 4. Ne anche furono sufficienti queste precauzioni ad allontanare il danno, e le frodi. Quei negozianti Banchieri quando un giratario si portava a riscuotere il suo danaro, forse per' che dessi mancavano dell'effettivo numerario, rimettevano i giratarii medesimi ad altro Banco cc per essere pagati, e questi li dirjggevano ad altri, locché defatigava oltremodo i creditori.

Succeduto quindi nel 1554 al Regno di Napoli il Re Filippo detto il secondo per rinuncia fattagli dall'Imperatore Carlo V suo padre, questo saviissimo sovrano fissò i suoi sguardi su i Banchi, e ravvisando come ingiusto lo strapazzo che si dava da' negozianti Banchieri ai loro creditori nel 29 ottobre 1580 emanò due Prammatiche, colla prima delle quali prescrisse dover il primo Banco, cui era diretto il creditore pagare immantinenti, senza poter inviare il creditore medesimo ad altro Banco, sotto la penale di cento once per ogni controvenzione; e colla seconda poi venne chiamata in osservanza la Prammatica prima, prescrivendosi che le penali ivi comminate si dovessero estendere anche contro i Ministri del Banco. Colla stessa Prammatica venne pure prescritto quanto segue:

Verum bilancium effectuum Banci quolibet biennio praesentetur Commessario deputando per suam Excellentiam, quo non reperto vero Bancheri puniantur poena falsi,

(2) Che è la prima de Nummularius.

(1) Prammatica 2a ibid.

(3) Pramm. 3a ibid.

(4) Vedi la IV e la V ibid.

incidantque in eandem poenam falsi fidejussores, qui procurabunt se describi creditores Banci, et non sunt, iidemque fidejussores pro rata, pro qua fideiubebunt, teneantur in solidum. In oppositionibus Bancorum publicorum Sua Excellentia providebit super quantitatibus fidejussionum.

## SEZIONE 2.

### *Delle disposizioni legislative risguardanti i Banchi pubblici.*

§. 1. Infiniti inconvenienti verificavansi nelle polizze a compimento de' pubblici Banchi per la mancanza di sottoscrizione de' giratarî, che ne. primi tempi non si richiedeva affatto. Quindi una prima legge venne allora dettata sull'oggetto colla Prammatica del 31 marzo 1603 espressa in questi termini (1).

Ordiniamo, e comandiamo a tutt'i Banchieri e Banchi pubblici sistenti, tanto in questa fedelissima Città, come in qualsivoglia altra del presente Regno, che da qua in avanti, in modo alcuno non debbano, né ciascuno di essi debba ricevere, né notare, né far notare nel suo Banco polizza alcuna a compimento di maggior somma, se non fosse stata sottoscritta dal creditore, a beneficio di chi va la polizza, e non sapendo quello scrivere che si abbia da fare di mano di Notaio pubblico colla sua sottoscrizione, sotto pena a' contravvegnenti di ducati mille per ciascheduna volta, da applicarsi per le due terze parti al Regio Fisco, e per l'altra all'accusatore. E di più quando si trovasse polizza accettata senza detta firma, vogliamo, e comandiamo, che non tenga alcun vigore, ma solo serva per lo pagamento reale, ed effettivo, che per detta polizza si facesse. Ordinando per la presente a tutti, e singoli ufficiali, e Tribunali, che così lo debbono fare osservare, ed eseguire, e procedere all'esecuzione delle pene predette, che tal'è nostra volontà, ed intenzione.

§. 2. Varie quistioni sursero nel 1622 circa i depositi fatti prima del 2 marzo di quell'anno, tempo in cui venne pubblicata la Legge sulla riforma della moneta. Per tutte queste quistioni furono proposte, e date le convenienti disposizioni con analoga Prammatica (e), che giova conoscersi nell'intiero suo complesso.

*Super differentia inter partes suborta tam in iudicio, quam extra iudicium circa deposita facta, sive in Bancis publicis, sive pene: mercatores, aut alias particulares ante diem secundum martii praesentis anni, quo fuit publicata Regia Prammatica pro reformatione monetarum hujus Regni contententibus creditoribus non teneri ad recipiendum deposita praedicta de pecunia tunc currenti tanquam reprobata, diminuta, et erosa, praesertim quo ad deposita facta a debitoribus annuorum introituum cum pacto de retrovendendo pro obtinenda retro-venditione, stante clausula communiter in pacto de refravendendo in similibus contractibus apposita de restituendo capitalia in moneta ejusdem bonitatis, qualitatis, ponderis, et ligae, non obstante qualibet ordinatione superiorum in contrarium; e contra vero debitoribus, qui fecerunt deposita replicantibus, illa fuisse legitime fircta de pecunia tunc passim currenti, et expresse approbata per Reg. Banna emanata sub diebus 17 Aprilis, et 30 Iulii 1621 et eorum vigore creditores omnes praecise teneri ad illa recipiendum, et proinde ipsa deposita stetisse, et stare risico, et periculo creditorum renitentium recipere.*

*Item, et circa alia deposita finta post dictum diem secundum martii in Bancis publicis de pecunia duorum tertiorum, de quibus creditores Bancorum passant in dictis Bancis disponere*

(1) Prammatica VI ibid.

(2) Che è la prima del Banco.

*servata tamen firma ordinum generalium Illustrissimi, et Reverendissimi domini Locum-tenentis Generalis contententibus creditoribus non esse cogendos ad illa recipienda, ex quo non tenentur recipere particularem solutionem in diversis temporibus, et annis, prout est illa, quam in efflictu continent dicti ordines generales, et ex adverso replicantibus iisdem deponentibus, se ipsos non posse cogi ad solvendum de alia pecunia, nec in alia forma, quam prout licitum est ipsis erigere ab iisdem Bancis vigore ordinum praedictorum. Die 17 Novembris 1622 Neap.*

*Facta de praedictis omnibus relatione per Magnificum V. I. D. D. Ferdinandum Branciam Regium Consiliarium Illustr, et Rever. D. Locum-tenenti Gener. in Reg. Collat. Cons; cum interventu Illustriss. Regentis Marci Antonii de Ponte Marcia. S'. Angeli Reg. Collut. Consilarii Praesid. Suor. Consil. Viceq. Protonot. ac Illustriss. Jacobi de Franckis Murchionis Javiani Reg. Consil. ma non Magn.V. I. D. D. Caesaris Alderisii, Joannis Baptistae Melioris }, et Scipionis Boviti Rag. Cons. Adiunctorum.*

*Idem Illustriss, ac Reverendiss. D. Locum-tenens Generalis providet, manda!, decernit, atque declamationis deposita ut supra facta ante diem decimum-quintum februarii praesentis anni in hac Civitate Neap, et per milliaria triginta circumcirca eandem Civiutem in ceteris-vero partibus Regni ante diem vigesimum ejusdem mensis fuisse, et esse rite, et recte ad legitime facta de pecunia lune currenti, et approbata, ut supra, exceptis tamen depositis factis de pecunia aliena ad deponentes quomodolibet perventa ad hunc effectum. Reliqua vero deposita post dies praedictos respective-ut supra facta de Pecunia praedicta fuisse illegitime atta: et proinde stesisse, et stare risico, periculo et fortuna ipsorummet deponentium, exceptis tamen depositis receptis, vèl acceptatis, aut liberatis creditoribus non contradicentibus.*

*Item, idem Illustriss, et Rcv. D. Locum-tenens Generalis declarat atque decernit (donec aliter fuerit ordinatum) reemere volentes annuos introitus venditos cum-pacto de retrovendendo, vel extinguere census redimibiles non aliter passe retrovenditionem, vel extinctionem obtinere, nisi Saluto capitali pretio in moneta numerata, neo sufficere depositum, vel solutionem de duobus tertiis in Bancis in eorum creditum existentibus, nisi fuerint ab emptoribus introituum conventi, ex quavis causa pro restitutione capitalium praedictorum; quo casa sequuta, vel non sequuta condemnatione, licuisse, et licere deponere capitalia praedicta, illaque salvare de duobus tertiis ut supra.*

*Insuper declarat, et decernit census emphyteuticos esse solvendos in pecunia numerata, pensiones domorum, et aliorum stabiliu conductorum pro medietate in Pecunia numerata, et pro alia medietate de duobus tertiis. solutiones vero aliorum onerum, et debitorum, etiam ex causa tertiariarum, passe fieri de dictis duobus tertiis exceptis tamen quantitibus debitis vigore literarum cambii, quae solvendae erunt, servata forma Rag. Pragmat.*

§. 3. Moltissimi altri inconvenienti avvennero ne' Banchi nel 1622, causati la maggior parte dalle monete scarse: quindi nel 10 aprile 1623 venne emanata una conveniente Prammatica (1), colla quale furono dati diversi provvedimenti. E poichè tali provvedimenti formano le prime Leggi, e regole de' Banchi, così non dispiaceva aver sottocchio l'anzidetta intera Prammatica espressa in questi termini.

In primo luogo ordina S. E. che si portino al detto Banco, e che si facciano consegnare i loro libri, e scritture, e con la prudenza e rettitudine, che egli spera dalle loro persone, aggiustino con somma puntualità' e brevità i detti libri, indagandone gli effetti, i dritti,

(1) 2° Idem.

e le azioni del detto Banco, e quello che debbono a suoi creditori, e tutt'altro conveniente e necessario, acciò con tutta chiarezza costi dello stato in cui si trova, senza che s'impedisca il corrente dispaccio.

E parimente S. E.. accorda piena commissione e facoltà, come meglio si richiede dal dritto al fatto.

Per costringere a forza, e riscuotere dai debitori del detto Banco con brevità, e sommariamente senza strepito e forma giudiziaria, e senza ammettere reclami pria di aver riscosso in contante, o per via di compenso di credito proprio di colui che lo dimostra liquido, e certo, che debba lo stesso Banco.

2.º Che in quelle partite che si troveranno fallite, e che non si potranno riscuotere, si notino i nomi de' Governatori, ed Amministratori nel di cui tempo si diede ad imprestito il danaro: si dia relazione a S. E, acciocché ordini ciò che convenga in esecuzione di ciò che ordina Sua Maestà.

3.º Che parimenti si avvisi a S. E. se tra i debitori del detto Banco vi siano alcuni Ministri perpetui, dichiarando chi sono, e che quantità di denaro hanno ricevuto da essi, e da quanto tempo, acciò S. E. ordini ciò che si ha da fare, non lasciando di riscuotere da essi ciò che debbono con prontezza.

4.º Che si prosiegua nell'esecuzione del disposto da Sua Maestà,. che ai creditori che si troveranno aver introitato ne' Banchi nel termine degli otto mesi, se gli restituisca solamente il 40 per 100, dichiarando che gli affittatori della Corte, e della Città, ed altri che non avranno introitato con frode non debbono esservi compresi.

5.º Che coloro che fecero introiti ne' due mesi di gennaio, e febbraio per cassa, o per via di deposito, o imprestito, e durante il tempo de' detti due mesi, o in qualunque altro seguente fecero compra, o retrovendite col detto Banco, e gli altri si rivochino, e disfacciano, e restino soltanto creditori nelle due quinte parti, e tanto di meno. quanto avran riscosso per interessi dalle dette compro, perché questi tali non solo defraudarono i Banchi, cercando buona moneta per la cattiva, ma anche tirando interessi, e frutti da quella, e che avendola dopo della compra fatta col Banco retrovenduta, e ritenuto il danaro in moneta nuova, essendo dentro de' due mesi, restituiscano tre quinte parti, e se prima un terzo.

6.º Che a coloro che non tengono presentemente moneta nei detti Banchi, avendola introitata ne' due mesi di gennaio, e febbraio dell'anno passato, e spendendola dopo della Prammatica, cacciandola in buona moneta dai Banchi si osservi lo stesso che nel capitolo precedente, segnandoli per debitori di tre quinte.

7.º Che a {coloro che cacciarono il denaro per Cassa a favore di loro stessi, o liberandolo in altri de' detti due mesi, non gli si deve attribuire debito alcuno, imperocché non hanno cagionato danno al Banco, perché cacciarono la stessa moneta che introitarono.

8.º Che a coloro quali pria de' detti mesi eran debitori nel detto Banco, e pagarono per Cassa, durante li detti due mesi, se gli ammetta, e passi buono il detto pagamento.

9.º Che si procuri osservare ciò che S. M. comanda, intorno cioè al ritornare i crediti ai pristini originarii che introitarono in frode della Prammatica, ed in danno de' terzi, a' quali furono girati, però se questo non può verificarsi, si verifichi almeno quali furono i primi che girarono tali partite in tutto, o in parte, o non avendole cacciate ne' detti due mesi di gennaio, e febbraio, ma in appresso, li seguino per debitori delle dette tre quinte parti.

10.º Che perché abbiamo inteso, che dopo essersi fatta la pubblicazione della moneta nuova, vi si è versata molta della moneta scarsa, si verifichino coloro che lo avrai\* fatto, e se ne faccia rapporto a S. E. per dare i convenienti provvedimenti.

11. Che nello stesso tempo si verificchino gli introiti che si son fatti' di cattiva moneta, è se è stato con colpa, e frode de\* Ministri dei Banco, acciò i colpevoli sieno puniti.

12. Che nell'istesso tempo ai riduchino a minor numero gli Uffiziali, Ministri, e tutt'altro che dovrà riformarsi nei detti Banchi, la. sciando precisamente solo quelli che sono necessari con giusti, e moderati salarii, poiché gli altri non servono, se non che a far confusione, e spese; e che parimenti si mutino gli Uffiziali che sembrassero non convenienti, e. si pongano altri in loro luogo, dando prima conto dell'amministrazione a S.E.

13. Che frattanto si andranno aggiustando i conti, e libri del detto, Banco, i esegua ciò che S. M. ha ordinato nelle sue lettere del 4 settembre e 9 gennaio, ed assegnino, e veggano le rendite ed effetti che dovrà a' suoi creditori, e quelle che saranno acquistate da persone' facoltose non si dieno, né assegnino a quelli che non lo sono, acciò non gli riesca difficoltoso il pagamento, ed esazione, e si dividano pro rata con ogni uguaglianza, non solo riguardo alla quantità, ma anche alla qualità degli effetti, che a ciascun creditore se gli assegnerà, e venderà, senza dar luogo al negozio, acciocché tutto si esegua con la giustizia conveniente, lasciando solo una competente rendita poi Ministri Uffiziali, libri, ed altre spese, forzose del detto Banco.

14. Che l'istesso ordine si osservi nella ripartizione di ciò che spetterà al detto Banco dalle gabelle che si sono imposte, e s'imporranno per coprire il danno che ha sofferto per la riduzione della moneta.

15. Che dal denaro che presentemente si trova di contante? nel detto Banco, e da quella porzione che gli spetterà dall'assegnamento di duecentoventimila ducati vada pagando per settimana quella quantità che gli spetta a ragione del 2 per 100 a ciascuno de' creditori: e se il danaro che si riceverà da' detti effetti, ed imposizioni sarà in tanta quantità, che si possa aumentare la paga di ciascuna settimana, si dia relazione di esso a S. E, acciò ordini che si faccia proporzionata mente, e conforme al denaro che si andrà introitando, avendo in mira che con tutta prontezza, ed uguaglianza di giustizia siano pagati i detti creditori.

16. Che i detti duecentoventimila ducati dell'assegnamento e tutt'altro si andrà riscuotendo dalle imposizioni che si consegneranno, si è dato ordine acciò si distribuiscano tra tutt'i Banchi, avendo considerazione ai debiti, e perdite di ciascuno, dimodoché a quello che avrà più debiti si sovenga, e vada provvedendo con maggior quantità, ed a quello che meno, rispettivamente, e che per questo, e per esigere quella porzione che gli appartiene, come si è detto, si versi nel Banco dell'Annunziata quello che dalle dette imposizioni si riceverà, avvertendo che sempre deve tenersi manifesto questo denaro, poiché non deve servire, se non che per l'effetto sopradetto, e così se gli fa noto ciò, onde per parte del detto Banco si procuri a tempo esigere ciò che gli appartiene.

17. Che ciascuno de' detti creditori possa mentre son pagati, vendere, cedere, passare in testa d'altri, ed alienare in qualunque modo a proprio piacere a coloro che vorranno i crediti che avranno in detti Banchi, in tutto, o in parte, e così il compratore, o il cessionario di. tale effetto, e credito di Banco, non potrà obbligare i suoi creditori a riceverlo in soddisfazione di ciò che il tal compratore li dovrà, se non che con volontà de' detti suoi creditori.

18. Che si prosiegua a ritenere il terzo come ha comandato S. M, finché. vi sia somma per poter soddisfare. Che pel buon governo, e conservazione del detto Banco in appresso si osservino da ora gli ordini dati da S. M., e le Prammatiche di questo Regno, ed il contenuto ne' capitoli seguenti.

19. Che il detto Banco faccia subito un libro a parte, che si chiami, e s' intitoli libro nuovo, dove si notino per creditori coloro che da oggi innanzi verseranno moneta buona, e di giusto peso, tenendolo a vista, acciò senza dilazione, e con ogni puntualità si paghi come, e quando il creditore vorrà in contante.; o in cambiali, come gli riuscirà più comodo.

20. Che parimenti nel detto Banco si tenga un altro. libro, in cui si notino i crediti antichi, mettendo con gran distinzione, e chiarezza con varie annotazioni ciò che nasce dai depositi antichi, e condizionati, che si debbono pagare sempre, e quando per via giudiziaria saranno liquidati, ed in altra annotazione ciò che risulterà da' detti due terzi, ed altra del detto terzo sospeso, ed in altra i dimenticati.

21. Che nessun Ministro di Bancomaggiore, né minore da se solo, ma col consenso degli altri, possa fare imprestiti coi denari del detto Banco, ancorché sia con pegno, né fare compre proprie, né aliene, né crediti, ma solo a coloro che li avranno in effetti reali, e veri nel detto libro nuovo. né si prendano per loro stessi cosa alcuna i Ministri del detto Banco, sotto pena al Governatore, e Governatori di esso di pagare il quadruplo, e cinque anni di galera, e della pena pecuniaria: in ambedue i casi si darà la quarta parte ai denunciatori.

22. Che parimenti stiano con gran vigilanza tutt'i detti Cassieri, e Pesatori del detto Banco a non ricevere moneta che sia scarsa di peso, sotto pena al Cassiere che la riceverà, o pagherà, o si troverà in suo potere di 10 anni di galera irremissibilmente, e perdita di duemila ducati, senza potersi scusare di non averlo fatto con frode, perché per proprio officio tiene quest'obbligo, e nella stessa pena della galera incorre il pesatore che darà, o riceverà danaro senza, pesarlo, non potendosi scusare col dire che quello che lo ricevè, non volle che gli si pesasse..

23. Che Ogni giorno debbono dare il Libro maggiore, ed il Cassiere conto ai Governatori del restante che vi è in Cassa, e che questi lo diano al Commissario delegato, acciò sappiano puntualmente lo stato del detto Banco.

24. Che si visitino i libri, e la cassa di detto Banco almeno due volte l' anno dal Ministro delegato che vi sarà, o da altra persona che S. E. nominerà. e di ciò deve tenerne cura il Governatore di avvisarcelo a tempo,

25. Che non si riceva nel detto Banco moneta di minor valore che di tre cinque, ed a quelli che porteranno questa moneta minuta, si paghi con questa stessa, notandosi ne' libri di detto Banco le persone che la porteranno, ed in quale specie se di questa, o di altra, avvertendo, che a quelli che porteranno miglior moneta non se gli paghi con la più cattiva.

26. Che si. prenda la cauzione dal Cassiere, ed ufficiali del detto Banco nella quantità che sembrerà conveniente, coll'approvazione, ed intervento del governatore del detto Banca.

27. Che si affiggano tutti questi capitoli in una tavola fissa in parte pubblica di detto Banco, acciò sieno a tutti noti.

§. 4. A poter rifare i danni. avvenuti ne' Banchi per la mutazione della moneta fu creduto utile nel 30 aprile 1623 (1) imporre il dazio di un ducato a botte su tutt'i vini che si sarebbero introdotti, venduti, e consumati nella Città di Napoli, suoi borghi, casali, territorii, e distretto, e vennero date con la enunciata Prammatica le convenienti istruzioni per la esazione di questo dazio.

(1) Prammatica 3 ibidem.

Ed altre istruzioni furono emanate nel 30 ottobre, e 23 dicembre 1623 (1).

§. 5. Poiché da' nostri Tribunali si davano delle provvidenze contrarie perfettamente allo spirito degli art. 1, 11, e 17 dell'anzidetta Prammatica dei 10 aprile 1623; così con altra del 9 maggio detto (2), vennero chiamati in osservanza gli enunciati articoli.

§. 6. Stabilito così il nuovo dazio sul vino, venne questo nel ad'luglixrria3 (3) attribuito ai diversi Banchi della capitale nel seguente modo.

Al Banco S. Eligio annui ducati 15475 col capitale di ducati 257624.

Al Banco del Popolo. annui ducati 181, 34, col capitale di ducati 307241.

Al Banco Spirito Santo annui ducati 6694, col capitale di ducati 111576.

Al Banco de' Poveri annui ducati 1686, col capitale di ducati 28107.

Al Banco della Pietà annui ducati 4013, col capitale di ducati 66885.

Ed al Banco di S. Giacomo annui ducati 146 col capitale di ducati 24, 38.

Niuno assegno poi venne fatto al Banco dell'Annunziata, riserbandosi di eseguirlo tostoché si sarebbe dimostrato il danno sofferto.

Coll'anzidetta Prammatica venne pure prescritto quanto siégue.

Quale sudetta somma si dà a ciascun Banco, colla condizione che rivedendosi di bel nuovo i loro libri, e trovandosi essere minore il danno sofferto della somma segnalata, dovranno restituire il dippiù; come pure trovandosi essere più il danno, gli si darà più rifazione sopra la stessa Gabella, o sopra quello che va esigendosi, o compravasi, dalle condanne contra coloro che introitarono fraudolentemente ne' gli stessi Banchi: e questo perché sebbene le revisioni che sonosi fatte dalla detta Giunta si siano eseguite colla possibile diligenza, e si sia rinvenuto ascendere il danno cagionato dalla cattiva moneta, oltre il terzo che rimane sospeso alla somma di sopra segnata, nulladimeno. potrebbe darsi che fosse accaduto qualche errore nei conti, il che si sodisferà nello sapressato modo, sempre, e quando costi di tal errore.

E S. E. ordinerà che si diano gli ordini opportuni a favore dello stesso Banco, e dei suoi creditori, ai quali i Commissarii dei detti Banchi faranno le reali consegne acciocché possano esigere dagli appaltatori della due gabelle del vino un ducato per botte.

Ed ordina S. E. che colla parte che spetta a questo Banco, e cogli altri effetti che possiede, paghi subito, e dia soddisfazione e' suoi creditori, assegnando con ogni uguaglianza, e giustizia, senza eccezione di persone, a ciascuno quello che deve avere de' terzi correnti; e che questo si esegua nello spazio di x5 giorni al più tardi da V. S, e dal vostro Cassiere; e non facendosi in tal tempo S. E. nominerà altre persone che lo facciano perché allo stesso tempo che conviene vuole che si adempia colla maggior brevità..

E per maggior consolazione, e comodità dei creditori di piccole somme, ordina S. E. che quegli che lo sono di 200 ducati in sotto, e non si contentassero dell'assegnazione che loro farà, e volessero far compra in questo Banco alla ragione del 6 per o|o, possono farlo nello spazio de' detti 15 giorni, dando loro il Banco i mezzi necessari per l'esigenza.

Ed acciocché maggiormente si possa ottenere ed eseguire quanto si è detto, ordina, e comanda S. E. che da oggi in avanti cessi il giro delle polizze, e che né V. S, né il vostro Cassiere le ammettesse da chicchessia, né da altro Banco; ma che nello stato in cui si trova attualmente il conto de' creditori si conchiuda, e finisca, e che nell'istante che si fa la detta assegnazione corra la paga del 2 per 100 giusta gli ordini generali dati da S. E. agli Il aprile di questo anno, avvertendo che si debbono sospendere,

(1) Prammatica VIII e IX ibidem

(2) Pramm. IV ibidem.

(3) Pramm. V ibidem.

e non dar soddisfazione alle partite, che V. S. tiene notate in questo Banco, ed altre che gli sembreranno dubbie, finché la Giunta non giudichi, e dichiararsi si debbono pagare le due quinte secondo gli ordini di S. M, e di S. E.

Ancora ordina S. E. che le differenze che occorressero di polizze di Banco, ancorché dipendano da cedole, e lettere di cambio debbansi riconoscere, e decidere dalla Giunta dei detti Banchi, solo per aversi in esse più intiere notizie de' casi che possono occorrere in questo particolare, ed altre giuste considerazioni, e convenienze della causa comune.

Di tutto questo mi ha ordinato S. E. passare avviso a V. S. perché lo adempia ed esegua puntualmente.

§. 7. Sorte talune quistioni sul valore delle polizze bancali; ed occupatosi all'oggetto il Collaterale Consiglio, e la Giunta de' Banchi venne prescritto quanto siegue (1).

1.° Che a tutte le polizze di prezzo di roba che si doveano pagare per Banco, e si fecero dopo i 2 marzo dello scorso anno 1622 il qual pagamento si compì dopo i 2 agosto di questo anno 1623, o si va compiendo, osi compierà in appresso, le si faccia il rilascio del 20 per 100 a favore del debitore, e gli 80 residuali paghino al creditore in moneta contante, e corrente, e non resti il debitore tenuto a pagare altro.

2.° Che a tutte le dette polizze, il cui pagamento si compì prima del 2 agosto di questo anno, gli si faccia lo ribasso del 20 per 100, ed il residuo pagasi in contante come si è detto, pagandosi al creditore degli 80 residuali a *die morae* l'interesse a ragione del 8 per 100.

3.° Che lo stesso ribasso s' intenda, e si faccia nelle lettere di cambio in quanto alla parte che si deve pagare per Banco di modo che non solo facciasi detto ribasso alle lettere di cambio nelle quali dicesi doversi pagare per Banco; ma ancora a quelle in cui dicesi doversi pagare in moneta corrente.

4.° Che le lettere di cambio, in cui dicesi che il valore si è ricevuto in contante, si paghino in contante, e se il debitore pretendesse non averlo in effetto ricevuto in contante, fatto il deposito si ascolti.

Il che veduto da S. E, e consultato nel Consiglio Collaterale, ed udito quello che gli si offre intorno all'esposto, si è determinato di ordinare, che si eseguano. i detti articoli, e ciascuno di essi nella forma, onde risoluto si è dalla Giunta; così ordina che si esegua S. E, ed a me che dia avviso a V. S. perché l'abbia presente, e si eseguano come S. E. comanda.

§. 8. Non ostante le diverse disposizioni emanate per le monete rasate, queste continuavano ad essere in commercio. Quindi nel 22 giugno 1633 (2) venne disposto quanto siegue.

1.° Che i Banchi di questa fedelissima Città debbano ricevere tutte le monete scarse, che da qualsivoglia persona saranno portate in essi Banchi per introitarle, dandonele credito del giusto peso, conforme alla qualità delle monete, e tariffa della Regia Zecca.

2.° Che i Cassieri, e Pesatori deputati, e deputandi della Regia Corte in ciascuno di detti Banchi subito ricevuta la detta moneta scarsa la debbano tagliare, e portarla in detta Regia Zecca settimana per settimana, acciò di quella si possa' far altra moneta nuova al giusto peso.

3.° Che i Banchi, e i Cassieri di quelli ne' pagamenti, che faranno, debbano dar moneta di giusto peso.

(1) Pramm. VI e, VII de Bancis

(2) Pramm. X ibidem.

4.º Perché nella moneta zeccata finora manca per lo più alcuna poca quantità di poca considerazione; vogliamo, e comandiamo, che nel pesare che si farà della moneta tanto in detti Banchi, quanto in altri luoghi di questa fedelissima Città, e Regno. da qualsivoglia persona, si debba detta moneta ricevere, quando il mancamento non sia più di un acino per ciascun pezzo di tari, cinque cinque, carlino, e tre cinque. Di modo che la moneta d'argento vecchia corre liberamente come di sopra col mancamento predetto. Dichiarando che la valuta dell'acino importa un cavallo, né si possa quella rifiutare da nessuno, così nel pagare, come nel riceverla, sottopena a' contravegnenti cioè ai Cassieri di once 100 da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà all'accusatore, ed altra pena *etiam corporale* ad arbitrio nostro, ed a1 Pesatori di detti Banchi di tre anni di galera, e perdita del loro officio, da' applicarsi il prezzo, come di sopra, ed a tutte le altre persone sotto pena riserbata a detto nostro arbitrio, da eseguirsi le pene predette irremisibilmente. Dichiarando che per questo non intenda derogato in cosa alcuna alla Prammatica predetta, ma questa resta in suo robore ed efficacia. Ed acciò il predetto venga a notizia di tutti, né si possa per l'avvenire allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente si debba pubblicare non solo in questa fedelissima Città, ed affliggersene copia *in valvis* de' Regi Tribunali, e de' Banchi predetti, ma in tutte le Provincie del Regno.

§. 9. Benché dopo la riforma de' Banchi pubblici, si fossero date colla Prammatica 2. de Bancis, le regole ad osservarsi; pure poiché. erasi verificato che taluni Cassieri de' Banchi si erano arbitrati dar credito ad alcuni negozianti, senza incassare l'effettivo contante; così nel 22 giugno 1635 venne prescritto quanto appresso (1).

Ordiniamo, e comandiamo che nessuno ufficiale di detti Banchi, Librimaggiore, Pannettario, e Cassiere ardisca, né presuma di scrivere, né fare scrivere nel suo libro d'introito qualsivoglia somma per minima che sia, come introitata nella cassa del Banco, né darne credito a qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, e condizione si sia, se non allora quando con effetto sarà entrato il danaro in essa cassa del Banco in contanti, non ostante che per riscontro lor si consegnasse fede, o polizza per altro Banco, sotto pena di anni 3 di galera, ed altre pena a nostro arbitrio riservata, incaricando tutt'i governatori de' Banchi, e particolarmente il mensario, che con ogni accortezza procurino dal canto loro che non si faccia il contrario, ed in ogni caso di contravvenzione ne debbano subito dar notizia al Commissario delegato che pro tempore sarà di quel Banco, perché proceda all'esecuzione della detta pena, senza remissione alcuna, ed affinché non si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo che la presente Prammatica si pubblichi per li luoghi soliti e consueti di questa fedelissima Città, e se ne debba tenere copia di essa scritta in tabella ne' detti Banchi in luogo, che si possa da tutti comodamente leggere.

§. 10. Essendo stato questo Regno dal 1620 al 1683 afflitto oltremodo dal disordine della monetazione, il Viceré venuto dalle Spagne D. Gaspare d'Haro Marchese del Carpio vi apprestò i dovuti rimedii, con aver abolito la vecchia moneta, fattane coniare altra nuova.

Pubblicatasi quindi nel 1689 la nuova moneta, e ritrovandosi ancora una quantità della vecchia ne' Banchi pubblici; e dovendosi d'altronde questa ritirarsi, e rifarsi così, nel primo gennaio dello stesso anno 1689

(1) Prammatica XI ibidem.

venne ordinato quanto siegue(1).

Abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, determinato di concedere a' Banchi dilazione, come in virtù del presente ht'l't'udo la concediamo, di pagare a' loro creditori niuno eccettuato, per privilegiato che sia, non escludendone neppure la Regia Corte per lo termine di mesi tre numerandi da questo giorno; ed acciocché si segua con minor incomodo degl'interessati, si sono disposti i Banchi sudetti di pagare nell'istesso tempo de' suddetti mesi tre a' loro creditori alla ragione del 5 per 100 la settimana in estinzione del credito di ciascheduno; ed a chi sarà creditore di minor somma di ducati 100, se gli abbia da pagare la rata, che si corrisponde alla ragione del 5 per 100, la quale quando non tirassero. in ciascheduna settimana, vogliamo che possono farlo nell'altra seguente, o quanto loro piacerà.

Con dichiarazione, che in detta sospensione non vengano gl'introiti, che si faranno dal primo del corrente mese, ed anno 1. 689 in avanti, i quali dovranno pagarsi interamente senza nessuna dilazione, come anche si dovranno pagare prontamente le fedeli di credito date in escambio della moneta vecchia, così in questa fedelissima Città, come in tutto il presente Regno, essendo state quelle surrogate in luogo della moneta nuova che effettivamente dovea darsi in permutazione della vecchia. Ed affinché venga a notizia di tutti, vogliamo che il presente bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissimo Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e se ne affigga copia in tutt'i Banchi di questa Città.

§. 11. Fin da' primi tempi della fondazione de' Banchi venne proibito l'uso de' riscontri ne' Banchi medesimi introdotto, e benché fossero stati tali riscontri proibiti colle Prammatiche 2 e 4 de Nummulariis, pure essendosene in seguito trascurata la osservanza nel dì 12 dicembre 1701 (2) vennero tali riscontri nuovamente proibiti, sotto la penale ai Cassieri, sottocassieri, complici, e fautori di ducati 2000 e di anni 3 di galera.

Colla medesima Prammatica vennero nuovamente proibiti gl'introiti vuoti, sotto la penale della morte naturale, e venne prescritto doversi praticare da' governatori de' Banchi in ogni lunedì di ciascuna settimana la contata' delle rispettive casse, con usare tutte le opportune precauzioni pel buon governo de' Banchi.

E con altra Prammatica de' 29 maggio 1728(3) vennero rinnovati' gli ordini per la proibizione de' riscontri, e degli introiti vuoti, e venne prescritto non poter il Fedista consegnare ai Cassieri fedeli in bianco, dovendo il *Fedista* medesimo scrivere di proprio carattere il nome, e cognome del depositante, che scorgerà dal libro d'introito del Cassiere.

§. 12. È risaputo per punto isterico che i Banchi della Capitale erano governati, amministrati da" governatori nominati dal Be, ed. ai quali presedeva un delegato togato. Piacque a S. M. Ferdinando IV di felice rimembranza nel 26 gennaio 1790 (4) disporre, che li sudetti delegati per la più esatta, e retta economia de' cennati Banchi dovessero intervenire, e dotare in tutte le cause attive, e passive de' rispettivi Banchi', che si agitavano negli altri Tribunali, e Giunte.

§. 13. La malizia di alcuni, un panico timore concepito da altri, e l'ingordigia di molti di profittare illecitamente sul commercio della moneta, produssero nel 1794 una corrèria ne' Banchi della capitale:

(1) Prammatica VII de Nummulariis.

(2) Prammatica VIII de Nummulariis. Vedi anche la Prammatica XII de Bancis.

(3) Che è la XIII de Bancis.

(4) Prammatica XIV da Bancis.

quindi un aggio sulle polizze, ed un discredito verso i Banchi un saviissimo Re Ferdinando IV vi apprestò gli opportuni rimedii.

Per ovviare poi ulteriori dissesti di simil fatta, ravvisando che l'essersi considerato per lo passato i sette Banchi come totalmente tra di loro disgiunti, e separati; e considerando per l'opposto, che l'unico oggetto per cui da tempo in tempo eransi eretti i Banchi, era stato il servizio pubblico: che le ricchezze da' Banchi acquistate siano dal pubblico promanate, e che quindi al suo vantaggio d'oveano essere consacrate, e addette: e che finalmente il vero utile, e vantaggio del pubblico era la conservazione, e salvezza di tutt'i sette Banchi; così con Prammatica del 29 settembre 1794 (1) venne stabilito e dichiarato, che per unico dovea considerarsi il Banco Nazionale in Napoli diviso in sette casse, e rami sotto diverse denominazioni, e cura particolare, soltanto per lo maggior comodo de' cittadini; e che quindi i beni fondi, i crediti, le partite, e l'intero patrimonio di ciascheduno Banco, era solidalmente tenuto per la sicurezza, ed al pagamento di tutt'i creditori apodissarii allora esistenti.

§. 14. Nonostante queste precauzioni, essendo l'aggio sulle polizze cresciuto oltremodo vennero emanate sull'oggetto le seguenti quattro prammatiche (2) delle quali giova aver sottocchio r intero loro tenore, espresso in questi termini.

Le novità che negli ultimi tempi hanno avuto luogo in Europa, la necessità di ricorrere ai mezzi straordinarii per preparare una valida difesa e per conservare la tranquillità dei nostri amatissimi sudditi, gli sconvolgimenti, e le vicende in seguito avvenute, hanno fra gli altri malicausato quello dell'aggio sul cambio delle carte di Banco, il quale cresciuto ad una ragione enorme, turba l'interna circolazione, e produce danni gravissimi alle proprietà de' Particolari ed ai nostri rapporti di commercio coll'estero. Un disordine di tanta conseguenza non sfuggito fino da' suoi principii dalla nostra paterna vigilanza e cura; ed a questo effetto ne' passati anni furono da Noi da tempo in tempo pubblicati varii editti, efatte diverse ordinazioni per apporvi, l'opportuno riparo. Tutte questo provvidenze per la mutazione avvenuta nello stato delle cose, abbiamo veduto che in, parte non possano più aver luogo, ed in parte non sieno bastevoli a togliere interamente un male di tanta conseguenza. Volendo per tanto Noi sopra un oggetto così essenziale dare de' provvedimenti capaci a sradicare ogni disordina, e combinarli colla salvezza delle proprietà de' particolari, quantunque le attuali circostanze rendessero malagevole questa impresa, pure Noi preferendo ad ogni altro oggetto il ben essere de' nostri sudditi, ci siamo determinati dopo maturo consiglio a prendere le seguenti sovrane risoluzioni da eseguirsi inviolabilmente.

1.º In primo luogo siccome il lasciarsi correre in alcuni casi le polizze di Banco al valor nominale, produce l'inconveniente gravissimo, che i particolari che le ricevono, non possono poi spenderle in piazza alla medesima ragione, atteso l'aggio che si è introdotto, e debbono perciò farvi perdita, su di che sorgono ogni giorno litigi, e controversie ne' Tribunali, cos't Noi per togliere il disordine, che la carta medesima abbia due diversi valori, per evitare ogni danno nelle proprietà de' particolari, e finalmente acciocché i nostri amatissimi sudditi non siano distrutti, e dispendiati con litigi, comandiamo che dal di della pubblicazione del presente Editto (derogando a qualunque altra precedente risoluzione) le carte di Banco in ogni caso, e per qualsivoglia pagamento, o contrattazione, si paghino, e si ricevano non già al valor nominale, ma al corso, o sia al valore pel quale correranno, e si cambieranno in piazza col numerario effettivo, nel giorno in cui se ne eseguirà il pagamento.

(1) Che è la XV de Bandi.

(2) Cioè la XVI, XVII, XVIII, xxx de Bancis.

(1) Che è la XV de Banci.

Ed affine di togliere ogni controversia che potrebbe sorgere per l'interpettazione di questa Nostra Real Volontà dichiariamo, che la medesima debba aver luogo anche per tutte le obbligazioni, e per tutt'i contratti fatti prima della pubblicazione del presente Editto, purché il pagamento non sia già seguito, o non si sia convenuto espressamente di eseguirsi il pagamento in carta; nel quale ultimo caso della particolare convenzione, ne lasciamo la decisione ne' termini di giustizia ai nostri Tribunali.

2.° E poiché dalla esecuzione dell'articolo precedente potrebbe risultare danno, ed interesse ai particolari possessori delle Carte, o perché le abbiano essi ricevute al valore nominale nel percepire le rendite dei loro beni, o perché loro siano stati restituiti in carta i capitali da' debitori, o per altre cagioni; perciò Noi malgrado la considerazione, che gli attuali possessori delle carte per lo più non le abbiano acquistate, che al corso che da tempo in tempo hanno avuto in piazza, e malgrado il danno, ch'è. risultato al nostro Reale Erario dall'essersi il danajo contante delle Casse Fiscali cambiato con fedi di credito, pure sacrificando alla sicurezza delle proprietà particolari, ed alla ferma idea di garantire l'intero capitale delle polizze, ogni altra considerazione ed ogni nostro vantaggio, vogliamo che sia permesso ai particolari medesimi di far l'impiego de' capitali delle dette carte fra lo spazio di quattro mesi colla Regia Corte, che le riceverà al loro valore nominale.

3.° A questo effetto comandiamo che qualunque persona voglia impiegare le sue carte di Banco colla Regia Corte, e le esibisca fra il termine di quattro mesi, computando dal giorno della pubblicazione del presente Editto possa farlo liberamente. Le carte si accetteranno al valor nominale, e si assegnerà l'annualità del tre per cento in contanti, e franco di decima, da pagarsene la rata in ogni quattro mesi, e da decorrere questa annualità dal giorno in cui le polizze verranno esibite.

4.° Il pagamento del tre per cento contenuto nell'articolo precedente sarà fatto dalla Regia Corte nel modo stesso, che si' pratica coi creditori assegnatarii sugli arrendamenti, che la medesima possiede, e verrà eseguito sul ramo della decima, che continuerà per ora ad amministrarsi, secondo il sistema che trovasi stabilito, riserbando al nostro Reale arbitrio di prendere in avvenire sull'amministrazione della medesima le misure che si crederanno più opportune, e convenienti. Per la sicurezza però de' rispettivi interessati, dichiariamo che oltre al ramo della decima, rimarranno obbligati per la sicurezza de' capitali, e per lo pagamento degl'interessi tutt'i beni della Corona di qualunque natura.

5.° Per maggior comodo degl'interessati vogliamo che sia lecito ad ogni possessore di carte, che voglia impiegarle colla Regia Corte, di farsi fare l'assegnamento loco facilioris exactionit, e per la concorrente quantità dell'annualità, che gli sarà dovuta, o della partita di decima, che lo stesso esibitore di carte paga alla Regia Corte, o di qualunque altra partita che domanderà, preferendosi sempre, ed in ogni caso, pel medesimo assegnamento, che chiegga colui che il primo abbia effettivamente esibita le fedi di credito.

6.° E volendo Noi efficacemente, che il disordine risultante dal gran numero delle carte di Banco sia tolto colla massima celerità, e che i possessori della dette carte ottengano tutte' le possibili facilitazioni per la sicurezza del loro capitali; pertanto comandiamo che per ora sia posta in vendita (pagandosene il prezzo in polizze) una quantità di beni del valore capitale di, cinque milioni; e questi beni saranno primieramente tutt'i beni de' rei di Stato confiscati a norma delle leggi del Regno; indi una quantità di beni devoluti, e di quelli di Regio Padronato e dell'Azienda di Educazione, fino al compimento del valore di cinque milioni,

se non li compiranno i beni confiscati, con farsi passare sopra il fondo de' beni de' Monisteri soppressi le pensioni imposte sopra i beni confiscati. La nota di tutti questi fondi assegnati all'indicato uso sarà fatta, e pubblicata contemporaneamente al presente Editto per norma degl'interessati.

7.° I detti rami de' beni confiscati, de' devoluti e di quelli di Regio Padronato, della Reale Azienda di Educazione, e de' Monisterisoppressi, vogliamo che siano sul prodotto della decima indennizzati della rendita de' loro fondi, che saranno venduti, o gravati di pensioni.

8.° La vendita sarà fissata sulla vera rendila di ciascun fondo. all'uno e mezzo per 100 ne' territori di Napoli, e di Aversa; al due per cento in tutti gli altri luoghi di Terra di Lavoro, ed al due e mezzo per cento nelle altre Provincie del Regno': colla circostanza, che per la Vendita delle case, il prezzo delle medesime sarà fissato nella maniera, che si crederà più utile e conveniente.

9.° Chiunque preferisca l'acquisto de' beni fondi ali' annualità sulla decima dovrà farne la domanda nello spazio di quattro mesi dal di della pubblicazione dell'Editto; o dovrà nell'atto stesso della domanda esibire la quantità delle carte di Banco che corrispondono al valore del fondo, che intende di acquistare, qualora la vendita del medesimo sia certa, e non essendo certa dovrà esibire un quantitativo di polizze bancali, che verrà prudenzialmente fissato dalla Giunta che sarà incaricata dell'esecuzione del presente Editto. Si riceverà quindi la sua offerta, sulla quale si faranno le subastazioni, e si serberanno tutte le solennità necessarie per l'alienazione de' fondi Fiscali. Il fondo sarà dato al migliore offerente; e qual era non resti al primo obblatore, dovrà costui essere rifatto delle polizze esibite da quello, che acquisterà il fondo, se pure non voglia farle rimanere impiegate colla Regia Corte nel modo stabilito cogli articoli 3.° e 4.° del presente Editto.

10. Se due persone nel citato termine di quattro mesi offriranno di acquistare un fondo con carte di Banco, vogliamo che nell'accettazione dell'offerta sia sempre preferito colui, che sarà stato il primo ad esibirle, salvi però gli additamenti in beneficio del Regio Erario.

11. Quando si siano fatte tante domande per compre, che esauriscano tutt'i' fondi posti in vendita: vogliamo che i possessori delle carte non possano in altro modo esibirle alla Regia Corte nello stabilito termine di quattro mesi, che colla condizione di riceverne il tre per 100 di annualità in contanti, franco di decima nel modo espressone' precedenti articoli 3 e 1;

12.. Tutti coloro, che chiederanno fondi, ed esibiranno le carte Bancali a norma del precedente articolo 9, dal giorno dell'esibizione, e fino che non consegnano il possesso, ed il frutto del fondo; goderanno dell'interesse del 3 per 100 in contanti franco di decima.

13. Elassi quattro mesi dal di della pubblicazione del presente Editto, vogliamo che non siano più dalla Regia Corte ricevute polizze al loro valore nominale; ma chiunque voglia presentarle, comandiamo, che riceva il 3 per 100 in contanti, e franco di decima, sul valore della polizza al corso che ha in piazza, o sia per quel quantitativo, pel quale si cambia in numerario effettivo nel giorno della consegna.

Nel modo stesso saranno valutate le polizze classi i quattro mesi, qualora vogliono impiegarsi nell'acquisto de' fondi.

14. In polizze, e fedi di credito che in ciascun giorno verranno esibite, sia per averne l'annualità sulla decima, sia per acquistarne fondi, verranno notate coll'ordine stesso con cui si esibiranno, e questo notamento verrà cifrato ogni giorno, non solo dalle persone in cui sono caricate a quest'oggetto, ma ancora dal direttore delle nostre Reali Finanze, o non potendovi esso assistere, da uno de' membri della Giunta di Governo, che destinerà a ciò il Luogotenente del Regno. In ciascuna settimana questi notamenti saranno resi pubblici colle stampe.

15. Comandiamo inoltre, che a misura che le polizze, e carte Bancali verranno esibite siano in presenza, e coll'assistenza dell'esibitore delle polizze medesime bollate con un bollo con vernice dall'una, e dall'altra parte, acciocché restino perpetuamente tolte dalla circolazione. Fatta questa prima operazione, vogliamo che le polizze medesime così bollate, in un determinato giorno di ciascuna settimana siano ad una ad una segnate nuovamente con un altro bollo, alla presenza del direttore delle nostre Reali Finanze, e di tutta la nostra Camera della Summaria, e di due individui della Regia deputazione di Città. Nell'atto stesso vogliamo che si faccia una distinta nota di queste polizze annullate, e cavate fuori del commercio, la quale nota si pubblicherà per le stampe ogni settimana.

16. Se gl'impieghi sulla decima, e le polizze che si daranno per acquisto dei fondi eccedano il quantitativo del debito della Regia

Corte coi Banchi, vogliamo che la Regia Corte venga rimborsata dell'avanzo sugli effetti dei Banchi medesimi,

17. Per le polizze che i particolari non esibiranno alla Regia Corte, permettiamo, che i Banchi ne facciano l'introito, e l'esito, come sin ora si è praticato, secondo le regole stabilite. Comandiamo però che ciascun Banco apra un conto nuovo per le fedi di credito di danajo effettivo, con apporvi nelle medesime delle marche particolari, che le distinguano dalle altre, e specialmente con notarsi in dette fedi di credito di essere deposito di danajo effettivo; rimanendo assolutamente vietato di dar fuori fedi di credito di questo conto nuovo, senza l'esibizione di danajo effettivo.

18. Per la esecuzione del contenuto nel presente Editto, per lo stabilimento del conto nuovo determinato per i Banchi, abbiamo stimato di erigere una Giunta composta di soggetti da Noi destinandi, la quale darà tutte le opportune provvidenze, e rappresenterà a Noi quello che occorrerà, pel canale della Real Segreteria di Azienda.

19. Convinti che il vero mezzo da far pro. sperare il nostro Regno sia quello di togliere i debiti che il nostro Reale Erario verrà a contrarre con questa operazione, e desiderando che niuno tra' nostri sudditi risenta il menomo danno dall'operazione medesima, dichiariamo che subito, che le circostanze lo permettano, prenderemo le più efficaci misure per restituire ai rispettivi proprietari tutte quelle somme per le quali in forza del presente Editto, riceveranno l'assegnamento dell'annualità sulla decima, coll'ordine stesso del tempo con cui verranno portate le polizze.

Ed acciocché questo nostro sovrano Editto venga a notizia di tutti; vogliamo, e comandiamo che si pubblichino ne' luoghi soliti della Capitale, e della Provincia del Regno, con essere da Noi sottoscritto, munito col sigillo delle nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato di Azienda, visto dal nostro Vice-Protonotario, e da lui vista autenticata dal Segretario della nostra Reale Camera di S. Chiara Palermo 25 aprile 1800. Pubblicato a 8 maggio 1800.

Avendo col nostro Real Editto, pubblicato agli 8 di maggio di questo anno, stabilito il piano da eseguirsi per lo interessantissimo oggetto della ritirata delle carte bancali del vecchio conto, e per la combinazione di questo effetto colla totale indennità de' nostri amatissimi sudditi, abbiamo nell'articolo 13 del medesimo Editto ordinato che classi quattro mesi, non fossero più dalla nostra Regia Corte ricevute le carte al loro valore nominale, ma solamente al valore del corso, che dopo tal tempo avessero in piazza, o sia per quella somma, per cui si potesse la carta cambiare in piazza con numerario effettivo nel giorno della esibizione.

Nel dar fuori una tale ordinazione non è stata mai nostra Real Mente di perpetuare la durata delle vecchie carte, e con esse la pernicioso differenza fra il loro primitivo valore, e quello che posteriormente è corso in piazza. Fermi anzi nella risoluzione di doversi interamente togliere un disordine di tanta conseguenza, e doversi al tutto abolire (senza danno de' privati) le carte del vecchio conto, abbiamo voluto solamente concedere uno spazio oltre i quattro mesi tra il quale, se ad alcuno o per ignoranza, o per errore, o per qualche insuperabile impedimento, o per qualunque altra ragione non fosse stato possibile esibire le sue carte fra il primo termine al valor nominale, gli fosse lecito di potersi in qualche parte rimediare nel secondo, esibendole al valor del corso.

Ora pertanto che il primo termine è già scorso, che quasi tutte le vecchie carte bancali sono state dalla nostra Regia Corte ritirate, e ricevute al loro valore nominale, in modo che è credibile che non ve ne' esistano altre, e quelle che mancano siensi Perdute colle, vicende dei passati tempi, volendo tuttavia secondo la nostra Real promessa lasciare aperta la strada ai privati, anche pel rimòtissimo caso che qualche carta bancaria possa esser restata nelle loro mani, abbiamo risolto che le medesime carte bancali dal di 8 del venturo settembre inclusivamente in poi, siano ricevute, ma al valore del corso secondo la ragione del giorno della recezione. E perché questo secondo tempo non si prolunghi oltre il bisogno, ed il dovere; ed il pubblico sia finalmente una volta liberato dalla presenza di un disordine, che per tanto tempo si è dovuto soffrire, abbiamo risolto che questa Seconda recezione al valore del corso finisca improrogabilmente ai 10 del prossimo ottobre; e spirato il detto giorno non sia più ricevuta alcuna carta né dai privati né dalla Regia Corte, e non sia ammessa né scusa, né ragione alcuna per chiunque ancora ne conservasse, ancorché fosse persona privilegiata, e beneficiata in *corpore juris*.. Volendo quindi dare effetto a tal nostra sovrana disposizione, ordiniamo ciò che siegue;

1.º Dal di 8 settembre venturo inclusivamente in poi la recezione delle carte al valore del corso si farà nella stessa officina in S. Pietro a Majella, e colle stesse regole (in ora osservate nella medesima, facendosi un registro delle polizze, che si esibiranno in ciascun giorno munito delle solite firme, le quali polizze verranno abolite, e passate ai rispettivi Banchi nel modo stesso stabilito po' primi quattro mesi.

2.º Terminato il registro di ogni giornata, sarà il libro portato alla Giunta dell'aggio, la quale vi noterà sotto la ragione dell'aggio di quella giornata, e la ragione alla quale dovranno ricoversi le polizze dalla Regia Corte, soscrivendovisi tutt'i Ministri della medesima Giunta dell'aggio, i quali dovranno vigilare, che non si dia luogo a manovre, ed a frodi per questa liquidazione..

3.º Calcolando sul dato di questo notamento i Razionali della Giunta eretta per la esecuzione dell'Editto de' 8 maggio, ridurranno sotto la loro responsabilità, ciascuna partita esibita al valore effettivo per cui vien ricevuta.

La somma di questo valore effettivo Verrà notata nel. margine esteriore del registro a lato di ogni partita registrata. La Giunta medesima vigilerà, perché questo sia esattamente adempito.

4.° Un simile notamento della somma effettiva, per cui ogni carta verrà ricevuta, sarà fatto sopra ciascuna polizze, o fede nel di seguente alla esibizione. Questo notamento, oltre alla firma del Razionale assistente avrà benanche quella del Deputato della Giunta de' Banchi, che presiede in quel giorno nell'officina.

5.° Sarà lecito ad ogni interessato di riscontrare co' proprii occhi il detto notamento, che sarà fatto sulla carta da lui esibita, colla riduzione contenuta nel registro, e colla notizia dell'aggio autorizzata dalla Giunta dell'aggio.

6.° In conseguenza di tutto ciò non' potendosi la riduzione di ogni partita fare nell'atto della sua esibizione ma nel giorno seguente; li certificati che dovranno corrispondere cogli'istrumenti verranno consegnati il di seguente a quello della esibizione delle carte. Nell'atto della esibizione si consegnerà solo per cautela della parte un bollettino che esprima la somma nominale della polizza, salva la riduzione da farsi.

7.° Questa ricezione di polizze al valore del corso avrà luogo sino a tutto il dì 10 ottobre del corrente anno. Elasso tal termine le carte bancali non avranno più corso né fra i privati, né colla Regia Corte, ma dovranno rimanere interamente abolite, siccome colla pienezza della Nostra 'Potestà da ora, per allora le aboliamo, ed annulliamo; volendo, e dichiarando espressamente che non possa più farsene uso alcuno, né commerciarci in qualsivoglia modo, senza che i possessori di queste carte, o che l'abbiano o che non l'abbiano esibite possano avere alcuna azione, e' regresso né contro i Banchi, né contro la Regia Corte, e senza potersi ammettere né scusa, né ragione per qualunque causa, e per qualsivoglia persona, Corpo, o Amministrazione, ancorché privilegiata, e beneficiata in corpore juris.

8.° Qualora prima del di 10 ottobre avvenga il caso, che le polizze bancali non corrano più in piazza, e che non se ne faccia cambio, il termine prescritto nell'articolo precedente dovrà intendersi abbreviato, e la Regia Corte non sarà più tenuta a ricevere le carte bancali.

9.° Quallsivoglia patto espresso di pagamento in carta fra i privati, non valerà a far ricevere le carte dopo il giorno fissati; per la totale abolizione delle medesime. Potrà solo in caso di un patto espresso anteriore a questa nostra disposizione discettarsi, se in forza del patto medesimo debba farsi una riduzione del debito per causa del minor valore, che aveano le carte; su di che ne lasciamo la decisione ne' termini di giustizia ai Nostri Magistrati Dato in Palermo a 30 agosto 1800 Pubblicata a 7 settembre detto.

Con Real carta del 19 maggio, fu da S. M. dichiarato a tutt'i suoi amatissimi sudditi, che essendosi coll'Editto degli 8 del detto mese provveduto pienamente al disordine delle carte bancali, le quali giravano per lo suo Regno di Napoli, senza avere il loro Valore reale corrispondente al nominale, si era dato principio a nuovo conto de' Banchi; il cui fondamentale articolo si è che da' Banchi istessi non uscirà più carta, la quale non abbia il corrispondente numerario, riposto effettivamente nelle pubbliche casse. Fu quindi tutto il Regno avvertito, che le fedi di credito del conto nuovo correvano, siccome corrono liberamente dappertutto per le somme in esse descritte, essendone pronto ad ogni istante lo scambio col numerario effettivo. E perché. sulla discernibilità delle nuove carte non cadesse errore, o timore di errore, o pretesto d'ignoranza, si fece a tutti noto, che il distintivo del nuovo conto era un particolar bollo ad olio di color verde; il solo e distintivo che allora si poté meglio combinare colla sollecita premura, che S. M. ebbe di provvedere fin dal principio alla sicurtà de' suoi amatissimi sudditi.

Oggi che la grande opera della ritirata, e dell'abolizione delle vecchie carte bancali è venuta prosperamente al bramato suo termine, in capo de' quattro mesi prefiniti nel citato sovrano Editto; oggi che il nuovo conto de' Banchi, il quale consiste tutto in carte di valore effettivo, in cui l'aggio non puote avere più luogo, ha già preso il più facile avviamento, e va di giorno in giorno aumentando; ha S. M. risolato di assicurare in un modo vieppiù fermo, e stabile il libero commercio delle nuove fedie di credito, e delle polizze; in maniera che non solo indicassero l'effettivo contante, che rappresentano, ma portassero le più cospicue indicazioni del conto nuovo, da cui dipendono de' vari Banchi, a cui appartengono, e di quella integrità, che le assicura dalla frode delle mutilazioni.

Dichiara quindi la M. S. che il Reale Editto pubblicato in questo giorno riguarda solo le carte del vecchio conto, le quali fino al di 10 ottobre non si riceveranno che al corso, e dopo il detto termine rimarranno abolite. Ma in quanto alle carte del nuovo conto, continueranno le medesime a correre nel modo stesso, che si trova prescritto col citato dispaccio de' 19 maggio. Ed acciocché queste carte del conto nuovo non sieno soggette ad equivoco alcuno, e possano, da tutti riconoscersi, si sono già formate per tutt'i Banchi le nuove fedie di credito. Il loro distintivo comune è un fregio impresso a nero, che termina da ogni lato la prima faccia di ogni fede; inoltre vi si legge in tutte la parola contante sulla loro sommità. Il distintiva peculiare, che servirà a far meglio discernere dr qual Banco sia ciascuna, sarà la figura del proprio tutelare, o l'emblema allusivo al titolo del Banco, col nome di esso Banco apposto alla figura, o all'emblema. Le polizze poi avranno allato alla notata fede il nome del Banco impresso in caratteri chiari, con un fregio anche impresso, che il contorna.

Avverte espressamente S. M. che il Corso di queste nuove carte non altererà in menoma parte il corso di quelle altre introdotte fin dal principio del conto nuovo, distinte co' bolli verdi; le quali seguiranno a rappresentare inviolabilmente il danaro effettivo, a cui corrispondono. Però da ora in poi tutte le nuove carte che usciranno da queste, si faranno nella nuova foggia, acciocché a poco a poco, e senza incomodo del pubblico, in processo di breve tempo si trovino uniformi tutte le carte dei Banchi.

Vieta finalmente S. M. in conformità delle sue precedenti risoluzioni a tutt'i percettori, collettori, ed esattori delle sue rendite fiscali, e di tutto il danaro appartenente a' varii rami del suo Regio Fisco, di ricusare sotto qualunque pretesto non solo le fedie, e le polizze della nuova ultima divisa, ma benanche le prime del conto nuovo finché ne resteranno; come quelle che tutte, a differenza delle vecchie carte abolite, equivalgono al contante effettivo, potendosi ad ogni ora, e da ogni persona farne lo scambio col contante ne' Banchi di questa Capitale.

La Real Segreteria di Stato di Azienda lo partecipa nel Real Nome alle SS. VV. Ill. ff per loro intelligenza, con prevenzione che sarà subito comunicata tal sovrana dichiarazione così ai Tribunali Urbani, e Provinciali dipendenti da essa, ed ai Regii visitatori generali, ed economici delle Provincie, come alle altre Reali Segreterie di Stato pe' Tribunali, e le dipendenze loro.

Palazzo 7 settembre 1800.

Col Nostro Reale Editto del di 8 maggio intorno alle carte bancali del vecchio conto fu prescritto che tutt'i Pagamenti futuri si dovessero fare in danaro effettivo senza potersi più dare le dette carte al valor nominale: ed affin di togliere ogni controversia sulla interpetrazione di tal Nostra Real Volontà fu dichiarato che dovesse ella aver luogo per tutte le obbligazioni contratte prima della pubblicazione del citato Editto; purché però il pagamento non fosse già seguito, o non si fosse espressamente convenuto in carta; del quale ultimo caso In lasciata la decisione in termini di giustizia ai nostri Tribunali.

Non ostante sì chiara disposizione è pervenuto a Nostra notizia che ne' Tribunali della Città, e Regno di Napoli si sieno introdotti de' giudizi intorno al modo di estinguere i debiti contratti in carte, prima degli 8 di maggio, coi quali giudizi si vanno i debitori ingegnando di eludere la Legge, pretendendo la riduzione de' detti. loro' debiti a tanta somma di denaro effettivo, quanta sostengono, che ne contenessero le ricevute carte al tempo che le riceverono.

Abbiamo noi considerato che la pretesa riduzione oltre al contrariare la lettera, e lo spirito del citato Editto, è per partorire innumerabili liti, poiché. ammessa una volta per lo tempo anteriore all'Editto, verrebbe a risentirsene una infinità di contratti, e di atti celebrati dacché cominciò la differenza fra la carta, ed il contante; il che porrebbe i nostri amatissimi sudditi in un pernicioso, e general turbamento.

Abbiamo inoltre considerato, che avendo sempre la carta fino al mentovato Reale Editto conservato legalmente tutto il suo valore nominale per non essere prima stato abrogato il nostro Real Dispaccio del 1796; tal che la medesima s' impiegava senza perdita in molti usi; di presumere che l'abbiano così erogata tutti quei che l'han presa senza il patto da molti altri adoperato della restituzione in carta, o almeno che chi l'ha data ne avrebbe altrimenti usato al valor nominale, specialmente dopo cominciati gl'impieghi colla nostra Regia Corte.

Abbiamo considerato finalmente che avendo la detta nostra Regia Corte ricevuto ad impiego al valor nominale fino al di 7 del corrente settembre tutte le carte che circolavano per lo nostro Regno di Napoli senza che niente si fosse detratto del suddetto valore ai capitali, che se ne sono formati (i quali noi riguardiamo, e comandiamo che siano in ogni futuro tempo riguardati come inviolabili, volendo che mai sempre godano il pieno favore di quella lealtà, a cui debbono la origine); manca ogni giusta ragione per pretendere diminuzione, o riduzione alcuna sopra i capitali formate coi privati. In conseguenza delle quali, e di altre considerazioni ci siamo indotti a dichiarare, e confermare con un nuovo Editto, siccome facciamo la corrispondente parte del primo.

Vogliamo quindi', e comandiamo, che la restituzione di qualunque debito, o capitale in carta bancale del vecchio conto, siccome generalmente il pagamento di qualunque somma promessa prima de' 7 di maggio, purché la restituzione o la soluzione non sia stata pattuita espressamente in carta, si, debba fare in tanta somma di denaro effettivo, quanta nominalmente adegui la somma in carta; senna potersi dedurre azione, o eccezione, anche di lesione enormissima per evitare il pagamento nel prescritto modo, e senza che alcuno individuo, o corpo beneficiato, e privilegiato possa in questo giovare del suo beneficio, e del suo privilegio, tutto che contenuto espressamente in *corpore juris*.

Conformandoci similmente così al nostro citato Editto de' 8 maggio, come all'altro testé pubblicato a 7 del corrente, facciamo eccezione alla prescritta regola per quei soli contratti, che contengono il patto espresso del pagamento in carta, la esecuzione del qual patto dovendo esser varia, secondo la varietà de' casi e delle circostanze, la lasciamo alla decisione de' giudici competenti secondo la norma dell'articolo 9 del mentovato Editto de' 30 agosto.

E perché questo nostro sovrano Editto venga a notizia di tutti, e sia osservato come una Legge solenne, e in perpetua valitura, vogliamo e comandiamo che sia pubblicato ne' luoghi soliti — Dato in Palermo a 18 settembre 1800 — Pubblicata a dì 22 detto.

§. 15. Una nuova Legge fu emanata pei Banchi nel 18 agosto 1803 (1) che non dispiaccia aver sott'occhio nell'intiero suo complesso.

Sin d'allora che noi fecimo annunziare al pubblico la Nostra sorpresa, ed il Nostro dolore perché in contraddizione ai precisi Nostri ordini, e senza che ne avessimo avuta alcuna notizia, fosse stato preso qualche arbitrio nell'amministrazione de' Banchi, e dichiarammo sotto il sacrosanto scudo della nostra Real Parola essere Nostra principal cura di conservare ai pubblici Banchi l'intera pristina fiducia, onde potessero essere tranquilli tutti coloro che per l'avvenire credessero di affidarvi i loro averi, non si fossero rimasti. Niun mezzo è stato per noi trasandato per venirne felicemente a capo; e con infinito contento del sollecito animo Nostro, abbiamo ricevute delle proposizioni di persone opulenti di versare sollecitamente ne' Banchi il contante, quasiché corrispondente alla somma del credito degli Apodissarii.

Intanto per rendere viemaggiormente cauti i possessori delle carte bancali, e' per facilitarne sempre più la soddisfazione del credito, siamo venuti nella determinazione di assegnare una giusta quantità di fondi che appresso spiegherassi, onde colla vendita de' medesimi si abbia ad incassare quella somma effettiva che dalle carte suddette bancali vien rappresentata. E poiché siffatta operazione per essere legalmente mandata ad effetto fa di bisogno che gli Apodissarii, dell'interesse de' quali si tratta, fossero intesi per mezzo di persone di conosciuta probità, e facultose insieme che li rappresentino, e che al tempo stesso veglino all'esatto adempimento de' Nostri ordini, e ne assicurino a favore degl'interessati le salutevoli conseguenze, ordiniamo, e col presente nostro Reale Editto comandiamo.

1.° Che si formi una deputazione così detta degli Apodissarii, la quale li rappresenti, e possa, e voglia in loro nome consumare tutti gli atti necessari, e legali, come appunto se ella fosse munita di special mandato di procura di ciascheduno degl'interessati, supplendo noi con la sovrana Nostra autorità al consenso individuale di tutti, e di ognuno di loro.

2.° Nominiamo per deputati Il Principe di Bisignano, il Marchese di Acquaviva Carmignano, D. Alfonso Garofalo, D. Giuseppe Carta, il Marchese D. Gaetano de Sinno, D. Francesco Buono, D. Gio: Luigi Falconnet, D. Giovanni Martini.

3.° Prima cura di siffatta. deputazione sarà quella di verificare l'effettiva quantità delle carte bancali, che sono in circolazione, e perciò i governi de' rispettivi Banchi avessero a dipendere dalle disposizioni che quella sarà per dare e finché le suddette carte non venghino fra di tanto soddisfatte, siano tenuti comunicarle tutt'i lumi che le bisognino, e saranno richiesti, dovendosi considerare la deputazione suddetta siccome la consideriamo Noi, qual posseditrici attuale de' beni de' Banchi; ed è Nostra sovrana volontà che sino a tanto che gli Apodissarii non sieno tutti intieramente soddisfatti, non si abbia a fare ne' Banchi cosa alcuna senza l'espresso consenso di quella; quindi dichiariamo abolita la Giunta de' Banchi restando per ora la sola sppraintendenza pe' lumi che saranno necessari.

4.° E per la soddisfazione, ed estinzione delle carte bancali, noi destiniamo, ed assegniamo agli Apodissarii, ed in di loro beneficio e per essi alla Deputazione i più speciosi fondi che ella saprà scegliere, e che crederà di più facile, e spedita vendita da' beni. dei Nostri allodiali, dall'Azienda di Educazione, e dall'amministrazione de' Monisteri soppressi

5.° Dippiù la deputazione unirà a così fatti beni da Noi destinati, ed assegnati anche dei beni de' Banchi che ascendono a 13 milioni, quelli similmente che saranno giudicati di più facile, e spedita vendita; la quale scelta fatta che sia verrà pubblicata per mezzo delle stampe, onde si possano tutt'i beni suddetti esporre all'incanto.

(1) Prammatica XX de Bancis.

A tal oggetto Noi concediamo alla deputazione la piena facoltà di restringere gli additamenti di decima a 10 giorni soli, e quelli di sesta a 20; dispensando sovranamente, e di piena, e spontanea Nostra volontà à tutte le leggi, e Prammatiche, le quali altrimenti stabilissero.

6.º Ed affinché la vendita suddetta non venga a' ricevere il minimo ritardo lasciamo ad arbitrio della Deputazione di ricevere le offerte corrispondentemente all'apprezzo, qualora questo possa speditamente farsi, ovvero corrispondentemente alla rendita che costi, depurata però da pesi colla regola delle coacervazioni.

7.º Concediamo pure alla Deputazione la facoltà di poter ricevere le offerte per affrancazione di censi, e di canoni sopra i beni tanto delle tre sopraindicate Aziende, quanto dei Banchi alla ragione del 5 per zoo se siano sopra terreni, o suoli, e del 6 se sieno sopra case.

8.º Prometterà la Deputazione, e Noi ora vi prestiamo il nostro sovrano Assenso, e tutta intera la nostra approvazione la debita evizione di dritto, e di fatto in amplissima forma a beneficio de' compratori, e nel modo loro più favorevole; e questa su i beni del Banchi che resteranno invenduti. Ed a scampo di ogni timore di lite, e di qualsivoglia molestia, che interessi sovrani, possa in avvenire essere recata ai compratori da parte del Fisco, dichiariamo che le vendite in questo modo della Deputazione fatte, non possano essere inficiate, da chicchesia, né per vizio di nullità per mancanza de' solenni che reputansi indispensabili nell'alienazione de' beni Fiscali, né anche per lesione comunque si dicesse enorme, enormissima: avendo Noi considerato che questa nostra rinuncia ai dritti del Fisco resta più che abbondantemente compensata coll'utilità pubblica che ci è tanto a cuore, ed in preferenza di qualsisia nostro interesse a la quale utilità consiste Principalmente nel riapririmento delle Casse de' Banchi, il quale ove non fosse con le sollecite, e spedite vendite mandato ad effetto, sarebbe per cagionare assai maggior danno al Reale Erario, ed agli interessi sovrani.

9.º E per maggior cautela, e più stabile sicurezza de' compratori, e loro perfetta tranquillità contro le azioni fiscali, qualunque esse sieno, o potessero mai in ogni futuro tempo essere, vogliamo, e comandiamo che l'avvocato Fiscale del nostro Real Patrimonio D. Domenico Martucci, rappresentando legittimamente il Fisco intervenga nel nostro Real Nome a tutti gli atti delle subaste, e nella stipulazione degl'istrumenti di vendita per renderne vieppiù maggiormente sicuro l'atto, senza però ch'egli abbia punto ad inserirsi sotto qualunque pretesto nelle operazioni della Deputazione, la quale avrassi sempre a considerare, come Noi la consideriamo, qual assoluta, e libera dispositrice de' beni suddetti.

10. E poiché Noi non vogliamo che il vantaggio de' nostri sudditi che concorieranno alle nostre benefiche mire, assolviamo i compratori da tutte le spese che simili contratti portasseco, restando queste a carico della deputazione; così quelle della stipula, e della copia degl'istrumenti.

11. Lasciamo poi alla deputazione la cura di escogitare altri mezzi, che saranno giudicati più conducenti alla facilitazione. della vendita de' beni espressati. E siccome da persone facoltose ci vengono fatte proposizioni di versare nelle casse de' Banchi non piccole somme in effettivo; così vogliamo che resti per noi autorizzata la Deputazione stessa a mettere in pratica tutte quelle operazioni che ella stimerà meglio convenienti, più spedite, e meno dispendiose a conseguirne il desiderato fine.

12. E poiché. è. nostra sovrana volontà che la suddetta Deputazione degli Apodissarii non abbia a durare che sino a tanto che i Banchi siano in pari, conciosiaché questo sia stato uno straordinario provvedimento da Noi preso, ordiniamo perciò, che dopo un anno dal d': della pubblicazione del presente Editto debba essa Deputazione cessare dalle sue funzioni, potendo questo determinato tempo bastare a compire agevolmente tutte le sue operazioni, quella specialmente dell'espressata vendita de' beni, che a mettere i Banchi in pari, ossia alla soddisfazione de' creditori, a cui è unicamente diretta.

13. E allora siccome è nostra sovrana volontà, verrà a cessare l'insolidità de' Banchi da Noi già sovraneamente decretata sin dall'anno 1734, e sarà d'indi in poi ciascun Banco restituito al suo pristino regime, l'uno dall'altro separato, e ciascuno distinto da per se, né vorremo Noi prenderne altra cura, se' non quella sola, che è dalla nostra sovranità inseparabile, cioè di veggbiare alla santità ed intangibilità de' pubblici depositi, e dalla osservanza delle Leggi sopra di ciò Ordinate.

14. Il Banco di S. Giacomo soltanto resterà destinato à tutti i diversi rami delle nostre Reali Finanze, e perciò estinta che sarà l'insolidità con gli altri, sarà esso dichiarato Banco di Corte, sotto l'immediata direzione del Ministro della nostra Reale Azienda, e del Tribunale della Regia Camera. E perché l'indipendenza, e separazione dagli altri Banchi sia assoluta, sarà allora da Noi vietato ai particolari di farvi introito di danajo o spendevelo, se non per oggetti soltanto riguardanti le nostre Reali Finanze e loro dipendenze, e sarà pure vietate che in detto Banco siano ricevuti i riscontri degli altri, e cos't per l'opposto quelli di questo negli altri; riserbandoci di pubblicare quando che sia le istruzioni necessarie per in buono regolamento suo, volendo Noi che la sua costituzione non abbia nulla di comune' con quella degli altri Banchi, essendo assolutamente diverso l'oggetto a cui esso è destinato. Ma qualora la Deputazione degli Apodissarii dopo le sue mature considerazioni, e sulle quantità de' crediti degli Apodissarii stessi e sulle cautele per l'assegnazione de' beni suddetti, crederà che la separazione del Banco di S. Giacomo, e nuova sua costituzione come di Banco di Corte debba aver luogo anche prima della soddisfazione de' creditori, Noi volentieri vi condiscendiamo, essendo nostra assoluta determinata sovrana volontà, che non mai i depositi de' privati, e. le loro operazioni bancali abbiani a mischiare con i depositi delle nostre Reali Finanze, e con le loro bancali operazioni.

15. Intanto volendo Noi conservare all'amministrazione de' Monisteri soppressi senza niuna diminuzione quel rispettivo patrimonio, che sino al giorno di oggi si trova esistente, ordiniamo, e vogliamo, che dappoiché la deputazione fatta avrà la scelta di quei beni, e censi de' Monisteri suddetti al suo uopo necessarii, prima di eseguirsene l'assegnazione da' mutui, e dalle rendite di annue entrate che i Banchi oggidì posseggono, dovrassi assegnare altrettanta quantità di rendita, che sia. corrispondente a quella che davano, deputati da pesi i beni, e fondi di essi Monisteri dalla Deputazione prescelti: e vogliamo, ed espressamente comandiamo, che fra gli otto milioni, che tra mutui e rendite di annue entrate, i Banchi si trovano al giorno di oggi possedere' sieno scelti quei mutui o quelle rendite di annue entrate, che sono le meglio cautelate, e di più facile e spedita esazione, per assegnarsi all'amministrazione de' Monisteri soppressi; riserbandoci noi ti' incaricare persone di Nostra piena fiducia, le quali veglino all'indennità de' Monisteri, e de' loro interessi,

essendo Nostra volontà che a ciascheduno di essi venga a restare senza la più piccola detrazione quella stessa annuale rendita che oggidì si ritrae, da' beni esistenti, e non venduti, depurata però da' pesi, e solo per l'utilità pubblica, abbiamo potuto inclinare il nostro Real animo a tollerare che sia eseguita così fatta permuta fra beni stabili de' Monasteri, e crediti de' Banchi.

16. Confida il nostro Reale animo che le provvidenze ora da noi date abbiano a restituire alle carte bancali la pubblica fiducia conciosiché resti già assicurata l'intera soddisfazione degli Apodissarii né saranno da noi trascurati altri mezzi, che sapremo escogitare, o che ci verranno dalla esperienza suggeriti, onde venga a restar pienamente adempita questa Nostra sovrana determinata volontà, cioè che al più presto possibile gli Apodissarii, ed ogni altro creditore in virtù di carte bancali sia prontamente soddisfatto in effettivo contante del suo avere.

Ed affinché tali nostre sovrane determinazioni sottoscritte da Noi, e da un nostro Consigliere di Stato, siano a notizia di tutti, né alcuno le ignori, vogliamo che siano date alle stampe, pubblicate nelle solite forme in Napoli, e per lo stesso effetto rimesse ancora nelle Provincie, perché abbiano l'esatta loro esecuzione.

§. 16.° Volendosi conservare il credito de' Banchi di questa Capitale, e farli rispettare come proprietà particolari, esistenti sotto la garentia dall'interesse generale, e della fede pubblica, con decreto del 19 febbraio 1806 venne prescritto quanto appresso.

Art. t.° sono confermate tutte le disposizioni contenute negli Editti de' l'8 agosto 1803, 5 e 11 febbraio, concernenti l'estinzione dei viglietti di Banco, ed il trasporto de' beni ceduti in pagamento ai detti Banchi.

2.° La Deputazione nominata nell'art. 2.° continuerà nelle sue funzioni.

3.° Continueranno. ad aver corso come per lo passami viglietti di Banco detti fedeli di credito, e polizze. Saran ricevuti in. tutte le Casse dello Stato in pagamento delle contribuzioni, come numerario effettivo.

§. 17. Con decreto poi del dì 11 giugno dello stesso anno, venne considerato, e stabilito quanto siegue.

Penetrati dalla necessità di dare ai Banchi della Città di Napoli quel grado di confidenza, che è indispensabile per la pubblica prosperità, e per la sicurezza degl'interessi privati.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Udito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto siegue.

Art.. 1.° L'amministrazione del Banco S. Giacomo, sarà da ora innanzi divisa da quella di tutti gli altri Banchi.

2.° Il Banco di S. Giacomo resta esclusivamente addetto al servizio della Regia Corte

3.° La scrittura d'introito della Cassa dei privati esistente nel Banco di S. Giacomo Sarà chiusa dal giorno della pubblicazione della presente Legge. Continuerà essa però i suoi pagamenti, che dovranno essere per quanto e possibile, compiuti a tutto il prossimo luglio, la qual epoca spirata, la sua scrittura,

(1) Per effetto del disposto nell'anzidetto art. 2.° il Banco di S. Giacomo nel 2.° semestre del 1806, negoziava semplicemente per pagamenti, che la Regia Corte facea; o che i particolari diriggevano alla stessa Regia Corte per contribuzioni, dazii, ed altri pesi fiscali, essendo proscritto ogni negoziato tra particolari. Ed è perciò, che da luglio 1806 a tutto. il 1808 in questo Banco non si ravvisa pagamento alcuno fatto tra privati; essendo superfluo nelle occorrenze percorrere i libri di tal periodo, per rinvenire pagamenti fatti tra i privati.

e contabilità verrà trasferita al Banco de' privati (1).

4.° Tutte le rendite patrimoniali del Banco di S. Giacomo, restano addette al mantenimento del Banco di Corte.

5.° I Banchi de' privati saranno ridotti ad un solo. Sarà questo diviso in quattro Casse diverse, che avranno per centro comune un'amministrazione medesima, e sola; conformemente al piano fatto dalla Deputazione degli Apodissarii presentato dal Ministro delle Finanze, e da Noi approvato (2).

6.° Il Ministro delle Finanze di concerto colla Deputazione degli Apodissarii, procederà alla liquidazione degli interessi esistenti tra il Banco della Regia Corte, e quello de' privati, e nella esecuzione del piano enunciato all'articolo

precedente veglierà particolarmente a ciò che concerne la sorte degli antichi impiegati.

7.° La riscontrata, ossia il bilancio settimanale tra il Banco di Corte, e de' privati, sarà continuata fino alla liquidazione, che sarà consumata fra due mesi.

8.° A datare dal giorno della pubblicazione della presente Legge le polizze, e fedi di credito del Banco di Corte, saranno di una nuova forma, tanto per i pagamenti in argento, che in rame

9.° Cesserà ogni obbligazione solidale tra il Banco di Corte, e quello de' privati. Non risponderà ciascuno di essi, che de' suoi impegni particolarmente contratti.

10. La Deputazione degli Apodissarii continuerà nell'esercizio delle sue funzioni attuali, finché non venga altrimenti ordinato.

§. 18. Con decreto del 14 aprile 1807, per esecuzione dell'art. 5.° della Legge del di 11 giugno 1806 furono nominati per formare l'amministrazione delle quattro Casse del Banco dei particolari li signori Principe di Capece Zurlo, D. Alfonso Garofalo, il Marchese D. Domenico de Sinno, D. Gennaro Bammacaro, il Falconet, il Conte di Policastro, ed il Presidente D. Crescenzo de Marco; e con altro decreto del di 8 giugno, furono incaricati di far parte dell'amministrazione delle quattro Casse de' particolari i signori D. Giuseppe Carta e D. Ferdinando Politi.

§. 19. Con decreto del 4 agosto 1807 li signori Consiglieri di Stato Principe di Bisignano, Ferri-Pisani, Dellico Conte di Policastro, e Marchese Acquaviva, furono incaricati di esaminare, verificare, e regolare i conti del Banco de' particolari: di conoscere, ed averare i bisogni della nuova amministrazione, per sostenere convenevolmente il servizio del detto Banco; e di proporre i mezzi, onde assodare questo stabilimento, essendo stato incaricato S. E. il Ministro delle Finanze di provvedere provvisoriamente ai bisogni dello stabilimento medesimo, e di assistere alle sessioni della Commissione.

§. 20. Coll'art. 5.° del decreto de' 14 settembre 1807, venne prescritto quanto appresso.

Il Banco di Corte sarà incaricato del pagamento degli interessi del debito iscritto nel Gran Libro, e della estinzione progressiva di questo debito.

(1) La chiusura della scrittura de' privati del Banco S. Giacomo ebbe il suo effetto, siccome si scorge dai libri di stralcio esistenti nell'Archivio generale.

(2) Per esecuzione del disposto nell'anzidetto art. 5.° rimasero aboliti nel di il giugno 1806 tre de' sette Banchi, cioè quelli del Popolo, del Salvatore, e di S. Giacomo pel ramo de' privati; e quindi restarono in vigore gli altri quattro, cioè quelli della Pietà, dei Poveri, dello Spirito Santo, e S. Eligio, sotto il titolo di quattro Casse distinte, ma sibilo una sola, e medesima dipendenza. ed amministrazione; ed ecco perché la scrittura de' primi tre Banchi aboliti vedasi estinta nel 1806, e quella degli altri quattro proseguita a tutto il 1808, epoca dell'abolizione generale degli antichi Banchi.

(3) La nuova forma data alle fedi di credito fa quella di esprimere in principio Banco di Corte Contanti, Argento, e Rame.

Per questo effetto esso avrà due Casse distinte, di cui l'una sarà sotto il titolo di Cassa delle rendite, e l'altra sotto quella di Cassa di Ammortizzazione. I Governatori del Banco ne dirigeranno solo l'operazione a norma delle nostre Leggi, e decreti.

Il nostro Ministro delle Finanze ne avrà solamente la sorveglianza, e l'ispezione.

§. 21. Con decreto de' 26 novembre 1807 venne disposto quanto siegue:

Art. 1.° Sarà fatto al Banco de' particolari un fondo in censi, e rendite, producenti 12000 ducati annui per completare la somma necessaria al mantenimento, ed al servizio di questo Banco.

2.° Le pensioni de' giubilati, e vedove ed i soldi degli esuberanti ridotti con. altro nostro decreto di questo giorno, dietro il travaglio della nostra Commissione da Noi nominata con nostro decreto de' 24 settembre 1806, saran pagati dal Tesoro pubblico.

3.° Il Ministro delle Finanze ci renderà conto delle misure che egli avrà prese dietro. gli ordini dati da Noi, per assicurare la circolazione delle polizze, e garantirne il pagamento.

§. 22. Nel 20 maggio 1808 ebbe luogo la soppressione degli altri quattro Banchi col decreto di questo giorno espresso in questi termini:

Art. 1.° Il Banco de' particolari è soppresso (1).

2.° I suoi beni sono riuniti al Demanio dello Stato.

3.° I suoi creditori sono creditori dello Stato. Le sue polizze saranno ammesse durante tre mesi cominciando dal giorno della pubblicazione del presente decreto in pagamento dei crediti del Banco tanto in capitali, che in interessi, o attrassi di rendite descritte nello Stato, che sarà determinato dal Ministro delle Finanze per una somma almeno eguale a quella delle suddette polizze.

Spirata la dilazione di tre mesi, quelle che non fossero ammortizzate, saranno convertite in cedole, ammessibili in pagamento di beni dello Stato, o in acquisto di rendite sul Gran Libro, ed i crediti che resteranno saranno riuniti alla Cassa, di Ammortizzazione (2).

4.° Il Banco di Corte aprirà i conti correnti anche co' particolari, tanto pe' pagamenti, che riceveranno dal Tesoro pubblico, quanto pe' depositi, eh' essi faranno nel Banco mede' simo (3).

5.° Su' beni del Banco de' particolari saranno riservate due case per istabilirvi se vi è luogo delle Casse di aiuto del Banco di Corte. Le case che saranno riservate sono la Pietà, e la casa del Banco de' Poveri.

6.° L'amministrazione del Banco di Corte proporrà al Ministro delle Finanze un piano per l'organizzazione del servizio delle sue officine, e casse di aiuto se vi è luogo. Essa v'impiegherà i soggetti del Banco de' particolari più capaci, e più bisognosi.

7.° Saranno accordate delle pensioni a coloro che si trovano ne' casi previsti dalla nostra Legge de' 5 gennaio. 1807.

8.° Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

(1) Sotto il nome di Banco de' particolari e' intese sopprimere quel Banco distinto in quattro Casse, istallato col decreto degli il giugno 1806, e quindi vennero soppressi i Banchi della Pietà, de' Poveri, dello Spirito Santo e di S. Eligio; in modo che rimase in piedi il solo Banco di S. Giacomo.

(2) Per effetto del disposto nell'anzidetto art. 3.°, venne eretta una Commissione, sotto il titolo di Commissione temporanea del Banco de' particolari. Questa Commissione colla guida dello Stato all'uopo formato de' creditori del Banco de' particolari, procedi: al ritiro delle carte bancali nell'istesso modo, che venne praticato nel 1800, rilasciando in favore da' depositanti delle così dette cedole, rappresentanti crediti contro lo stato.

(3) In effetti il Banco S. Giacomo negli ultimi mesi del 1808 apri negoziato anche pe' particolari: però tutt'i conti vennero scritturati negli stessi libri destinati pe' conti di Regia Corte.

SEZIONE 3.  
*Delle disposizioni legislative emanate  
per l'attuale Banco Nazionale.*

1.° Aboliti col precedente decreto gli antichi residuali Banchi con altro decreto del 6 dicembre 1808 venne istituito un Banco Nazionale sotto il titolo di Banco delle due Sicilie nel modo che siegue;

2.° Il capitale del Banco delle due Sicilie per ora sarà di un milione di ducati, diviso in 4000 azioni di ducati 250 l'una.

3.° Le attribuzioni di questo Banco consisteranno.

Ad aprire i conti nel modo stesso, che si praticava da' Banchi di Napoli: le sue carte faran fede in giudizio come per lo passato:

A fare delle anticipazioni su delle materie di oro, ed argento, sulle monete forestiere, o sulle derrate, e mercanzie:

A fare de' prestiti sopra pegni:

A scontare tutti gli effetti di commercio, le cambiali, e le obbliganze verso il Tesoro, con quelle cautele che verranno stabilite nei regolamenti:

A ricevere in deposito tutte le somme che gli verranno confidate.

4.° L'interesse de' pegni, che si porteranno in deposito nel Banco, non potrà eccedere l'otto per 100 l'anno.

5.° Il Banco verrà amministrato da sette Governatori, e tre Censori, sotto la vigilanza di un Reggente, che fa le funzioni di Commissario Regio.

6.° Il Reggente del Banco sarà sempre nominato da Noi. I Governatori, ed i Censori saranno scelti fra gli azionarii.

7.° Il Nostro Ministrò delle Finanze ci presenterà un prospetto sulla costituzione, regolamenti, e servizio del Banco, perché sia fatto noto a quelli che vorranno prendervi delle azioni.

8.° Saranno messi alla disposizione degli azionarii del Banco per goderne durante il tempo del loro privilegio, i due edifici demaniali, conosciuti sotto nomi di Banchi de' Poveri, e della Pietà. Ci riserbiamo di accordar loro anche i Banchi del Salvatore, e dello Spirito Santo, se il bisogno lo richieda.

9.° Il Banco delle due Sicilie verrà aperto al primo gennaio 1809

10. Il Banco di S. Giacomo resterà solamente addetto al Tesoro pubblico. All'epoca dell'apertura. del Banco delle due Sicilie verrà chiusa la Cassa de' particolari.

11.° Il servizio della istituzione del Banco delle due Sicilie sarà ceduto agli azionarii per lo corso di 25 anni, e potrà essere prorogato secondo le circostanze.

§. 2.° Con altro decreto poi de' 22 detto dicembre vennero stabiliti gli statuti, e regolamenti a serbarsi, espressi in questi termini.

TITOLO PRIMO  
*Della costituzione del Banco.*

Art. 1. o Il Banco delle due Sicilie istruito colla Legge de' 7 dicembre 1808 sarà rappresentato dalla totalità de' suoi azionarii, e questi da 25 di essi.

(1) Il Banco delle due Sicilie, che ora distinguiamo col titolo di Cassa de' privati, venne aperto nel detto Banco Pietà non già nel primo gennaio 1809, ma bensì nel primo febbraio dello stesso anno.

§. 2.º I 25 azionarii, che uniti al Reggente, ai Governatori, ed a' Censori costituiranno l'assemblea generale del Banco, saran coloro, cui costi da' libri del medesimo essere i più antichi, e maggiori proprietari d'azioni, e dovranno avere l'età non' minore di anni 30.

3. Il dritto di Voce deliberativa nelle assemblee generali si acquisterà colla cur'nulazion'e rappresentativa di 10 azioni almeno.

4. Ciascun numero di 10 azioni farà acquistare il dritto di un voto; ma ciascun votante non potrà mai averne più di tre, qualunque fosse la massa delle azioni di cui sarà propnetarxo, o rappresentante.

5. I sette Governatori, e i. tre Censori del Banco incaricati della sua amministrazione, sotto la presidenza del Reggente Commissario del Re, saranno scelti tra gli azionarii dell'assemblea generale, e nominati precedente scrutinio, alla maggioranza assoluta di voti.

I Censori saranno scelti tra la classe de' negozianti azionarii.

6. In ogni anno saran cambiati due Governatori, ed un Censore. Nel 3.º anno verranno cambiati tre Governatori.

7. L'uscita de' Governatori, e del Censore avrà luogo ne' primi tre anni per sorte, e negli altri consecutivi per rango di anzianità.

8. I Governatori, ed il Censore che dovranno uscire potranno essere confermati, se avranno due terzi de' voti. La 2a conferma deve essere a pieni voti,.

9. Entrando in esercizio i Governatori, ed i Censori dovranno giustificare, ch'essi sieno proprietari, ciascuno di sei azioni almeno.

10. Il dì 10 gennaio di ciascun anno vi sarà per dritto un assemblea generale di azionarii del Banco. per esaminare il conto delle operazioni dell'anno antecedente; e per procedersi precedente scrutinio alla elezione de' Governatori, e del Censore usciti, al rimpiazzo di quelli trapassati, o dimessi.

11. I' assemblea generale potrà essere straordinariamente convocata da' Governatori del Bar»co, allorché per causa di morte, o di dimissione il numero de' Governatori si troverà ridotto a meno di cinque, e quello de' Censori ad un solo, o che si tratterà di all'ari urgenti, o tali per loro natura che debbano essere sottoposti all'esame dell'intero corpo degli azionarii...

12. Simile convocazione potrà egualmente aver luogo in seguito di, domanda formale dei Censori, e sulla quale essi avran deliberato fra loro, e dopo che avran fatto conoscere ai Governatori i motivi della convocazione.

13. I Governatori, ed i Censori eletti nel corso dell'anno in rimpiazzo de' morti, o di. quelli che avranno dato la loro dimissione, non potranno restare in funzione, se' non durante il tempo, che resterà a decorrere per completare l'esercizio di coloro a' quali saranno succeduti, salvo le conferme che potranno aver luogo nelle assemblee ordinarie, giusta il prescritto nell'art, 8.

14. Il Reggente di nostra nomina sarà scelto tra il numero degli azionarii, e dovrà essere proprietario di 12 azioni almeno

15. Per questa volta solamente i Governatori, ed i Censori saran nominati da Noi tra gli azionarii.

## TITOLO 2.º

### *Delle sue obbligazioni.*

16. Il capitale del Banco fissato dalla Legge de' 7 dicembre 1808 ad un milione di ducati, potrà essere nel tratto successivo aumentato, ma solo per la creazione di nuove azioni. E proibito qualunque aumento sull'azione fissata diffinitivamente per la somma di duc. 250.

17. Il corpo intero degli azionarii sarà risponsabile degl'impegni del Banco.

Ma ciascun azionario individualmente altro non essendo che un semplice proprietario dilazioni, non sarà mallevadore degl'impegni contratti dal Banco, che fino alla concorrenza della quantità da esso posta in società, cioè a dire del numero delle azioni, pel quale egli si troverà iscritto al Banco.

18. Il Codice di Commercio formerà Legge per questa società.

19. Tutti gli atti giudiziarii, o estragiudiziarii, che avranno luogo a favore, o contro del Banco, saran fatti in nome generico degli azionarii rappresentati da' Governatori.

20. Le offerte per interessarsi nelle operazioni del Banco saranno ammessibili immediatamente dopo la pubblicazione del presente decreta. Gli azionarii verseranno l'ammontare delle offerte in ispecie metalliche d'oro, o di argento nel Tesoro del Banco nel termine di quattro mesi, a datare dal primo di gennaio 1809 in rate uguali, scadibili in ogni mese. Saranno obbligati di sborsare la prima rata in contanti, e potranno dare per le altre tre rate altrettanti cambiali da estinguersi alle rispettive scadenze. Non godranno però del beneficio della dividenda, se non avranno adempito all'intero pagamento delle azioni, a cui si saranno obbligati.

### TITOLO 3.º

#### *Dalla sua organizzazione, e del suo servizio.*

21. I sette Governatori del Banco formeranno fra loro la Commissione generale, la quale sarà sotto la sorveglianza del Reggente.

22. La Commissione generale sarà divisa in tre consigli, i quali saranno privatamente incaricati de' principali rami delle operazioni del Banco, e ne renderanno conto alla Commissione generale.

23. Vi sarà il Consiglio dello sconto, e dei pegni:

Quello delle casse, e de' biglietti;

Ed il Consiglio de' conti, e della corrispondenza.

Questi Consigli saranno cambiati in ogni semestre, in modoché i membri del Consiglio dello sconto passino al Consiglio delle casse, e i membri di questo al Consiglio de' conti, e così alternativamente.

24. Il Reggente presederà al governo del Banco, e sarà incaricato della direzione generale di tutte le operazioni, e de' rapporti del Banco co' Ministri, e colla Real Tesoreria. La Commissione generale formerà in nome del Banco i trattati, e le convenzioni, che stipulerà. Essa avrà la nomina, e la destituzione degli agenti dei corrispondenti, ed impiegati, e farà i regolamenti, che concernono il servizio interno, ed esterno del Banco.

25. Nella sua qualità di Commessario del Re il Reggente avrà la sorveglianza, cui esige la conservazione degli statuti fondamentali, e costituzionali del Banco, e l'esecuzione delle Leggi, decreti, ed ogni altro atto dell'autorità sovrana, relativo al servizio ed organizzazione del medesimo. Qualunque deliberazione de' Consigli. o della Commissione generale, non potrà aver forza alcuna, se non è approvata, e vistata dal Reggente. Egli occuperà sempre il primo luogo di onorificenze. Nessun'altra autorità potrà aver ingerenza nell'amministrazione del Banco. La polizia interna del medesimo sarà affidata al Reggente.

26. Il Reggente sarà supplito in tutte le sue attribuzioni da un Viceregente, la nomina del quale apparterrà a Noi. Egli prenderà rango fra i Governatori. Sarà scelto fra la classe degli azionarii, e dovrà essere proprietario di otto azioni almeno.

27. I Censori potranno prendere cognizione dello stato delle casse, del portafoglio, e dei libri del Banco. Verificheranno il conto annuale, che i Governatori dovranno rendere all'assemblea generale, e veglieranno affinché le deliberazioni dell'assemblea, ed i regolamenti della Commissione siano esattamente osservati.

28. I Censori non potranno far parte di alcun Consiglio, e non avranno voce deliberativa nella Commissione, ma vi assisteranno tutte le volte, che lo crederanno necessario, e potranno proporre le loro osservazioni alla Commissione generale.

29. Le funzioni di Reggente, di Vice-reggente, di Governatore, e di Censore saranno esercitate gratuitamente, salvo i dritti di presenza, che saranno proposti dalla Commissione, e determinati dall'assemblea generale.

30. Il servizio centrale, ed il domicilio legale del Banco verranno stabiliti nella Casa detta della Pietà.

La de' Poveri posti a disposizione degli azionari, e le altre, che loro potranno essere concesse nel tratto successivo, altro non saranno, che un locale, annesso al Banco, a cui la Commissione confiderà un ramo di servizio particolare, risultante da' privilegi del Banco.

#### TITOLO 4.º

##### *De' conti correnti.*

31. Il Banco riceverà in conto corrente tutte le somme in numerario metallico, che gli saranno versate da' particolari, o dagli stabilimenti pubblici, e pagherà per essi fino alla concorrenza de' fondi, che avrà da' medesimi incassato, le polizze che saranno tratte alla sua Cassa.

32. I crediti in conti correnti saranno dati sulle madrefedi del Cassiere del Banco, o i debiti vi saranno portati a misura delle polizze rate sul Banco.

33. La Cassa de' conti correnti sarà distinta, e separata dalle altre.

34. La scrittura, il registro, e l'archivio de' conti correnti saranno portati nel modo stesso, che si praticava dagli antichi Banchi.

35. Il Banco esigerà un piccolo dritto sulle fedi di credito, e polizze per indennizzazione delle spese di servizio del conto corrente dei particolari. Rilascierà, quante volte gliene sarà fatta richiesta, copia delle polizze, o estratti de' registri, ed esigerà un dritto di conservazione, cercatura, e spedizione. Per ciascuna partita di Banco, che si vorrà estrarre, la Commissione generale del Banco ne formerà la tariffa, che verrà sottoposta alla nostra approvazione (1).

36. Il Banco sarà aperto in tutt'i giorni eccetto le Domeniche, e le feste di doppio precetto. Pagherà a Banco aperto tutte le polizze che gli verranno presentate.

(1) La tariffa approvata da S. M. giusta la Ministeriale de' 24 febbraio 1809 è del tenor seguente:

Per le cercature si esigerà per ogni anno l'antico dritto di grana 10

Per ogni partita da duc. 1 fino a duc. 100 gr. 20

Da duc. 100 fino a duc. 300. gr. 40

Da duc. 300 fino a duc. 600 gr. 60

Da duc. 600 fino a duc. 1000 duc. 1

Da duc. 1000 fino a duc. 3000 duc. 50

Da duc. 3000 in poi duc. 2

Oltre del dritto suddetto si pagheranno altre grana cinque a foglio di copiatura.

Per le fedi de' pagamenti fatti che comprendono più partite di Banco si esigerà quel tanto che importerebbe il dritto delle partite che comprendonsi nella fede senza però esigersi la copiatura.

Per ogni fede semplice o certificato si esigerà l'antico dritto di grana 10.

Per mandati di liberazione, e polizza di danaro condizionato, il dritto sarà come segue:

Da ducati 1 a 20 gr. 05

Da ducati 20 a 50 gr. 10

Da ducati 50 a 100 gr. 20

Da ducati 100 a 300 gr. 40

Da ducati 300 a 600 gr. 60

Da ducati 600 a 1000 duc. 1

Da ducati 1000 in sopra duc. 20

TITOLO 5.<sup>o</sup>  
*Dello sconto.*

37. Il Banco sconterà le lettere di cambio, ed i biglietti ad ordine pagabili in Napoli, forniti però di tre firme di mercanti, negozianti, e banchieri sudditi, o esteri, notoriamente solvibili.

38. Vi sarà un consiglio di sei negozianti azionarii, che sarà chiamato dal Consiglio della sconto a dare il suo parere sulla validità di una cambiale, o di un biglietto ad ordine, quando il bisogno lo richiegga, ma non sarà dai responsabile dell'evento. Questo Consiglio sarà rinnovato in ogni anno dall'assemblea generale del Banco sulla nomina della Commissione generale.

39. Gli azionarii del Banco godranno della preferenza dello sconto in quella proporzione che verrà determinata da' regolamenti della Commissione/» E gli effetti che avranno più di due mesi a decorrere, non saranno ammessi allo sconto fino all'incasso della totalità-delle azioni.

40. Gli effetti creati senza causa, né valore, o risultanti da un commercio illecito, e fraudolento, o da operazioni nocive ai nostri interessi non saran punto ammessi allo sconto.

TITOLO 6.<sup>o</sup>  
*De' prestiti sopra pegni e delle anticipazioni.*

41. Gli effetti mobili che saran portati al Banco per sicurezza {leg prestiti che farà, saran deposti ne' suoi magazzini, dopo di essere stati stimati dagli apprezatori che sono addetti al Banco.

42. Il Banco non riceverà effetti mobili in pegno per una somma maggiore di 100 ducati, che da persone conosciute, e domiciliare, ovvero assistite da un mallevadore, il quale dovrà essere conosciuto, e domiciliato. Non si potranno far pegni per una somma maggiore di ducati mille, né minore di ducati 25.

43. I prestiti sopra le materie d'oro, e d'argento corrisponderanno a tre quarti del valore della stima del pegno: quelli sopra le gioie alla metà: e per gli altri effetti a due terzi del prezzo di stima.

44. Nel pagare al pignorante la somma regolare ne' termini dell'articolo precedente, il Banco gli rilascerà, una ricognizione, o sia cartella dell'effetto che gli avrà pignorato.

45. I pegni saran fatti per sei mesi, colla facoltà di rinnovarli spirato detto termine.

46. Per eseguire tal rinnovazione il pignorante sarà tenuto, di pagare gl'interessi fissati dalla Legge in ragione del 8 per 100 fino allora decorsi.

47. Gli effetti dati in pegno al Banco, e che non saranno stati spegnorati nel termine fissato dall'art. 45, e denunciato nella cartella rilasciata al pignorante, saran venduti pubblica' mente ali' incanto per conto del Banco, il quale dal risultato della vendita si rimborserà del prestito, degl'interessi, e delle spese, e bonificherà al particolare i' eccedente del prezzo, colla restituzione della cartella.

48. L'interesse de' prestiti, che il Banco farà sulle derrate, e mercanzia, sarà regolato amichevolmente tra la Commissione del Banco, ed il pignorante. I prestiti sulle derrate saran fatti sopra i generi esistenti nella Regia Dogana, o nelle pubbliche conservazioni. La chiave del magazzino verrà deposta nella cassa del Banco per la sua cautela. I generi deperibili non saranno ricevuti in pegno al Banco.

TITOLO 7.º  
*Delle azioni.*

49. Le azioni del Banco saranno rappresentate da una iscrizione nominativa sopra un registro, il quale sarà tenuto per duplicato e di cui sarà rilasciato all'azionario un estratto firmato da Governatori, e censori, e vistato dal Reggente..

50. I trasferimenti di azione ain'an luogo in virtù di una semplice dichiarazione del proprietario, trascritta sui libri del Banco, e certificata da uno degli agenti di cambio di Napoli, accreditati presso il Banco.

51. Il trasferimento fatto a profitto di una massa di azioni, sarà valutato proporzionalmente per una firma di sconto.

52. Saranno commerciabili le azioni del Banco. Non. saranno soggette ad ipoteca, e saranno sottoposte alle azioni de' creditori, fino a che si trovino presso del debitore. Saranno esenti dalla tassa d'industria.

53. La dividenda delle azioni sarà regolata in ogni semestre dalla Commissione del Banco, che la farà pagare dal suo tesoro, a' vista, agli azionarii, tostoché ne sarà stata determinata la quantità.

54. Le azioni del Banco possono essere acquistate da' forestieri.

55. Le azioni obbligate del Reggente, del Viceregente, de' Governatori, e de' (Sensori, non si potranno alienare, durante il tempo della loro amministrazione.

TITOLO 8.º  
*Disposizioni generali.*

56. Il Banco riceverà a titolo d'impiego ad interesse tutte le somme, che gli saran confidate, per esser pagate in epoche convenute, ed a titolo di consegna ogni sorta di materie, derrate, ed. effetti reali..

57. Potrà emettere de' biglietti pagabili a vista, calcolando tale emissione, in modo che col numerario effettivo riserbato nel suo Tesoro alla scadenza della carta esistente nel suo portafoglio possa sempre pagare i suoi biglietti nel momento della esibizione ed a Banco aperto.

58. Potrà egualmente rilasciare de' mandati su i diversi luoghi del Regno, ne' quali manterrà de' corrispondenti.

59. Gl'impiegati, che' sono responsabili e contabili del Banco saranno obbligati di dar» pleggeria in danaro effettivo, o in azioni depositate al Banco.

60. Gli obblighi degl'impiegati, ed agenti subalterni del Banco, ed i loro soldi, saranno determinati dalla Commissione generale del Banco.

61. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

3. Aboliti' gli antichi Banchi, ed essendosi riuniti i loro beni al demanio, facea mestieri lo stabilire a carico di qual ramo dovessero grax7itare i soldi di ritiro iri favore degli impiegati de' Banchi medesimi: e quindi con decreto de' 22 marzo 1809 furono date le seguenti disposizioni:

Art. 1. Gl'impiegati del Banco de' particolari soppresso col decreto de' 20 maggio 1808 dell'età di anni 60, e più saranno iscritti sul Gran Libro del debito pubblico, per un annua pensione corrispondente al terzo dell'appuntamento loro stabilito.

2. Il godimento di queste pensioni comincerà a datare dal primo del venturo maggio.

3. Sarà pagato dalla Cassa delle rendite a ciascun pensionista, in virtù di uno stato di distribuzione un soccorso straordinario, che corrisponderà a tre mesi della rispettiva pensione.

4. L'iscrizione. delle pensioni concesse in virtù del presente decreto sarà fatta in seguito di uno stato, che sarà subito formato dal Ministro delle Finanze, e, sottoposto alla Nostra approvazione.

5. Le disposizioni del presente decreto saranno comuni, ed applicabili anche ai giubilati, alle vedove, ed orfani degli impiegati degli antichi Banchi, per la metà solamente della pensione ch'era stata loro concessa.

6. Il Ministro delle Finanze è incaricato «della esecuzione del presente decreto.

§. 4. Essendo scaduto il termine accordato per la presentazione delle polizze alla Commissione temporanea, con altro decreto de' 21 agosto 1809 vennero date delle disposizioni definitive sulle polizze medesime, espresse in questi termini:

Art. 1. Le polizze del Banco de' particolari, che non sono state presentate all'ammortizzazione nel termine prescritto, non potranno essere mai più riconosciute dal Governo.

Saranno regolarmente rifiutati dal di primo ottobre venturo in poi i bollettini di deposito di quelle polizze, che alla descritta epoca non si trovassero cambiate contro le ricognizioni della Commissione temporanea.

2. I ducati 161550. 51 di ricognizione, che non ancora sono stati impiegati, essendo (in vista de' pagamenti già fatti in esecuzione dello stato determinato dal Ministro delle Finanze nel di 18 giugno 1808) inferiore allo somme che si richiedono per la totale estinzione di qua' debiti, in conto de' quali i debitori han fatto de' versamenti, non potranno essere impiegati fino al primo del venturo novembre, che in. saldo de' debiti stessi.

Spirato un tal termine quella porzione degli enunciati debiti, che non si trovasse ancora estinta, sarà riunita ai beni della Cassa di Ammortizzazione; e quelle ricognizioni, che resteranno in circolazione, saranno ricevute dal Real Tesoro, conformemente all'art. 4.º del decreto de' 20 maggio 1808, a similitudine delle cedole del debito pubblico.

3. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 5. Essendosi con decreto del 12 settembre 1809 soppresso l'ospedale di S. Giacomo; così con altro decreto dello stesso giorno, e propriamente coll'art. 2.º venne disposto quanto siegue:

L'intero locale del soppresso Ospedale di S. Giacomo. e quello del Banco del Popolo appartenente all'Ospedale degli Incurabili, sono riuniti al nostro Banco di Corte, con tutte le adiacenze che ne dipendevano, e formeranno parte della sua dote.

§. 6. Con decreto del 20 novembre 1809, venne data una novella organizzazione ai Banchi nel modo che segue:

Considerando che il Banco di S. Giacomo, e quello delle due Sicilie organizzati, eretti sopra differenti principii si pregiudicano scambievolmente nelle loro operazioni, senza recare alcun utile alle di loro casse, al pubblico, e al Governo:

Che là riunione di questi due Stabilimenti formando co' loro capitali una sola massa, e dando un unico centro al modo de' loro fondi, e de' loro effetti, procurerà nel medesimo tempo il vantaggio di una grande economia nelle spese di amministrazione, non meno che di un servizio più semplice, più regolare, e meglio adattato a' bisogni, ed agli usi del commercio:

Che gl'interessi, ed i voti de' nostri sudditi sono diretti ad affrettare il ritorno di un sistema bancale, di cui l'esperienza di molti secoli ha dimostrato i vantaggi: istituzionale Nazionale, che presenta insieme un deposito sicuro, e senza spese per tutti i capitali, ed un inviolabile garanzia per tutt'i pagamenti, nell'atto che dà {alla circolazione de' valori una sicurezza, una facilità, ed una speditezza tale, che ne produce la moltiplicazione:

Che volendo far risorgere degli stabilimenti, i di cui beneficii furono immensi, egli è necessario soprattutto di rimuovere con delle misure precise, e severe gli abusi che li fecero perire.

Che il Banco avendo il maneggio de' danari dello Stato, e di quelli che il commercio, ovvero i particolari v' immettono, non ci sarebbe responsabilità troppo gravosa pe' funzionarii, a' quali tante ricchezze sono affidate:

Che egli è giusto di ammettere il commercio alla sopravveggianza, può ancora essere utile al Tesoro dello Stato, quando essa sia esercitata da uomini versati negli affari, e di uno sperimentato carattere scelti fra i negozianti del Regno i più distinti.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

#### TITOLO 1.º

##### *Della costituzione del Banco.*

Art. 1. Il Banco di Corte, ed il Banco delle due Sicilie non formeranno più a datare dal primo gennaio 1810, che un solo, e medesimo Banco, il quale farà il servizio del Governo, e quello de' particolari sotto il titolo di Banco delle due Sicilie.

#### TITOLO 2.º

##### *Del capitale del Banco.*

2. Il capitale del Banco delle due Sicilie fissato dall'art. 2 della Legge de' 6 dicembre 1808 ad un milione di ducati, diviso in 4000 azioni di duc. 250 per ciascuna.. sarà da noi fornito a titolo di' dotazione. Questo capitale sarà aumentato dal prodotto delle azioni realizzate, e da realizzarsi da' particolari da oggi fino al primo del futuro mese di luglio. Indipendentemente da detto capitale, il Governo provvederà a' mezzi di soddisfarne tutte le polizze del Banco di Corte, che sono in circolazione.

3. In seguito. delle disposizioni dell'art. precedente, il patrimonio del Banco delle due Sicilie sarà composto

1. De' beni assegnati da' nostri decreti dei 11 giugno 1806 e 12 settembre 1809 al Banco di Corte.

2. Dal prezzo realizzato, o da realizzarsi in moneta effettiva delle 800 azioni del Banco delle due Sicilie acquistate dal Governo.

3. Dal prezzo delle altre 100 azioni dato alla nostra Guardia.

4. Dal prodotto del riacquisto delle seguenti partite che apparterranno al Banco, e che saranno nel medesimo versate a misura che avranno luogo cioè:

Rimborso che deesi fare dall'antica amministrazione de' Lotti di Terra di Lavoro duc.	30000
Arretrato de' Lotti duc.	14800
Arretrato dell'antico bollo duc.	126830
Dritti di sentenza duc.	70000
Pene contumaciali duc.	144000
Officii del Regno duc.	2000
Arretrato de' ferri, comprese diverse percezioni da farsi dopo i giudicati della Commissione de' titoli duc.	50000
Totale duc.	437630

5. Da un supplemento de' beni scelti fra que' de' banchi soppressi, e fra le altre proprietà del demanio valutate a ragione del 6 per 100 netti, e calcolati in modoché i fondi del Banco (dopo l'esito fatto per far fronte alle polizze del Banco di Corte) restano fissate ad un milione di ducati:

6. Dall'ammontare delle azioni de' particolari.

Art. 4. Tutte le azioni delle quali il Governo ne avrà somministrato i fondi, all'infuori di quelle date alla nostra Guardia, apparterranno alla Cassa d'Ammortizzazione; talché la medesima sopra le 4000 ne possederà 3900 e la detta nostra' Guardia 100.

5. Per mezzo de' fondi assicurati al Banco dagli articoli precedenti, e dal trasporto, che al medesimo sarà fatto di tutt'i fondi esistenti in madrefede al Banco di Corte per conto del Governo, e de' suoi stabilimenti pubblici o per conto de' particolari, tutte le polizze che si troveranno date fuori a tutto il dì 31 dicembre 1809, ciroleranno per conto, del Banco delle due Sicilie, il quale ne diverrà garante dal giorno che saranno state riconosciute.

6. Tutti gli altri debiti del Banco di Corte andranno a carico del Governo, che li farà liquidare, e pagare coi prodotti delle rendite arretrate di detto Banco.

7. Per conoscere l'ammontare positivo delle polizze del Banco di Corte, che sono in circolazione, e per determinarlo con sicurezza, i possessori delle medesime dovranno presentarle fra lo spazio di due mesi, a contare dal giorno che sarà indicato, acciò sieno riconosciute. Il Banco delle due Sicilie non si chiamerà debitore, né pagherà, se non quelle che saranno state sottoposte a tal verificaione, ed il termine a ciò stabilito sarà improrogabile.

8. I particolari azionarii del Banco delle due Sicilie, che non hanno adempito alle loro offerte, e coloro che desiderassero unirsi ai primi»azionarii per prender parte negli affari del Banco, avranno sei mesi di tempo per fare, o completare i fondi, senza per altro esservi costretti.

9. La Cassa di Ammortizzazione sarà autorizzata ad accettare i trasferimenti delle azioni, che i proprietari vorranno negoziare.

10. Nel caso che per effetto delle alienazioni il prodotto de' valori da Noi assegnati venisse ad eccedere l'ammontare delle polizze del Banco di Corte e delle 4000 azioni, che il Governo dee realizzare, l'eccedente sarà convertito in nuove azioni a favore della Cassa di Ammortizzazione.

Nel caso poi, che questo prodotto sarà inferiore alla somma per la quale saranno stati dati i valori, allora si assegneranno degli altri fondi per completarla.

11. Il Banco avrà l'amministrazione intera di tutt'i suoi beni, sia per la di loro alienazione, sia per lo di loro regolamento sotto la sorveglianza del Ministro delle Finanze.

### TITOLO 3.<sup>o</sup> *Della dividenda.*

12. La dividenda, che risulterà da' profitti, che il Banco potrà fare sarà ripartita, e pagata in ogni sei mesi.

13. Sino a che i valori assegnati al Banco non saranno totalmente ratizzati, la Cassa di Ammortizzazione, e la Guardia, parteciperanno della dividenda in ragione di 4000 azioni. Ciò non ostante sarà garentita agli azionarii particolari durante il corso de' primi due anni una dividenda, che non potrà essere al di sotto del 8 per 100 l'anno. La somma che potrebbe forse mancare per far salire a tale ragione la dividenda, sarà presa dalla dividenda della Cassa di Ammortizzazione.

### TITOLO 4.<sup>o</sup> *Del servizio del Banco.*

14. Il servizio di tutt'i fondi del Tesoro pubblico, della Tesoreria di Casa Reale, della Cassa delle rendite, della Cassa di Ammortizzazione, dell'ordine delle due Sicilie e di tutte le amministrazioni pubbliche residenti in Napoli è confidato al Banco delle due Sicilie.

15. Tutti gli stabilimenti pubblici, come sono gli Ospizii, ed altri luoghi di Beneficenza dimoranti nella Capitale, la Comune di Napoli, i luoghi Pii, e tutti i Corpi Ecclesiastici, e civili faranno i loro introiti ed esiti per mezzo del Banco. I di loro Cassieri non potranno presso di loro conservare altro danaro effettivo, se non quello che per le occorrenze giornaliere debbono necessariamente pagare fuori Banco, e ciò in quella proporzione, che loro sarà fissata da quel Ministro, da cui tali stabilimenti dipendono, di concerto col Ministro delle Finanze. Qualunque Cassiere contravvenisse a questa disposizione sarà punito, come colui che avrà traviato ad uso illecito delle somme a lui affidate. I debitori di detti Stabilimenti non saranno legittimamente quietanzati, se i pagamenti, che avran fatti non saranno comprovati dalle scritture del Banco.

16. Il Banco continuerà a ricevere secondo l'antico sistema, tutte le somme, che i particolari vi vorranno versare; e farà per di loro conto tutti quei pagamenti, la di cui prova desidereranno che sia conservata negli archivii di questo stabilimento.

17. La Cassa che riceverà i fondi depositati da' particolari, e che ne farà i pagamenti nel conto de' medesimi, sarà separata da quella, che introiterà, ed esiterà per conto del Governo.

18. Le polizze del Banco saranno ammesse tanto in Napoli, che nelle Provincie, come danaro contante in tutto lo Casse pubbliche in pagamento de' pesi Fiscali, dopo la necessaria verificaione, e sotto la responsabilità de' Cassieri che le avranno ricevute.

19. I depositi de' particolari saranno cerziorati con delle carte di ricognizione, o dichiarazioni di credito, che potranno essere trasferite all'infinito per mezzo di una girata, e saranno pagate a vista colla quietanza dell'ultimo depositario, secondo l'uso degli antichi Banchi di Napoli.

20. Le fedi di credito del Banco faranno fede e proveranno in giudizio la verità de' pagamenti pe' quali saranno state impiegate dai depositarii, o giratarii: ma le stesse non avranno alcun effetto per istabilire de' pagamenti anteriori, che potessero essere enunciati nelle girate, eccetto che detti pagamenti non fossero anche stati fatti per la via del Banco. Queste fedi di credito non potranno giammai servire a provare quelle convenzioni, che esigendo il consenso delle due parti, non potrebbero per loro natura altrimenti essere confermate, se non in vigore' di contratti sinallagmatici.

21. Le polizze, fedi di credito originali non saranno soggette ad alcun dritto né di bollo, né di registro. Le stesse dichiarazioni dei Notai, che potessero essere incaricati di legalizzare, e riconoscere le firme de' giratarii, non saranno sottoposte ad alcun diritto.

22. Il Banco avrà un Archivio generale ove saranno conservate tutte le polizze, e fedi di credito quietanzate, e ne rilascerà in carta bollata tutte quelle copie, o estratti che saranno dimandati dalle parti. Queste copie, o estratti saranno soggette a quei medesimi dritti di conservazione, che sono fissati dall'attuale tariffa del Banco delle due Sicilie.

23. Tutt'i depositi ordinati per via giuridica saranno versati nel Banco delle due Sicilie per essere restituiti a' proprietarii, tostoché ne sarà ordinata la liberazione, e sarà stata provata nelle forme prescritte dalle Leggi.

24. Il Banco è autorizzato a ricevere contro semplici carte di ricognizione: tutt'i depositi voluntarii de' fondi che i particolari vorranno immettervi, ed a bonificarne gl'interessi a quella ragione, che sarà fissata nel principio di Ogni semestre dal Ministro delle Finanze sul parere del Consiglio del Banco. Questo interesse sarà pagato a contare dal decimo giorno dopo seguito il deposito, sino al giorno, in cui sarà ritirato purché per altro l'intervallo sia stato di un mese intero. Le frazioni di meno di dieci giorni non saranno calcolate.

25. I fondi depositati in conformità dell'articolo precedente saranno restituiti a' proprietarii dieci giorni dopo la domanda che ne faranno, unitamente agl'interessi, che loro son dovuti.

26. I fondi voluntariamente depositati, o versati in conto corrente nel Banco, non saranno sequestrabili.

27. Il Banco potrà fare de' prestiti sopra pegni o sopra effetti di commercio sottoscritti almeno da tre negozianti, o banchieri di una solvibilità sperimentata. Le somme, che potranno essere impiegate a questo uso saranno determinate di sei in sei mesi dal Ministro delle Finanze in seguito de' conti, e degli stati di servizio del Banco. La ragione dell'interesse sarà fissata nel medesimo tempo.

28. La dilazione conceduta per la restituzione delle somme prestate, non potrà eccedere lo spazio di sei mesi.

## TITOLO 5.º

### *Dell'amministrazione del Banco.*

29. L'amministrazione del Banco delle due Sicilie sarà confidata ad un Consiglio composto da un Reggente, da 12 Governatori, de' quali per lo meno sei saranno scelti fra il ceto dei negozianti i più accreditati del Regno, e da tre Censori.

30. Il Reggente sarà nominato per 5 anni: sei de' Governatori saranno da principio nominati per tre anni, e sei per due. In seguito sei ne saranno nominati in ogni anno per esercitare le loro funzioni durante lo spazio di due anni. I medesimi potranno sempre essere nominati di nuovo.

Il direttore della Cassa di Ammortizzazione, quello della Cassa delle rendite, e quello del Gran Libro saranno di dritto Censori del Banco.

31. Il Reggente avrà la direzione generale dell'amministrazione, la corrispondenza col Ministero, la presidenza del Consiglio, la nomina di tutti gl'impiegati del Banco (salva l'approvazione del Ministro delle Finanze), e la polizia interna del Banco. Niuna deliberazione del Consiglio potrà aver forza, o potrà essere eseguita senza essere stata approvata, e vietata dal medesimo.

Tre Governatori saranno costantemente di servizio, e regoleranno coll'autorità del Reggente, il primo tutto-ciò che concernerà la cassa incaricata degl'introyti, ed esiti del Tesoro; il secondo tutto ciò che apparterrà alla Cassa dei particolari; ed il terzo finalmente tutte le operazioni de' pegni.

32. I censori avranno, la facoltà d'ispezionare, quando lo giudicheranno a proposito, tanto i registri di Cassa, quanto il portafoglio; siccome ancora di presentare, riguardo a tutte le partite di servizio, sia al Reggente, sia al Consiglio, i rapporti, e le osservazioni che saran loro ispirati dallo zelo per gl'interessi del Banco.

33. Il Consiglio del Banco si riunirà almeno una volta al mese per deliberare sugli oggetti che gli verranno sottoposti dal Reggente, da censori, o da qualcheduno de' suoi membri. Esso riceverà, e chiuderà ogni sei mesi, dopo aver' inteso i Censori, il conto che si renderà delle operazioni del Banco, e delibererà secondo le proposizioni del Reggente circa le somme, che dovranno essere proposte al Ministro delle Finanze per essere impiegate all'opera dei pegni, non meno che circa la ragione dell'interesse, che dovrà esser fissato pel seguente semestre,

34. Due uditori del nostro Consiglio di Stato, saranno incaricati sotto gli ordini immediati del Reggente d'invigilare alla regolarità delle scritture, ed al dettaglio delle operazioni.

35. I membri componenti il Consiglio generale del Banco saranno nominati da Noi. Essi presteranno nelle nostre mani il giuramento di non permettere giammai che alcun pagamento regolarmente domandando soffra il menomo ritardo, né che alcun fondo esca dal Tesoro, o dalle casse del Banco, senza che il valore ne sia rappresentato da un discarico legale, o da un effetto creduto di un sicuro rimborso dal Consiglio del Banco, o da un pegno facile a realizzarsi, e di un apprezzo eguale a quello, che l'art. 43 del decreto de' 22 dicembre 1808 ha determinato.

36. Il Reggente del Banco, ed i Governatori di servizio saranno responsabili personalmente, e sopra i di loro beni di tutt'i fondi depositati al Banco, che eglino acconsentissero di rivolgere in altro uso diverso da quello, a cui detti fondi saranno stati destinati, sotto qualunque pretesto, o ordine ciò avvenisse. Niuna autorità potrà liberarsi da questa garentia acquistata contro di loro da' ogni parte interessata.

37. Nella fine di ogni semestre una porzione de' profitti del Banco sarà prelevata per essere, ripartita a titolo d'indennità fra i funzionarii che' avranno avuto parte all'amministrazione del Banco. Questa porzione, che all'avvenire sarà anticipatamente determinata, resta fissata fino al primo gennaio 1812 alla duodecima parte de' detti profitti.

38. La somma da distribuirsi sarà divisa in 18 porzioni, tre delle quali apparterranno al Reggente, una a ciascun Governatore, una sarà ripartita fra i due uditori, de' quali si è fatta menzione nell'art. 34; e le altre due resteranno a disposizione del Ministro delle Finanze per essere distribuite in gratificazioni (sulla proposta del Reggente) a coloro fra gli impiegati del Banco, che avranno dimostrato più zelo, e talento.

39. I guadagni devoluti alla Cassa di Ammortizzazione saranno esclusivamente conservati all'estinzione del debito pubblico.

40. Per compensare il Banco delle spese di qualunque natura, che il servizio del Tesoro, e la sua istallazione nel locale che dovrà occupare, potranno cagionargli, esso sarà Compreso nel 1810 nel budget del Ministero delle Finanze per una somma di ducati 2000. Noi ci riserviamo alla fine di ogni anno di determinare la somma da doversi al medesimo addire nel corso dell'anno seguente, a misura de' servigii di cui sarà incaricato pel Governo.

41. Gl'impiegati del Banco saranno scelti fra gl'impiegati più abili de' due Banchi attuali. Coloro che non potranno restare in impiego, otterranno una pensione che loro sarà pagata a datare dal di primo gennaio 1810; con obbligo di seguitare senza appuntamenti tutti i lavori che si richiederanno per la liquidazione de' conti del Banco, per la di loro verificaione alla Corte de' Conti, e per la custodia degli archivi di tutt'i Banchi soppressi.

42. Sarà fatto espressamente un fondo alla Cassa delle rendite per lo servizio delle pensioni, che saranno concesse agl'impiegati soppressi del Banco di Corte.

43. Il Ministro delle Finanze preparerà senza ritardo il regolamento organico del Banco delle due Sicilie, e lo sottoporrà alla Nostra approvazione.

44. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 7. Con altro decreto de' 18 novembre 1810, vennero stabilite talune norme per l'amministrazione de' Banchi, espresse in questi termini:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Lo stato de' beni di qualunque natura che il Banco possiede in fondi, in rendite costituite, in capitali esigibili, in censi, in dritti, ed in rendite arretrate; il suo proprio conto d'introito ed esito dal primo gennaio 1810; quello de' suoi profitti, e perdite; la situazione de' suoi Conti di servizio pel Governo, e per tutti gli stabilimenti pubblici di ogni specie; quella de' conti de' particolari, la situazione della cassa degli sconti, e de' pegni; la situazione di quella de' depositi giudiziarii; la situazione dell'altra de' depositi volontarii; l'inventario apprezzativo, e reale degli effetti e materie date in pegno; il conto delle polizze di Corte, e de' particolari date fuori, ritirate, ammortizzate, e restate in circolazione; saranno verificati, e determinati, al primo pubblicarsi del presente decreto da una Commissione

del nostro Consiglio di Stato; cosicché questa definire i suddetti conti, e stati diversi pe' 31 di dicembre prossimo, e presentarci il bilancio generale del Banco al primo di gennaio 1811.

Art. 2. Lo stato delle proprietà del Banco, e del loro valore verrà diviso in tre capitoli.

Il primo comprenderà i beni dell'antica Cassa di S. Giacomo posseduti dal Banco di Corte; e quindi assegnati in dote a quello delle due Sicilie.

Il 2.° diviserà le case, gli edificii, e idritti arretrati, che furono aggiunti alla sua dote, e la cui realizzazione è destinata a pagare le polizze, che il Banco ha garantite.

Nel 3.° la Commissione presenterà il capitale del Banco composto dalle azioni cedute alla Cassa d'Ammortizzazione, di quelle date alla Nostra Guardia, e di quelle acquistate da' particolari.

Art. 3. Le rendite che dovranno entrare nell'attivo del Banco al primo gennaio 18h, serviranno di base ad un secondo stato, nella formazione del quale la Commissione procederà.

I.° Collo stabilire la rendita di ciascun fondo sino al primo dicembre prossimo; cioè dei beni provenienti di. | Banco di S. Giacomo, da che sono usciti dal suo patrimonio, e delle proprietà, che il Banco ha ottenute a titolo di dote supplementaria, da che han cessato di essere amministrate le une da' Demanii e le altre dal Tesoro Reale.

2.° Col diffalcare da questo conto il prodotto di tutte le somme ricuperate dal Banco di Corte, durante il suo possesso, ed appresso dal Banco delle due Sicilie.

Art. 4.° Le alienazioni de' fondi, la restituzione de' capitali, l'affrancazione delle rendite, e de' censi, che avranno avuto luogo dal primo giugno 1806, e di cui il Banco di Corte, il Banco attuale, e in virtù. delle nostre decisioni particolari, la Cassa di Ammortizzazione avranno profittato, del pari che il ricovramento imputabile sulle percezioni lasciate al Banco, bilanceranno il conto della sua dotazione.

Art. 5. L'attivo del bilancio del Banco consisterà ne' beni della sua dotazione; negl'introiti che ne saran derivati; ne' profitti, che i suoi negozii, diritti, e privilegi gli avran prodotti, nelle assegnazioni de' fondi, che avrà ricevuti sul nostro Tesoro Reale per supplire alle spese di amministrazione. Il suo passivo sarà composto delle spese che avrà fatte; delle perdite che avrà sofferte I nelle sue operazioni, e delle sue obbliganze verso gli esibitori di polizze, i di cui fondi non trovansi realizzati: dimodoché se dal bilancio risulti un saldo a credito del Banco, questo serva alla Commissione per determinare la dividenda, che dovrà ripartirsi tra i funzionarii, e gl'impiegati nel Banco. tra la Cassa di Ammortizzazione, la nostra Guardia, e gli azionarii particolari; e se al contrario il Banco risulti debitore, possa il suo deficit essere facilmente liquidato.

Art. 6. Il saldo del conto corrente, che il Tesoro Reale aveva al Bando di Corte, e il saldo del Banco, che si era formato per associazione saranno definitivamente, riconosciuti e fissati del pari, che il trasporto che n' è stato. fatto al Banco attuale, allorché questo ha formalo la sua madrefede..

Art. 7. I fondi passati col bilancio a credito della madrefede del Banco, e destinati a ritirare dalla circolazione una corrispondente quantità di polizze dell'antico deficit, saranno verificati, e cassati dal suo attivo, bruciando un equal somma di polizze che il Banco formerà in testa sua, e di cui si addebiterà in madrefede..

Art. 8. Il montante delle polizze che si troveranno in circolazione per conto del Governo, e de' particolari a' 31 dicembre 3810 sarà verificato sulle madrifedi tenute al Banco, e confrontato col denaro contante, co valori, e colle materie che dovranno trovarsi in deposito nelle sue casse, e nel suo portafoglio, e di cui la Commissione avrà già fatto uso nel bilancio.

Art. 9. La Commissione formerà il modello dello stato d'introito ed esito, che il Banco dovrà presentare al Ministro di Finanze nel primo di ciascun mese, cominciando dal primo gennaio prossimo, come ancora il borderò del bilancio di tutte le somme che avrà ricevute, e pagate colla madrefede, e di tutte le polizze che avrà formate, ammortizzate, e lasciate in giro; avvertendo che la situazione, ed il bilancio del mese pel quale il Banco presenterà i suoi stati, siano sempre ricapitolati distintamente con quelli del mese antecedente.

Art. 10. Finalmente i Commessarii nell'aprire, e nel chiudere il loro processo verbale faranno constare l'esistenza di tutt'i fondi, di tutti i valori, e di tutte le materie che sono depositate al Banco; si assicureranno dell'ordine, ed esattezza della scrittura che vi si tiene; presenteranno le loro idee sul miglioramento, onde crederanno capace quel Sistema, sia per la chiarezza de' conti, sia per la celerità delle operazioni, sia pel vantaggio, e comodo del pubblico, sia per l'economia nelle spese; formeranno la lista degl'impiegati contabili, o responsabili, da' quali il Governo dovrà esigere una cauzione in numerario, o in immobili, siccome ogni agente contabile. è tenuto a darla; e fisseranno in fine la valuta di ciascuna specie di cauzione da realizzarsi.

Art. 11. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione de] presente decreto 8. Con decreto del dì n febbraio 1813 venne dettato un nuovo metodo di amministrazione per la dote del Banco delle due Sicilie presso la Cassa di Ammortizzazione, espresso in questi termini:

Visto il rapporto del Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. L'amministrazione delle proprietà che abbiamo assegnate in dotazione al Banco delle due Sicilie, ed i cui fondi, e rendite restano stabilmente addetti alla sicurezza dei suoi impegni, ed alla estensione delle sue operazioni, è trasmessa da oggi innanzi alla Cassa di Ammortizzazione, le cui relazioni, ed organizzazione prestansi di vantaggio ad una regia di affari contenziosi, e che troverà nell'azienda così affidatale la garentia necessaria delle sue 4000 azioni.

2. Verrà nel Banco formato senza ritardo un esatto inventario de' diversi beni appartenenti a questo stabilimento, come ancora un conto di tutte le sue rendite esigibili, affin di far seguire il ricupero nel modo che verrà stabilito da' seguenti articoli del presente decreto.

3. L'amministrazione generale de' demanii resterà incaricata in virtù del presente decreto, e del duplicato dell'inventario, che essa riceverà, di seguire secondo i suoi regolamenti la percezione delle rendite de' beni rurali e delle case del Banco, e di farne versare da' suoi preposti il prodotto nella Cassa di Ammortizzazione, osservando il modo di contabilità, cui si trovano già sottomessi tutti gli altri fondi destinati ad essere dall'amministratore de' demanii versati in questa Cassa.

La Cassa di Ammortizzazione avrà senz'alcun intermedio la regia de' censi delle rendite costituite, de' capitali esigibili, e di tutti gli altri crediti, che fan parte della dotazione del Banco.

4. La Cassa di Ammortizzazione terrà nella sua amministrazione un conto corrente di tutte le somme che riceverà, o pagherà pel Banco, e lo bilancerà per ogni trimestre, facendo passare dalla sua madrefede a quella del Banco il saldo che le resterà, dopo averle fissato con un appuntamento che le due Casse riconosceranno tra loro, e di cui sarà rimessa una spedizione conforme al Ministro delle Finanze.

5. Non potranno ritirarsi fondi dalla madrefede patrimoniale del Banco, e del suo portafoglio, che in virtù di crediti speciali che il Ministro delle Finanze resta autorizzato ad aprire a questo stabilimento per le sue spese fisse, o variabili, e per le sue operazioni, finché non abbia da Noi ricevuta la sua compiuta, e definitiva organizzazione.

6. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 9. Con decreto de' 10 febbraio 1814 furono date delle convenienti disposizioni relative ai crediti delle Casse di Ammortizzazione, e del Banco divenute inesigibili per l'inesistenza, o insolubilità de' debitori, nel modo che siegue:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle

Finanze, Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. I crediti di proprietà della Cassa di Ammortizzazione, o di quella del Banco, che saranno divenuti irricuperabili per l'assenza, disparizione, o insolubilità de' loro debitori, e per la di cui riscossione si saranno impiegati amministrativamente, o giudiziariamente gli ultimi mezzi di coazione, verranno allo svolgimento di ciascuno esercizio della Cassa di Ammortizzazione inventariati, e portati in uno stato generale di mancanze per poter essere distratti definitivamente dal patrimonio cui essi beni apparterranno.

V 2. Il direttore della Cassa di Ammortizzazione unirà ai titoli costitutivi, o agli atti di trasferimento di questi crediti gli sconti per mezzo de' quali la cassa ne avrà fissato il capitale, e liquidato gl'interessi; gli appoggerà cogli altri rispettivi documenti, e colle carte delle differenti procedure che si avran dovuto sostenere; e li trasmetterà col loro inventario all'agente giudiziario del Tesoro Reale, che darà loro un corso eguale a quello di tutt'i crediti, di cui è incaricato di procurare la riscossione a profitto del Governo, fino alla destinazione, di cui le leggi, e le circostanze possono rendere capaci queste ripetizioni.

3. In virtù del duplicato dell'inventario firmato dall'agente giudiziario, e vistato dal direttore generale del Tesoro Reale, la Cassa di Ammortizzazione farà menzione ne' conti della sua amministrazione generale, a datare dall'esercizio del 1813, della somma di questi non valori che le saranno situati sì in capitale, che in interesse, giusta i borderò di liquidazione, che essa avrà fatti stabilire per ciascun credito.

4. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 10. Con decreto del 15 settembre 1814 venne disposto il bilancio del Banco, col rimborso sul deficit dell'antico Banco di Corte, espresso in questi termini.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze:

Visto l'art. 3 del nostro decreto de' 20 novembre 1809 che assegnò al Banco del Regno una dotazione per assicurare il rimborso in contante di tutte le polizze emesse dall'antico Banco di Corte, senza farle garantire da un deposito in danaro contante: e Visto il rapporto, col quale il nostro Ministro delle Finanze ci ha fatto conoscere che i prodotti di tale dotazione lasciano al Banco una somma disponibile di ducati 333,66. 82. Volendo far provare questo istante agli esibitori delle polizze gli effetti salutari dell'ammortizzazione, mediante la quale il deficit, di cui si è il Banco incaricato, dee interamente annullarsi.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. La somma di ducati 333,66. 82 tanto in moneta di argento, che in rame, che il Banco ha ritirata fin oggi dalle rendite, ed alienazione di beni, che Noi gli abbiamo assegnati in dote col nostro decreto de' 20 novembre 1809, e che è portata in credito nelle sue madrifedi patrimoniali, verrà subito passata in debito di tali madrifedi, come rimborso verificato dal Banco sul deficit dell'antico Banco di Corte.

Colla presente disposizione il conto corrente della Cassa patrimoniale trovandosi bilanciato, e chiuso, il Banco lo farà depositare insieme con tutte le madrifedi estinte, nel suo archivio generale.

2. Gli effetti di commercio che il Banco possiede nel suo portafoglio, ed il suo capitale de' beni territoriali in case, ed in crediti continueranno a restare specialmente ipotecati per garanzia di tutte le sue obbligazioni.

3. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 11. Con altro decreto dello stesso giorno 15 settembre 1814 venne stabilito il sistema di contabilità pe' pegni del Banco nel modo che siegue:

Volendo far godere al pubblico tutt'i vantaggi che gli sono assicurati dalle disposizioni del nostro decreto de' 20 novembre 1809 concernenti i prestiti su i depositi di materie di oro, e di argento e di pietre preziose: Volendo altresì che il Banco del nostro Regno sia in tutt'i rami della sua nuova organizzazione amministrato colla più esatta regolarità:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il regolamento preparato, e presentato al Ministro delle Finanze dal Comitato del Banco, per sottomettere la contabilità de' pegni ad un sistema fisso, e compiuto rimane approvato. Questo regolamento sarà messo in vigore dal primo ottobre prossimo.

2. La verifica della Cassa attuale de' pegni avrà luogo a' 30 del corrente settembre con tutte le solennità, e formalità prescritte dal regolamento medesimo per le annuali verifiche di questa cassa.

Verrà formato processo verbale della sua situazione: e questo documento servirà a determinare il valore de' depositi che risponderanno della somma, la quale si troverà aver il Banco impiegata all'oggetto nel di primo ottobre prossimo.

3. Non si potranno far prestiti su i depositi di materie di oro, e di argento, o di pietre preziose inferiori a ducati 10, né eccedenti i ducati 500..

4. Il Ministro delle Finanze aprirà in ogni mese un credito al Banco per eseguire le sue operazioni di pegni, ed il Banco non potrà sotto verun pretesto, né in alcun tempo oltrepassarlo.

5. Le somme che giornalmente rientreranno alla Cassa de' pegni, non verranno impiegate a nuovi prestiti, ma saranno in ogni giorno, alla chiusura di questa Cassa, restituite a quella che le avrà fornite.

6. Le somme che verranno prestate in virtù de' crediti, che aprirà il Ministro delle Finanze, saranno rilasciate direttamente a' pignoranti dalla cassa, che potrà in tal modo esibire costantemente, sia in contante, sia in mandati della Cassa de' pegni, il valore dei depositi affidatile.

7. Il Comitato del Banco resta incaricato di concorrere insieme colla Reggenza, e col Governo del Banco allo stabilimento, ed alla sopravveglianza della esecuzione del regolamento riguardante la contabilità de' pegni, al quale non potrà farsi alcun cambiamento, senza la Nostra approvazione.

Uno de' membri del comitato designato alla Reggenza sulla proposizione del Presidente, dal Ministro delle Finanze avrà la commissione speciale di eseguire, e verificare tutte le operazioni di questa contabilità sino alla fine dell'anno 1815.

8. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 12. Con decreto de' 5 dicembre 1815 venne prescritto dover tutte le Casse Regie poste in tutto il Regno, ricevere per qualunque pagamento fiscale le fedie di credito, e le polizze del Banco delle due Sicilie, e cambiarle in moneta effettiva, espresso ne' seguenti termini:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto tutte le Casse Regie in qualunque Provincia del Regno (non esclusi i botteghini di lotto reale, ricevitorie del demanio, delle due direzioni de' beni riservati alla nostra disposizione, e de' beni donati reintegrati allo stato) saranno obbligate non solamente di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette, ed indirette, odi qualunque altro credito fiscale le fedie di credito, e le polizze del detto Banco; ma benanche di cambiarle in moneta effettiva di argento, o rame. secondo la qualità della polizza, a' richiesta de' possessori, senza che vi si possano rifiutare.

2. Le fedie di credito, o polizze, per essere ricevute o cambiate da' sopraddetti ricevitori, dovranno avere o l'ultima gira di firma conosciuta al ricevitore, o che la persona esibitrice gli sia conosciuta, e sottoscriva in piedi.

3. A misura che i detti ricevitori, o cassieri riceveranno in pagamento, o cambieranno le dette polizze, o fedie, noteranno in piedi.

Ricevuta nella Ricevitoria di..... addì..... del mese di..... anno....., e di uno squarcio noteranno la data della fede, o quella della polizza notata fede, il nome dell'intestatario, quello dell'esibitore notato al piede; e quindi le verseranno come contante.

4. Questa nostra disposizione non riguarda chele sole nostre Ricevitorie; non inducendo nel commercio de' particolari nelle provincie del Nostro Regno alcuna obbligazione di ricevere polizze o fedie di credito per contanti.

5. confermiamo le disposizioni date dal nostro Ministro di Finanze, che in tutte le casse della nostra città di Napoli non si possono ricevere pagamenti che per polizze di Banco, sotto pena della immediata destituzione de' funzionarii in caso di contravvenzione.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

13. Con decreto de' 18 giugno 1816 venne prescritta la riunione del Ministro delle Finanze, della Tesoreria generale, delle direzioni del Gran Libro, e della Cassa di Ammortizzazione, e del Banco di Corte nel locale di S. Giacomo.

§. 14. Con decreto del 1 ottobre 1816, venne restituita al Banco delle due Sicilie l'Amministrazione di tutt'i beni di sua dotazione, nel modo che siegue:

Crediamo più conducente al buon servizio del pubblico, ed alla santità de' depositi del nostro Banco. delle due Sicilie di restituirgli l'amministrazione de' suoi beni patrimoniali, la di cui proprietà servir dee di garantia ai depositarii; e le rendite che se ne ritraggono, esser debbono impiegate al mantenimento dei suoi uffiziali, ed alle spese di sua amministrazione. In conseguenza

Visto il rapporto del nostro segretario di Stato Ministro delle Finanze – Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le disposizioni del decreto degli 11 febbraio 1813, colle quali fu affidata alla Cassa di Ammortizzazione l'amministrazione dei beni, e rendite di proprietà del Banco delle due Sicilie, sono rivate.

2. La Reggenza del Banco a contare dal prima settembre di questo anno riprenderà l'amministrazione di tutt'i beni, fondi, ed effetti, che. si trovino tuttavia esistenti, e che furono assegnati al Banco per sua dotazione col decreto de' 20 novembre 1809, secondo gl'inventarii, che ne furon fatti da' 3 aprile fino a"28 luglio 1813. Un particolar regolamento fisserà il modo, e le forme di questa amministrazione.

3.º La Cassa di Ammortizzazione dopo di aver pagato le spese occorrenti per lo mantenimento del Banco fino a tutto agosto passerà nello stesso tempo alla Reggenza l'importo delle rendite esatte' dal detto di primo settembre, sino al giorno della, consegna tutt'i boni, le obbliganze, e le cambiali per residuo. di prezzo delle alienazioni de' beni del Banco, e l'importo di detti beni, obbliganze, e cambiali incassate dal detto ti': primo settembre, come ancora i valori che rimangono di quelli chele furon passati' per disposizione Ministeriale dei 29 ottobre 1814, e secondo l'inventario che ne fu formato a 17 dicembre 1814.

4.º La Cassa di Ammortizzazione nel corso di un mese formerà un bilancio generale di' tutte le somme pervenute dalle rendite, ed alienazioni de' beni del Banco, e da' valori contenuti nel portafoglio che sieno stati esatti, o trasferiti ad altri, come pure de' versamenti fatti al Banco, sia pel suo mantenimento, sia per qualunque altra ragione. Questo bilancio formerà poi parte del conto generale della cassa anzidetta.

5.º A tenore de' risultati che darà il bilancio suddetto, ci riserbiamo di provvedere ai mezzi di sussistenza, che forse bisogneranno per lo mantenimento del Banco, ed alla quietanza scambievole di queste due amministrazioni.

6.º Non ostante le suddette disposizioni, la Cassa di Ammortizzazione continuerà ad essere incaricata, a tenere del nostro decreto de' 28 maggio corrente anno, dell'alienazione de' benifondi del Banco di qualunque natura essi sieno, e della reluizione de' suoi capitali trasferendo volta per volta al medesimo, le iscrizioni di rendita sul Gran Libro, che riceverà in soddisfazione de' capitali corrispondenti ai fondi suddetti.

7.º Il Direttore della Cassa di Ammortizzazione, ed il Reggente del Banco delle due Sicilie, si porranno d'accordo sulla consegna di tutte le scritture, e sul ritorno degl'impiegati, che dal Banco passarono alla Cassa, allorché questa s' incarico dell'amministrazione de' beni.

Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del. presente decreto.

§. 15. Con decreto de' 12 dicembre 1816 vennero organizzati due distinti Banchi pel servizio di Corte e per quello de' particolari, ambedue sotto il medesimo, nome di Banco delle due Sicilie, ne' seguenti termini:

Considerando che [in dall'anno 1803 desiderammo di dare ima organizzazione diffinitiva ai Banchi di questa Capitale, onde di Nostro ordine da una depurazione de' creditori apodissarii fu formato un piano, che noi approvammo in dicembre 1805, che per la guerra sopravvenuta non si potè mettere in esecuzione:

Considerando che in tutto il tempo dell'occupazione militare molte, e gravissime novità sieno avvenute di soppressione, e ristabilimento di quest'antica, ed utilissima i'nstituzione nazionale senza mai vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa è principalmente addetta:

E volendo noi riordinarla;

Visto il rapporto del. nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Tutte le leggi, e decreti emanati nel tempo della militare occupazione riguardanti i Banchi di questa capitale, e. specialmente la legge de' 6 dicembre 1808, ed i decreti de' 20 novembre 1809, de' 18 novembre 1810, e n febbraio 1813, sono, e rimangono rievocati a contare dal primo gennaio 1817.

2. Vi saranno d'allora innanzi due Banche distinti, e separati collo stesso nome di Banco delle due Sicilie, uno pel servizio della Tesoreria generale, di tutte le amministrazioni Finanziere, delle opere pubbliche, e del Corpo Municipale, e sarà distinto colla giunta alle fedi, ed alle polizze notate fedi di Cassa di Corte, e l'altro pel servizio di tutt'i particolari della Capitale, e del Regno, e delle particolari amministrazioni, distinto colla giunta di Cassa de' privati.

3. Saranno ambedue questi Banche autorizzati ad emettere le loro fedi di credito della stessa forma attuale, non dissimile dall'antica, rappresentanti l'effettivo numerario, e che in tutte le nostre Casse della Capitale e del Regno saranno ricevute. come moneta contante.

## TITOLO I.º

### *Del Banca delle due Sicilie Cassa di Corte.*

4. La Cassa di Corte continuerà a tenere due conti separati, uno di rame, e l'altro di argento, con mettere espressamente nell'epigrafe delle fedi, e nel bollo delle polizze le parole rame, argento: e ciascuna fede, o polizza sarà soddisfatta nella stessa qualità di moneta che rappresenterà, senza che sia mai permesso pagare una carta indicante rame in argento, o al contrario.

5. La Cassa di Corte sarà stabilita nel locale dell'abolito Banco di S. Giacomo, ove resterà fissata ancora l'officina della nostra Real Tesoreria. Sarà in libertà di tutt'i particolari di potersene anche servire, depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate, o con notate fedi, per farne pagamenti. Riceverà come moneta effettiva le carte della Cassa de' privati, sotto la responsabilità de' cassieri e pandettarii per la loro legittimità, e libero corso, coll'obbligo però di riscontrarle fra le 24 ore con quella Casa, a cui originariamente appartengono; onde i conti apodissarii de' due Banche restino sempre distinti, e separati.

6. La Cassa di Corte sarà direttamente sotto gli ordini del nostro Ministro delle Finanze per tutte le operazioni che nella medesima gli converrà fare pel servizio della nostra Real Tesoreria; e gli ordini manifestati con sue lettere Ministeriali verranno immediatamente eseguiti. A qual effetto la Cassa di Corte avrà la sua dotazione distinta, e separata; ed avrà ipotecati per cautela de' suoi creditori tutt'i beni dello Stato, ed in modo speciale tutte le rendite del. Tavoliere di Puglia, da cui resterà perpetuamente garantita la carta che rappresenta il suo numerario.

7. A misura de' mezzi che la Cassa suddetta avrà non solo dal fondo della propria dote, che dal ristagno del numerario depositato, secondo gli ordini del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, farà l'operazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di danaro sulle mercanzie esistenti in dogana, per animare sempre più il commercio, ed accrescerne i fondi. Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle Finanze darà la norma a queste operazioni in modo che restino soddisfatti i bisogni de' particolari, senz'alcun rischio de' fondi del Banco.

## TITOLO 2.º

### *Del Banco delle due Sicilie Cassa de' privati.*

8. La Cassa de' privati quantunque resterà sempre sotto la vigilanza del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, non potrà però servire ad alcuna delle operazioni della Real Tesoreria.

Essa per sua propria istituzione farà il servizio di tutt'i particolari della Capitale, e del Regno e delle particolari amministrazioni.

Non potrà essere obbligata a ricevere come contante le carte emesse dalla Cassa di Corte, se non ne sia debitrice per effetto della riscontrata mentovata nell'art. 5.°, onde i conti apodissarii dell'una non possono restar mai confusi co' conti dell'altra. La medesima avrà un solo conto in argento, né potrà ricevere depositi in rame, né dar fuori carta che la rappresenti.

9. La Cassa de' privati resterà stabilita nel locale dell'antico Banco della Pietà, dove attualmente si trova. Il più presto che sarà possibile se ne aprirà un'altra nel locale dell'antico Banco di S. Eligio, riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora l'affluenza de' depositi, e le circostanze del commercio lo richiederanno..

10. La dotazione della Cassa de' privati sarà per ora formata dalla proprietà di tutt'i beni fondi, rendite, valori di obbliganze e cambiali, che per esecuzione del decreto del primo ottobre sono stati restituiti all'amministrazione della Reggenza del Banco, dalla direzione della Cassa di Ammortizzazione; riserbandoci di aumentarli a tenore del disposto nell'art. 5.° del decreto suddetto, ad eccezione di quella porzione che crederemo assegnare provvisoriamente per lo mantenimento della Cassa di Corte. Un particolare regolamento fisserà definitivamente il metodo, dell'amministrazione e dar impiego delle rendite, e capitale di detti fondi.

11. A misura de' mezzi, che alla Cassa de' privati porgerà non solo il fondo de' capitali della propria dote, che l'eccessivo ristagno della moneta depositata, continuerà l'opera de' pegni sulle materie di oro, argento, e gioie; e subito che si potrà aprire un'altra Cassa nei locali del Banco di S. Eligio, si farà la stessa a opera sopra altre materie che abbiano un determinato valore, per accorrere ai bisogni di tutti i ceti. Un particolare regolamento sottoscritto dal nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze darà la forma a queste operazioni. Ogni altro impiego del suo danaro gli è da Noi espressamente vietato.

### TITOLO 3.°

#### *Disposizioni generali..*

12. La direzione dell'interna polizia di ciascuna Cassa, e delle sue officine, tanto del Banco di Corte, quanto di quello de' privati, sarà affidata a tre probi, e conosciuti proprietari nominati da Noi sulla proposta del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, de' quali uno sarà da noi designato per Presidente, e gli altri due per Governatori. Tutte le Casse saranno sorvegliate da una Reggenza centrale, alla quale sarà ancora affidata l'amministrazione delle proprietà, e fondi del Banco. Questa sarà composta da un Reggente da Noi nominato, e da' Presidenti delle due Casse.

Un regolamento sottoscritto dal nostro Ministro, delle Finanze determinerà le attribuzioni di tutti questi funzionarii, la durata del loro impiego, le annuali gratificazioni che crederemo loro accordare. Un altro regolamento fisserà i principali obblighi degl'impiegati nel servizio giornaliero del Banco.

13. Tutte le carte che si trovano emesse, e che si emetteranno dalle Casse di tutti due i Banchi, sieno fedeli di credito, sieno polizze notate fedeli originali, non solo continueranno ad essere esenti de' dritti di bollo, e registro, ma per accrescerne sempre più la circolazione, e ripristinarlo nel loro antico credito, serviranno di pruova nella numerazione del danaro.

Come ancora tutte le dichiarazioni, convenzioni, condizioni, e patti qualunque apposti nelle girate delle suddette carte formeranno quella pruova, e produrranno quell'effetto, che la natura, e qualità dell'atto seco porta ancorché non sieno registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al Banco, ad assicurarne la data:

rimanendo soltanto soggette a registro le citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di Banco, e che siano allegate alle medesime prima di passarsi al Banco per ritirarne il danaro con quelle proteste, che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimente soggette al registro fisso le così dette partite di Banco, o siano le copie estratte delle fedi, o polizze, sulle quali le parti vogliono far uso legale, secondo le leggi vigenti.

14. Tutt'i nostri Segretarii di Stato per le pratiche che li riguardano, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

§. 16. Con decreto de' 12 dicembre 1816 venne fissato l'interesse su le somme date ad imprestito sopra pegni nel modo che siegue:

Vista la nostra decisione de' 4 dicembre corrente: Visto il rapporto dei nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. I. A contare dal primo gennaio 1817 non sarà esatto dal Banco alcun dritto sulle cartelle, che si consegnano ai pignoranti pe' pegni di qualunque natura.

2. Dalla detta epoca in poi sarà invariabilmente, e per qualunque somma che dal Banco si presta sopra i pegni, fissato l'interesse alla ragione del 9 per rogo.

3. Tutte le disposizioni in contrario restino rivate.

4. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 17. Con decreto de' 10 febbraio 1817 furono date le convenienti disposizioni relative alle pleggerie delle polizze, o fedi di credito disperse ne' seguenti termini:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le pleggerie delle polizze, o fedi di credito disperse, non saranno più prestate presso i Tribunali, ma saranno prese in via amministrativa dalla Reggenza del Barico delle due Sicilie, secondo le istruzioni che ne darà il nostro Ministro delle Finanze.

2. Qualunque' Legge, decreto, o Ministeriale disposizione in contrario resta rivate.

3. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Le istruzioni ministeriali date fuori dal Ministro delle Finanze nello stesso giorno 10 febbraio 1817 sono del tenor seguente.

Art. 1. Disperendosi una fede di credito per la quale il Banco conosce il solo intestatario del danaro, dietro la domanda del medesimo in carta bollata, e la fede che si farà dal Banco della esistenza della somma (1), mediante il pagamento di un dritto di grana venti per le somme di docati 10, e di grana 60 da ducati 10. or in sopra, potrà la somma in essa contenuta essere liberata al detto intestatario, coll'obbligo solidale o di qualche impiegato con soldo in pubblica amministrazione, o di un qualche probo conosciuto benestante, obbligandosi però costui innanzi alla Reggenza, di cavare il Banco indenne, ed illeso nel caso che venisse ad esibirsi la fede originale, e soggettandosi anche all'arresto personale (1). Nel caso poi che la fede di credito fosse stata girata ad altri, e colui al quale è stata girata l'avesse dispersa, e ne domandi la liberazione, si esigerà ancora il consenso dell'intestatario.

(1) Per attestarsi la esistenza di una polizza è sufficiente un sol certificato sottoscritto da' diversi impiegati che debbano attestarlo. Ordinanza del signor Reggente del 28 giugno 1817. anni 30 giusta la Ministeriale del 18 giugno 1842. il sequestro è vietato a termini del real Decreto del 6 ottobre 1817.

(1) La formola dall'obbligo è stabilita con ordinanza del Reggente del 30 giugno 1841

2. Se si disperderà una polizza notata fede per la quale il Banco ha notizia dell'intestatario non solo, ma ben' anche della persona, a cui va diretto il pagamento, osservandosi tutte le stesse formalità di sopra indicate per le pleggerie, sarà sempre necessario di avere il consenso di ambedue le parti prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza dispersa. E la pleggeria in tal modo avrà luogo per le somme che non oltrepassano i ducati mille, mentre le pleggerie da riceversi per le polizze disperse, che oltrepassano tal somma, si riceverà l'obbligo di un benestante con una iscrizione ipotecaria, da dover sussistere per lo spazio di dieci anni, classi i quali s'intenderà sciolta, e cassata di fatto (2).

3. Per assicurarsi se venga a presentarsi al Banco la polizza o fede di credito asserita dispersa, la cui somma sarà stata sequestrata (3), non saranno liberate se non dopo lo spazio di quindici giorni, le somme al di sotto di ducati 50, e dopo un mese le somme maggiori.

§. 18. Con decreto de' 19 maggio 1817 venne fissata l'epoca da contare gli anni di servizio degl'impiegati del Banco delle due Sicilie, per loro pensioni di ritiro, nel modo che siegue:

Visto l'art. 3 del Nostro real Decreto de' 3 maggio 1816, col quale fu accordato il dritto per le pensioni ai soli impiegati, che ricevono soldo di Regio conto, quante volte questo soldo sia stato soggetto alla ritenzione del 2 e mezzo per 100, o vi sarebbe stato soggetto, se la ritenzione fosse stata istituita anteriormente all'occupazione militare.

Considerando che colla soppressione degli antichi Banchi tutt'i fondi de' medesimi furono incorporati allo Stato, ed in conseguenza quel dritto medesimo che gl'impiegati degli antichi Banchi rappresentavano su i fondi de' Banchi, lo rappresentano ora sullo Stato.

Considerando che i soldi degl'impiegati del Banco fin dalla sua installazione si trovano soggetti alla ritenzione del 2 e mezzo per 100 sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1.. Nella liquidazione delle pensioni, cui avranno dritto ai termini del citato Nostro decreto de' 3 maggio 1816, gli attuali impiegati del Banco delle due Sicilie, gli anni di servizio dovranno computarsi dall'epoca ch'essi cominciarono a percepire soldo negli antichi aboliti Banchi..

2. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 19. Con decreto de' 20 giugno 1817 venne abolita qualunque esazione per la formazione delle fedi di credito, e di altre carte del Banco de' privati ne' seguenti termini.

Considerando Noi che secondo l'antica istituzione de' Banchi il pubblico servizio si fosse sempre fatto senza alcuna esazione di dritti, e che soltanto in tempo della occupazione militare sia stata autorizzata l'esazione di gr. 5 per ogni fede di credito, e di gr. 3 per ogni polizza notata fede, o mandato nel Banco dei privati succedute al così detto Banco degli azionarii, e volendo Noi ripristinare per quanto è possibile tutte le antiche istituzioni, che non si oppongono alle giuste misure di pubblica economia:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Qualunque esazione per lo valore, e formazione delle fedi di credito, e per le notate fedi, e mandati del Banco de' privati è abolita, a datare dal primo dell'entrante luglio, e tutto sarà fatto gratis, secondo l'antica istituzione.

(2) La iscrizione ipotecaria deve ora sussistere per anni 30 giusta la Ministeriale del 18 giugno 1823.

(3) ti sequestro è vietato a termini del real Decreto del 6 ottobre 1817.

2. Ci riserbiamo d'indennizzare il Banco su i fondi suppletorii, che da Noi gli saranno assegnati, per far fronte a questo cespite di rendita che viene a mancare nell'art. corrispondente all'introito del suo stato discusso, qualora dall'opera de' pegni da Noi ripristinata non ne sia pienamente compensato.

3. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 20. Con decreto de' 25 agosto 1817 venne modificato relativamente agli ufficiali del Banco delle due Sicilie l'obbligo imposto ai funzionari, di far registrare a loro cura le carte da essi rilasciate, nel modo che siegue:

Visto l'art. 10 della Nostra legge del 25 dicembre 1816 sul registro, e le ipoteche, l'art. 2 del Nostro decreto del 21 aprile scorso, del pari che l'art. 6 del decreto del 17 dello stesso mese:

Volendo sempre più favorire lo stabilimento del Banco delle due Sicilie, e rendere maggiormente libero il Corso delle sue relazioni commerciali, come pure più agevole l'uso delle copie degli atti pubblici spedite anteriormente all'attivazione di detta Legge:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Gli ufficiali del Banco delle due Sicilie sono dispensati dall'obbligazione imposta a' funzionarii pubblici di far registrare a loro cura, e responsabilità gli estratti delle partite di Banco, che possono rilasciare ai richiedenti. La spedizione, e consegna di detti estratti sarà fatta dagli ufficiali del Banco alle parti interessate senza previo registro.

2. La esenzione accordata come sopra agli ufficiali del Banco non s' intende estesa al caso di spedizione, e consegna di altre carte, che non fossero estratti di partite di Banco.

3. Gli estratti delle partite di Banco saranno soggetti alla formalità del registro solamente, quando se ne dovesse far uso presso qualunque autorità amministrativa, o giudiziaria, o farne inserzione, o menzione in alcuna scrittura pubblica; ed in tal caso la parte interessata sarà tenuta di farla adempire, ed il ricevitore di farvi apporre il Visto dal Giudice del Circondario della residenza del Ricevitore, ed in Napoli dal Controloro del quartiere del Ricevitore colla retribuzione portata nell'art. 3 del detto decreto de' 21 aprile in favore del Cancelliere del medesimo, ed in Napoli da esigersi dal Ricevitore giusta il decreto de' 2 corrente ago«sto.

4. Il Ricevitore che dopo il registro di questi estratti non curasse la vidimazione del Giudice, o del Controloro alla sua registrata pagherà l'ammenda di ducati 6. La mancanza però di questa vidimazione renderà nulla, e di niun vigore la registrazione seguita.

5. Le copie e spedizioni, i certificati, gli estratti, le fedi ed altre carte contemplate nel 5. 7 dell'art. 38 della divisata Legge rilasciate dagli ufficiali, e funzionarii pubblici a tutto aprile ultimo, e da sottoporsi al registro, in virtù dell'art. 6 del suddetto decreto del 17 aprile, che trovinsi tutt'ora sfornite' di quella formalità in mano delle parti, potranno a cura delle parti stesse essere adempiute presso qualunque ufficio della formalità del registro; ed oltracciò dovranno essere munite del Visto del Giudice del Circondario del Ricevitore, ed in Napoli del Controloro del quartiere del Ricevitore, salvo le pene portate nell'art. precedente in caso d'inadempimento delle obbligazioni quivi prescritte.

6. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 21. Con decreto de' 6 ottobre 1817 venne inibito il sequestro delle somme depositate nel Banco delle due Sicilie nel seguente modo.

Considerando che l'antica istituzione dei Banchi di questa capitale, da Noi definitivamente richiamata in osservanza col decreto dei 12 dicembre 1816; ha per principale oggetto la libera circolazione per tutto il Regno della carta rappresentante la moneta depositata nel Banco delle due Sicilie, tanto nella Cassa di Corte, quanto in quella de' privati; e che la intestazione del nome di colui, che ha depositata la moneta, descritto ne' libri del Banco, non è pruova che continui la stessa persona a possederne il credito per la libertà che ha di girare la carta, data fuori dal Banco, ad altri, e da questi passare ad altri possessori, senza che il Banco possa averne contezza: e quindi i sequestri che si facessero ad istanza dei creditori dell'intestatario della moneta, descritto ne' libri del Banco, andrebbero a danno dei legittimi possessori delle carte del Banco da essi ricevute come contante sotto la garanzia della buona fede del pubblico deposito:

Sulle proposizioni de' nostri Ministri di grazia, e giustizia, e delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le somme depositate nel Banco delle due Sicilie non potranno essere da qualunque funzionario, o da qualunque autorità giudiziaria sequestrate, anche ad istanza di parte; salve le disposizioni contenute nel Nostro decreto de' 10 febbraio corrente anno per le polizze, o fedì di credito disperse.

2. Le fedì di credito, e le polizze di Banco neppure potranno essere sequestrate, se non ne' casi, e nel modo con cui può essere sequestrato il denaro contante.

3. I nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia, e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

5. 22. Con decreto de' 30 giugno 1818 venne istituito un' Agente contabile nel Banco delle due Sicilie, incaricato di tener ragione degl'introiti, ed esiti del medesimo ne' seguenti termini:

Art. 1. Vi sarà nel Banco delle due Sicilie un Agente contabile, incaricato di tener ragione di tutti gl'introiti, ed esiti del medesimo.

2. Nominiamo a tale impiego D. Gio: Amatrice attuale coadiutore del Razionale di detto Banco. Egli sarà il depositario dello stato discusso, e di tutte le superiori determinazioni relative agl'introiti, ed esiti, e sarà tenuto di rendere annualmente il conto materiale alla Gran Corte de' Conti, dalla quale verrà discusso a norma del Nostro decreto de' 2 febbraio ultimo, e delle istruzioni al medesimo annesse.

3. Tutt'i mandati di esito di qualunque natura essi sieno, e le altre carte contabili relative tanto all'introito che all'esito, dovranno, oltre la firma del Reggente, avere anche la firma dell'Agente contabile; ben' inteso però che la detta firma del Reggente non lo esonererà di esser risponsabile della regolarità dell'introito, e dell'esito.

4. Il Reggente del Banco delle due Sicilie proporrà all'approvazione del Ministro delle Finanze un regolamento, che definisca le ulteriori attribuzioni dell'Agente contabile, e le formalità, sotto le quali gli esiti dovranno esser documentati, e disposti.

5. Qualunque pagamento si facesse dal Banco senza le formalità stabilite col presente decreto, e da stabilirsi col regolamento di cui e parola nell'art. precedente, sarà considerato come nullo in riguardo alla contabilità del Banco, e resterà a carico dell'Agente che lo avrà fatto.

6. Per un tale incarico a D. Gio: Amatrice gli sarà aumentato il soldo che attualmente percepisce in ducati 60 mensuali come coadiutore del Razionale del Banco a ducati 72 al mese; e dippiù gli accordiamo un' indennità di ducati 10 mensuali per ispese di scrittoio.

7. Il suddetto signor Amatrice sarà obbligato fornire una cauzione in iscrizioni sul Gran Libro del debito pubblico di ducati 6000 di capitale, ed il di cui premio sarà compreso nello accennato aumento di ducati 12 al mese da Noi concessogli coll'art. precedente.

8. Il nostro Ministro delle Finanze e incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 23. Con decreto de' 6 luglio 1818 venne ridotto al 6 per cento l'interesse de' pegni, e furono date altre disposizioni sull'oggetto nel modo che siegue.

Art. 1. L'interesse de' pegni che si faranno nella Cassa de' privati del Banco delle due Sicilie di oro, argento, e gioie, a datare dal primo del venturo agosto del corrente anno sar'a ridotto alla ragione del 6 per 100 l'anno, calcolato a rata di giorni invece del 9 per 100 che attualmente si stà esigendo.

2. Per tutt'i pegni che si troveranno fatti fino al suddetto giorno, l'interesse sarà calcolato alla ragione del 9 per 100 l'anno come per lo passato, fino a che non sieno dispegnati, rinnovati, o venduti.

3. Quando un comodo, ed adatto locale sarà apprestato per ripristinarsi l'opera de' pegni di ferro, rame, pannine, telerie, stoffe di seta, e simili, la manutenzione, e le spese di amministrazione essendo di gran lunga maggiore di quelle per gli pegni di gioie, di oro, e di argento, l'interesse di questa nuova opera sarà calcolato al 9 per 100.

§. 24. Con decreto de' 7 settembre 1818 venne assegnata al Banco delle due Sicilie la rendita di ducati 8442 iscritta sul Gran Libro, e ceduta dalla Principessa di Butera.

§. 25. Con decreto de' 12 ottobre 1818 venne stabilito il metodo a serbarsi per le proteste a farsi contro i pagamenti che si diriggonno ai Banchi con espressioni pregiudizievoli nel modo che siegue:

Art. 1. Il Reggente del Banco delle due Sicilie, allorché conoscerà che nelle polizze dei pagamenti, che si fanno in favore di detto Banco e nelle girate delle fedie di credito vi sieno delle espressioni pregiudizievoli agi' interessi, o dritti del Banco è facoltato ad apporre il *citra praejudicium* con quelle riserve, o proteste che crederà convenienti, onde rimangono illesi i dritti, e le ragioni del Banco.

2. Le proteste, e riserve di sopra mentovate potranno notificarsi alle parti interessate da uno degli uscieri del Banco delle due Sicilie; e l'atto d'intimazione fatto dall'usciera suddetto sarà registrato prima di passarsi la polizza, o fede al Banco,

3. Le dette riserve, proteste, ed atti di uscieri avranno lo stesso vigore, come se fossero fatte avanti qualunque autorità giudiziaria, ed intimate per mezzo di usciera della medesima; da valere in giudizio, e da potersi opporre anche a terzi interessati.

§. 26. Con decreto de' 29 novembre 1819 venne destinato il locale del Banco de' Poveri ad uso di Archivio generale, e furon date delle altre disposizioni in riguardo all'opera dei pegni ne' seguenti termini:

Art. 1. Il locale del suppresso Banco de' Poveri è interamente destinato ad uso dell'Archivio generale di tutt'i Banchi, tanto soppressi che di quei attualmente esistenti, come anche di qualche altro Banco che in appresso venga a ripristinarsi.

2. In conseguenza dell'art. precedente quella porzione del suddetto locale, che è addetto in supplimento dell'Archivio generale del Regno, verrà sgombrata, e sarà data in vece a questo Archivio una porzione della contigua casa Cuomo.

3. Similmente tutti coloro che attualmente godano abitazione nel locale suddetto a qualunque titolo dovranno uscirne nel 4 maggio 1820, e dove sia loro dovuto per dritto legalmente riconosciuto, compenso in luogo dell'abitazione che lasciano, sarà data ai medesimi una equivalente abitazione in altre case appartenenti al Banco, e in altro modo, che si crederà conveniente.

4. Rimasto sgombro il locale suddetto si metta subito mano per adattarlo ad uso dell'Archivio suddetto, assegnandosi colle convenienti distinzioni una porzione a ciascun Banco, avendosi riguardo ai Banchi attualmente esistenti pei quali si debba assegnare lo spazio atto a contenere non solo le carte, che ora vi sono, ma ben' anche le successive.

5. Passate in detto Archivio generale de' Banchi le carte di alcuni soppressi Banchi, che ora sono nel Banco Pietà, il locale che questi occupavano, verrà subito adattato all'opera dei pegni di sopra espressi.

6. La somma di ducati 21650 arbitrata preventivamente per adattare il locale del Banco, de' Poveri ad uso dell'Archivio generale dei Banchi, e per adattare ad uso de' pegni la parte accennata del locale del Banco Pietà, come pure per adattare quella parte della casa Cuomo, che viene assegnata all'Archivio generale del Regno, sarà prelevata dagli utili della Cassa di Sconto per la somma di ducati 19150, cioè ducati 11230 che avanzano da ducati 35230 ammessi nello stato discusso di questo anno, ed altri ducati 7920 dagli utili di detta Cassa nell'anno venturo, ed i rimanenti duc. 2500, quei medesimi che nello stato discusso del Ministro degli affari Interni sono ammessi per gli accomodi necessari nella casa Cuomo.

7. Appena sarà resa adatta la parte del locale del Banco Pietà addetta all'opera de' pegni, il Reggente del Banco farà subito ripristinare l'opera medesima, ammettendo i pegni di ferro, rame, telerie, mossoline, pannine, e stoffe di seta, però in pezze soltanto, sieno sane, o dimezzate;

8. Per tali pegni sarà riscosso il 6 per 100 a rata di giorni, in considerazione delle gravi spese, cui l'economia dell'Amministrazione di questa specie di pegni è soggetta.

§. 27. Con decreto de' 27 febbraio 1820, venne stabilito il modo di coazione contro i debitori del Banco ne' seguenti termini:

Volendo accordare al Banco delle due Sicilie delle facilitazioni per la esazione delle sue rendite, e crediti

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il Banco delle due Sicilie godrà per la esazione delle sue rendite, e crediti, e per la coazione de' suoi debitori di quegli stessi privilegi di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza in forza delle leggi, decreti, e regolamenti in vigore.

§. 28. Con decreto de' 23 agosto 1824 venne stabilita una Cassa soccorsale nel locale dell'abolito Banco Spirito Santo, destinata a fare anche l'opera de' pegni, nel modo che siegue:

Allorché col nostro decreto de' 12 dicembre 1816 volemmo dare una organizzazione diffinitiva a' Banchi di questa Capitale formandone due sotto l'unica denominazione di Banco delle due Sicilie, uno cioè pel servizio della Regia Corte, della Tesoreria generale, e di altre amministrazioni finanziere, e l'altro pel servizio de' particolari, sulle basi di un piano, che di Nostro ordine fu formato da una deputazione de' creditori apodissarii, che Noi approvammo in dicembre 1805, e che poi per la guerra sopravvenuta non si poté mettere in esecuzione, stabilimmo che al più presto, che sarebbe stato possibile, si sarebbe aperta un'altra Cassa nel locale dell'antico Banco di S. Eligio, riserbando di aprirne ancora delle altre, qualora l'affluenza de' depositi, e le circostanze del commercio lo avrebbero richiesto.

Ora con molta soddisfazione del Nostro Real animo abbiamo veduto pienamente risorgere il credito pubblico verso questa antica, ed utilissima istituzione, che trovavasi annientata a motivo delle gravi novità avvenute per tale stabilimento in tempo dell'occupazione militare. '

Abbiamo nel tempo stesso osservato, che l'affollamento del negoziato è tale nel Banco di Corte situato nel locale delle Finanze in, S. Giacomo, che per quanto sia l'attività, ed il numero degl'impiegati dee sempre sperimentarsi un ritardo nel servizio, e nelle operazioni della scrittura del Banco medesimo.

Volendo quindi facilitare il servizio, e ripartire in altro locale il negoziato del ramo di Corte, e considerando, che sebbene col cennato decreto de' 12 dicembre 1816, fu detto, che sarebbe stata aperta un'altra Cassa in seguito nel locale di S. Eligio pel servizio de' particolari, pure pel maggiore comodo delle diverse amministrazioni finanziere e de' particolari medesimi, è necessario per ora chela nuova Cassa sia una Cassa ausiliaria del Banco di Corte, e si apra nel sito più centrale di questa capitale.

Visto il rapporto del Nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. I. Nel locale dell'antico Banco dello Spirito Santo, e propriamente in quella parte dell'edilizio, che fu assegnata alla così detta amministrazione del demanio, come di proprietà di detto Banco, giusta la transazione fatta con quel conservatorio in forza' del decreto de' 9 gennaio 1812, ed istrumento che fu ordinato stipularsene con Ministeriale degli 8 settembre 1819, e che attualmente si occupa dall'amministrazione del Registro e Bollo, sarà aperta un'altra Cassa che sarà succorsale del Banco di Corte stabilito nel locale di S. Giacomo. L'apertura di detta Cassa avrà luogo subito dopo il passaggio della suddetta amministrazione del Registro, e Bollo nel nuovo locale destinato per la medesima in S. Giacomo.

2. Pel maggior comodo delle diverse amministrazioni finanziere, lagpcennata nuova Cassa stabilita nel locale dello Spirito Santo farà particolarmente il servizio del Corpo Municipale, dell'Intendenza di Napoli, dell'amministrazione de' Lotti, dell'amministrazione delle Poste, di quella del Registro e Bollo, e di altre amministrazioni di opere pubbliche, e di pii stabilimenti, che vorranno avvalersene, e che si stimerà opportuno, secondo le circostanze di farli negoziare nella 2. Cassa di Corte allo Spirito Santo. Sarà anche in libertà di tutt'i particolari di potersene servire, depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate, e con notate fedi, egualmente come trovasi stabilito, e si pratica nel Banco di Corte in S. Giacomo.

3. La nuova, Cassa dello Spirito Santo, come succursale della Cassa di Corte, è autorizzata ad emettere le sue fedi di credito nella stessa forma di quelle, che attualmente si emettono dalla detta Cassa di Corte.

4. La suddetta nuova Cassa, egualmente come la Cassa di Corte in S. Giacomo, avrà due conti separati, uno di argento, e l'altro di rame, apponendo nell'epigrafe delle fedi, e nel bollo delle polizze le parole argento', rame: in tutto come sta ordinato per la detta Cassa di Corte col decreto de' 12 dicembre 1816, e solo per distinguere le fedi, e polizze di una Cassa dall'altra, vi sarà apposta nello scudo delle fedi di credito l'indicazione seguente Spirito Santo, 2. Cassa di Corte, e la stessa indicazione si farà con un bollo nelle polizze notate fedi.

5. Riceverà le polizze, e fedi di credito, così della Cassa di Corte, come della Cassa de' privati, sotto la responsabilità de' Cassieri, e de' pandettarii, coll'obbligo di farne il dovuto riscontro, nello stesso modo, e forma, come ora si stà praticando tra le due Casse di Corte e de' privati, secondo trovasi stabilito coll'art. 5 del decreto de' 12 dicembre 1816.

6. A fine di facilitare sempre più il commercio, ed accorrere a' bisogni della popolazione, essendo di molto cresciuta l'opera della pignorazione di oggetti preziosi, che si fa nel Banco de' privati stabilito nel locale della Pietà, e grande essendo colà l'affollamento degli avventori, nella suddetta nuova Cassa si farà anche l'opera de' pegni sopra materie soltanto di oro e di argento manufatturato nel modo stesso che si esegue nel locale anzidetto della Pietà, e potrà anche pignorare delle verghe d'oro, e di argento, come ancora le monete forastiere, per la pignorazione delle quali si osserverà ciò che stà determinato colla notificazione del Reggente del Banco de' 31 maggio 1823 approvata dal Nostro Ministro delle Finanze.

7. La suddetta pegnorazione sarà un'opera aggiunta alla Cassa di Corte, del pari che lo è il negoziato dello sconto.

8. I regolamenti, e le disposizioni generali fatte col decreto de' 12 dicembre 1816, relativamente alla corrispondenza, e riscontrata tra il Banco di Corte, e quello de' privati, sono comuni alla nuova Cassa succursale del Banco di Corte, restando anch' essa sotto la dipendenza, direzione, ed amministrazione della Reggenza del Banco.

9. Un particolare regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle Finanze darà la norma alle operazioni di questa nuova Cassa.

10. Tutte le altre disposizioni, e regolamenti relativi al modo dell'amministrazione del Banco due Sicilie, e delle sue dipendenti officine divise nelle due Casse di Corte, e de' particolari, contenute tanto nel citato decreto dei 12 dicembre 1816, e suo regolamento organico, che in tutti gli altri all'oggetto emanati, e che non si oppongono al presente decreto, rimangono nel loro pieno vigore, e saranno da oggi innanzi osservate per questa Cassa succursale del Banco di Corte.

11. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

5. 29. Con altro decreto dello stesso giorno 23 agosto 1824 vennero aumentati i governatori del Banco affin di provvedere al servizio della Cassa succursale, espresso tale decreto ne' seguenti termini:

Per rendere più facile, e spedito il corso del negoziato oltremodo cresciuto nel Banco di Corte, abbiamo con Nostro decreto di questa data ordinato di aprirsi un' altra Cassa nel locale dell'abolito Banco Spirito Santo.

Volendo ora, che questa nuova Cassa sia regolata ugualmente come quella del Banco di Corte, e de' privati, e che l'andamento di servizio sia uniforme fra le Casse anzidette:

E conoscendo che per ottener questo intento sia indispensabilmente necessario di aumentare il numero degli attuali governatori:

Visto il decreto de' 12 dicembre 1816 col suo regolamento organico, e l'altro decreto di questa data:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il governo del Banco due Sicilie oltre del Reggente, e del due Presidenti, secondo trovasi stabilito col decreto de' 12 dicembre 1816, da oggi innanzi sarà composto di 16 governatori, de' quali 4 saranno prescelti tra probi, e distinti proprietari, uno sarà del ceto de' primari avvocati, e l'altro del ceto de' negozianti accreditati..°

2. Gli anzidetti 6 governatori verranno ripartiti, due nel Banco di Corte, due nella 2. Cassa di Corte da istallarsi nel locale dello Spirito Santo, e due nel Banco de' privati.

3. Le attribuzioni de' governatori, la loro annuale gratificazione, e la durata di servizio, sarà in tutto uniforme a quanto trovasi determinato tanto col decreto de' 12 dicembre 1816, e suo regolamento organico, che rimangono nel loro pieno vigore, quanto col decreto, e regolamento di questo di.

4. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 30. Con decreto de' 12 febbraio 1832 venne autorizzata la Cassa di Sconto a ricevere de' valori garantiti da' depositi di gioie fatti nel Banco delle due Sicilie in questi termini:

Volendo noi accrescere il movimento de' fondi della Cassa di Sconto, ed animare in un tempo il commercio delle gioie onde far godere i nostri amatissimi sudditi de' vantaggi che ne derivano, conciliando il conseguimento di queste vedute colla sicurezza dello esatto rimborso de' fondi stessi alle scadenze determinate:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Dal d'1 primo aprile corrente anno, nella Cassa di Sconto potranno riceversi de' valori garantiti da' depositi di gioie fatti nel Banco due Sicilie.

2. sono escluse dalle disposizioni dell'art. Precedente le perle e le pietre preziose colorite.

3. Lo sconto de' valori, e i depositi delle gioie, dovranno eseguirsi secondo le norme fissate nel regolamento annesso al presente decreto, il quale rimane da Noi approvato.

§. 31. Con decreto de' 8 maggio 1832 venne autorizzato il Banco delle due Sicilie a ricevere i depositi delle moneta di oro come appresso.

Veduto il decreto de' 12 dicembre 1815, riguardante l'organizzazione del Banco delle due Sicilie, col quale è stabilito di farsi i depositi in monete di argento, e di rame:

Volendo estendersi depositi alle monete di oro:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il Banco delle due Sicilie dalla pubblicazione del presente decreto, riceverà i depositi delle monete di oro al peso legale. colle norme stabilite nel regolamento da noi approvato, annesso al presente decreto.

§. 32. Con decreto degli 8 dicembre 1833 vennero date alcune disposizioni relative ai lavori di oro, e di argento, che si portano a pignorare nel Banco delle due Sicilie, in quest1 termini:

Visto l'art. 22 della Leg. de' 17 dicembre 1808 tuttora in osservanza sulla garentia de' lavori di oro, e di argento, col quale si proscrive, che non possono questi riceversi in pegno presso il Banco quando manchino di bollo:

Visto il posteriore decreto de' 10 marzo 1809 con cui fu dichiarato che i lavori di argento de' particolari non sarebbero soggetti al bollo, se non quando fossero posti in commercio dai fabbricanti ed artefici, che ne avessero fatto lo acquisto, e venne altresì autorizzato il Banco a ricevere in pegno, senza essere bollati, tutti i lavori di oro, e di argento de' particolari già fabbricati, assicurandosi però del valore intrinseco contenuto ne' medesimi:

Considerando che l'interpettazione pratica date a siffatta ultima disposizione non è stata quella che si conveniva, essendosi ammessi a pignorazione presso il Banco tutt'i lavori di oro, e di argento indistintamente sia nazionali, che esteri sforniti di bollo di garentia:

Considerando che da siffatto sistema più inconvenienti possono derivare a danno sia del Fisco, sia del pubblico commerciante:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. A contare dalla pubblicazione' del presente decreto non saranno ammessi a pignorazione nel Banco delle due Sicilie lavori di oro, e di argento esteri, che non siano bollati col bollo di garentia a norma della Legge, rimanendo per questa parte derogato al disposto col suenunciato decreto da' 10 marzo 1809.

2. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

FINE DEL TITOLO PRIMO.

## TITOLO SECONDO

### CORSO TEORETICO PRATICO SULLA SCRITTURA BANCALE

#### NOZIONI GENERALI

IL Banco non è altro, se non il fedele depositario dell'altrui peculio, per pagarlo poi a chi il depositante dispone e colle leggi e condizioni espresse nell'ordinativo di pagamento. Il deposito viene dalla Legge così definito: *Depositum est quod custodiendum alicui datum est: dictum ex eo quod ponitur.*

Il Banco poi in accerto del seguito deposito, e per cautela del depositante dà fuori tre specie di polizze, cioè la **fedede credito**, il **polizzino sciolto**, e la **polizza notata fedede**.

La fedede credito è quel chirografo stampato, che si rilascia da' Cassieri in potere de' depositanti; e tale fedede per antico sistema dei Banchi non può contenere un valore minore di ducati 10

Il polizzino sciolto non è altro, che un ordine dello girante, diretto al Banco, di pagare al suo giratario, e per la causa contenuta nella girata, una data somma, non maggiore di ducati 9 e gr. 99 (2). Questo polizzino col versamento del danaro fatto nella Cassa, e menzionato dal Cassiere in dorso del polizzino medesimo, vien ricevuto in commercio conte tutte le altre polizze.

Queste due specie di polizze si rilasciano da' Cassieri; e ciò oltre alle fedede di credito di danaro condizionato, che si danno fuori dal Libromaggiore, come si dirà in progresso. La polizza notata fedede poi è anche un ordine che il girante dirige al Banco per pagar una somma qualunque e senza veruna limitazione, a favore di una terza persona, dalla maggior somma dello girante stesso nel Banco depositata. In questa specie di polizza notata, vi è compreso anche il così detto *mandato*, ossia il pagamento, che il girante fa a più giratari, colla indicazione della somma spettante a ciascuno giratario. Tale mandato però non si rilascia alla parte; ma bensì si ritiene dal Banco stesso, per eseguire lo accredito di ciascuna somma nel conto di ogni giratario per quindi liberarlo al giratario medesimo o ad altri che Potrà egli designare dietro ordinativo autentico dello stesso giratario. Queste due ultime specie di polizze, non si danno fuori da' Cassieri; ma sibbene dalla officina delle notate fedede: però tali polizze sono sempre la conseguenza del primo deposito fatto nelle Casse, e pel quale è stata rilasciata alla parte la fedede di credito, ossia il chirografo stampato (3).

Tutte queste polizze dopo aver fatto il di loro giro in commercio dallo girante al primo giratario, e da questi ad altri, vengono di bel nuovo restituite al Banco, e propriamente presso i Cassieri, da' quali il Pubblico ritira il danaro in origine depositato.

(1) La ragione di questa limitazione sta nella grave spesa che il chirografo stampato richiede, e che si pratica per conto esclusivo del Banco.

(2) Quest'altra limitazione è una conseguenza, della prima, poiché da ducati 10 in poi si ottiene la fedede di credito; ed anche per dare una forma più regolare ed autentica ad un titolo che rappresenta il numerario di una somma maggiore.

(3) Per tutte queste polizze non si è mai pagato dritto alcuno, fin dalla fondazione de' Banchi pubblici. Nel solo decennio si riscuoteva il dritto di gr. 5 per ogni fedede di credito, e di gr. 3 per ogni polizza notata fedede, o mandato: ma tali dritti vennero poi aboliti Col Real Decreto de' 20 giugno 1817.

Il Banco per tenere esatto conto di tutte le polizze, che dalle diverse sue officine si danno fuori, procede in ogni quadrimestre alla scritturazione di più libri, che costituiscono la scrittura bancale. Dessa sebbene sia di sua natura semplice, pure diviene complicata, perché dilatata in più rami, avendo ciascun ramo concatenazione coll'altro, in modo che tutti assieme costituiscono una scrittura chiara, e sublime.

Noi quindi enumereremo tutte le operazioni di scrittura a farsi nelle rispettive officine, dal momento della formazione delle polizze, fino a che le stesse facciano ritorno nel Banco.

E siccome nelle Casse si praticano le prime, e le ultime operazioni; così è regolare trattare in preferenza di tali Casse.

## CAPITOLO I. *DELLE CASSE.*

In tutti i tempi ogni Banco ha tenuto in esercizio più Casse, la prima denominata Cassa maggiore, e le altre Casse piccole, oggi 2. e 3. Cassa. In ciascuna Cassa sono stati addetti più impiegati, il primo col nome di Cassiere, e gli altri nella qualità di aiutanti, destinati taluni per numerare il danaro, ed altri per la scritturazione del libro squarcio, dell'introito di fedi, di quello di notati, del libretto di esito, e di riscontro; nonché per tutte le altre operazioni della Cassa. Le operazioni che si praticano nelle Casse del Banco si riducono, o a depositare il danaro con riscuoterne il corrispondente documento attestante il seguito deposito, ovvero di ritirare il danaro in origine depositato, restituendo l'attestato del deposito.

Il deposito si pratica con immettere nelle Casse o danaro contante, o polizze adempiute di ogni formalità, e che tengono luogo del contante; e nell'eseguirsi il deposito l'avventore può richiedere o il rilascio della fede di credito (sempre però da ducati dieci in su) o coll'accredito in dorso di polizzino sciolto da ducati 9.99 in giù, ovvero l'accredito in dorso di madre fede senza alcuna limitazione.

Il danaro poi si ritira dalle Casse portando nelle Casse medesime le suddette diverse specie di polizze, sempre adempiute di tutte le formalità; potendosi per altro in vece di contante ritirare altre polizze. Ed a queste riduconsi le operazioni a farsi nelle Casse.

Noi quindi in tante separate sezioni spiegheremo l'oggetto di ciascun impiegato destinato nella Cassa.

### SEZIONE 1a. *De' Cassieri, e loro aiutanti contatori.*

§. I. Il primo Cassiere di ciascun Banco è stato sempre distinto col nome di Cassiere maggiore. Per lo più a questi solo è stato affidato tutto il danaro de' creditori apodissarii, dovendo egli rispondere tanto di quello sistente nella sua Cassa, e nelle casse subalterne, quanto del danaro immesso nel Tesoro (1), tenendo però costui una chiave del Tesoro medesimo conservandosi altra dal Governo, ed altra dal Razionale del Banco. La immissione, ed estrazione del danaro nelle Casse subalterne e nel Tesoro si faceva dal Cassiere maggiore, dietro però gli ordini del Governo. Ora ciascun Cassiere risponde del danaro sistente nella propria Cassa; ed il Cassiere maggiore oltre al suo risponde anche di quello che si rattrova nel Tesoro; facendone egli direttamente la immissione, ed estrazione.

(1) Ved. Rocco part. 1 pag. n e 12; e per tal ragione i secondi Cassieri si nominavano col consenso del Cassiere maggiore.

All'oggetto il Cassiere maggiore pria della immissione si riceve da' secondi Cassieri il danaro da immettersi, e dopo verificato ne fa, come si disse, egli la immissione. Nella estrazione poi il Cassiere maggiore ne fa la nume. ragione ai suddetti secondi Cassieri, sempre pel principio ch'egli è risponsabile di tutto il danaro sistente nel Tesoro. In ogni immissione, o estrazione vi presiede il Governo, il Razionale, e 'l Segretario della propria Cassa.

§. 2. Ciascun Cassiere risponde di tutte le operazioni de' suoi aiutanti; e per i regolamenti de' Banchi tiene i seguenti obblighi.

1. Di sottoscrivere tutte le fedi di credito, che rilascia.

2. Di scrivere, e sottoscrivere di proprio pugno tutti gl'introiti che si notano in dorso delle madrifedi, o di polizzini sciolti.

3. Di cifrare tutte le polizze che si prenderanno in confidenza, o per riscontro, pria del visto del Pandettario, acciò costui conosca che tali polizze saranno col semplice visto prese in confidenza.

Ritornate poi nella Cassa simili polizze col visto del Pandettario, sarà in obbligo di bullarle in presenza delle parti che l'esibiscono, col bollo rosso che appositamente conserva. Tale bollo rosso dovrà essere impresso nelle fedi di credito sotto lo scudo, e nelle polizze notate fedi, e d'introiti sciolti accosto, o dopo la notata. In dorso di tali polizze prese per riscontro, o in confidenza, sarà apposta la data corrente dopo la firma dell'ultimo giraturio. Lo stesso bollo rosso sarà apposto in tutte le polizze di Ruota, che verranno al Cassiere presentate dal chiamatore della ruota medesima (1).

4. In ogni giorno dopo terminato il negoziato della cassa, il Cassiere deve far confrontare collo squarcio i due introiti cioè quello di fedi, e di notati; e quindi far sommare tutte le partite. Il totale di ciascun introito dovrà esser cerzionato dal Cassiere di suo proprio pugno in lettere, ed in cifre numeriche colla sua firma. Però il totale degl'introiti notati dovrà essere riportato sotto quello degl'introiti di fedi, per conoscersi l'intero ammontare dell'introito di quella giornata, e scritturarsi sul Libromaggiore a debito del Cassiere. L'intero ammontare de' due introiti dovrà benanche cerziorarsi dal Cassiere in lettere, ed in cifre colla sua firma

5. In fine di ogni giornata è obbligato pure ciascun Cassiere confrontare collo squarcio tutte le polizze pervenute nella cassa, tanto di quelle di ruota, quanto di quelle in confidenza, e per riscontro. Dopo tale confronto deve il Cassiere far registrare le sole polizze del proprio Banco prese in confidenza sul registro volgarmente denominato de' *mazzi di cassa*, con menzionare le sole somme, ed indi consegnare tali polizze al Libromaggiore previo ricevo in piè di detto registro, onde farsene il discarica, e giro per ruota.

6. In ogni giorno dovrà ciascun Cassiere consegnare all'uffiziale denominato Capoesito tutte le polizze passate nel giorno precedente tanto per ruota, che in confidenza, onde possa tale uffiziale, e suoi aiutanti scritturarle sul libro di esito; e dopo tale scritturazione, ed il confronto fatto col libretto di esito del Cassiere, la totalità dell'esito dovrà essere assicurata in lettere, ed in cifre numeriche tanto dal Cassiere, quanto dall'uffiziale di esito per quindi accreditarsi sul libromaggiore, sul conto del Cassiere.

(1) Questo bollo e stato inventato per dimostrare che la polizza e stata cambiata, e che non rappresenta più quel numerario nella medesima espresso. In tal modo si sono evitati tanti inconvenienti, che poteansi verificare, fra quali quello di non poter far più circolare in commercio una polizza cambiata, e che avrebbe potuto poi venir sottoscritta da qualche mal'intenzionato e farsene nuovamente uso in commercio.

(2) Vedi ciò che sta detto nel a della 3a Sezione del presente Capitolo.

Però pria di consegnarsi dal Cassiere tali polizze di ruota, e di confidenza all'uffiziale di esito, debbonsi le sole somme delle polizze medesime menzionare su di un altro registro denominato esito di cassa, volgarmente detto *esitiello*; in dorso del quale l'uffiziale *esito* dovrà farne ricevo al Cassiere per sua cautela momentanea, e fino a che non si proceda alla scritturazione delle polizze nell'esito generale.

7. Tutte le fedi che tra i Cassieri. si faranno per comodo del negoziato delle rispettive casse, dovranno portare la caratteristica di Cassiere, unita al nome, e cognome, onde non farsene altro uso in commercio.

8. Tutte le polizze di altri Banchi prese per riscontro da ciascun Cassiere saranno giornalmente registrate per sole somme in altro registro denominato de' riscontri; ed indi saranno passate al Cassiere dello stesso Banco, che è di servizio pel turno stabilito tra loro, dal quale ne riscuoterà l'equivalente in fede di credito. Questo Cassiere di servizio farà poi il riscontro ne' rispettivi Banchi, riscuotendone il valsente o in polizze di riscontro, o in fede di credito.

9. Nel punto che le polizze passate per ruota, prese in confidenza, e per riscontro saranno pervenute nelle mani del Cassiere, non potrà questi consegnarle alle parti, affin di evitarsi degl'inconvenienti con aggiunzioni, o viziature, che forse si potrebbero praticare.

10. Ogni Cassiere non potrà consegnare agli avventori le fedi di credito, madrifedi, o introiti sciolti, se non dopo averne fatto il confronto collo squarcio, affin di evitarsi degl'inconvenienti per gli equivoci forse presi.

11. Finalmente il Cassiere sarà sempre risponsabile verso il Banco di tutte le polizze prese in confidenza, o per riscontro.

§. 3. Siccome talune operazioni sono comuni ai Cassieri, e loro aiutanti contatori; così in questo paragrafo numeraremo gli obblighi dei medesimi, per tali comuni operazioni.

1. È obbligato ogni Cassiere contatore, ed. ogni aiutante contatore, tenere un libretto intitolato libro l'introito, foliato interamente. Su questo libretto sarà notata di proprio pugno, e colla possibile chiarezza ciascuna somma versata nella cassa, col nome, e cognome del depositante. Tale libretto dovrà essere datato nel principio di ogni pagina, sommato, e sottoscritto in fine di ciascuna di. essa. Questo libro serve di norma per menzionare sullo squarcio i contanti immessi da ciascun avventore

2. Ciascun Cassiere, o contatore dovrà passare allo squarcio, tutte le polizze che costituiscono i valori immessi, onde precisarsi da questo impiegato le operazioni, che debbonsi nello squarcio menzionare.

3. Non potrà ciascun Cassiere, o contatore ricevere monete false, rasate, o diminuite; né incassare quelle estere, non riconosciute nel commercio (2).

4. Non potrà ricevere le polizze passate per ruota, che dalle sole mani del chiamatore, con sottoscrivere il di costui libretto.

(1) Qualora tali notizie si volessero da ciascun contatore palesare oralmente allo squarcio avverrebbe sicuramente una confusione nella cassa medesima. Ecco perché si è ideato questo libro, il quale poi si rende inutile dopo l'assiento fatto sullo squarcio; e per tale riguardo non se ne cura la conservazione; rapportando lo squarcio ogni minuta operazione.

(2) Queste prescrizioni sono antichissime. Vedi la Pram. 2 de Bancis del 10 aprile 1623, e le istruzioni date dalla Regia Camera della Summaria nel 28 aprile 1637, rapportate da Rocco part. 1 pag. 258 e 259. Coll'art. 3 di tali istruzioni venne prescritto che tutte le monete di oro, o di argento che si rinvenivano false, o di minor peso doveansi tagliare dal Pesatore del Banco, ed inviare i pezzi alla Regia Zecca, indennizzandosi il proprietario del suo effettivo valore, o restituirla in pezzi al proprietario medesimo; potendo anche inviare alla giustizia punitrice l'esibitore delle false monete.

5. Pria di pagarsi le polizze di ruota deve ciascun Cassiere, o contatore avvertire se sono adempite di tutte le formalità richieste dalle leggi del Banco, cioè con i visti buoni del Libromaggiore, pagate del Pandettario, e firme del Chiamatore. Indi dovrà chiamare ad alta voce il nome, e cognome dell'ultimo giratario delle polizze; e, dopo aver costui menzionata la somma, pagare allo stesso la somma medesima, avvertendo di tirare subito la solita linea sopra lo scudo, o sopra la notata, ed apporre il bollo rosso.

6. Finalmente non potrà ciascun Cassiere, o contatore ricevere in confidenza polizzini di mandati, o fedì di credito, e polizze condizionate o vincolate (1).

## SEZIONE 2.º *Dello squarcio di Cassa.*

Il libro *squarcio* non fa altro, che dimostrare tutte le minute operazioni d'introito ed esito praticato nelle casse. Questo libro al dire di tutt'i scrittori ha preso tal nome, dacché ne' primi tempi de' Banchi le operazioni delle casse si menzionavano su' piccioli squarcetti di carta, credendole quasi notizie inutili (e). In progresso si vide che tali notizie erano le più essenziali, e che scoprivano tutte le operazioni, e tutte le frodi che si poteano commettere. Si pensò quindi stabilire un metodo migliore, precisamente per ciò, che riguarda le notizie delle polizze di altri Banchi, che passandosi per riscontro costituivano la base dell'introito. Ed in vero nel nostro generale Archivio non esiste alcuno squarcio de' primi tempi della fondazione di ciascun Banco. Il più antico che si conserva è relativo all'anno 1659 appartenente al già Banco S. Eligio. Nè puo' dirsi che i disordini sofferti da' Banchi abbiano prodotto la dispersione de' primi squarci; poichè f tali disordini non sono stati generali, mentre ravvisiamo che pe' Banchi di S. Giacomo, e Popolo esistono quasi tutti gli squarci, mancando soli quelli da' primi tempi. Quindi debbe conchiudersi che i primi squarci non siansi affatto conservati, perchè. creduti inutili, riputandoli (erroneamente) conteggio del Cassiere, e non già scrittura che interessar potea i creditori apodissari. Michele Rocco che nel 1785 scrisse sulla ragione de' Banchi, conferma vieppiù il fatto assunto da noi, cioè che ne' primi tempi de' Banchi non vi erano squarci regolari.

Ora gli squarci si sono portati all'apice della perfezione; in modo che ad un colpo si ravvisano tutte le operazioni di ciascun creditore.

Però noi crediamo che più perfetto sarebbe il libro *squarcio*, se nel medesimo venissero menzionati ben'anche gl'intestatarî delle polizze, che costituiscono i valori immessi.

E pria di stabilire il metodo a serbarsi nel menzionare tali intestazioni, ci crediamo nel dovere dimostrare i vantaggi che produrrebbe questa menzione.

Il primo sarebbe quello di rendere completo, e perfetto il libro *squarcio*, allorché lo stesso dimostrerebbe gl'intestatari non solo delle polizze date fuori; ma ben'anche di quelle immesse.

Il secondo consisterebbe nell'evitarsi una penosa, e lunga ricerca, allorché si vuole conoscere quali polizze abbiano formato la base di un' introito; poichè nella ipotesi, che si venisse a modificare lo *squarcio* a seconda dei nostri desideri, allora lungi di andarsi ad esaminare pria il volume delle polizze spese in quel giorno per conoscere gl'intestatari, la notizia si attingerebbe dallo stesso *squarcio*.

(1) La ragione di questo rifiuto si è. In ordine ai polizzini de' mandati, questi senza il giro per ruota non hanno alcuna autenticità, e valore. Circa poi le fedì di credito o polizze condizionate, dovendo queste fare il giro per ruota, e dovendosi esaminare pria la condizione dal Pandettario, non si possono perciò dal Cassiere pagare in confidenza.

(2) Ved. Rocco part. 1 pag. 30.

Il terzo finalmente sarebbe quello di conoscere con maggior certezza il valore immesso; e che ha formato la base di un introito. Ora comunque lo squarcio indicasse per le polizze di ruota l'ultimo giratario, e per quelle cambiate in confidenza, o per riscontro la menzione della firma al piè apposta dalla persona di fiducia del Cassiere; e benché sulle polizze immesse si menzionasse il foglio dello squarcio (locché per altro viene ora da molti trascurato); pure in taluni casi non vi è mai una certezza sull'identità della polizza, precisamente quando esistono diverse polizze dell'istessa somma, e firmate al piè da una medesima persona.

Ed a maggior chiarezza nel 2 della presente Sezione, esporremo anche un modello a seconda del nostro metodo.

Premessa questa idea generale sullo squarcio, passiamo ad analizzare

1. Di quanta importanza sia lo squarcio medesimo:
2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:
3. Quali obblighi abbia l'impiegato incaricato per la sua formazione:
4. Quali siano stati i metodi tenuti per lo passato in tutti gli aboliti Banchi.

§. 1. Questo libro è di grandissima importanza sotto duplice rapporto. Primieramente racchiude le prime elementari operazioni, che si hanno dagli avventori, in modo che allontanati tali avventori dalle casse, le notizie non si possono da verun' altro libro attingere. In secondo luogo simili libri poiché manifestano ogni minuta operazione servono a scoprire tutte le frodi, che si possono commettere tanto da' Cassieri, che da' depositanti in danno di terze persone. Niuno al certo ignora quanto bene abbiano prodotto in giudizio simili squarci. Le nude assertive non hanno mai in giustizia meritato ascolto alcuno. Quanti cittadini per frodare un successibile, o un creditore sono stati soliti fare degli acquisti o altri contratti in testa di persona interposta; ma questi cittadini ignari poi delle operazioni bancali sono caduti negli errori, formando la fede che servir dovea alla soddisfazione del prezzo dello acquisto, o dell'altro adempimento del contratto in testa della persona interposta, ma con proprio danaro, cioè con polizze del vero contraente. Queste circostanze svelate cogli squarci, han fatto dichiarar simulati gli acquisti; ed i beni sono ritornati nel patrimonio del vero acquirente.

Lo squarcio adunque come si disse è di grandissima importanza: quindi fa ci' uopo usare tutta la diligenza, ed esattezza nella sua formazione, e tutta l'attenzione nel conservarlo.

§. 2. Il metodo attuale dello squarcio di cassa è il più sublime che si possa immaginare; e sembra che non si possa apportare alcun'altra miglioria, precisione, o chiarezza meno quella esposta nella nozione generale di questa Sezione. Questo squarcio vien diviso in otto colonne. Le prime quattro formano le basi dell'introito e dimostrano i valori immessi nella cassa. Le altre quattro le disposizioni di tali introiti, o per meglio dire i valori dati fuori.

Nella prima colonna sono annotati i nomi, e cognomi degl'intestatarii degl'introiti che si danno fuori, e la cifra de' valori immessi, nella seconda i cognomi degli avventori e al di sotto tutt'i valori immessi, nella terza, e quarta la distinzione de' tali valori immessi specificando nella terza quei dipendenti da polizze del proprio Banco, e nella quarta gli altri che derivano da contanti o da polizze di riscontro.

Nella quinta, e sesta le disposizioni fatte, coll'indicazione nella quinta delle fedi date fuori, e nella sesta le notate di accredito fatto in dorso delle madrifedi, o di polizzini sciolti: nella settima il contante ritirato ossia quello dato fuori dal Banco; e nell'ottava tutte quelle osservazioni che dimostrano la natura degli effetti dati fuori dal Banco.

Tutte le opportune notizie da menzionarsi sullo squarcio, vengono dall'impiegato destinato per la scritturazione dello stesso attinte da' libretti de' contatori, e dalla voce degli avventori, o da quella del Cassiere, e contatori, qualora questi abbiano precedentemente conosciute le disposizioni degli avventori medesimi.

Premesse queste brevi cose passiamo ora a dare tanti esempi, per quanti sono le operazioni che si possono eseguire nelle casse, premettendo pria il problema, indi il quadro delle operazioni, e poscia la di loro spiegazione.

Esempii delle operazioni fatte col solo contante:

1. Si versano nella cassa ducati 235 in contanti, e se ne chiede una fede di credito in testa di D. Gennaro d'Agostino.

*1835 a 5 Gennaio*

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Contanti Ge. d'Agostino	.....	.....	235	235			

La espressione contanti scritta nella prima colonna dinota essersi immessi contanti nella cassa. La somma di ducati 235 notata nella quarta colonna indica la cifra del contante portato. La consimil somma di ducati 235 notata nella quinta colonna dimostra essersi de' sudetti ducati 235 formata una fede di credito. Finalmente Gennaro d'Agostino scritto nella prima colonna al di sotto della parola contanti, è il nome, e cognome dell'intestatario della fede.

2. Si versano nella cassa ducati 450 in contanti per farsene cinque fedi in testa di Aniello Filosa quattro di ducati 100 l'una, e la quinta di ducati 50.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Contanti Aniello Filosa	.....	.....	450	450			4 duc. 100 50

In questo esempio non altra spiegazione è necessaria se non quella dell'ottava, ed ultima colonna. La economia delle Operazioni esige che quando di una somma versata se ne domandano più fedi in testa di una medesima persona, la distinzione delle fedi basta menzionarla in fine dell'ottava colonna. In tal modo si evitano tante sottrazioni, e la replicazione dello stesso nome per ogni somma. Quindi le cifre 4 duc. 100; 50 dinotano che de' duc. 450 versati dal signor Filosa se ne sono formate 5 fedi di credito tutte in testa sua cioè 4 di ducati 100 l'una, e la 5 di duc. 50.

3. Si versano nella cassa duc. 508 in contanti, de' quali per duc. 208 se ne formano due fedi in testa di D. Luca Florio, cioè una di duc. 100, e l'altra di duc. 108, e de' restanti duc. 300 se ne fa seguire introito in dorso di una precedente madre-fede in testa del detto Florio.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Contanti .....	508 ...	.....	508				
Luca Florio	208 ...	.....	.....	208			100 108
detto.....	300 ...	.....	.....	.....	300...	.....	15. 74 14 Giugno 31 G 2074

La espressione contanti scritta nella prima colonna non ha bisogno di spiegazione. La somma di ducati 508 scritta nella seconda colonna, trovasi ivi situata per servir di base alla sottrazione; in contrario si potea omettere come nel primo, e secondo esempio. Luca Florio, i ducati 208 scritti nella seconda, e quinta colonna, e i ducati 100, e 108 scritti nell'ottava colonna ne anche hanno bisogno di altra spiegazione.

La somma di duc. 300 scritta nella seconda colonna costituisce il reliquario de' duc. 508. Simile somma di ducati 300 scritta nella sesta colonna dinota essersi di tal somma fatto, ossia notato introito in dorso di madre-fede.

La espressione detto scritta nella prima colonna manifesta che la madrefede ove è seguito l'introito è in testa allo stesso Luca Florio. La linea tirata nella ottava colonna al di sotto de' ducati 108 indica la segregazione delle osservazioni per ciascuno introito. Finalmente le cifre 15. 74, 14 giugno 31, G 2074, fatte nell'ottava colonna, dinotano cioè i ducati 15. 74 la somma della madrefede, il 14 giugno 31, la data di tale madrefede, e G 2074 la lettera ed il foglio del libro delle notate fedì, ove il conto di questa madrefede è scritturato.

4. Si versano nella cassa duc. 1110 in contanti, de' quali per ducati 510 se ne formano quattro fedì in testa di Ignazio Costantini tre di duc. 100 l'una, e la quarta di duc. 210: per altri duc. 200 se ne forma introito in dorso di una precedente madrefede in testa del detto Costantino: per altri duc. 6 un polizzino sciolto in testa del medesimo: per altri duc. 4 altro polizzino sciolto in testa di Carlo Elefante: per altri duc. 200 se ne formano 4 fedì in testa di Luigi Valente ciascuna di ducati 50; e pe' restanti ducati 190 se ne forma introito in dorso di una madrefede in testa di Agostino Imperiale.

*1835 a 5 Gennaio*

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedì	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Contanti .... Ig <sup>o</sup> Costantini	1110 ... 510...	..... .....	1110 .....	510	.....	.....	3 duc. 100 210
detto	600 .... 200 ....	..... .....	..... .....	.....	200	.....	208 17 Giugno 1830 O 2871
detto	400 6....	..... .....	..... .....	.....	6	.....	----- -----
Car. <sup>o</sup> Elefante	394 4....	..... .....	..... .....	.....	4	.....	----- -----
Luigi Valente	390 200....	..... .....	..... .....	200	.....	.....	4 duc. 50
Ag. <sup>o</sup> Imperiale	190 ....	.....	.....	.....	190	.....	1200 16 Agosto 1834 M 217

Fino al reliquato de' ducati 400 menzionati nella 2. colonna non vi è bisogno di alcuna spiegazione, bastando quelle precedentemente fatte.

I ducati 6 scritti nella seconda colonna sono stati sottratti da' ducati 400: simile somma di ducati 6 scritta nella sesta colonna dinota essersi di tal somma notato introito in un polizzino sciolto: la espressione detto scritta nella prima colonna dinota che il polizzino è in testa allo stesso Ignazio Costantino: finalmente le due linee = fatte nell'ottava colonna assicurano maggiormente essere polizzino sciolto.

Qui giova fare un'osservazione. La sesta colonna contiene tutte le somme che costituiscono tanto gli accrediti in dorso di madrifedi, quanto quelli su polizzini sciolti; e quindi si potrebbe per le somme fino a duc. 9 dubitare se fossero accrediti in dorso di madrifedi, o polizzini sciolti: ma l'ottava colonna chiarisce questo dubbio, menzionando per l'accredito in madrefede la somma, la data, la lettera, ed il foglio del libro delle notate fedi; e per gl'introiti sciolti le linee = o la cifra poi. Ripigliandosi la spiegazione. La somma di ducati 394 scritta nella seconda colonna è il reliquato: i duc. 4 scritti al di sotto de' ducati 394 costituiscono un'altro introito sciolto simile al precedente, variando solo nel nome dell'intestatario. La somma di duc. 390 costituisce l'altro reliquato. La somma di duc. 200 scritta al di sotto di tale reliquato, e menzionata nella quinta colonna dinota l'introito in quattro fedi in testa di Luigi Valente; locché non ha bisogno di novella spiegazione. Finalmente la somma di duc. 190 scritta nella 2. colonna come ultimo reliquato, e riportato nella 6. colonna costituisce l'introito in dorso di madrefede in testa di Agostino Imperiale, senza bisogno di alcun'altra spiegazione.

§. 5.° Si versano nella cassa ducati 3910. 50 in contanti, per accreditarsi in dorso di più madrifedi; cioè duc. 1000 sulla madrefede in testa di Agostino Castaldo, altri duc. 500 in dorso di altra madrefede del detto Castaldo; altri duc. 1000 in dorso di madrefede in testa di Luca Adinolfi, e li restanti duc. 1410. 50. nella madrefede in testa di Giuseppe Saggese.

*1835 a 5 Gennaio*

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Contanti .....	3910. 50	.....	3910. 50				
Agost. ° Cataldo	1000...	.....	.....	.....	1000		duc. 120 50 11 apr. 1830 I 112
	2910. 50						duc. 10 50 16 genn. 1834 L 130
detto	500 ....	.....	.....	.....	500		
	1410. 50						duc. 570 2 febr. 1831 M 1380
Luca Adinolfi	1000	.....	.....	.....	1000		
							duc. 120 50 10 apr. 1834 A 329
Gius. Saggese	1410. 50	.....	.....	.....	1410. 50		

Questo quadro non ha bisogno di alcuna spiegazione, attese quelle precedentemente fatte. Però qui una sola idea fa d'uopo sviluppare. Sta in fatto che de' ducati 3910. 50 versati nella cassa, il signor D. Agostino Castaldo ne ha profittato di soli duc. 1500, facendone due accrediti in due diverse madrifedi, cioè uno di duc. 1000 in dorso della prima madrefede, e l'altro di ducati 500 in dorso di altra madrefede. Si potrebbe quindi elevare il dubbio perché le due somme di duc. 1000, e di ducati 500 accreditate nelle due madrifedi in testa di Agostino Castaldo, si sono notate distinte nella 6. colonna, facendosi due sottrazioni nella seconda, e notandosi due volte il nome nella prima colonna; mentre poteansi menzionare gl'intieri duc. 1500 nella 2. e 6. colonna, facendosi poi la distinzione nella 8. colonna simile a quello che si pratica per le fedi. Questo metodo avrebbe potuto ben'anche eseguirsi, ma però lo stesso avrebbe apportata una confusione nella 8. colonna; dovendosi allora ivi fare oltre a tutte le altre menzioni, quella della somma accreditata in dorso di ciascuna fedemadre, in somma quella distinzione di somme espresse nella 6. colonna.

§. 6.º Si versano nella cassa duc. 10 in contanti per farsi dieci introiti sciolti in dorso di dieci polizzini tutti in testa di Alessio Fasulo cioè due di grana 50, uno di duc. 2, e sette di duc. I.

*1835 a 5 Gennaio*

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Contanti .....	.....	.....	10.....	.....	10.....	.....	2 gr. 50 1 duc. 2 7 duc. =
Alessio Fasulo							

Qui una sola spiegazione è necessaria cioè quella che riflette le operazioni dell'ottava colonna. La economia esige che anche pe' polizzini sciolti si adoperi il sistema, che si tiene per le fedi di credito, quante volte si formano più fedi in testa della stessa persona. In tal modo la operazione si rende breve allo squarcio, e chiara nell'atto stesso per le ulteriori operazioni. Quindi le cifre 2 gr. 50, 1 duc. 2, 7 duc. 1 dinotano che de' duc. 10 introitati, e riportati nella 6.º colonna se ne sono formati 10 polizzini sciolti in testa di Alessio Fasulo, cioè duc. di grana 50 l'uno, uno di ducati 2, e sette di carlini dieci l'uno.

7. Si versano nella cassa duc. 130 in contanti per farsi 15 introiti sciolti, duc. in testa di Alessandro Guidelli di duc. 9 l'uno, e gli altri 13 di diverse somme in testa di 13 diversi individui.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Contanti	130		130				
Ales.° Guidelli	<b>18</b>	.....	.....	.....	<b>18</b>		a duc. <b>9 I</b>
Ant.° Persico	112 8	.....	.....	.....	<b>8</b>		===
Vinc.° Jodice	104 9	.....	.....	.....	7		===
Saverio Ulmo	95 7	.....	.....	.....	7		===
Ag.° Sallustro	88 7	.....	.....	.....	9		===
Luigi Rubino	81 9	.....	.....	.....	9		===
Sabbato Colella	72 9	.....	.....	.....	9		===
Luigi Scotti	63 9	.....	.....	.....	9		===
Sar.° Dentice	54 9	.....	.....	.....	9		===
Diego de Angelis	45 9	.....	.....	.....	9		===
Cesare Coppola	36 9	.....	.....	.....	9		===
Vinc.° Radice	37 9	.....	.....	.....	9		===
Raffaele Starila	18 9	.....	.....	.....	9		===
Fra.° Ammone	9	.....	.....	.....	9		===

Questo quadro non ha bisogno di alcuna spiegazione. Si è fatto a solo oggetto di dare una idea di tante minute operazioni.

Esempi delle operazioni fatte con sole polizze del proprio Banco passate sia per Ruota, sia in confidenza.

1. D. Ferdinando de Luise è il giratario di una polizza di ducati 1000. Egli dopo il giro fatto per Ruota si porta nella Cassa, e riscuote la somma in contanti.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
	De Luise						
N. <sup>a</sup> P.	.....	1000				1000	

De Luise scritto nella 2. colonna è il cognome dell'ultimo giratario della polizza (1); Nostra scritto nella prima colonna dimostra essere polizza di quel Banco (2). I ducati 1000 scritti nella 3. colonna dinotano essere polizza del proprio Banco; e viene situata in tale colonna per formare la collettiva di tutte le polizze e quindi farsene la sommatura: gli stessi ducati 1000 scritti nella 7. colonna dinotano essere stati pagati in contanti (3).

Qui giova un osservazione cioè che intanto i ducati 1000 non si vedono menzionati nella 2. colonna, poiché nella specie non si deve fare veruna sottrazione come si è detto di sopra nel 3.º esempio per le operazioni fatte col solo contante.

§. 2.º D. Antonio Salernitano è il giratario di una polizza di ducati 1000. Egli dopo il giro finto per ruota intende riscuoterne duc. 500 in contanti, e de' restanti duc. 500 ne chiede per ducati 200 due fedi in testa sua di ducati 100 l'una, per altri ducati 200 un introito in dorso di una fedemadre in testa di Carmine Fattoruso, per altri duc. 91 nove fedi in testa di Luigi d'Ambrosio, ciascuna di ducati 11, e le altre otto di duc. 10 l'una, e de' restanti duc. 9 un polizzino sciolto in testa di Alfonso Pellegrino.

(1) Il regolamento del Banco dice cognomi di avventori. Or se l'ultimo giratario si reputa l'avventore; a giusta ragione, e per maggior chiarezza si è serbata la espressione giratario.

(2) Niuna dimostrazione fa lo squarcio se la polizza immessa, sia di Ruota, e presa in confidenza. È vero che questa circostanza si scorge chiara dalla originale polizza; ma è pur vero, che se lo squarcio palesasse tale circostanza, più perfetto si renderebbe, potendosi nella circostanza in cui ciò solamente si desidera conoscere, evitare di esaminare la originale polizza. Quindi si potrebbe apportare sull'oggetto un; semplice modifica, ritenendo la parola nostra per le polizze prese in confidenza; e per quelle di Ruota o aggiungere alla [parola nostra la cifra P, indicante passata per Ruota ovvero surrogare la sola cifra P, dinotante passata per Ruota.

(3) In seguito diremo che negli antichi squarci non venivano menzionate le polizze delle quali si riscuoteva in contanti l'ammontare.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Nostra	Salernitano 1000	1000					
	500	.....	.....	.....	.....	500	
A.° Salernitano	500 200	.....	.....	200	.....	.....	2 duc. 100
Car. Fattoruso	300 200	.....	.....	.....	200	.....	210 18 luglio 1838 S 138
L. d'Ambrosio	100 91	.....	.....	91	.....	.....	11 8 duc. 10
Alf.° Pellegrino	9	.....	.....	.....	9.....	.....	=

Questo quadro ha bisogno di una sola spiegazione cioè quella che riflette i duc. 500 ritirati in contanti. La somma di duc. 500 scritta nella 2a colonna ai di sotto de' duc. 1000, e riportata poi nella 7/ colonna dinota chiaramente che de' ducati 1000 valore della polizza immessa, se ne sono ritirati in contanti soli ducati 500. Tutto il dippjù è chiaro, attese le precedenti spiegazioni.

3. D. Luigi Ippolito cambia in confidenza nella cassa tre polizze del proprio Banco, la prima di duc. 1000, la seconda di duc. 300, e la terza di duc. 590, facientino in uno la somma di duc. 1890. Di questi per duc. 1600 ne chiede otto fedi di duc. 200 l'una in testa di Antonio Donnarumma: per altri ducati 100 ne fa eseguire introito in dorso di una madre-fede in testa di Luigi de Falco; ritirando in contanti li restanti duc. 190.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizie	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Nostra	Ippolito 1000 300 580						
L Donnarumma	1890 1600	1890 .....	.....	1600 .....	.....	.....	8 duc. 200
Luigi de Falco	290 100	.....	.....	.....	100		290 15 giug. 1837 A 1800
	190					190	

Ippolito scritto nella seconda colonna è il cognome di colui che ha apposto l'ultima firma al piè delle polizze cambiate in confidenza col semplice visto del Pandettario, ed è la persona di fiducia del Cassiere: le tre somme di duc. 1000, di duc. 300, e di duc. 590 scritte nella 2. colonna sono le polizze del proprio Banco cambiate in confidenza: tutte le altre operazioni fatte non hanno bisogno di ulteriore spiegazione.

Qui giova fare un'osservazione. La menzione del cognome Ippolito fatta nella seconda colonna ha due oggetti. Il primo si è quello di far ricordare in ogni tempo al Cassiere in caso di qualche avvenimento, quale firmi abbia egli garantito, precisamente quante volte varie firme veggonsi apposte al piè di una polizza potendo facilmente avvenire che colui che ha goduto la fiducia del Cassiere nell'apporre la sua firma al piè non abbia serbato l'ordine progressivo delle diverse firme apposte al piè della polizza. L'altro oggetto si è che potendosi o per disaccortezza, o per malizia lacerare quella parte della polizza ove è menzionata la firma al piè; possa ciò non pertanto il Cassiere colla guida dello squarcio ricordarsi almeno quale persona abbia egli garantito, onde farsi indennizzare in caso di molestia.

In questo incontro giova pure dire di slancio qualche cosa sulla quistione che giornalmente si agita da persone poco esperte nelle cose bancali, circa le firme apposte al piè delle polizze. Taluni credono -che il cifrare al piè una polizza, per poterla far cambiare in confidenza sia presso i banchi, sia presso i Cambiamonete, possa poi costituire un di loro obbligo presso l'ultimo possessore della polizza ad indennizzarlo della somma riscossa. Questo panico timore pare che possa cessare tosto che si riflette, che è principio ritenuto in commercio e presso i Banchi, che a misura una polizza passa da un possessore nelle mani di un terzo, e viene dal possessore medesimo firmata al piè, reputasi aver il possessore ricevuto l'equivalente, e così da possessore a possessore all'infinito. In sostanza la firma al piè supplisce, anzi costituisce quasi una gira, che un possessore di una polizza potrebbe fare ad un terzo per valuta ricevuta contanti: quindi allorché colui che appone l'ultima firma al piè (o perché persona che gode la fiducia del Cassiere, o del Cambiamonete, o perché ha soddisfatto l'equivalente al possessore) è preceduto dalla firma dell'ultimo possessore della polizza, debbe sempre conchiudersi aver questi ricevuto l'equivalente da colui ch'è stato l'ultimo a firmare. In conseguenza di che una sola accuratezza fa ci' uopo praticarsi da coloro che appongono le firme al piè, sia per far godere la fiducia presso il Banco, o del Cambiamonete, sia perché avessero pagato l'equivalente al possessore, di far anteporre alla loro firma al piè quella del possessore medesimo.

Però in ciò non intendiamo confondere quelle polizze firmate al piè dallo stesso girante, sia per garantire effettivamente il giratario, sia dacché il pagamento sia stato fittiziamente fatto, mentre queste polizze sono state sempre riputate presso i Banchi come Passatore (1), ossia come fittiziamente fatte. Quindi ogni girante dev'essere oculato a non apporre mai la sua firma al piè della polizza da lui stesso ad altri girata, onde non dare un principio di pruova, o per meglio dire una presunzione grave di essere stato fittizio il pagamento, ed il contratto racchiuso nel pagamento stesso. Per altro spesso suole avvenire, che un giratario, o perché poco esperto nelle cose di Banco, o per altra causa, chiede al girante la soddisfazione in contante della somma contenuta nella polizza di pagamento;

(1) Vedi la nota scritta sull'art. 9 del 5. 3 della presente Sezione.

ed in questo caso è d'uopo che il girante sii oculato a farsi sottoscrivere dal giratario la polizza medesima munita di autentica di Notaio, o di firma al piè di altra persona cognita ai Cassieri de' Banchi, o ai Cambiamonete, per quindi cambiare la polizza nel Banco col giro detto per Ruota, o in confidenza, ovvero presso il Cambiamonete, allontanando così quel principio di pruova, o quella presunzione grave, che potrebbe far dichiarare fittizio, e simulato il pagamento, ed il contratto racchiuso nella polizza.

Esempi delle operazioni fatte tanto con polizze del proprio Banco passate sia per Ruota, sia in confidenza, quanto con danaro contante.

1. Luigi Parisi cambia in confidenza nella Cassa 4 polizze del proprio Banco in uno di duc. 2200, e con altri duc. 800 di contanti forma il pieno di duc. 3000. Di questi per ducati 1500 ne chiede tre fedì di credito di ducati 500 l'una in testa di Carlo Troise, e de' restanti ducati 1500 ne domanda introito in dorso di una madrefede in testa di Carlo Rocco.

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedì	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Nostra	Parisi 1200 500 500						
	2200 800	2200 .....	800				
Carlo Troise	3000 1500	.....	.....	1500			3 duc. 500
Carlo Rocco	1500	.....	.....	.....	1500		2800 1 giugno 1834 O 1731

Per apportarsi chiarezza, e precisione sullo squarcio precisamente per le colonne che servir debbono di collettiva, il regolamento prescrive e la regolarità dello squarcio esige che dopo la situazione per ordine collettivo di tutte le polizze del proprio Banco, proceder si deve alla sommatura di tali polizze, con riportare l'ammontare delle polizze medesime nella 3' colonna destinata a dare il totale di tutte le polizze cambiate appartenenti al proprio Banco. Indi dopo la sommatura delle polizze, fatta nella 2. colonna, si fa menzione del contante versato, e che poi sarà riportato nella 4' colonna destinata a stabilire il totale del contante immesso nella Cassa: ed ecco perché la somma di duc. 800 vedesi in prima situata nella 2' colonna' dopo la somma di ducati 2200 totale delle tre polizze, ed indi riportata nella 4' colonna. La somma di ducati 3000 scritta nell'anzidetta 2' colonna, costituisce l'intiero ammontare delle polizze, e contante versato. Tutto il resto che forma l'oggetto dell'uso fatto de' duc. 3000 non merita ulteriore spiegazione.

Esempi delle operazioni fatte tanto con polizze: del proprio Banco passate in confidenza, quanto con polizze di altri Banchi passate per riscontro, ed anche con denaro contante.

I. D. Giuseppe Imperiale cambia in confidenza, sei polizze, quattro, del proprio Banco formanti il pieno di duc. 3000, un'altra di duc. 1500 del Banco Spirito Santo ed un'altra di duc. 500 dei, Banco de' particolari. Degli intieri duc. 5000, per duc. 2500 ne chiede 5 fedi di duc. 500 l'una in testa di Nicola Spasiano, par altri, ducati 500 introito m dorso della madre-fede in testa di Luigi Joele, ritirando in contanti li restanti duc. 2000.

1838 a' 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Nostra	Imperiale 1000 500 800 700						
Sp.° S.° Eart.	3000 1500 500	3000 .....	2000				
Nic.° Spasiano	5000 2500	.....	.....	2500			5 duc. 500
Luigi Joele	2500 500 2000	..... .....	..... .....	..... .....	500 .....	2000	180 3 agosto 1833 E 138

Le quattro partite di duc. 1000, 500, 800, e 700 sono le somme delle quattro polizze del proprio Banco: i duc. 3000 scritti tanto nella 2°, che nella 3° colonna costituiscono il totale delle sudette quattro polizze: le due partite di duc. 1500, e duc. 500. sono le somme delle due polizze di altri Banchi scritte colla menzione Sp.° S.° e particolari (1); i detti ducati 2000 ammontare di queste due polizze vedonsi riportati nella 4° colonna; dappoiché le polizze di riscontro figurano come contanti immessi, potendosi subito realizzare: finalmente i duc. 5000 scritti nella 2° colonna costituiscono l'intero ammontare de' valori immessi. Tutto il resto del quadro non ha bisogno di altra spiegazione.

(1) È sistema quasi generale, ed è il più regolare quello di menzionare le polizze di riscontro dopo essersi descritte le polizze del proprio Banco. Ed ecco perché in questo quadro sono state menzionate in seguito di quelle del proprio Banco.

2. D. Ascanio Troise cambia in confidenza nove polizze, due del proprio Banco in uno della somma di duc. 1800, quattro del Banco Spirito Santo in uno della somma di duc. 18000, e tre altre del Banco, particolari in uno di ducati 21107. Contemporaneamente versa in contanti a somma di duc. 15131. 50. Dell'intero ammontane di duc. 56038. 50, ne chiede per ducati 30000 numero 30 fedì in testa sua cioè 28 di duc. 1000 l'una, un'altra di ducati 1550; ed altra ai ducati 450; per altri duc. 16000 un introito in dorso di una precedente sua madrefede; e per altri duc.10038. 50 un altro introito in dorso di una madrefede in testa di Luigi Jodice.

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedì	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
N. a Lui. Como <i>Gius. Lembo</i>	Troise 1000 809	1800					
S. S. Raff. Balbi Ignazio Costa Pietro Buono Franc. Serio Part. Ros Pisa Raff. Cuomo Gius. Fedele	1800 9000 5000 1550 2450 20000 1000 107	.....	39107				
Contanti	40907 15131. 50	.....	15131. 50				
Ascanio Troise	56047.10. 00	.....	.....	30000			38 duc. 1000 1550 450
detto	26038. 50 16000	.....	.....	.....	16000		2380 13 agosto 1834 A 183
Luigi Jodice	10038. 50	.....	.....	.....	10038.50 .00		171.50
							8 agosto 1834 I 1135

Questo quadro dimostra il nuovo metodo da noi progettato nella nozione generale della presente Sezione menzionando nella prima colonna anche gl'intestatarii delle polizze immesse. Questo stesso quadro ha bisogno di una sola spiegazione. Quando s'immettono nella Cassa polizze del proprio Banco, polizze di altri Banchi, e contanti, deve lo squarcio fare nella 2° colonna tre sommature. La prima riflette le polizze del proprio Banco, per fissarne il totale nella 3° colonna. La seconda risguarda il totale delle polizze dello stesso Banco, e di quelle di altri Banchi per farsi strada a dimostrare l'intero ammontare de valori immessi, dovendo poi riportare nella 4° colonna il totale delle sole polizze di riscontro. La terza, ed ultima

sommatura riunisce poi le polizze del proprio Banco, quelli di altri Banchi ed i contanti immessi, ed è stata ideata per far costituire l'intero ammontare, de' valori immessi. Ma potrebbe dirsi perché le polizze di riscontro con i contanti immessi non si sono portati uniti nell'insieme nella 4\* colonna? La risposta è semplice. In fine della giornata dovendo il Cassiere fare il confronto de' valori immessi in contanti con il suo libro di introito e con lo squarcio si rende allora facile tale confronto con la distinzione delle sommature.

3. D. Giuseppe de Angelis cambia in confidenza otto polizze, cioè quattro del proprio Banco dell'ammontare di duc. 5001.50 di ed altre quattro degli altri due Banchi, facientino in uno duc. 701.50 e dell'intero ammontare in duc. 12013.40 ne ritira tutto contante.

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
	De Angelis						
N.a	1021.50 2000 500 1500						
	5001.50	5001.50					
Sp.° S°	3000						
Part.	511.90 2000 1500		70011.90				
	12013.40	.....	.....	.....	.....	12013.40	

Questo quadro ha bisogno di una sola Spiegazione, cioè quella che comunque dell'intero ammontare delle polizze immesse, siasi, ritirato tutto contante; ciò non ostante si hanno dovuto Inseguire due sommature nella 2a colonna 9 riportando fa prima seminata nella 3a colonna, la seconda nella 4a, onde serbarsi il metodo generale per potersi eseguire la sommatura. totale di tutti i diversi valori immessi.

Il suddetto quadrò si è fatto unicamente per dimostrare qual sia il metodo, allorché delle polizze immesse si ritira tutto il valsente in contante, onde non lasciare cosa a desiderare. In questa circostanza giova pure ricordare nuovamente che tanto negli Antichi banchi, quanta ite' Banchi attuali fino al 1819, è stato quasi sempre costante il sistema di non scritturare sullo squarcio tutte le polizze che si cambiavano per Ruota, in confidenza o per riscontro e delle quali si ritiravi tutto in contante il di loro ammontare (1).

(1) In taluni squarci però de' Banchi attuali cioè dal 1809 al 1819 si osservano scritturate in fine di ogni giornata le polisse cambiate per Ruota ed in confidenza, e delle quali si è ritirato in contente l'ammontare.

4,° D Giuseppe Acampora fa un pegno, nella officina pignorazione del Banco; ed invece di ritirare dalla Cassa de' pegni danaro accordato sull'oggetto pignorato, ne chiede una fede di credito. In questo caso il cassiere della officina di pignorazione non potendo egli dar fuori tale fede di credito rilascia al pignorante un biglietto diretto al Cassiere dfe' creditori apodissarii, denominato tale biglietto *bollettino*, il quale sta in vece del contante, è serve di base a qualche introito.

Il detto Acampora quindi oltre al suddetto bollettino. cambia pure in confidenza in detta Cassa de creditori apodissarii altre tre polizze; cioè una del proprio Banco, e le altre due degli altri Banchi; e dell'intero ammontare del bollettino e delle polizze né ritira una fede di credito in testa di Sabato Abbagnale.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
	Acampora						
Nostra	1000	1000					
Sp.° S°	.500						
Part.	800						
Bull. °	600	.....	1900				
Sab. Abbagnale	2900	.....	.....	2900			

Questo quadro si è fatto unicamente per dare una idea del così detto *bollettino*. Tale quadro merita, pure una sola spiegazione, cioè, ché intanto fa somma di duc. 600 valore del bollettino, vedesi riportata, con le somme delle due polizze di riscontro della 4° colonna; poiché tale bollettino reputasi contante immesso, come effettivamente lo è, costituendo un credito in numerario del Cassiere apodissario, verso quello de' pegni, da Conteggiarsi fra loro in fine, della negoziazione di ogni giorno, o con polizze che quest'ultimo potrà. ritenere, o con danaro contante (1).

5. Per apportare poi maggior chiarezza sulle operazioni dello squarcio conviene esporre nell'assieme un quadro generale che racchiuda non solo tutte le operazioni praticate nel giorno 5 gennaio 1835; e che ne' precedenti esempi sono state menzionate in dettaglio; ma che dimostri ancora if modo cornei assentano sullo squarcio le polizze prese per riscontro dagli altri Banchi, e restituite poi al Cassiere di turno del proprio Banco.

(1) Negli antichi Banchi anche era in uso questo bollettino: che inizi soleànsi rifasciare benanche tra gli stessi Cassieri apodissarii, quando uno di essi per qualche circostanza non potea in quel momento dar fuori fedi di eredito, o introiti di altra specie. In conseguenza di che simili bollettini debbonsi sempre ritenere come contante immesso, o dato fuori, qualora una tale espressione ne' squarci si vedesse menzionata anche nelle colonne de' valori dati fuori.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Contanti Gen. D'Agostino	.....	.....	a35	235	.....	.....	4 duc. 100 50
Contanti	.....	.....	450	450	.....	.....	
Aniello Filosa Contatiti	508	.....	.....	.....	.....	.....	
Luca Florio	208						100 r08
Detto	300	.....	.....	.....	300	.....	13-74
Contanti Ign. Costantino	1110 510	.....	1110	.....	.....	.....	14 Giugno 1834 G 2074
			.....	510	.....	.....	3 duc. 100 210
Detto	600 200	.....	.....	.....	200	.....	208
Detto	400 6	.....	.....	.....	6	.....	17 giugno 1830 O 2871 pol.
Carlo. Elefante	394 4	.....	.....	.....	4	.....	pol.
Luigi Valente	390 200	.....	.....	200	.....	.....	208
Agos. Imperiale	190	.....	.....	.....	190	.....	1200 16. ag.° 1834
Contanti Agos. Castaldo	13910. 50 1000	.....	3910. 50	.....	.....	.....	M 217 120. 50
Detto	2910. 50 500	.....	.....	.....	.....	.....	10 aprile 1830 I 1112 10. 50 16 genn. 1834 L 120
Luca Adinolfi	2410. 50 1000	.....	.....	.....	1000	.....	570 2 febr. 1831 M 1370
Gius. Saggese	1410. 50 .....	.....	.....	.....	2410. 50	.....	18.30 20 aprile 18&4 A 319
Contanti Alessio Fasulo		.....	10	.....	10	.....	2 gr.50 1 duc. A
Contanti	130	.....	130	.....	.....	.....	7 duc.1
Ales.° Guidelli	8 112	.....	.....	.....	18	.....	a duc. 9
Ant.° Persico	8	.....	.....	.....	8	.....	pol.
Vinc. Jodice	104 9	.....	.....	.....	9	.....	Pol.
	95		6353 50	1603	4655 50		

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Saverio Ulmo	95 7	.....	.....	.....	7	.....	pol.
Ag.° Sallustro	88 7	.....	.....	.....	7	.....	pol.
Luigi Rubino	81 9	.....	.....	.....	9	.....	pol.
Sabbato Colella	72 9	.....	.....	.....	9	.....	pol.
Luigi Scotti	63 9	.....	.....	.....	9	.....	pol.
Sav.° Dentice	54 9	.....	.....	.....	9	.....	pol.
Diegó de Angelis	45 9	.....	.....	.....	9	.....	pol.
Cesare Coppola	36 9	.....	.....	.....	9	.....	pol.
Vinc.° Radice	27 9	.....	.....	.....	9	.....	pol.
Raffaele Starita	18 9	.....	.....	.....	9	.....	pol.
Fra.° Ammone	9	.....	.....	.....	9	.....	pol.
N.a P.a	De Luise .....	1000	.....	.....	.....	1000	
N.a P.a	Salernitano 1000	1000	.....	.....	.....	500	
A.° Salernitano	500 200	.....	.....	200	.....	.....	a duc. 100
Car. Fattoruso	300 200	.....	.....	.....	200	.....	210 18 luglio 1834
L. d'Ambrosio	100 91	.....	.....	91	.....	.....	G 138 t duc.11
Alf. Pellegrino	9	.....	.....	.....	9	.....	8 duc. 10 pol.
		2000		191	304	1500	

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
N. a	Ippolito 1000 300 590						
Donnarumma	1890 1600	1890 .....	.....	1600	.....	.....	8 duc. 200
Luigi de Falco	290 100	.....	.....	.....	100	.....	230 15 giugno 1834
N. a	190 Parise 1200 500 500	.....	.....	.....	.....	190	O 1800
	2200 800	2200 .....	800				
Carlo Troise	3000 1500	.....	.....	1500	.....	.....	3 duc. 500
Carlo Rocco N. a	1500 Imperiale 1000 500 800 700	.....	.....	.....	1500	.....	2800 1 giugno 1834 O 1731
Sp.° S.° Part.	3000 1500 500	3000 ..... .....	2000				
Nic. Spasiano	5000 2500	.....	.....	2500	.....	.....	5 duc. 500
Luigi Joele	2500 500	.....	.....	.....	500	.....	180 3 agosto 1834
N.a Lui. Como Giusep. Lembo	2000 Troise 1000 800	.....	.....	.....	.....	2000	E 138
Sp.° S.° Belli Ignazio Costa Pietro Bruno Franc. Serio Part. Rosa Pisa Raffaele Cuomo Giuseppe Fedele	1800 9000 5000 1550 2450 20000 1000 107	1800	39107				
	40907	8890	4907	5600	2100	2190	

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
Contanti	40907 15131. 50	.....	15131.50				
	56038.50						
Ascanio Troise	30000 26038.50	.....	.....	30000	.....	.....	28 duc. 1000 1550 450
Detto	16000	.....	.....	.....	16000	.....	23.80 13 agosto 1834 A 183
Luigi Jodice	10038. 50	.....	.....	.....	10038. 50	.....	171.50
	De Angelis						8 agosto 1834 L 1135
N.a	1001. 50 2000 500 1500	1001. 50					
' Sp. Q 50	5001. 50 3000 511. 90 2000 1500	5001. 50					
	12013. 40	.....	7011 90	.....	.....	12013 40	
N. a	Acampora 1000	1000					
Sp° S.°	500						
Part.	800						
Bullettino	600	.....	1900				
Sab. Abbagnale	2900	.....	.....	2900			
N. a	Marrano 501. 30 500 10 15 17 1000						
Sav.° Marrano		2043. 30	.....	2043. 30			
		8044 80	24043 40	34943 30	26038 50	12013 40	

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni	Polizze e contanti	Polizze	Contanti immessi	Fedi	Notati	Contanti ritirati	Osservazioni
N.a	Castronuovo 800 10 500 80 10						
R. Castronuovo	.....	1390 10 ..... 2000	6353 50 .....	1390 10 1603 291	4655 50 304	1500	
		8890	41907	5600	2100	2190	
		804480	24043 40	34943 30	26038 50	12013 40	
		20324 90	7303 90	43827 40	33098	15703 40	

U N I O N E		
Introito di fedi	.....	.4387 40
Detto di notati	.....	33098
		76925 40
Resta del giorno precedente.....	15000	
Introito di questo di.....	76925 40	
Si detraggono le polizze di detto di .....	91925 40	
Resta di questo di .....	20324 90	
	71600 50	

Questo quadro generale si è fatto unicamente per dare una idea della unione delle diverse operazioni fatte in un sol giorno, come pure per dimostrare il metodo a serbarsi per menzionare le polizze cambiate per riscontro negli altri Banchi, e poscia restituite al proprio Banco.

Si è eseguito ancora per dimostrare come debbonsi fare le sommature della 3 4 5 6 e 7 colonna, e quale sia l'ammontare de' valori immessi, e di quelli dati fuori; per quindi fissarsi l'effettiva resta del Cassiere nel modo espresso di sopra, e che qui a poco spiegheremo.

Giova pure osservare, che intanto le sommature delle suddette cinque colonne non sono riportate fino al termine di tutte le operazioni, affin di eseguire le operazioni medesime senza ritardo, facendosi poi le sommature, e collettive di esse in fine della negoziazione di ciascun giorno. Premesso ciò possiamo ora alla spiega del quadro generale, della unione, e del quadro dimostrativo della resta.

§. 1.º L'intero quadro generale di tutte le operazioni praticate nella Cassa nel giorno 5 gennaio 1835, non ha bisogno di alcuna spiegazione, attese quelle fatte precedentemente nei quadri parziali solamente l'ultima pagina dello stesso quadro generale merita la dovuta spiegazione. Si disse nel n.º 8 2 Sez. 1. del presente Capitolo, che le polizze di un Banco, cambiate per riscontro in altri Banchi, e restituite al proprio Banco, vengono dal Cassiere di turno ritirate e conteggiate con gli altri Cassieri. Ora che trattiamo del libro squarcio, abbiamo creduto regolare dimostrare ancora in qual modo debbonsi menzionare tali polizze sull'indicato libro. Premesse queste cose, ecco la spiega delle diverse polizze menzionate nell'ultima pagina del quadro generale. Il Cassiere Napoli (del di cui libro squarcio ora parliamo) nello stesso giorno 5 gennaio 1835 ritirò dal Cassiere D. Saverio Marrano della Cassa de' particolari n.º 6 polizze della Cassa di Corte, facientino ducati 2043. 30, e dal Cassiere D. Raffaele Castronuovo della 2º Cassa di Corte Spirito Santo altre quattro polizze dell'anzidetta Cassa di Corte dell'ammontare di ducati 1390. 10. Queste polizze poiché costituiscono valori immessi vedonsi descritte nella 2º e 3º colonna, e la menzione de' cognomi de' Cassieri Marrano, e Castronuovo dinota essere state tali polizze da essi immesse; i quali Cassieri poi vedonsi indennizzati con altre fedi di credito ai medesimi rilasciate dal Cassiere Napoli ed ecco perché. l'ammontare delle polizze immesse da ciascun Cassiere, vedesi riportato nella 5º colonna.

§. 2.º In ordine poi alla unione eccoci alla spiega. Gl'introiti che ogni Cassiere dà fuori sono di due specie, di fedi cioè, e di notati. L'ammontare di queste due specie d'introiti costituisce il debito del Cassiere; dappoiché questi per dar fuori tali introiti, ha sicuramente riscosso l'equivalente dal pubblico, o in contanti, o in polizze, che sono simili ai con(tinti: ed ecco perché nella unione si sono riuniti li due totali, cioè quello di fedi, e di notati.

§. 3.º In fine circa il quadro dimostrativo della resta ecconela spiega. La prima cifra di ducati 15000 costituisce l'effettiva somma sistente nella Cassa, ossia la resta del Cassiere del giorno precedente. L'altra somma di ducati 76925. 40 scritta. al di sotto, con la ditta *introito di detto di*, è l'anzidetto ammontare degl'introiti di fedi, e notati risultato dalla suddetta unione. La somma di duc. 91925. 40 costituisce la unione della resta del giorno precedente, e *dell'introito di*, quel giorno. La somma di ducati 20324. 90 è l'ammontare delle polizze del proprio Banco cambiate dal Cassiere, e che costituisce un credito del medesimo, dacché egli riscuote polizze, e da fuori contanti, o introiti che si pongono a suo debito; la quale somma di ducati 20324. 90 debbe per conseguenza detrarsi dall'ammontare della resta, e degl'introiti di quel giorno. Finalmente la somma di duc. 71600 50 è la resta del Cassiere di quel giorno ultimo scritturato.

Giova in fine avvertire, che per essersi più al sicuro delle operazioni fatte, si dovrebbero unire li totali della 3º e 4º colonna, che costituiscono i valori immessi, per vedere se l'intero ammontare di essi corrisponde con quello della 5º, 6º e 7º' colonna, che sono i valori dati fuori; acciocché nell'affermativa (come dev'essere) vi sia tutta la sicurezza della regolarità delle operazioni, e della resta.

In ultimo non si deve tacere potersi la resta del Cassiere ottenere mediante una operazione diversa da quella fatta in fine del quadro generale. Si pianta in prima l'ammontare de' contanti immessi in duc. 72303. 90, e da questi si detrae l'ammontare de' contanti dati fuori in duc. 15703. 40, ed il reliquato in ducati 56600. 50 unito alla resta precedente di ducati 15000 darà l'effettiva resta di quel giorno in duc. 71600 50, ch'è simile a quella espressa di sopra.

A maggior chiarezza ecco il quadro di tale operazione.

Contanti immessi duc.	6768.30
Contanti dati fuori duc.	15703.40
Restano duc.	56600.50
A quali unita la resta precedente in duc.	15000
Si ha la vera resta in duc.	5964.50

Questa operazione dovrebbe sempre praticarsi in fine della negoziazione di ciascun giorno, ma su foglio volante, onde essersi al sicuro della effettiva resta, e della regolarità di tutte le operazioni fatte in quel giorno.

§. 3. L'impiegato destinato per la formazione dello squarcio, non è altro che un fiscale, ossia un controllo del Cassiere. Egli per eseguire tutti gli obblighi che i regolamenti del Banco prescrivono, e che or ora accennaremo, debba essere attivo, accorto, ed esperto nell'arte de' conti, onde non far isfuggire alla sua attenzione tutte le operazioni del Cassiere, e de' suoi aiutanti contatori, con prenderne ragione sullo squarcio.

Gli obblighi di questo impiegato si riducono ai seguenti:

1.° Di tener sempre foliato lo squarcio, e divisa ogni carta in otto colonne col testo in fronte di ciascuna di esse di ciò che deve contenere (1). La foliazione anzidetta a prescindere che è richiesta da ogni sana regola, si rende necessaria per poter apporre i fogli sulle fedì, che si rilasciano, e sulle polizze che s'immettono nella Cassa (2).

2.° Di apporre in ogni giorno in fronte dello squarcio, e pria di menzionare qualunque siasi operazione, la data corrente, cioè il giorno, mese, ed anno.

3.° Di sommare in ogni giorno in fine della negoziazione le rispettive colonne, che riguardano tanto i valori immessi, che quelli dati fuori cioè la 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> colonna, per conoscere i rispettivi totali; e quindi fissare in ciascun giorno il debito, o credito del Cassiere, quale debito, o credito poi unito alla resta precedente, formerà la effettiva resta del Cassiere

4.° Di avvalersi del solo libro d'introito del Cassiere, e contatori, nell'assentare sullo squarcio le somme versate nella Cassa.

5.° Nel momento in cui lo squarcio chiamerà agl'impiegati destinati per la scritturazione degl'introiti di fedì, e notati le somme introitate, per descriverle su tali libri; dovrà fare sullo squarcio, e propriamente nella partita corrispondente la solita cifra (4), indicante che quella tale partita sia stata di già scritturata sul libro d'introito.

(1) Cioè col tasto menzionato in ciascuna colonna dei quadri precedentemente fatti. (2) Alloraquando nel dorso di ciascuna polizza che s' immette nella cassa viene menzionato il foglio dello squarcio, ov'è seguito l'introito, allora con maggior accerto si viene a conoscere che la tale polizza ha formato la base di quell'introito, potendosi facilmente confondere con altre polizze dell'istessa somma e formate delle medesime sottoscrizioni.

(3) Vedi la dimostrazione fatta di sopra dopo la riunione de' diversi quadri.

(4) Tale cifra consiste in una piccola.

6.° Formato che saranno le fedes di credito, lo squarcio ne farà il confronto, e vedutane l'uniformità dovrà apporre sulla fede il folio dello squarcio, ed in margine dello squarcio medesimo la cifra F (1).

7.° Nel momento in cui il Cassiere accredita di proprio pugno le somme nelle madrefedes, deve lo squarcio praticare il confronto col suo libro, e fare in margine anche una linea trasversale.

8.° Nell'assentare sullo squarcio tanto le polizze di Ruota che quelle in confidenza e per riscontro, debbe apporre sulle polizze il foglio, nel quale sarà seguito l'assiento di tali polizze accosto la pagata del Pandettario se sarà polizza di Ruota, ovvero accosto la firma della persona di fiducia del Cassiere perle polizze cambiate in confidenza, o per riscontro (2).

9.° Dev'essere accorto a non far pagare dal Cassiere veruna polizza senza essere stata prima assentata sullo squarcio, e bollata; e che sia fornita del visto, o pagata del Pandettario (3).

10. In fine del negoziato di ciascun giorno deve confrontare col Cassiere, o col suo aiutante tutte le polizze prese in quel giorno per Ruota, in confidenza, e per riscontro, con fare sullo squarcio nella marca di ogni partita la solita linea trasversale.

11. Le cassature, viziature, e rasure sono assolutamente vietate sullo squarcio. In caso di errore dovranno tirarsi due linee sulla partita errata, e notatovi sotto vana per errore, si farà vistare dal Razionale della Cassa.

(1) Questa cifra da taluni squarci non più si usa, ma in vece una picciola linea trasversale.

(2) La menzione di questo foglio nelle polizze, apporta una chiarezza notevole, poiché dimostra l'identità delle polizze, che hanno formato la base di un introito. facile avvenire che nel medesimo giorno si cambiano diverse polizze dell'istessa somma, costituendo una, o più di esse la base di un introito, e le altre le basi di altri' introiti. In questo caso tutto sarebbe incerto, e tutto giacerebbe nel buio, non po. tendosi mai con certezza conoscere quale polizza abbia formato la base di un introito, e quale quella di un altro. Vedi anche ciò che abbiamo detto nulla a nota fatta all'articolo 1° del presente paragrafo.

Nè puol dirsi che colla menzione fatta nella prima colonna, del cognome del giratario se si tratti di polizze di Ruota, o di colui che gode la fiducia del Cassiere, per le polizze prese in confidenza, o per riscontro, viene dimostrata la certezza della polizza che ha formato la base di ciascun introito; dappoiché spesso pure accade che la stessa persona nel medesimo giorno cambia più polizze da lui sottoscritte, o come giratario, o in confidenza costituendo di ciascuna polizza un introito diverso. Quindi sarebbe sempre incerta la origine di ciascun introito: origine che viene a chiare note manifestata colla menzione del foglio.

(3) Si disse nella nozione del presente paragrafo, che l'impiegato destinato per la, scritturazione del libro squarcio i:il fiscale, ossia il controllo del Cassiere. Come tale ha tutto il diritto ad impedire il pagamento, o il negozio nella Cassa delle polizze sformite di tutti i solenni richiesti da' regolamenti; e quindi anche l'uso delle polizze così dette vuote l'inlrm'lo, o Passatore, che ne' tempi andati gli antichi Cassieri soleano praticare, non ostante le proibizioni espresso nella *Prammatica X de Bancis*, ed in altre susseguenti Prammatiche; ma che ora per altro non più si adoperano dagli attuali Cassieri, sia per la massima loro onoratezza, sia per la vigilanza del Governo, sia infine per le diverse modifiche apportate sulla scrittura bancale.

Ed in questo rincontro giova dare una idea delle anzidette polizze vuote d'introito, o passatore.

L'introito vuoto è quello di cui il Cassiere fa menzione in dorso di fede di credito o di madrefede, senza che abbia ricevuto l'equivalente dal depositante, sia in moneta contante, sia in polizze vere e reali. Questo introito vuoto non si potea scorgere dal libro squarcio quante volte i Cassieri sullo squarcio medesimo annotavano il deposito in effettivo numerario, potendosi ravvisare solamente in una contata di Cassa subitanea. Ma quando poi i Cassieri. sul libro squarcio per maggior loro sicurezza e pel timore. che aveano di una contata di Cassa impreveduta, menzionavano come base dell'introito la stessa polizza di esito; allora era facile a conoscersi essere vuoto il tale introito, poiché come base dell'introito si menzionava quella po. lizza di esito, che partorir dovea dal tale introito e non già una polizza di epoca precedente. Queste specie di polizze chiamavansi Passatore poiché si praticava l'introito vuoto a solo fine di far passare per Banco la tale polizza. Michele Rocco nella sua opera parte 1° pag. 50 a 56 ragionò a lungo degl'introiti vuoti, e delle polizze pensatore; ragion per cui non occorre ripeterlo.

Noi poi chiamiamo anche polizze Passatore quelle che si cambiano dallo stesso girante, siccome stà espresso nel 5. a della presente Sezione.

§. 4. il metodo tenuto negli antichi Banchi fino alla di loro soppressione non è stato sempre uniforme in ordine agli squarci. Tutti tendeano allo stesso scopo; ma le cifre adoperate in diversi modi, senza una chiara spiegazione, non si possono comprendere anche dal più esperto impiegato.

Due solamente sono stati i sistemi uniformi tenuti in tutt'i Banchi, fino alla di loro soppressione, quello cioè di menzionare nello squarcio la qualità delle monete che costituivano i valori immessi e dati fuori, e quello di portare la scrittura dallo squarcio in poi, a ducati, tari, e grana.

Il sistema della menzione della qualità delle monete, sembra che potea avere doppio scopo, il primo per facilitare la contata giornaliera delle Casse, ed il secondo di evitare qualche fro. le, o qualche abuso di confidenza, facile a scovrirsi con tale menzione.

Noi senza discendere al minuto dettaglio de' diversi sistemi adoperati da ciascun Banco per aver i medesimi per lo più variato, avvalendosi ora di un sistema, ed ora di un altro; daremo tanti esempi per quanti sono stati i sistemi tenuti negli antichi Banchi, premettendo prima il problema, indi il quadro delle operazioni e poscia la dovuta spiegazione.

Pria però di passare agli esempi fa d'uopo premettere, che gli antichi squarci occupavano tre colonne solamente. Nella prima veniva menzionata la qualità tanto de' valori immessi, quanto di quelli dati fuori. Nella seconda venivano scritte per ordine collettivo le somme, o polizze immesse, e date fuori: però tale ordine collettivo era parziale per ciascun conto, non già generale come al presente. Nella terza finalmente venivano menzionati i totali de' valori dati fuori' in sole fedì, o introiti notati, escluso il contante senza distinguersi la specie di tali valori dati fuori, se cioè in fedì dicredito, o in introiti notati: distinzione che si praticava poi sugl'introiti, siccome vedremo nel parlare degli antichi introiti di fedì, e notati.

E giova pure sviluppare un'altra idea, la quale servir deve di base agli esempi che or ora daremo. Negli antichi Banchi generalmente vi era il sistema di scrivere sullo squarcio, pria di menzionare i valori, il nome, e cognome dell'intestatario; diverso dal sistema attuale: però questo metodo generale riflettea solamente il caso, in cui di più valori immessi si faceva dal depositante un solo accredito in testa sua. Ma quando poi de' valori immessi se n'eseguivano diversi introiti; allora il sistema era diverso, e disforme tra tutt'i Banchi come spiegheremo in seguito.

Andiamo dunque agli esempi.

1.° Si versano nella Cassa duc. 600 in contanti in varie monete, e se ne chiede una fede di credito in testa di D. Giovanni d'Ambrosio.

*1785 a 5 Gennaio*

Giovanni d'Ambrosio

grana 12 duc. 360. 2. 10.

grana 26 duc. 12. 1. 10.

grana 60 duc. 210. 4. 10.

grana 10 duc. 16. 1. 10.

-----

----- 600. -----

----- duc. 600

Giovanni d'Ambrosio è il nome del depositante: le quattro partite di grana 12, grana 26, grana 60, e grana 10 sono le monete portate nella Cassa: la somma di ducati 600 costituisce il totale dell'introito: la linea posta innanzi la somma di ducati 600, dinota la rivista, e puntatura fatta dal Cassiere: la stessa somma di duc. 600 riportata nella 3° colonna per stabilire la collettiva, ossia. il totale della giornata, dimostra che de' sudetti ducati 600 se n'è formato introito in testa di Giovanni d'Ambrosio.

2. ° Si versano nella Cassa duc. 800 in contanti in varie monete, e se ne chiedono tre fedì in testa di Vincenzo Scandone due di ducati 300 l'una, e la terza di duc. 200.

1785 a 5 Gennaio

Vincenzo Scandone

grana 120 duc. 300.

grana 60 duc. 235. 4. 10.

grana 20 duc. 264. — 10.

-----duc. 800 ---

-----800.

Questo quadro merita una sola spiegazione, ed è quella che comunque de' ducati 800 versati, se ne fossero chieste tre fedì di credito; pure tale menzione non si ravvisa dallo squarcio. La ragione si è che negli antichi Banchi fino alla di loro soppressione, quando si chiedevano più fedì in testa di una medesima persona, questa distinzione non si praticava sullo squarcio, ma sibbene sul libro d'introito, e ciò per sistema generale, come faremo conoscere con più chiarezza quando tratteremo del libro *introito*. In conseguenza di che lo squarcio antico non assicura la quantità delle fedì formate; ma solamente il totale dell'introito.

3. ° Si versano nella Cassa duc. 1180. 2. 10 in contanti in varie monete, e se ne chiedono due fedì una di duc. 500 in testa di Salvatore Florio, e Y altra di ducati 680. 2. 10 in testa di Vincenzo del Bono.

Pria di esporre i quadri che riflettono la dimostrazione del proposto problema, giova pre-mettere, che quando de' valori immessi se ne faceano più introiti sia in testa di una medesi« ma persona, sia di più persone, allora il sistema non era uniforme negli antichi Banchi. Taluni pria di menzionare i valori immessi, scrivevano nel principio delle operazioni il nome, e cognome di colui che si giovava dell'ultima resta de' valori medesimi. Altri Banchi poi dopo menzionati i valori immessi scrivevano in margine di ciascuna partita d'introito il nome, e cognome dell'intestatario. Quindi esporremo per questo problema un doppio quadro 1 per dimostrare i due diversi sistemi. Negli altri quadri susseguenti poi ci avvaleremo del sistema migliore, cioè di quello in cui i nomi e cognomi degl'intestataci trovansi menzionati in margine di ciascuna partita d'introito siccome si pratica al presente.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi.

1785 a 5 Gennaio

Vincenzo del Bono

grana 30 duc. 800

grana 20 due, 380. 2. 10.

----duc. 1180. 2. 10.

Salvatore Florio 500. ---

--- duc. 680. 2. 10.

----- 680. 2. 10.

Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi.

1785 a 5 Gennaio

grana 30 duc. 800

grana 20 duc. 380. 2. 10.

-----duc. 1180. 2. 10.

Salvatore Florio 500. -----

----- 500

Vinc. ° del Bono 680. 2. 10.

-----680. 2. 10.

Ambedue questi quadri dinotano le stesse Operazioni. I valori immessi non hanno bisogno di alcuna spiegazione. I ducati 500 scritti nella 2° colonna al di sotto de' ducati 1180. 2. 10 dinotano un introito in testa di Salvatore Florio. Gli altri ducati 630. 2. 10 costituiscono un altro introito in testa di Vincenzo del Bono, scritto nel primo quadro pria di menzionare i valori immessi, e nel secondo in margine della somma di duc. 680. 2. 10.

4. Si versano nella Cassa duc. 30870. 2. 13 in contanti in varie monete, e se ne chiedono quattro fedie di credito la prima di duc. 2080 in testa di Luigi Ippoliti, la seconda di ducati 11290. 2. 13 in testa di Antonio Sanfestino, la terza di duc. 6000 in testa di Luigi Lupoli, e la quarta di duc. 11500 in testa di Ignazio Ametrano

*1785 a 5 Gennaio*

grana 120	duc.	17830
grana 60	duc.	12040. 2.
grana 20	duc.	1000
Diverse		13

-----  
 ----duc. 30870. 2. 13

Luigi Ippolito 2080

	-----	2080
---	duc. 28790. 2. 13	
Anton. Sanfesti no	11290. 2. 13	
	-----	11290. 2. 13
----	duc. 17500	
Luigi Lupoli	6000	
	-----	6000
Ignazio Ametrano	11500	
	-----	11500

Questo quadro non merita veruna spiegazione, e si è fatto unicamente per dimostrare le diverse operazioni pe' valori dati fuori dal Banco;

5. Si versano nella Cassa duc. 2200 in con-tanti in varie monete, de' quali per duc. 1200 se ne chiede una fede di credito in testa di Saverio de Rosa, e de' restanti duc. 1000 un accredito in dorso di una precedente madre-fede in testa dello stesso de Rosa.

*1785 a 5 Gennaio*

grana 120	duc.	1200
grana 40	duc.	800
grana 20	duc.	200

-----  
 ---- duc. 2200

Saverio de Rosa 1200

	-----	1200
detto	duc. 1000	
	-----	1000

Le prime tre somme di duc. 1200, ducati 800, e duc. 200 non hanno bisogno di ulteriore spiegazione, costituendo le medesime tre partite le cifre delle somme immesse: i ducati 2200 sono l'ammontare di tali somme: i duc. 1200 scritti al di sotto de' ducati 2200, e tirati nella 3° colonna costituiscono un introito di tal somma, senza conoscersi se in fede, o in introito notato, poiché tal distinzione si praticava sul libro di introito; come spiegheremo a suo tempo, e siccome dicemmo pocanzi. Saverio de Rosa scritto nella 1° colonna in margine de' duc. 1200 dinota il nome, e cognome dell'intestatario di questo introito: i ducati 1000 scritti al di sotto de' ducati 1200 costituiscono il reliquato della somma di ducati 2200: la stessa somma di duc. 1000 scritta nella 3° colonna dinota un altro introito in testa dello stesso Saverio de Rosa, senza conoscersene benanche la specie, \$e cioè in fede di credito, ovvero in introito notato.

6. Si versano nella Cassa duc. 1750. 2. 15 in contanti in varie monete, de' quali per ducati 890. 2. vo se ne chiede fede in testa di Onofrio de Falco, per altri duc. 600 un1 introito in dorso di una precedente madre-fede del detto de Falco, per altri duc. 251 un introito in dorso di una madrefede in testa di Luigi Spasiano; e pe' restanti duc. 9. 05 un introito sciolto in testa di Agostino Salvadori,

*1785 a 5 Gennaio*

grana 20 duc. 180	860. 05
grana 60 duc. 890	detto duc. 600
grana 30 duc. 600	-----600
grana 10 duc. 80. 2. 15.	260. 05
-----	Luigi Spasiano 251
-----duc. 1750. 2. 15	-----251
Onofrio de Falco 890. 2. 10	9. 05
-----890. 2. 10	Agostino Salvadori -----9. 05

Questo quadro non ha bisogno di alcuna spiegazione, poiché per le spieghie precedentemente fatte è chiaro che le quattro somme di ducati 890. 2. 10, 600, 251, e 9. 05 riportate nella 3° colonna, costituiscono quattro introiti, senza conoscersene la natura. Tale quadro si è fatto unicamente per far conoscere tutte le diverse operazioni praticate negli antichi squarci.

Esempii delle operazioni fatte con sole polizze del proprio Banco passate sia per Ruota, sia in confidenza.

Pria di passare agli esempii giova premettere che negli antichi Banchi per sistema generale tutte le polizze, che si cambiavano per Ruota in confidenza, o per riscontro, e che se ne riscuoteva solo contante, non venivano menzionate sugli squarci. Questo metodo è stato sempre uniforme fino alla soppressione degli antichi Banchi, ed anche ne' primi tempi de' Banchi attuali a tutto il 1819.

La ragione si era, che gli antichi squarci nel modo come erano formati non poteano dimostrare (come al presente) tutte le operazioni del Cassiere, e stabilire la sua effettiva resta: quindi si credea inutile, e superfluo menzionare tali polizze sugli squarci (1).

Fa mestieri pure avvertire che quando una, o più polizze del proprio Banco costituivano la base di un introito, tali polizze in taluni Banchi venivano sullo squarcio menzionate colla cifra P indicante polizza passata per Ruota, se era di Ruota; e colla cifra N indicante nostra se era presa in confidenza. In altri Banchi poi simili polizze, sia di Ruota, sia in confidenza venivano menzionate indistintamente colla cifra N, indicante nostra.

Premesso ciò, passiamo agli esempii.

§. 1.º Dopo il giro fatto per Ruota, si porta nella Cassa una polizza di duc. 1800. Di tal somma per duc. 1000 si chiede una fede di credito in testa di Saverio Pascale; e per gli altri duc. 800 si domanda danaro contante.

*1785 a 5 Gennaio*

Saverio Pascale

N..... duc. 1800  
 120 duc. 600  
 60 duc. 200 800  
 -----  
 800 1000  
 -----1000

(1) Anticamente le reste de' Cassieri si ricavano non solo dallo squarcio, ma benanche dal libretto di esito, e dal registro delle polizze di riscontro, dopo la contata giornaliera che ogni Cassiere in fine della negoziazione praticava.

Saverio Pascale è il nome, e cognome dell'intestatario della fede di credito di duc. 1000; e non già del giratario della polizza di Ruota, come si pratica al presente: la cifra N. scritta nella 1° colonna dinota essere polizza del proprio Banco: la somma di ducati 1800 scritta nella 2° colonna costituisce l'ammontare della polizza: i duc. 800 scritti al di sotto de ducati 1800, sono quelli ritirati in contanti: i duc. 1000 scritti nella stessa 2° colonna, e tirati poi nella 3° sono il reliquato de' duc. 1800 e costituiscono l'introito fatto in testa di Saverio Pascale; finalmente le cifre 120 duc. 600 e 60 duc. 200 menzionate nella 1° colonna, costituiscono le qualità delle monete pe' duc. 800 ritirati in Contanti. Quest'ultima menzione non da tutt'i Banchi si praticava, ma bensì da taluni solamente; e tale menzione serviva per facilitare la contata giornaliera, come si disse.

2. Si cambiano in confidenza quattro polizze del proprio Banco in uno della sorapia di ducati 6810. 2. 11. Di questi per duc. 3810 se ne chiedono più fedi in testa di Luigi Spena, e per altri duc. 3000. 2. 11. più fedi in testa di Luca d' Agostino.

<i>1785 a 5 Gennaio</i>	
N. duc.	4180.02.00
duc.	1001.02.10
duc.	870. 3.
duc.	758. 0. 01
----- duc.	6810.02.11
Luigi Spena	3810
	----- 3810
Luca d'Agostino	3000.02.11
	3000.02.11

Questo quadro ha bisogno di una sola spiegazione, cioè che le quattro somme scritte nella 2.\* colonna di duc. 4<sup>I</sup>o. 2, 1001. 2. 10, 870. 3, e 758. Oi 01 sono i valori immessi delle quattro polizze del proprio Banco; e che comunque la sola prima partita vedesi distinta colla cifra N., pure le altre tre partite costituiscono benanche polizze dello stesso Banco, benché non menzionata la cifra N. in margine di ciascuna partita, non potendosene affatto dubitare, poiché niun altro valore può costituire, mentre i, contanti venivano menzionati colla qualità delle monete, e le polizze di riscontro di altri Banchi, con un'altra cifra come in seguito dimostra remo.

-Esempii delle operazioni fatte con denaro contante, e con polizze del proprio Banco sia per Ruota, sia in confidenza.

i.° Si versano nella Cassa duc. 910. 3. 07 in contanti, e due polizze del proprio Banco della somma di duc. 1121. 4- 17 dopo il giro fatto per Ruota. Dell'intero ammontare di ducati 2032. 3. 04 per duc. 1032. 3. 04 se ne chiede un introito in testa di Costantino Lupoli, e pe' restanti duc. 1000 altro introito in testa di Luigi Scorza.

<i>1785 a 5 Gennaio</i>	
grana 20	duc. 600.01.15
grano 10	duc. 310.01.12
	duc. 810. 1. 10
	duc. 311.03.07
	2032.03.04
Costantino Lupoli	1032. 3. 04
	----- 1032. 3. 04
Luigi Scorza	1000
	-----1000

Questo quadro merita una sola osservazione in ordine alle due polizze immesse. La cifra P. fatta in margine della somma di ducati 810. 1. iò dimostra essere quella polizza del proprio Banco, passata per Ruota, essendo questo il sistema di taluni Bandii, siccome accennammo nel principio degli esempi: l'altra somma poi di duc. 3n. 3. 07 va spiegata CQr me la precedente.

2.° Si versano nella Cassa duc. 1230. 2. 10 in contanti, e tre polizze del proprio Banco della somma di due. 1800 prese in confidenza dal Cassiere; e dell'intero. ammontare in ducati 3030. 2. 10, per duc. 1500 «e ne chiede introito in testa di Luigi de Jorio, e per altri duc. 1530. 2. 10 altro introito in testa di Angelo Severo.

	1785	a 5 Gennaio
grana 120	duc.	1200
grana 20	duc.	30.02.10
	duc.	800
	duc.	500
		duc.
		3030.02.10
Luigi de Jorio		1500
		----- 1500
Angelo Sevèro		1530.02.10
		1530.02.10

Questo quadro si è fatto unicamente per di mostrare l'altro metodo di alcuni Banchi ne menzionare le polizze immesse, con appor re in margine la cifra N., indicante nostra senza conoscersi se erano polizze di Ruota, prese in confidenza. 11 quadro medesimo oltre a questa osservazione non merita verun altra spiega.

Esempio unico delle operazioni fatte con sole polizze di altri Banchi prese per riscontro.

Si cambiano in confidenza numero 10 polizze di diversi Banchi facientino tutte Ja somma di duc. 18171. 2. io. Di questi per duc. 7861. 2. 10 se ne domandano fedì in testa di Silvestro de Angelis, per altri duc. 3000 un introito in dorso di una precedente madre-fede, in testa del detto de Angelis, e per altri ducati 7310 un introito in dorso di madre-fede in testa di Luigi Spasiano.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi.

S. E.	duc.	1001.	2.	15
P.	duc.	1000.	1.	15
P.	duc.	2000		
S. G.	duc.	3800.	2.	10
	duc.	680		
	duc.	540		
Sp.° S.°	duc.	670		
	duc.	570		
S.e.	duc.	397		
	duc.	7512.	0.	10
		18171.	2.	10
Silves.°	De Angelis	7861.	2.	10.
		-----		7861. 2. 10
		10310		
		3000		
		-----		3000
Luigi	Spasiano	7310		
		-----		7310

Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi

	785	a 5 Gennaio	
		1001.	2.15
		1000.	1. 15
		2000	
		3800.	02.10.
		680.	
		540	
		670	
		570	
		397	
		7512. 0. 10	
		18171. 2. 10	2. 10
Silvest. de Angelis		7861. 2. 10	2. 10
			7861. 2. 10
		10310	
Detto		3000	
			3000
Luigi Spasiano		7310	
			7310

Ambedue questi quadri dinotano la stessa operazione, il primo però è più chiaro del secondo. Or poiché nella stessa epoca taluni Banchi serbavano il sistema espresso nel primo quadro, ed altri quello del secondo; così si è creduto regolare dare una idea di amendue i sistemi.

Il primo quadro essendo più chiaro è facile a comprendersi da chicchesia: tua per maggior chiarezza ne facciamo la spiega. Le cifre S. E, P. i, P. à, S. G, Sp.° S.°, e S. e dinotano i Banchi ai quali le polizze di riscontro si appartengono, cioè a quelli di S. Eligio, Poveri, Pietà, S. Giacomo, Spirito Santo, e Salvatore, corrispondendo ciascuna cifra alla somma menzionata nella 2° colonna.

Le partite di duc. 680, e 540 scritte nella stessa colonna senza veruna cifra in margine, costituiscono le somme di altre due polizze dello stesso Banco S. Giacomo, e. che per brevità vedonsi omesse le cifre S. G. La partita di duc. 570 riguarda un'altra polizza del suddetto Banco Spirito Santo scritta nella partita precedente; e così quella di ducati 7. 512. 10 riflette un'altra polizza del detto Banco Salvatore.

Il secondo quadro sembra dubbio per non vedersi precisata la qualità di ciascuna somma versata, se cioè in Polizza, o contante effettivo: ma il conoscitore degli antichi sistemi ravviserà a colpo d'occhio che le dieci partite menzionate riflettono dieci polizze di altri Banchi, prese per riscontro, non potendo tali partite costituire né contante, venendo il contante medesimo per sistema generale menzionato colla qualità delle monete, né polizze del proprio Banco, poiché tali polizze, anche per norma generale venivano designate colle cifre N. o P. indicanti nostra, o passata. L'unico effettivo dubbio quindi che vi rimane, è quello di non potersi conoscere a quali Banchi si apparteneano simili polizze: dubbio che non puole affatto dileguarsi, per la mancanza di qualunque siasi notizia. Questo sistema di taluni Banchi era fondato sulla idea che le polizze di riscontro si ritenevano come contante; ragion per cui si teneva per superfluo la menzione de' Banchi, ai quali le polizze si apparteneano.

Niuna spiega poi è necessaria, per ciò che riguarda l'uso fatto de' duc. 18171. 2. 10, attese quelle precedentemente fatte.

Esempi delle operazioni fatte con danaro contante, polizze del proprio Banco, e polizze di riscontro.

§. 1.° Si versano nella Cassa duc. 1791. 2. 15 in contanti in varie monete; e si cambiano in confidenza dieci polizze, sei. di diversi Banchi, in uno della somma di duc. 12000, e quattro del proprio Banco in uno della somma di duc. 8070. 2. 13. Dell'intiero ammontare in 21862. 0. 08 per duc. 11761 se ne chiede un introito in testa di Vincenzo Salerno in più fedi, e per altri duc. 10101. 0.08 un introito in dorso di una precedente madre-fede in testa, del detto Salerno.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi. Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi.

<i>1785 a 5 GENNAIO</i>		<i>1785 a 5 GENNAIO</i>	
grana 120 duc.	1031. 15	grana 120 duc.	1031. 0. 15
grana 40 duc.	380. 1. 15	grana 40 duc.	380. 1. 15
grana 20 duc.	380. 08	grana 20 duc.	380. 05
S. E. duc.	1000		1000
S. G. duc.	2000		2000
P. duc.	3000		3000
	duc. 2011		2011
	duc. 1989		1989
Sp.° S.° duc.	2000		2000
N.a duc.	2000	duc.	2000
	duc. 2191		2191
	duc. 1809		1989
	duc. 2070. 2. 1.3		2070. 2. 13
	-----		-----
	duc. 21862. 0. 08		21862. 0. 08
Vincenzo Salerno	11761	Vincenzo Salerno	11761
	-----11761		----- 11761
detto	duc. 10101. 0.08	detto	10101. 08
	-----10101		----- 10101. 0. 08

Amendue questi quadri hanno bisogno di una sola spiegazione. Era sistema generale negli antichi Banchi, che quando per la formazione di un introito si versavano contanti, polizze di riscontro di altri Banchi, e polizze dei proprio Banco, la registrazione di tali valori sullo squarcio si faceva pria per contanti immessi, indi per le polizze di riscontro, e poscia per quelle del proprio Banco.

2.° Si cambiano in confidenza nove polizze sette di diversi Banchi in uno di due. 22990. 1. 12 9 e due del proprio Banco in uno di ducati 3289. i. 18. Dell'intiero ammontare in due. 26279. 3. 10 9 per ducati 16239 se ne chiede introito in testa di Silvestro de Nicola, per altri duc. 1040. 3. 10 si ritirano in contanti, e polizze di riscontro di altri Banchi, e per duc. 9000 se ne domanda un introito in testa di Angelo Migliore.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi.

		1785 a 5		Gennaio	
	duc.	3000			
	duc.	3830			
S. E.		2160			
S. G.	duc.	2000			
	duc.	2000			
P.		2000.	1.	12	
N.		2289.	1.	18	
	duc.	1000			
	duc.	26279.	3.	10	
Silvestro de Nicola		16239			
		-----			16239
g.a 60	duc. 600	10040.	3.	10	
	duc. 300	1040.	3.	10	
N.	duc. 3. 10				
		1040.	3.	10	
Angelo Migliore	duc.	9000			
		-----			9000

Gli anzidetti quadri indicanti ambedue le stesse operazioni, meritano una sola spiegazione ed è appunto quella che riflette i ducati 1040. 3. 10 ritirati in contanti. Negli antichi Banchi fino all'anno 1792 in circa, epoca in cui venne 'migliorato il sistema per lo riscontro delle polizze, taluni Cassieri (sebbene di raro) soleano consegnare agli avventori in vece di moneta effettiva polizze di altri Banchi o del proprio Banco, prese per riscontro, o in confidenza in quella Gassa. Questo sistema è al sommo riprovabile; poiché poteva arrecare del graveranno. Qualche avventore che avea nelle mani tali polizze potea occultarle, e far così scomparire la cautela del terzo. Intanto siccome da taluni squarci abbiamo ravvisato questo riprovabile metodo confermato benanche da Michele Rocco nella sua opera (1), così si è creduto indispensabile farne parola in questa Sezione, onde essere a giorno di tutte le antiche operazioni delle Casse, e che si ravvisano da' squarci con cifre dubbie.

Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi.

		1785 a 5		Gennaio	
		8000			
		3000			
		3830			
		2160			
		2000			
		2000			
		2000.	1.	12	
		2289.	1.	18	
		1000			
		26279.	3.	10	
Silvestro de Nicola		16239			
g.a 60	duc. 600	-----			16239
	duc. 300	10040.	3.	10	
N.a	duc. 140. 3. 10	1040.	3.	12	
		1040.	3.	10	
Angelo Migliore		9000			
		-----			9000

SEZIONE 3.

*Del libro introito di fedì*

Quindi i ducati 1040. 3, 10 ché appariscono ritirati in contanti, per duc. 600 furono pagati in moneta di gr. 60, per altri due. 300 in una polizza di riscontro, locchè si comprende dalla cifra —, e per altri ducati 140. 3. 10 in un'altra polizza della propria Banco presa in confidenza, e menzionata colla cifra N. sezione 3. Del libro introito di fedì.

Questo libro è di antica invenzione, e precede di molto i squarci di Gassa, poiché nei primi tempi de' Banchi in questo solo libro si notavano le somme che venivano depositate nelle Casse (2). Tale libro attualmente non altro contiene che la menzione

(1) Parte la pag. 3a e 33.

(2) I repertorii generali dell'Archivio assicurano questo fatto, essendo gl'introiti i registri più antichi delle Casse, che veggonsi conservati.

di tutte le fedie che si rilasciano in ciascun giorno. Le opportune notizie vengono ora raccolte dallo squarcio che racchiude tutte le operazioni degl'avventori.

Il medesimo ha due oggetti. Il primo per servir di norma al Fedista per la formazione delle fedie di credito, ed. il secondo di far con la guida di questo libro accreditare ne. rispettivi conti tutti gl'introiti fatti in fedie di credito. La formazione di tale libro appartiene ad un impiegato destinato nella Cassa a, tale oggetto.

Questi libri d'introito in ciascuna Cassa sono duplicati; poichè uno si adopera in un giorno nella Cassa, e l'altro del giorno precedente si passa sulla Ruota per far accreditare ne' rispettivi conti, i depositi fatti.

Premessa questa idea generale passiamo ora ad analizzare.

1.º Di quanta importanza sia l'introito di fedie.

2.º Qual sia il metodo attuale.

3.º Quali obblighi abbia l'impiegato incaricato per la sua formazione.

4.º Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

§. 1. L'introito di fedie è ugualmente importante. Desso come si disse nella nozione ha doppio scopo, quello cioè per la formazione delle fedie, e quello. per lo accredito su i librimaggiori. Questo libro costituisce benanche un controllo del fedista per le fedie rilasciate.

§. 2. Il libro *introito di fedie* viene ora diviso in quattro colonne. La prima serve per apporre il foglio del conto di ciascun deposi. tante che tiene sul libromaggiore apodissario (1). La seconda, e la terza per menzionare il nome, e cognome dell'intestatario della fede, e la somma in lettere dell'introito di fede. La quarta finalmente per designare in cifre numeriche, e per ordine collettivo le somme di tali introiti di fedie.

Comunque con tali norme si rende facile la formazione di questo libro; pure per apportare maggior chiarezza alla cosa, crediamo dare un' esemplare di tale libro, con menzionare tutte le fedie espresse nel 5. 2 della 2ª Sezione di questo Capitolo.

(1) Questo foglio però non si appone nella Cassa; ma sibbene sulla Ruota dall'impiegato della pandetta siccome stà detto nella Sezione La del Capitolo 3.º del presente Titolo.

1835 a 5 Gennaio

Gennaro d'Agostino duc	duecentotrentacinque	235
Antonio Filosa duc.	quattrocentocinquanta	450
2 duc. 100.		
3 duc. 100.		
4 duc. 100.		
5 duc. 100.		
6 duc. 50.		
450		
Luca Florio duc.	ducentotto	208
7 duc. 100.		
8 duc. 108.		
208.		
		893

*1835 a 5 Gennaio*

Ignazio Costantino duc. cinquecentodieci		510
9 duc.	100.	
10 duc.	100.	
11 duc.	100.	
12 duc.	210	
	510.	
Luigi Valente duc. duecento		200
13 duc.	50.	
14 duc.	50.	
15 duc.	50.	
16 duc.	50.	
	200.	
Antonio Salernitano duc. duecento		200
17 duc.	100.	
18 duc.	100.	
	200.	
Luigi d'Ambrosio duc. novantuno		91
19 duc.	11.	
20 duc.	10.	
21 duc.	10.	
22 duc.	10.	
23 duc.	10.	
24 duc.	10.	
25 duc.	10.	
26 duc.	10.	
27 duc.	10.	
duc.	91.	
Antonio Donnarumma duc. milleseicento		1600
28 duc.	200.	
29 duc.	200.	
30 duc.	200.	
31 duc.	200.	
3a duc.	200.	
33 duc.	200.	
34 duc.	200.	
35 duc.	200.	
duc.	1600.	
		-----
		1601

*1835 a 5 Gennaio*

Carlo Troise due. millecinquecento		1500
	36 duc. 500.00.00	
	37 duc. 500.00.00	
	38 duc. 500.00.00	
	duc. 1500.00.00	
Nicola Spasiano due. duemilacinquecento		2500
	39 duc. 500.00.00	
	40 duc. 500.00.00	
	41 duc. 500.00.00	
	42 duc. 500.00.00	
	43 duc. 500.00.00	
	2500.00.00	
Antonio Troise duc. trentamila		30000
	44 duc. 1000.	
	45 duc. 1000.	
	46 duc. 1000.	
	47 duc. 1000.	
	48 duc. 1000.	
	49 duc. 1000.	
	50 duc. 1000.	
	51 duc. 1000.	
	5a duc. 1000.	
	53 duc. 1000.	
	54 duc. 1000.	
	55 duc. 1000.	
	56 duc. 1000.	
	57 duc. 1000.	
	58 duc. 1000.	
	59 duc. 1000.	
	60 duc. 1000.	
	61 duc. 1000.	
	62 duc. 1000.	
	63 duc. 1000.	
	64 duc. 1000.	
	65 duc. 1000.	
	66 duc. 1000.	
	67 duc. 1000.	
	68 duc. 1000.	
	69 duc. 1000.	
	70 duc. 1000.	
	71 duc. 1000.	
	72 duc. 1550.00.00	
	73 duc. 450.00.00	
	30000.00.00	
		34000

*1835 a 5 Gennaio*

74 Sabato Abbagiale duc. duemilanovecento	2900	
Saverio Marrano duc. duemilaquarantatré	2043	30
76 Raffaele Castronuovo duc. milletrecentonovanta	1390	10
	6333	40
	89.3	
	2601	
	34000	
sono duc.	43827	40
Introito di notati duc.	330g8	
sono in uno duc.	76925	40

Questo esemplare merita due spiegazioni. La prima si è quella del numero progressivo delle fedie richieste, il quale dev'essere apposto in margine della somma di ogni fede, non già del totale delle fedie di ciascuno avventore. L'altra si è che per brevità il libro introito viene sommato in ogni pagina, senza farsene il riporto pagina per pagina, affin di eseguire le operazioni colla massima celerità, senza far attendere molto tempo gli avventori. In fine della negoziazione poi dopo la sommatura dell'ultima pagina, si menzionano quelle delle precedenti pagine, e così si fissa la collettiva ossia il totale di ciascun giorno degl'introiti di fedie, che unito a quello di notati, costituisce l'intero introito fatto dal Cassiere in quel giorno.

§. 3. L'impiegato incaricato per la formazione dell'introito di fedie, come si disse, è sotto la dipendenza del Cassiere.

Il medesimo pe' regolamenti del Banco, tiene i seguenti obblighi:

- 1.° Di tener foliati i doppi libri d'introito di fedie..
- 2.° In ogni giorno pria di ogni altra operazione deve menzionare la giornata corrente su quel libro che in tale giorno viene nella Cassa esercitato.
- 3.° Deve sotto la dipendenza dello squarcio scrivere colla massima chiarezza tutte le fedie richieste, ed assentate sullo squarcio medesimo con menzionare in margine di ogni somma di ciascuna fede il numero progressivo delle fedie fatte nella giornata corrente.
- 4.° Dopo aver scritto sul libro introito un numero proporzionato di fedie di credito, secondo l'influenza del Cassiere, dovrà spedire questo libro al Fedista per la formazione delle fedie, onde non far attendere molto tempo i primi avventori.
- 5.° Allorché il Cassiere sottoscriverà le fedie di credito facendone pria il confronto collo squarcio; debbe anche l'impiegato incaricato per l'introito di fedie, prestarsi in tale confronto col suo libro, onde evitare sempre più gli errori.
- 6.° Deve situare le somme per ordine collettivo, e sommare ciascuna pagina, fissandone poi il totale in fine della giornata dietro la solita unione delle sommature di ogni pagina.
- 7.° Quante volte di un introito si chiedessero molte fedie, è obbligato di segnare sotto la partita in collettiva il numero, e la somma di ciascuna fede, con sommarle per accertarsi che corrisponde colla partita già scritta.
- 8.° Finalmente in ogni giorno, terminato il negoziato, deve confrontare collo squarcio le fedie scritte sull'introito.

§. 4. Il metodo tenuto negli ultimi tempi degli antichi Banchi, è stato quasi uniforme a quello attuale. Ne' primi tempi solamente serbavansi metodi diversi, che con brevità passiamo a precisare.

I primi libri relativi all'anno 1576 comprendevano gl'introiti di ogni specie cioè di quelli di fedì, e di polizzini sciolti, non essendosi ancora in quell'epoca introdotto l'uso degli introiti in dorso delle fedì; inventati poi tali introiti col miglioramento delle polizze notate fedì.

In questi primi libri si ravvisa benanche la menzione di colui, che per commissione di altri portava il denaro al Banco.

Tali libri ne' primi tempi se non aveano lo stesso doppio scopo che ora hanno cioè quello di servir di base al Fedista per la formazione delle fedì, ed al Libromaggiore per lo accredito degl'introiti: aveano al certo quest'ultimo scopo. S' ignora ove risedeva il Fedista ne' primi tempi de' Banchi: però è da supporre che reggendosi una sola Cassa, il Fedista riseder potea nella Cassa medesima. Non così pe' librimaggiori; i quali doveano avere un sito diverso dalla Cassa; e quindi tali libri erano di preciso bisogno.

Nell'accreditarsi sui librimaggiori le somme designate nel libro introito, e nel registrarsi in pandetta i nomi de' depositanti, non si curava affatto ne' primi tempi di menzionare sul libro introito il foglio del conto di ciascun depositante; ma si solea fare questa cifra X, che indicava la seguita scritturazione sulla pandetta e libromaggiore.

In seguito, o propriamente nel 9 marzo dello stesso anno 1576 venne introdotto il sistema di menzionare in margine di ciascun nome il foglio della pandetta, e del libromaggiore (1).

I libri d'introito negli antichi Banchi fino al 1794 in circa, taluni erano particolari, altri generali. Ogni Cassiere avea l'introito particolare, e questo era unico: nel medesimo vi menzionavano gl'introiti di qualsivoglia natura. Il solo Cassiere maggiore poi avea gl'introiti generali al numero di quattro. ne' quali venivano compresi tutti gl'introiti di ogni specie, fatti in ciascuna giornata per tutte le Casse. Avea questo dritto il Cassiere maggiore, poiché egli rispondea delle Casse subalterne; e quindi era giusto avesse piena conoscenza di tutte le operazioni de' secondi Cassieri; ed ecco perché il Cassiere maggiore sottoscriveva anche egli con i secondi Cassieri le fedì di credito, benché gl'introiti venissero fatti nelle Casse piccole (2).

Erano poi quattro gl'introiti generali, poiché nel mentre in un giorno venivano scritturati nella Cassa maggiore gl'introiti nel primo, e secondo, gli altri due, ove trovavansi scritturati gl'introiti del giorno precedente si riteneano dagli uffiziali della, Ruota per accreditare gl'introiti ne' rispettivi conti. Intanto poi venivano adoperati due introiti per ogni giorno, affin di sollecitare il rilascio delle fedì di credito; poiché mentre uno di essi dopo la scritturazione di un proporzionato numero d'introiti si passava al Fedista per la formazione delle fedì, nell'altro si continuavano a scrivere gli introiti; e quindi al ritorno del primo, si passava il secondo al Fedista, per adempire quelle nel medesimo scritte; e così alternativamente si proseguivano le operazioni, senza grave ritardo.

Verso il 1794 poi vennero aboliti gli introiti generali, e da quell'epoca in poi ciascun Cassiere tenea i doppi introiti, ed ognuno di essi rimetteva direttamente l'introito al Fedista; ed ecco perché da tal'epoca in poi le fedì di credito che si facevano nelle seconde, Casse, non si vedono più firmate da' Cassieri maggiori.

(1) Vedi l'introito del 1576 del Banco Pietà.

(2) Vedi le fedì di credito a tutto il 1793 e precisamente quelle del Banco di S. Giacomo; in, ciascuna delle quali oltre alla firma de' secondi Cassieri Ferrara, e Imparato, vedesi anche quella del Cassiere maggiore Todisco.

*SEZIONE 4,<sup>o</sup>*  
*Del libro introito di notati.*

Questo libro è di recente invenzione, essendo stato introdotto negli antichi Banchi dopo il 1790 come dicemmo nel della Sezione 3<sup>o</sup> di questo Capitolo.

In questo libro vengono ora menzionati tutti gl'introiti notati nelle madrifedi, e ne' polizzini sciolti.

Sembra essere stato inventato per facilitare le operazioni del Fedista, e de' Librimaggiori di fedì, e di notate fedì. Il primo potea facilmente confondere un introito notato con quello di fede. I secondi sarebbero rimasti inceppati nelle rispettive operazioni, quando un sol libro d'introito avesse compreso gl'introiti di ogni specie; dovendo questo libro passare nelle mani de' rispettivi impiegati addetti alla pandetta, ai librimaggiori di fedì, a quelli di notate fedì e del registro d'introito, per adempiersi da ciascuno le rispettive operazioni.

Questi libri d'introiti notati in ciascuna Cassa sono benanche duplicati e vengono scritturati dallo stesso impiegato che scrive quelli di fedì, o da altro impiegato, qualora vi sia molla influenza nella Cassa.

Premesso ciò passiamo ora a spiegare

- 1.<sup>o</sup> Di quanta importanza sia l'introito notato.
- 2.<sup>o</sup> Qual sia il metodo attuale.
- 3.<sup>o</sup> Quali sieno gli obblighi dell'impiegato incaricato per la sua formazione.
- 4.<sup>o</sup> Quali sieno stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

§. 1. L'introito di notati come si disse nella nozione di questa Sezione, serve di base per lo accredito degl'introiti, tanto sui librimaggiori di fedì, quanto su quelli di notate fedì. Nell'atto che i Librimaggiori di fedì scrivono su i loro libri gl'introiti in fedì di credito; nello stesso tempo i Librimaggiori di notate fedì accreditano ne' propri libri gl'introiti notati in dorso delle madrifedi. In tal modo ogni impiegato esercita le sue operazioni, senza che l'uno debba oziosamente attendere l'altro. In conseguenza tale libro è interessante per la sollecita scritturazione degl'introiti.

La conservazione dello stesso si rende anche necessaria, sia per lo appuramento di scrittura, sia per altre notizie occorrenti nell'esercizio dell'Archivio.

§. 2. Questo libro viene diviso benanche in quattro colonne. La prima è destinata per apporre i fogli de' conti de' creditori scritturati sui soli librimaggiori apodissarî. La seconda, e la terza colonna per menzionare il nome e cognome del creditore, la somma introitata, la somma della fedemadre, la sua data, ed il primo, ed ultimo foglio de' libri di notate fedì, allora quando si tratta (l'introiti notati in dorso di madrifedi, e la cifra pol. quanto trattasi di polizzini sciolti. La quarta colonna finalmente per designare in cifre numeriche, e per ordine collettivo le somme introitate.

Per maggior intelligenza giova sommettere un modello di questo libro, nel quale menzioneremo tutti gl'introiti notati, e propriamente quelli designati nel 2. della 2. Sezione di questo Capitolo.

Ecco il modello.

*1835 a 5 Gennaio*

Luca Florio duc. trecento duc. 15 74, 14 Giugno 1834, G 2074	300
Ignazio Costantino duc. duecento duc. 208, 17 Giugno 1830, O 2871	200
Detto duc. sei pol	6
Carlo Elefante duc. quattro pol	4
Agostino Imperiale duc. centonovanta duc. 1200, 16 Giugno 1834 M 217	190
Agostino Castaldo duc. mille duc. 120 50, 11 aprile 1830 I 1112 O 13ao	1000
detto duc. cinquecento Duc. 10. 50, 16 Gennaio 1831 L 120	500
Luca Adinolfi duc. mille duc. 570, 2 Febbraio 1831 M t380 Z 1780	1000
Giuseppe Saggese duc. millequattrocentodieci, e gr 50 duc. 1800 20 Aprile 1834 A 329	1410 50
Alesio Fasulo duc. dieci 2 gr 50 duc. 2 7 duc. 1 pol	10
Alessandro Guidelli duc. diciotto 2 duc. 9 pol	18
Andrea Persico duc. otto pol	8
Vincenzo Jodice duc. nove pol	9
Saverio Ulmo duc. sette pol	7
Agostino Sallustro duc. sette pol	7
	4669 50

*1835 a 5 Gennaio*

Luigi Rubino duc. nove	9	
pol		
Sabbato Colella duc. nove	9	
pol		
Luigi Scotti duc. nove	9	
pol		
Saverio Dentice duc. nove	9	
pol		
Diego de Angelis duc. nove	9	
pol		
Cesare Coppola duc. nove	9	
pol		
Vincenzo Radice duc. nove	9	
pol		
Raffaele Starita duc. nove	9	
pol		
Carmine Fattoruso duc. duecento	200	
duc. 210, 18 Luglio 1833 G 138 M 164		
Alfonso Pellegrino duc. nove		
pol		
Luigi de Falco duc. 100	100	
duc. 230, 15 Giugno 183a A 1800		
Carlo Rocco duc. millecinquecento	1500	
duc. 2800, 1 Giugno 1834 A 1231		
Luigi Joele duc. cinquecento	500	
duc. 180, 3 Agosto 1832 G 138, F 184		
Antonio Troise duc. sedicimila	16000	
duc. 2380, 13 Agosto 1834 A 183		
Luigi Jodice duc. diecimilatrentotto e gr 50	10038	50
duc. 171 50, 8 Agosto 1832 Z 1135, A 1380		
	28428	50
	4669	50
Riportati nell'introito di fedì duc.	33098	

Questo modello non merita veruna spiegazione, poiché le operazioni si rendono chiare colle norme dettate nel preliminare di questo paragrafo. La collettiva finale poi di ciascuna giornata ne anche merita osservazione, giacche la medesima è formata nello stesso modo di quella dell'introito di fedì.

Una sola idea fa d'uopo sviluppare in questo rincontro, cioè qual sia il motivo, per cui nel libro introito di notati devesi menzionare la somma, la data, ed i fogli della madrefede ove è seguito l'introito. La ragione si è, che siccome ogni madrefede tiene su i librimaggiori di notate fedì un conto separato; cos't sen. za la menzione della somma, e data della madrefede, non saprebbe l'impiegato destinato per la formazione del libromaggiore di notate fedì a quale madrefede del depositante possa appartenere l'introito; quindi inabilitato a poter scritturare gl'introiti sul libromaggiore di notate fedì. I fogli poi, a prescindere che assicurano maggiormente qual sia la vera madrefede, facilitano pure la scritturazione degl'introiti, poiché con tali fogli (1) il Libromaggiore di notate fedì con la massima celerità riesce a rinvenire il conto, e quindi procede all'accredito dell'introito.

§. 3. L'impiegato incaricato per' la formazione di questo libro pe' regolamenti del Banco tiene i seguenti obblighi.

1.º Di tener foliati i doppi libri d'introito di notati.

2.º Di menzionare in ogni giorno pria di ogni altra operazione, la giornata su di quel libro, che nel giorno corrente rattrovasi in esercizio nella Cassa.

3.º Di scrivere colla massima chiarezza, sotto la dipendenza dello squarcio, tutti gl'introiti notati assentati nello squarcio medesimo, colla distinzione di quelli notati in dorso di madrifedì, e di quelli in polizzini sciolti.

4.º Di prestarsi col suo libro nel confronto degl'introiti, che farà il Cassiere collo squarcio, allorché sottoscriverà gl'introiti tanto in dorso di madrifedì, che di polizzini sciolti.

5.º Di situare le somme per ordine collettivo nella quarta colonna, con sommare ciascuna pagina, e' fissare poi il totale in fine della giornata.

6.º Qualora di un' introito si chiedessero più polizzini in testa di una medesima persona, è obbligato di segnare sotto la partita il numero, e la somma di ciascun polizzino, con sommare tali partite.. per accertarsi che corrisponde alla partita già scritto.

7.º In ultimo in ogni giorno, terminato il negoziato, deve confrontare collo squarcio tutti gl'introiti notati scritti nel suo libro.

§. 4. Negli antichi Banchi, dopo la invenzione di questo libro, il sistema di tenuta del medesimo non era uniforme.

In taluni Banchi venivano menzionati in questo libro i soli introiti fatti in dorso di madrifedì descrivendosi in quella di fedì i polizzini sciolti. In altri Banchi poi venivano ivi descritti tanto questi introiti, quanto quelli di polizzini sciolti. Conviene dunque esporre i modelli di ambedue i sistemi, ne' quali menzioneremo gl'introiti notati espressi nel 4 della 2. Sezione di questo Capitolo.

Primo modello secondo il sistema di taluni Banchi.

(1) Cioè col primo ed ultimo foglio del conto di ciascuno.

*1785 a 5 Gennaio*

	Saverio de Rosa duc. mille	1000	
N. f. H. 1180.			
	Onofrio da Falco duc. seicento	600	
N. f. G. 1803.			
	Luigi Spatiano duc. duecentocinquantuno	251	
N. f. T. 814			
	Luigi Scorta duc. mille	1000	
N. t T. 834.			
	Luigi de Jorio duc. millecinquecento	1500	
N. f. V. 387.			
	Angelo Severo duc. millecinquecentotrenta	1530	2. 10.
N. f. Z. 784.			
	Silvestro de Angelis due. tremila	3000	
N. f. H. 874.			
	Luigi Spasiano duc. settemilatrecentodieci	7310	
N. f. T. 878.			
	Vincenzo Salerno duc. diecimilacentouno	10101.	0. 08.
N. f. A. 834.			
	Silvestro de Nicola duc. sedicimiladueccntotrenta	16239	
N. f. F. 731.			
	Angelo Migliore duc. novemila	8000	
N. f. O. 715.			
	Riportato nell'introito di fedì	51531.	2. 18.

Secondo modello giusta il sistema di altri Banchi.

1785 a 5 Gennaio

	Saverio de Rosa duc. mille	1000		
N. f.	H. 1180. Luigi Spasiano, duc. duecentocinquantuno			
N. f.	I. 814.			
Pol.	Agostino Salvatori duc. nove	9.	0.	05
	Costantino Lupoli duc. milletrentadue	1032	3.	04
N. f.	S. 2188. Luigi Scorza duc. mille	1000		
N. f.	T. 834. Luigi de Jorio due, millecinquecento	1500		
N. f.	V. 387. Angelo Severo duc. millecinquecentotrenta	1530	2.	10
N. f.	Z. 784. Silvestro de Angelis duc. tremila	3000		
N. f.	H. 874. Luigi Sjpasiano duc. settemilatrecentodieci	7310		
N. f.	T. 878. Vincenzo Salerno duc. diecimilacentouno	10101	0.	08
N. f.	A. 834. Silvestro de Nicola duc. sedicimiladuecentotrentanove	16a39		
N. f.	F. 731. Angelo Migliora duc. novemila	9000		
W. f.	o. 715.			
	Risultato nel!' introito di fedì	51973.	1.	07

In ordine al primo modello le cifre N. f. dinotano essere stata la somma precedentemente scritta, notata in fede, ossia in dorso di madrefede. La lettera dell'alfabeto, è quella del libromaggiore di notate fedì sul quale trovasi scritturato il conto del depositante. Finalmente il numero scritto dopo la lettera, dinota il foglio dell'anzidetto libromaggiore di notate fedì. La ragione di tali menzioni, trovasi espressa nella fine del 2 di questa Sezione; ragion per cui non occorre ripeterla.

Circa poi il secondo modello, la cifra poi fatta al di sotto del nome di Agostino Salvadori, dimostra essere quello introito, un polizzino sciolto.

### SEZIONE 5.

#### *Del registro denominato filze di Cassa.*

§. 1. Contiene questo registro la menzione delle sole somme di tutte le polizze del proprio Banco prese in confidenza da ciascun Cassiere, e viene scritturato da un sopranumerario destinato nella Cassa.

	<i>1835 a 5 Gennaio</i>		
	—	1000	
	—	300	
	—	590	
	—	4200	
	—	590	
	—	500	
	—	1000	
	—	500	
	—	800	
	—	700	
	—	1000	
	—	800	
	—	1001	50
	—	2000	
	—	500	
	—	1500	
	—	1000	
	—	501	30
	—	500	
	—	10	
	—	15	
	—	17	
	—	1000	
	—	800	10
	—	500	
	—	80	
	—	10	
	—	18324	90

(1) Tra queste polizze sono comprese anche quelle cambiate per riscontro negli altri Banchi, cioè ne' Banchi de' Privati, e Spirito Santo, e poi restituite al proprio Banco col conteggio della riscontrata fatto tra a Cassieri.

Questo registro meriterebbe una modifica, quella cioè di menzionare in margine di ciascuna somma il numero progressivo delle polizze, affin di essere più certo del vero numero delle polizze descritte, potendosi facilmente errare nella numerazione mentale.

§. 3. L'impiegato destinato per la formazione di questo registro non ha altro obbligo, se non quello di assortire in ogni giorno, e poscia registrare sui detto registro tutte le polizze del proprio Banco, prese in confidenza dal Cassiere o da' Cassieri degli altri Banchi. Dopo tale operazione è pure obbligato di numerare simili polizze in presenza del Cassiere, con consegnare le medesime al Libromaggiore, e riscuoterne dallo stesso il corrispondente ricevo, in dorso dell'anzidetto registro, facendo precisare il numero, e somma totale delle polizze.

*SEZIONE 6.º*

*Del libretto di esito del Cassiere.*

§. 1. Questo libretto è stato sempre in uso ne' Banchi, e ciascun Cassiere è obbligato a tenerlo, venendo lo stesso scritturato da un sopranumerario destinato nella Gassa. Racchiude questo libro la menzione delle sole somme di tutte le polizze del proprio Banco, passate in ciascuna giornata, tanto per Ruota, che in confidenza.

Serve questo libretto per cautela momentanea del Cassiere nel consegnare all'uffiziale Capo esito tutte le polizze di Ruota, e di quelle prese in confidenza nel giorno precedente appartenenti al proprio Banco per assentarsi sul libro esito, poiché l'uffiziale Capo esito in questo libretto assicura la ricezione delle polizze.

Tale libretto si rende poi inutile dopo la scritturazione fatta di tutte le polizze sul libro esito; ragion per cui non se n'è curata mai la conservazione.

§. 2. Affinché nulla rimanga a desiderarsi giova sommettere un modello di questo libretto nel quale menzionammo tutte le polizze di Ruota, e di confidenza scritte negli esempj dati nel §. 2 della 2.º Sezione di questo Capitolo.

<i>1835 a 5 Gennaio</i>		
<i>Polizze di Ruota</i>		
—	1000	
—	1000	
—	2000	
Polizze prese in confidenza		
	1000	
—	300	
—	590	
—	1200	
—	500	
—	500	
—	1000	
—	500	
—	800	
—	700	
—	1000	
—	800	
—	1001	50
—	2000	
—	500	
—	1500	
—	1000	
—	501	30
—	500	
—	10	
—	15	
—	17	
—	1000	
—	800	10
—	500	
—	80	
—	10	
	18324	90
	2000	
	203a4	90

§. 3. L'impiegato incaricato per la formazione di questo libretto tiene gli stessi obblighi descritti nel §. 3 della Sezione precedente; ragion per cui crediamo superfluo ripeterli. Egli però è pure in obbligo nella scritturazione di questo registro di separare le polizze di Ruota, da quelle prese in confidenza, nel modo espresso nel modello dato nel paragrafo precedente, facendo poi la unione dell'ammontare delle polizze di Ruota, e di quelle prese in confidenza.

*SEZIONE 7.º*

*Dei registri dette polizze di riscontro.*

1. Ogni Cassiere è pure obbligato tenere due registri per le polizze di riscontro\* sono due poiché essendo tre i Banchi, ciascun Banco riceve per riscontro le polizze di altri due Banchi; e quindi nel primo si notano le polizze di un Banco, e nel secondo quelle dell'altro Banco (1).

Questi registri vengono scritturati da un so\* pra numera rio destinato nella Cassa, e sono stati inventati per servir di norma al Cassiere, onde conoscere giornalmente l'ammontare delle polizze prese per riscontro; per quindi farsene indennizzare dai rispettivi Banchi,

Tali registri sono di antica invenzione siccome faremo conoscere nel Capitolo 8.º del Titolo 3º della presente opera.

Negli antichi Banchi uno era questo libro quando il riscontro delle polizze venne migliorato, ma formato a sette registri essendo allora sette i Banchi della Capitale. Nel primo si comprendeano le polizze del proprio Banco, e negli altri sei registri quelle degli altri sei Banchi (2).

Non si è mai curata la conservazione di questi registri, poiché come si disse non hanno altro scopo, se non quello di far conoscere l'ammontare giornaliero delle polizze prese per riscontro; in modo che dopo ottenuta V indennità da' rispettivi Bandii si rende inutile, e superfluo.

§. 2. Per apportare sempre idee chiare, e precise, daremo i modelli di questi due registri f nel primo de' quali menzioneremo le somme delle polizze del Banco Spirito Santo, e nel secondo quelle del Banco de' Particolari, e propriamente le somme delle polizie designate nel paragrafo 2 della 2º Sezione del presente Capitolo

<i>1835 a 5 Gennaio</i>	
<i>Polizze del Banco Spirito Santo</i>	
—	1500
—	9000
—	5000
—	1550
—	2450
—	3000
—	511 90
—	2000
—	500
—	25511 90

<i>1835 a 5 Gennaio</i>	
<i>Polizze del Banco de' particolari.</i>	
—	500
—	20000
—	1000
—	107
—	1500
—	800
—	23907

(1) Ora essendosi aperto un' altro Banco in Palermo colla facoltà di riscontrare le polizze coi nostri Banchi, il Cassiere destinato per tale riscontrata tiene tre registri per le polizze di riscontro, dovendo con tre Banchi riscontrare.

(2) Nella scrittura del già Banco pietà esistono solamente taluni antichi registri delle polizze di riscontro, i quali vedonsi formati nel modo espresso di sopra.

§. 3. L'impiegato destinato per la formazione di questi due registri non ha altro obbligo, se non quello di assortire in fine di ogni giorno tutte le polizze prese per riscontro; e procederne in seguito alla scritturazione, con annotare le somme delle polizze di un Banco nel primo registro, e quello dell'altro Banco nel secondo registro, nel modo espresso nel precedente paragrafo.

## C A P. II. DEL FEDISTA, E SUOI AJUTANTI

Il Fedista è quell'impiegato che conservale originali fedie di credito per rilasciarle tanto ai Cassieri per le fedie richieste nelle Casse, quanto al Libromaggiore per le fedie che si rilasciano dalla Ruota dette per Banco. Egli tiene un'Officina separata intitolata Fede Pubblica; e viene coadiuvato da uno, o più aiutanti, a misura del negoziato. Le sue funzioni sono ristrette unicamente a' menzionare nel chirografo stampato il nome e cognome di ciascun depositante, e la somma depositata.

Sembra che questo impiegato sia stato ideato per fare da controllo tanto ai Cassieri, quanto al Libromaggiore per conoscersi con sicurezza il numero preciso delle fedie di credito che da' medesimi si rilasciano; ed anche per non affidare le originali fedie ai Cassieri, e Libromaggiore. La verità di questo assunto viene a sufficienza dimostrato dalle Prammatiche 11. (1) e 13. (2) de Bancis. sono marcabili talune espressioni contenute nella 2<sup>o</sup> di esse, in questi termini. »Ordiniamo, e comandiamo, che quegli ufficiali che sono destinati per formare le fedie di credito, o di deposito, non possano consegnare in mano di Cassieri tali fedie in bianco, o in confidenza, ma debbono sempre tenerle in loro potere, consegnandole al Cassiere volta per volta in ciascheduno introito che si farà, con iscriverci di loro mano il nome di quelli che li fanno, e le somme introitate... ». Se non fosse così potrebbero i rispettivi Cassieri, e Libromaggiore conservare un sufficiente numero di fedie di credito, per adempiersi interamente da' medesimi, e consegnarsi alle parti. Nè può dirsi che la carica di Fedista è stata istallata per lo disbrigo delle parti, poiché in pratica si ha che costui arreca maggior ritardo, e la sua opera raggirasi semplicemente ad apporre ne' vuoti della fede il nome, cognome, somma, e data, locchè si potrebbe eseguire con maggior celerità nelle Casse medesime, e nella Ruota.

Premessa questa idea generale, passiamo ora nella seguente Sezione ad esaminare.

- 1.º Cosa sia la fede di credito, e qual sia l'attuale sua forma.
- 2.º Quali obblighi sieno annessi al Fedista, e suoi aiutanti.
- 3.º Quali sieno stati i diversi sistemi tenuti negli antichi Banchi sulla forma delle fedie di credito.

### SEZIONE UNICA

§. 1. La fede di credito non altro costituisce se non il titolo creditorio, che il Banco per l'organo de' suoi impiegati rilascia ai depositanti per loro cautela.

Le fedie di credito attualmente sono stampate in foglio, o mezzo foglio. Per ciascun Banco trovasi inciso il chirografo; ma tutti nella parte superiore del chirografo adoperano una ditta uniforme..

La ragione di questa uniformità si è che uno è il Banco Nazionale riconosciuto dal Governo

(1) 22 Giugno 1635.

(2) 29 Maggio 1728.

sotto la ditta di Banca delle Due Sicilie, diviso poi in due Casse, cioè in Corte, e Particolari.

Nella parte sottoposta poi del chirografo vedesi espressa la Cassa con la menzione benanche del valore depositato se cioè di argento, o rame;

§. 2. Gli obblighi che assistono al Fedista, e suoi aiutanti sono i seguenti.

1.° Ricevere dal Razionale della propria Cassa un numero sufficiente di fedì di credito bisognevoli pel consumo giornaliero, con farne ricevo su di un registro all'uopo destinato, sistente nella Razionalia.

2.° A misura che perverranno dalle Casse, o dalla Ruota i libri d'introiti di fedì, è obbligato di formare immantinenti le fedì di credito che da' libri medesimi rileverà, colla possibile chiarezza tanto ne' nomi, e cognomi, quanto nelle somme, e nella data corrente, con menzionarvi tutt'i distintivi espressi nel libro d'introito, ed apporre di proprio pugno il suo cognome in ciascuna fede nella sommità di essa alla parte destra.

3.° Deve il Fedista esser imparziale verso i Cassieri, e Libromaggiore, senza usare preferenza ad alcuno nella formazione delle fedì.

4. o Qualora di una partita introitata rinvenisse nel libro essersene richieste più fedì; è egli obbligato di risommare l'importo di tali fedì parziali, e rilevare se la totalità corrisponde a quella della partita introitata.

5.° Subito che avrà formato ciascuna fede di credito descritta nel libro d'introito, dovrà sul libro medesimo in margine della rispettiva partita fare la cifra F, indicante essersi quella fede di già formata; e qualora di una partita se' ne fossero formate più fedì, dovrà nel margi né della intiera partita oltre alla cifra F. indicare benanche il numero delle fedì formate in questo modo F. 2. 05. ec. 6.° Formate che avrà le fedì di credito ne dovrà procedere al confronto col suo aiutante, tenendo per guida il libro d'introito (1).

7.° Deve consegnare il libro d'introito colle fedì formate allo stesso impiegato della Cassa, o Ruota, dal quale l'ha ricevuto; essendogli inibito poter consegnare alle parti il libro, o le fedì.

8.° Non potrà formare fedì di credito di quelle partite, che si ravvisano viziato negl'introiti, se pria dal Cassiere, o Libromaggiore non sarà stata con chiarezza replicata in margine, o al di sotto della partita, munita di firma.

9.° Non potrà anticipare veruna fede senza aver pria ricevuto il libro d'introito.

10.° Incorrendo in qualche equivoco nella formazione delle fedì, dovrà queste rifare, con conservare quelle erronee, per restituirle al Razionale.

11.° Dovrà dar conto in ogni settimana al Razionale della Cassa del numero delle fedì consumate, che si rileveranno dagl'introiti originali, e di quelle rimaste in suo potere.

12.° Potrà nella formazione delle fedì farsi coadiuvare dal suo aiutante nell'apporre il semplice nome, e cognome del depositante; dovendo però sempre il Fedista cifrare le fedì medesime.

(1) L'articolo 4.° del regolamento del Banco prescrive, essere in obbligo l'ajutante del Fedista notare su di un registro tutte le fedì rilasciate dal suo principale, con menzionare su tale registro il nome, cognome, e somma in collettiva. Questo registro e di antica invenzione, poiché veniva adoprato benanche negli antichi Banchi. Vedi Rocco parte 1.° pag. 60. Tale registro non altro scopo potea averla, se non quello di servir di norma al Razionale per conoscere la quantità delle fedì rilasciate in ciascun giorno. Oggi però non si usa più questo registro, poiché come si disse nel numero 3 del §. 3. della 3<sup>a</sup> Sezione di questo Capitolo, dovendo il libro d'introito di fedì menzionare il numero progressivo delle fedì rilasciate in ogni giorno, con tale numerazione il Razionale di ciascuna Cassa procede col Fedista al confronto delle fedì rilasciate; ed ecco perché si è creduto superfluo questo registro

§. 3. Negli antichi Banchi la fede di credito era di diversa forma. Dalla fondazione di ciascun Banco, fino all'anno 1748, simili fedi per ciò che riguardava il semplice formolario del 'chirografo, venivano scritte a penna dagli stessi impiegati: anzi ne' primi tempi, e per lo spazio di molti anni, fino a quando la negoziazione non si avanzò, gli stessi impiegati scrivevano le giro in dorso di tali fedi, elevandosi come in effetti erano, e sono tuttavia ad ufficiali di pubblica fede, colla facoltà di distendere il rogito, qual era il contratto racchiuso in una gira. 7

Nel 1748 poi il Banco Spirito Santo fu il primo che fece incidere il chirografo su di una piastra di ottone per doppio oggetto, per facilitare cioè le operazioni, essendosi la negoziazione avanzata oltremodo, e per evitare le falsità.

In seguito essendosi conosciuta la utilità della stampa, tutt'i Banchi posero in pratica il sistema del Banco Spirito Santo. Però benché la dicitura del chirografo fosse stata la stessa per ogni Banco; pure ciascuno Banco avea nel chirografo medesimo un distintivo particolare.

### C A P. III. DELLA RUOTA.

Poiché. dopo le preliminari operazioni praticate nelle Casse vengono simili operazioni proseguite su i libri sistenti nella Ruota; così fa d'uopo trattare in questo capitolo di tale Ufficina. Questa Ufficina viene così denominata, poiché in un armario quasi rotondo sono situati i diversi impiegati di scrittura; ed anche per lo giro delle polizze, che fauno da un impiegato all'altro. Tale Ufficina è amministrata da molti impiegati. Il primo di essi che è il capo viene distinto col titolo di Libromaggiore, e gli altri con quello di ajutanti destinati per la formazione delle pandette, de' librimaggiori, e per tutte le altre operazioni della Ruota.

Noi quindi nelle seguenti Sezioni, spigheremo l'oggetto di ciascun impiegato destinato suU la Ruota.

#### SEZIONE 1.º *Della pandetta di fedi, e de' mandati.*

Siccome la pandetta è il primo anello della scrittura della Ruota; così fa d'uopo parlarne in preferenza.

La pandetta di fedi non altro contiene che l'indice generale di tutt'i nomi, e cognomi de' depositanti. Quella poi di mandati racchiude i nomi, e cognomi de' giratarî, a favore de' quali il mandato è stato spedito» Colla guida delle pandette medesime si procede su i librimaggiori alla scritturazione di tutti gl'introiti, ed esiti colla massima velocità. Dalla esattezza delle medesime dipende la regolarità della scrittura.

Le pandette sono state sempre in uso, fin dalla fondazione di ciascun Banco (1) ed anche in tempo de' negozianti banchieri (2).

Premesso ciò possiamo ora ad analizzare.

- 1.º Di quanta importanza sia la pandetta.
- 2.º Qual sia il metodo attualmente in vigore tanto per quella di fedi, che per l'altra di mandati.
- 3.º Quali Obblighi hanno gl'impiegati incaricati per la formazione delle medesime.

(1) Vedi i repertorii dell'Archivio generale.

(2) Nicola Toppi Origine de' Trib. tom. I cap. 6 pag. 50.

§. 4.° Quali sieno stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

1. La pandetta sia di fedi, sia di mandati è di grave importanza. Senza la medesima la scritturazione degl'introiti, ed esiti non potrebbe eseguirsi, essendo immensi i conti dei creditori; in modo che gl'impiegati incaricati per la formazione de' librimaggiori, sarebbero inabilitati a conoscere in qual libro, ed in qual foglio rattróvisi il conto di ciascun creditore. Si rende pure importante nella Revisione, e nell'Archivio, poiché senza la guida della medesima, non si potrebbero rinvenire i documenti che si richiedono.

2. Ogni Pandetta sia di argento, sia di rame, oltre ad un numero sufficiente di carte sistenti nel principio, e destinate per menzionare i titoli de' Luoghi pii, Amministrazioni: Corpi morali ec. sempre con ordine alfabetico; tiene poi quattro registri, contenendo ciascun registro un alfabeto. Vien composta di quattro registri per facilitare sempre più le operazioni; poiché qualora si fossero tutt'i nomi compresi in un solo registro, sarebbe riuscito lungo, e penoso il rinvenimento del nome di ciascuno intestatario. Siccome poi nel nostro Regno la maggior parte de' nomi de' cittadini principiano colle lettere iniziali A. F. G, cosi si è creduto assegnare a ciascuna di dette tre lettere un registro di essi, addicendo il primo alla lettera A, il secondo alla lettera F, ed il terzo alla lettera G.

Tutti gli altri nomi poi che principiano colle altre lettere dell'alfabeto, essendo di un numero minore, così l'ultimo registro (sebbene però più voluminoso degli altri) è destinato pe' nomi di tutte le altre lettere.

Gli alfabeti del 1° z° e 3° registro contengono apparentemente le lettere iniziali de' soli cognomi; poiché in ordine ai nomi il primo registro racchiude in esso quelli che cominciano colla lettera A, il secondo quelli colla lettera F, ed il terzo i nomi colla lettera G.

L'alfabeto poi del 4. 9 registro contiene apparentemente le lettere iniziali de' nomi che cominciano colle altre lettere ad eccezione dell'A. G.; e nel corpo di ciascuna lettera vien racchiuso un secondo alfabeto, che riflette tutt'i cognomi.

Ciascuna lettera poi destinata pe' cognomi viene divisa in vocali per facilitare sempre più le operazioni.

Anche i nomi che hanno una medesima lettera iniziale vengono separati, sempre nel fine di facilitare le operazioni; situandosi in un punto tutti quelli che si appellano Antonio, in altro quelli che si denominano Agostino, e così per tutti gli altri.

§. 3. L'impiegato destinato per la formazione delle pandette di fedi, e mandati viene coadiuvato da uno, o più aiutanti.

Gli obblighi che assistono al medesimo sono immensi. Per spiegare tali obblighi colla massima chiarezza crediamo regolare separarli in due articoli. Nel primo parleremo di quelli che riflettono la formazione della pandetta di fedi, e nel secondo di quella de' mandati.

#### ART. I.

##### *Per la formazione della pandetta di fedi.*

1. In fine di ogni giorno, e dopo terminato il negoziato nelle Casse, l'impiegato della detta pandetta dovrà ritirare dai Cassieri gli originali introiti di fedi, e notati, tirati di accordo, e firmati da' Cassieri medesimi.

2.° Colla scorta della pandetta di fedi dovrà apporre in margine di ciascuna partita d'introito il foglio corrispondente al libromaggiore; con aver cura di, esaminare con la massima attenzione i nomi già scritti precedentemente nella pandetta, per evitare la duplicazione de' conti su i librimaggiori. Accorgendosi in tal rincontro, o in altro, di essere qualche conto duplicato, dovrà far riunire tali conti su i librimaggiori, con ritenere sulla pandetta il solo foglio del conto riunito.

3. Qualora ne' libri d'introito rinvenisse delle viziature, o rasature, non dovrà apporre il foglio a tali partite, se pria non siano state replicate da' Cassieri con nuova firma de' medesimi, e vistate dal Razionale della Cassa.

4. Dovrà maneggiare, e custodire i libri d'introito con la massima attenzione, affin di evitare la di loro distruzione, dovendo i medesimi servire per le diverse operazioni bancali.

5. Riguardo agl'introiti nuovi appartenenti a persone non ancora intavolate in pandetta, dovrà mettersi d'accordo cogl'impiegati incaricati per la formazione de' librimaggiori per la corrispondente foliazione.

6. In margine del totale dell'introito di fedi e notati cerziorato da ciascun Cassiere nella fine della collettiva dell'introito di fedi, dovrà apporre il foglio del conto del Cassiere per scritturarsi l'intero introito di ciascun giorno a debito del Cassiere medesimo.

7. Dovrà apporre i fogli corrispondenti ai librimaggiori, a tutte le polizze da cambiarsi, e che verranno esibite sulla Ruota per procedersene allo discarica, e addebito. Qualora poi tali polizze dovranno accreditarsi per Banco, oltre al foglio del debito, ossia del conto dello girante, dovrà benanche apporre il foglio a ore' dito, ossia quello del conto del giratario; situando quest'ultimo al di sotto del primo.

8. Nello addebito delle polizze spedite con sentenze di liberazioni de' Magistrati competenti, e di quelle disperse, ed abilitate con ordini del Governo del Banco, dovrà formare la solita partita munita di sua firma, e cifrata dal pandettario (1).

9. Non potrà apporre alle polizze da cambiarsi il foglio di sopra indicato, se non saranno state pria tali polizze fornite del corrispondente visto, o pagata del Pandettario.

10. Dovrà menzionare sulla pandetta tutt'i fogli che ogni creditore ha occupato su i librimaggiori. Però qualora si trattasse di conti vistosi, basterà semplicemente menzionare il primo foglio, e tutti gli altri che si dipartono dal corso immediato della foliazione, onde così agevolare le operazioni del libro.

11. Almeno un mese prima del nuovo quadrimestre, tempo in cui debbesi eseguire lo spoglio de' libri; è obbligato ritirare dal Razionale della Cassa la nuova pandetta con regolare la ripartizione delle carte colla scorta della pandetta che va a terminare. Indi dovrà giornalmente trascrivere nella nuova pandetta, tutt'i nomi, e cognomi di quei depositanti che praticano una continuata negoziazione, e che rileverà dalla pandetta che va per cessare; serbando la stessa ripartizione, e simmetria, senza però apporne i fogli, i quali saranno menzionati in tempo della spoglio da quegl'impiegati, che ne saranno incaricati; onde facilitare i medesimi nelle operazioni dello spoglio stesso.

(1) L'uso di formarsi le così dette partite in dorso delle polizze spese con sentenze di liberazioni, è di antica invenzione. Fin dal 1597 si osserva praticato questo sistema. Vedi i due depositi fatti da Aniello di Amelio nel già Banco Spirito Santo uno di duc. 11. 40 del 29 maggio 1595 e l'altro di duc. 12. 30 del 24 agosto 1596; spesi entrambi nel 15 gennaio 1597. In dorso de' rispetto i mandati di liberazioni si vedono scritte le partite.

## ART. II.

### *Per la formazione della pandetta di mandati.*

1. A misura che perverrà un mandato sulla Ruota adempiuto delle formalità della notata fede, e di addebito su i libri apodissari, dovrà colla scorta della pandetta, apporre in margine di ciascuna partita il foglio corrispondente al libromaggiore di mandati. Però dovrà avvertire di apporre il foglio in margine di quel nome, cui spetta qualche somma; poiché spesso avviene che col mandato si attribuisce una somma a qualche individuo, e poi questa medesima somma viene collo stesso mandato disposta a favore di uno, o più assegnatari; e quindi siccome a credito di tali assegnatari dee caricarsi la somma; così il foglio de' medesimi debbe solamente menzionarsi.

2. Per conti nuovi non ancora registrati in pandette, dovrà per la foliazione mettersi d'accorda coll'impiegato destinato per la formazione de' libri di mandati, nello stesso modo che si è detto per la pandette di fedì, procurando di evitare la duplicazione de' conti, e di non apporre il foglio alle partite rasato, o viziate sia ne' nomi, sia nelle somme, senza le repliche marginali avvalorate da nuove firme di coloro che hanno disposto tali mandati.

3. Sarà in obbligo apporre su tutt'i polizzini che saranno esibiti sulla Ruota, i fogli corrispondenti al libromaggiore per facilitare lo addebito, ed il discarico, e ciò dopo che saranno stati vistati dal pandettario.

4. Circa poi lo spoglio, dovrà eseguire quanto trovasi prescritto per la pandetta di fedì.

§. 4. Le pandette ne' primi tempi de' Banchi erano formate in taluni di essi ad un solo registro, ed in altri a due.

Le pandette costruite ad un solo registro comprendeano nel medesimo tutt'i nomi dell'alfabeto: quelle poi formate a due registri nel primo di essi venivano menzionati tutt'i nomi colla lettera iniziale G, e nel secondo tutti gli altri nomi, colle restanti lettere dell'alfabeto.

Ed affinché ognuno conosca l'epoca in cui vennero le pandette costruite a quattro registri, crediamo necessario precisare soltanto per quanti anni ogni Banco dalla sua fondazione abbia usato le pandette ad uno, o a due soli registri.

1. Il Banco del Popolo dal 1589 a tutto il 1645 a due registri, e dal 1646 in poi a quattro.

2. Il Banco Spirito Santo dal 1591 al 1617 benanche a due, e dal 1618 in poi a quattro.

3. Il Banco S. Eligio dal 1592 a 1598 a due, e dal 1599 in poi a quattro.

4. Il Banco di S. Giacomo dal 1596 al 1629 ad un sol registro, e dal 1630 in poi a quattro.

5. Il Banco de' Poveri dal 1600 al 1627 a due, e dal 1628 in poi a quattro.

6. Il Banco del Salvatore dal 1640 al 1650 a due, e dal 1651 in poi a quattro.

7. Finalmente nulla Possiamo precisare in ordine al Banco Pietà, poiché la scrittura di questo Banco dalle sua fondazione avvenuta nel 1575 a tutto il 1618 non esiste per essere stata divorata dal noto incendio avvenuto nel 31 luglio 1786. Però dal 1619 in poi vedonsi le pandette costruite a quattro registri.

In ordine poi agl'immensi sistemi tenuti negli antichi Banchi circa le pandette, sia nella registrazione de' nomi de' creditori, sia per la segregazione, o unione di quelle di fedì, e di mandati, poiché tali sistemi appartengono più tosto alla classe de' disordini; così non crediamo farne qui parola, riserbandoci parlarne nel Capitolo XII del Titolo III, e propriamente quando spiegheremo gl'immensi sistemi adoprati negli antichi Banchi.

SEZIONE 2.°  
*De' Librimaggiori di fedi.*

I librimaggiori di fedi non sono che tanti saldaconti, poiché i medesimi in uno stile semplicissimo dimostrano a colpo di occhio l'aver, ed il dare di ciascun; creditore, ossia tutti gli introiti, ed esiti fatti di ogni specie, situandosi dopo il nome, nella parte destra gl'introiti, che costituiscono l'aver del depositante verso il Banco, e nella parte opposta gli esiti, che stabiliscono il dare del depositante stesso.

Non può il libromaggiore denominarsi a stile doppio, poiché è risaputo, che la scrittura a stile doppio viene per tale definita da' scritturali, quando il debito ha relazione col credito, ed il credito col debito. Or per dirsi a stile doppio la scrittura bancaria dovrebbe per ogni partita di esito aprirsi altro conto in testa del giratario; locché non si adopera, attesa la vastità del negoziato.

È stato sempre uniforme il sistema semplicissimo di questo libromaggiore, tanto presso i Negozianti banchieri, quanto negli antichi Banchi, ed anche ne' Banchi attuali fino al 18 14. In tal'epoca la scritturazione del libromaggiore venne modificata non già nella parte sostanziale, ch'è la stessa di quella degli antichi Banchi; ma sibbene nelle parti secondarie, dimostrandosi con più precisione la natura di ogni partita d'introito, e di esito: precisione che arreca immensi vantaggi, siccome in progresso spiegheremo.

Stabilita questa idea generale del libro, passiamo ora a dimostrare

1. Di quanta importanza sia il libromaggiore.
2. Qual sia il metodo attualmente in vigore.
3. Quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione dello stesso.
4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

§. 1. Il libromaggiore di fedi è di grave importanza. La formazione del medesimo è necessaria per conoscere ad ogni semplice richiesta il conto di ciascun creditore, per quindi ravvisare tutte le operazioni fatte, ed il credito che ogni depositante ha verso il Banco. Senza di questo libro tutto sarebbe incerto per la vastità del negoziato; e le operazioni del Banco verrebbero inceppate a segno da far perdere quell'agevolazione, che in tutti i tempi si è ottenuta. La sua conservazione si rende benanche importante, poiché senza la guida di questo libro non si potrebbe dimostrare ogni menoma operazione fatta da ciascun depositante; e quindi non si potrebbe somministrare al Pubblico quel documento che si richiede. Per altro non debbe tacersi, che anche senza questo può riuscirsi al rinvenimento di una polizza, siccome dimostreremo nel Titolo 3.° di quest'opera.

§. 1. Banchi attuali procedono in ogni quadrimestre alla scritturazione di più librimaggiori in quel numero, che la negoziazione richiede. Ciascun libro è composto di numero 2000 carte, e viene scritturato da un' impiegato denominato libro, il quale è assistito, e coadiuvato da un aiutante minore. Quindi il libro che racchiude le prime 2000 carte viene denominato i.° libro, il secondo che contiene le altre 2000 carte, tiene il nome di 2.° libro, e così in seguito. Ciascun impiegato destinato; per la scritturazione del suo libro, assente nel proprio libro tanti conti, per quanti ne può racchiudere il libro medesimo. Il primo libro però è pure in obbligo di tenere il conto del Tesoro del Banco, e quelli de' Cassieri (1). Per ogni depositante devesi aprire un conto; ed a misura del negoziato di ciascuno si addicano tante carte, sufficienti alla negoziazione di un quadrimestre.

(1) In talune epoche questi conti si sono scritturati nel primo libromaggiore e propriamente in quello dei mandati.

Il nome del depositante viene scritto in fronte di ciascuna carta, e nel mezzo della carta medesima. Ogni carta è divisa in due parti. La prima serve per la scritturazione degl'introiti, e viene questa suddivisa in quattro colonne; nella prima delle quali si menziona la data, ossia il giorno ed il mese di ciascun introito; nella seconda il cognome del Cassiere per gl'introiti fatti nelle Casse, o del girante per gl'introiti di Banco; nella terza la somma introitata per ordine collettivo; e nella quarta finalmente il discarico di ciascun introito, o per meglio esprimerci si dimostrerà l'uso fatto degl'introiti medesimi, ed il giorno in cui sia stato esitato. La seconda parte poi serve per la scritturazione degli esiti, e viene benanche suddivisa in quattro colonne, menzionandosi nella prima il giorno ed il mese in cui ciascuna polizza è stata spesa al Banco; nella seconda i cognomi de' giratarî; nella terza le somme esitate per ordine collettivo; e nella quarta la menzione della natura delle polizze, e le epoche delle medesime.

Per apportare poi maggior chiarezza, convien nel presente paragrafo esporre i modelli del conto del Tesoro del Banco, di quelli de' Cassieri, e de' creditori, con dare prima il problema, indi il quadro delle operazioni, e poscia la spiegazione di tali operazioni.

Esempio del conto del Tesoro del Banco.

La scritturazione del conto del Tesoro è facilissima. Poiché la resta sistente nel Tesoro, e le somme che ivi s' immettono costituiscono il debito, ossia il dare del Tesoro medesimo verso il Banco, e le somme che si estraggono, stabiliscono il credito, ossia l' avere dello stesso Tesoro; così nella parte del dare del conto del Tesoro si situa in prima la resta sistente nel Tesoro, e che risulta dal conto del libro del precedente quadrimestre, e quindi si scritturano tutte le altre somme che nel corso del quadrimestre s' immettono dal Cassiere maggiore. Nella parte dell' avere poi si scritturano tutte le somme, che nel corso del quadrimestre medesimo si estraggono dal Tesoro, e che si consegnano allo stesso Cassiere maggiore; in modo che sottraendosi l' ammontare dell' avere, da quello del dare si ha l' effettiva somma sistente nel Tesoro. Ed a questo in somma riducesi la scritturazione del conto del Tesoro.

La scritturazione di ogni partita sia del dare per le somme che s' immettono, sia dell' avere per quelle che si estraggono, si pratica dall' impiegato in seguito di ordinativi del Governo del Banco; e che si conservano ne' l' rispettivi volumi di Banco, come se fossero tante polizze, per essere stati tali ordinativi accreditati, ed addebitati ne' rispettivi conti del Tesoro, e del Cassiere maggiore (1).

Premesso ciò ecco il quadro del conto del Tesoro, colla sua conveniente spiegazione.

(1) Simili ordinativi sono espressi in questi termini che non dispiaccia aver sott'occhio.

Per la estrazione – *Il signor Libromaggiore di nostro Banco Cassa di Corte li duc. 20400 estratti questa di dal Tesoro in n.º 18 sacchi di diverse monete d'argento, ne dia credito al Tesoro medesimo, e debito al Cassiere maggiore di detto Banco sig. D. Gennaro di Napoli conto della ma resta. – Napoli 12 gennaio 1835 La Reggenza...*

Nella immissione poi – *Il signor Libromaggiore di nostro Banco Cassa di Corte li duc. 40400 immessi in questo di nel Tesoro della Cassa. medesima in n. o 50 sacchi di diverse monete di argento ne dia debito al Tesoro anzidetto, e credito al Cassiere maggiore D. Gennaro Napoli conio della sua resta. Napoli 20 gennaio 1835 e La Reggenza...*

1835 1.º Quad.º

F. 1

Tesoro del Banco delle due Sicilie Cassa di Corte Argento

<i>Dare</i>				<i>Avere</i>						
Deve per resta del precedente L. f.º I	—	7687600	12 Gennaio	Napoli	fol. 2.	—	20400			
20 Gennaio	Napoli	fol. 3.	—	40400	27 detto	detto	fol. 3.	—	30000	
31 detto	detto	fol. 3.	—	150000	6 febbraio	detto	fol. 3.	—	50000	
marzo	detto	fol. 4.	—	50000	28 detto	detto	fol. 4.	—	100000	
10 aprile	detto	fol. 6.	—	80000	15 aprile	detto	fol. 6.	—	60000	
28 detto	detto	fol. 6.	—	100000					-----	
				-----					duc.	260400
	sono	duc.	8108000							

Nel seguente fol. 1 duc. 7847600

*SPIEGAZIONE*

In ordine al dare la somma di duc. 7687600 è la resta sistente nel Tesoro all'epoca del 1º gennaio 1835, risultata dal conto scritturato nel libro del precedente quadrimestre; e le altre somme iscritte al di sotto sono quelle immesse nel Tesoro dal Cassiere maggiore sig. Napoli, nel corso del primo quadrimestre del 1835 siccome si raccoglie dal suo conto che qui appresso scriveremo.

In ordine all' avere poi la somma di ducati 20400, e le altre in seguito descritte, sono quelle estratte dal Tesoro, e consegnate al Cassiere maggiore sig. Napoli nel periodo di detto quadrimestre. Finalmente la somma di duc. 7847600 è il reliquato, ossia la effettiva resta sistente nel Tesoro a tutto il 30 aprile 1835, ultimo giorno del primo quadrimestre di quell'anno; essendo tale resta risultata dietro la sottrazione del totale dell' avere da quello del dare, siccome si è detto di sopra. Quale resta viene poi scritturata nel libro del seguente quadrimestre.

Esempio del conto del Cassiere maggiore (1).

La scritturazione di questo conto è anche facilissima. Nella parte del dare si menziona in prima la resta sistente nella Cassa, e che risulta dal libro del precedente quadrimestre, ed indi tutte le somme degl' introiti giornalieri fatti dal Cassiere nel quadrimestre corrente, e quelle somministrateli dal Tesoro dietro estrazioni fatte: e nella parte dell' avere tutti gli esiti giornalieri, e le diverse somme immesse nel Tesoro nel corso del quadrimestre medesimo.

(1) I conti de' secondi Cassieri sono simili a quelli del Cassiere maggiore. Tali conti differiscono solo per le somme che s' immettono, e che si estraggono dai medesimi secondi Cassieri. Si disse nel 5. 1 Sezione 1º del Capitolo 1º che i soli Cassieri maggiori immettono, ed estraggono il danaro dal Tesoro; e che la immissione. o estrazione del danaro dalle seconde Casse si pratica col Cassiere maggiore. Quindi i secondi Cassieri allora quando ricevono danaro dal Cassiere maggiore, rilasciano al medesimo una corrispondente fede di credito; in modo che della somma immessa il secondo Cassiere se ne di debito nel suo introito; e quando estraggono danaro se ne danno esito ricevendo dal Cassiere maggiore una polizza equivalente alla somma immessa. In conseguenza in tal modo vengono regolati i conti de' secondi Cassieri su i librimaggiori apodissarî.

La scritturazione delle partite del dare si pratica per quella degl'introiti colla guida dell'introito di fede di ogni giorno, e per le somme somministrateli dal Tesoro collo stesso introito, ed in fine del quale trovasi fatta la dichiarazione dal Cassiere della somma ritirata dal Tesoro medesimo, nonché colla scorta dell'ordinativo di estrazione diretto al Libromaggiore.

Per le partite dell'avere poi colla guida dell'esito generale, per le somme esitate nella Cassa, e colla scorta della polizza, ossia dell'ordinativo della Reggenza, per le somme immesse nel Tesoro.

Premesso ciò ecco il quadro del conto del Cassiere maggiore.

Cassa maggiore amministrata dal signor Gennaro Napoli

<i>1835 1.º</i>	<i>Quad.</i>					<i>F. 2.</i>
	Cassa maggiore amministrata dal signor Gennaro Napoli					
	<i>Dare</i>			<i>Avere</i>		
	Deve per resta del precedente L. f. 12.	—	28834 532	Gennaio	Esito di questo dì	— 37600
a Gennaio	Introito di questo dì	—	48000	3 detto	detto	— 29500
3 detto	detto	—	29000	5 detto	detto	— 20344 90
5 detto	detto	—	76935 40	7 detto	detto	— 38000
7 detto	detto	—	55300	8 detto	detto	— 27000
8 detto	detto	—	35800	9 detto	detto	— 35800
9 detto	detto	—	31000			-----
			-----			188124 90
			304859 93			
				11 detto	detto	— 32330
11 detto	detto	—	29000	12 detto	detto	— 27850
12 detto	detto	—	22000	13 detto	detto	— 28150
detto dì	Tesoro fol. 1	—	20400	15 detto	detto	— 19850
13 detto	Introito di questo dì	—	20000	16 detto	detto	— 17150
15 detto	detto	—	14000			-----
16 detto	detto	—	17000			313454 90
			427259 93			-----
					In questo fol 3	— 113805 03

Cassa maggiore amministrata dal sig. D. Gennaro Napoli,

Dare		Avere			
Deve in questo fol.	—	113805 03	18 Gennaio Esito di questo di	—	27820
18 Gennaio Introita di questo di	—	33230	20 detto	—	19700
20 detto detto	—	19000	detto di Tesoro fol.° 1	—	40400
21 detto detto	—	20010	21 detto Esito di questo di	—	27800
22 detto detto	—	21180	22 detto detto	—	32730
24 detto detto	—	23210	24 detto detto	—	11830
25 detto detto	—	24230	25 detto detto	—	20300
		254665 03			1180580
37 detto detto	—	30280	27 detto detto	—	36250
detto di Tesoro fol. 1	—	30000	28 dato detto	—	18000
28 detto Introito di questo di	—	21320	30 detto detto	—	21350
30 detto detto	—	20840	31 detto detto	—	11780
3i detto detto	—	35870	detto di Tesoro fol.0 1	—	150000
		385975 03		—	417960
01/02/13 detto	—		1 febbraio Esito di questo di	—	24000
3 detto detto	—	25820	3 detto	—	13800
5 detto detto	—	18280	5 detto	—	22750
6 detto detto	—	27320	6 detto detto	—	35800
detto di Tesoro fol 1	—	50000	7 detto detto	—	15000
7 detto Introito di questo di	—	32780			529310
		564855 03			
9 detto detto	—	35111	9 detto detto	—	40000
10 detto detto	—	36232	10 detto	—	30000
12 detto detto	—	19780	12 detto detto	—	10000
13 detto detto	—	19810	13 detto	—	15300
15 detto detto	—	18340	15 detto	—	15330
		694128 03			636940
			In questo fol. 4	—	57188 03

Cassa maggiore amministrata dal sig. D. Gennaro Napoli

<i>Dare</i>		<i>Avere</i>	
Deve in questo folio 3	— 57188 03	16 febbraio	Esito di questo di — 13600
16 febbraio	Introito di questo di — 17380	17 detto	detto — 18360
17 detto	detto — 11830	19 detto	detto — 11110
19 detto	detto — 12730	20 detto	detto — 12260
20 detto	detto — 13180	23 detto	detto — 22550
23 detto	detto — 12112		— 75880
	124410 03		—
		23 detto	— 10523
23 detto	detto — 5849	25 detto	detto — 11189
25 detto	detto — 15150	37 detto	detto — 18215
37 detto	detto — 10010	38 detto	detto — 9950
28 detto	detto — 16150		125757
detto di	Tesoro fol 1 — 100000		
	281569 03	1 marzo	detto — 30000
		3 detto	detto — 21515
1 Marco	Introito di questo di — 80000	4 detto	detto — 11355
3 detto	detto — 15312	6 detto	detto — 15185
4 detto	detto — 10935	detto di	Tesoro fol 1 — 50000
6 detto	detto — 15311	7 detto	Esito di questo di — 9551
7 detto	detto — 10565	8 detto	detto — 12115
8 detto	detto — 15675		275478
	439367 03		
		Io questo fol 5	— 153889 03

Cassa maggiore amministrata dal sig D Gennaro Napoli

<i>Dare</i>		<i>Avere</i>					
Dove in questo fol 4	—	153889 03	10 Marzo	Esitò di questo dì	—	25971	
10 Marzo	Introito di questo dì	—	15650	1 2 detto	detto	—	16152
12 detto	detto	—	26839 55	13 detto	detto	—	12515 51
13 detto	detto	—	10850	15 detto	detto	—	10000
15 detto	detto	—	19155	16 detto	detto	—	15542
16 detto	detto	—	29110				
			255493 58				80180 51
				18 detto		—	20515
18 detto	detto	—	15235	19 detto		—	10000
19 detto	detto	—	11315	21 detto		—	25132
21 detto	detto	—	31515	22 detto		—	19315
22 detto	detto	—	12155				155142
			325713 58				
		—		24 detto	detto	—	12141
24 detto	detto	—	16813	26 detto	detto	—	20551
26 detto	detto	—	17215	28 detto	detto	—	12142
28 detto	detto	—	15314	9 detto	detto	—	10051
29 detto	detto	—	10542	50 detto	detto	—	25891
30 detto	detto	—	25815				235918
			411412 58				235918 51
				2 aprile	detto	—	19115
2 Aprile	detto —	—	18315	4 detto	detto	—	21515
4 detto	detto —	—	19154	6 detto	detto	—	15555
6 detto	detto	—	25431	8 detto	detto	—	11814
8 detto	detto	—	19131	9 detto	detto	—	20515
9 detto	detto	—	21155				3a4432 51
			514598 58				
				In questo fol 6		—	190166 97

Cassa maggiore amministrata dal signor D Gennaro Napoli

<i>Dare</i>				<i>Avere</i>	
deve in questo fol. 5	—	19066 07	10 aprile	esito di questo di	— 16135 37
10 aprile introito di questo di	—	15015 30	11 detto	detto	— 11983
11 detto detto	—	14135	13 detto	detto	— 20155
la detto detto	—	211 54	detto di	tesoro fol. 1	— 80000
14 detto detto	—	25122	14 aprile	esito di questo di	— 20515
15 detto detto	—	30155	15 detto	detto	— 19852
detto di tesoro fol. 1	—	60000			168639 37
		355747 37			
			17 detto	detto	— 25138
17 detto introito di questo di	—	22142	19 detto	detto	— 25830
19 detto detto	—	15112	si detto	detto	— 19150
21 detto detto	—	14515	33 detto	detto	— 36511
a3 detto detto		35810			265568 37
		443336 37			
			25 detto	detto	— 18137
a5 detto detto	—	21315	27 detto	detto	— 15100
37 detto detto	—	15548	28 detto	detto	— 35351
38 detto detto	—	19155	detto di	tesoro fol. 1	— 100000
30 detto detto	—	21187	30 detto	esito di questo di	— 15835
		520525 37			439691 27
				Nel seguente fol 3	80834

Questo quadro attese le cose dette pria di esporre il quadro medesimo non merita altra spiegazione. solamente dee avvertirsi, che la resta risultante in fine di ciascuna pagina deve menzionarsi dalla parte dell'avere, diverso da quello che si pratica pe' conti de' creditori apodissari, e ciò per la ragione che in tali conti de' Cassieri l'avere costituisce una somma minore del dare, in modo che unita tale resta col totale dell'avere si ottiene una somma uguale a quella del dare. Deve pure avvertirsi che la resta a scritturarsi in principio di ogni pagina debba situarsi dalla parte del dare, costituendo tale resta un debito del Cassiere.

Data così una idea chiara de' conti del Tesoro, e de' Cassieri, conviene pure dare due esempi del conto di un creditore apodissario.

Il primo dimostrerà un conto aperto nel corrente quadrimestre, e nel quale faremo conoscere. 1.º Il riporto delle reste. 2.º Le così dette somme di contro di introito, o esito. 3.º Finalmente il così detto storno.

Il secondo riguarderà il prosiegua di un conto aperto ne' quadrimestri precedenti, onde si conosca come debba piantarsi la resta nel quadrimestre corrente.

Primo esempio di un conto nuovo

L U C A F L O R I O

Dare						Avere		1	
5 Gennaio	Sancio	—	100	n. 2 gennaio	02 gennaio	Napoli	—	1000	100 f M
detto di	detto	—	500	f. detto di					500 f. 5 genn.
8 detto	Barone 580	—	100	f. 5 detto					150 f. 21 gen.
11detto	Porzio	—	60	n. 7 detto					250 f. 21 gen.
16 dettto	Romano	—	1000	f. 11 detto					
detto di	detto	—	150	n. 12 detto	5 detto	detto	—	208	100 f. 8 genn.
			1910						108 f. 21 gen.
					7 detto	Mascolo	—	66	In mad
18 detta	Esso	—	1000	f. 16 gennaio					
20 detto	detto	—	3000	f 16 detto	11 detto	Simeoli	<sup>258</sup> 0	1000	f 16 gennaio
detto di	Guerra	—	500	n. 17 detto					
detto di	detto	—	50	n. 19 detto	13 detto	Napoli	—	2500	In mad
			6460		16 detto	detto	—	6000	1000 f. 18 gen
									3000 f. 20 gen
detto di	Franco	—	1500	na 17 detto					2000 f M
detto di	Romano	—	35	na 17 detto					
detto di	Borghese	—	280	na 19 detto	18 detto	Romeo	<sup>230</sup> 0	610	f 21 gennaio
		—	8275		detto di	Napoli	—	1000	In mad
In questo fol 1801			42118		20 detto	Mascolo	—	9	pol.° 25 genn
					detto di	detto	—	100	f. 25 gennaio
								12493	

L U C A F L O R I O

		<i>Dare</i>				<i>Avere</i>	
ai Gennaio	Esso	610	f 18 gennaio	Da carte 1800	—	418	
detto di	Borghese	— 10	n. 21 gennaio	21 gennaio Napoli	—	8200	6000 f 11 feb
detto di	Semino	— 10	n. detto di				1000 f 11 feb
detto di	Cerio	— 150	f. 2 gennaio				1200 f M
detto di	detto	— a50	f. detto di				
detto di	Vargas	— 50	n. 15 gennaio	22 detto detto	—	15000	5000 f 11 feb.
detto di	Politi	— 30	n. 17 detto				5000 f 11 feb.
detto di	detto	— 108	f 5 gennaio				5000 f 11 feb.
		1218		25 detto Mascolo	—	1000	f 12 febbraio
12 detto	Doria	— 1000	n 18 gennaio	detto di detto	—	6000	In mad.
detto di	Vasquez	— 50	n detto di				
detto di	de Luise	— 11	n 7 gennaio		—	34418	
detto di	detto	— 50	n 13 gennaio				
detto di	Virgilio	— 50	n 14 detto	50mma di contro	—	2971	
detto di	detto	— 18	n j3 gennaio				
detto di	detto	— 15	n detto di	25 gennaio Pallante	—	50	n 17 gennaio
25 detto	Porzio	— 60	n detto di	detto di detto	—	50	n 20 detto
detto di	Quirola	— 9	poi 20 genn.	detto di Santini-	—	15p	n detto di
detto di	Silvati	— 250	n detto di	detto di detto»	—	100	f 20 gennaio
		2731		detto di detto	—	60	n 18 gennaio
				detto di detto	—	61	n detto di
				detto di Esso	—	5000	n 25 detto
detto di	Vera	100	n 13 gennaio				
detto di	detto	— 80	n detto di		—	8442	
detto di	Viceconte	— 50	n 20 detto				
detto di	detto	— 10	n detto di	In questo fol 1802	—	25976	
		3971					

L U C A F L O R I O

		<i>Dare</i>				<i>Avere</i>	
3 febbraio	Esso	—	500	f. p° febbraio	Da carte 1801	25976	
9 detto	detto	—	1000	f. detto di			
io detto	Como	—	50	n 20 gennaio	p° febbraio Napoli	6000	1000 f 9 feb
			1550				500 f 3 febb
							500 f
							500 f
In questo fol. 1830		—	73476				200 f
						-	500 f
							500 f
							200 f
							500 f
							200 f
							200 f
somma di contro		—	47976		detto di detto	— 5000	In Mad
6 febbraio	Napoli		21000	30000 f	3 detto Mascolo	— 6800	1500 f
				500 f			1000 f
				500 f M			1000 f
							1000 f
7 detto	Mascolo		1000	In Mad,			topo f
							1000 f
detto di	detto	—	50	f			
					5 detto detto	3000	800 f
9 detto	Napoli	—	3000	1000 f			a 00 f
				500 f			1000 f
				1500 f			1000 f
io detto	Mascolo	—	2000	f	detto di Napoli	1500	In mad
			75026			47976	

LUCA FLORIO

		<i>Dare</i>			<i>Avere</i>		
ii febbraio	Esso	– 6000	f. 21 gennaio	Da carte 1802	73476		
detto di	detto	– 1000	f. detto di	15 febbraio Napoli	1000	f	
detto di	detto	– 5000	f 22 gennaio	detto di detto	500	In mad	
detto di	detto	– 5000	f detto di	30 marzo Mascolo	10	f stornata in	
detto di	detto	– 5000	f. detto di			questo fol	
detto di	5orge	– 1000	n. p° febb°				
		23000		4 aprile detto	500	In mad storn	
						in questo fol	
detto di	Sansone	– 500	n p° febbraio	Per storno della partita di			
la detto	detto	– 1000	f 25 gennaio	esito di duc. 100 de 29	100		
detto di	detto	– 10	n. 11 febbraio	marzo scritta per errore			
25 detto	Pittore	– 1000	n p° febbraio				
21/03/13	detto	– 500	n 12 febbraio		75586		
			Stornata in	6 detto Napoli	1000	In mad	
			questo foglio	8 detto detto	500	f	
				Per storno della partita			
29 detto	Simeoli	100	n 21 febr.	di esito di due 500			
			Stornata in	de' 21 marzo per spettare			
			questo foglio	al conto di			
				Luca Simeoli al f° 1900	500		
					71586		
		26110					
30 detto	Virzo	300	n p° febr.				
	Per storno della partita						
	d'introito di due						
	lo-de' 30 marzo scritta						
	per errore.	10					
p.° aprile	Esso	1000	n 18 marco				
	Per storno della partita						
	d'introito di duc. 500 de'						
	4 aprile per spettare al						
	conto di	500					
	Luigi Florio a f° 1835						
		27920					
Nel seguente	f° 1802	49666					

*SPIEGAZIONE DEL SUDDETTO QUADRO.*

In ordine alla prima pagina il foglio 1800 indicato in principio del quadro dalla parte destra, è il foglio ov'è registrato il conto di Luca Florio ne) libromaggiore apodissario.

Luca Florio scritto nel mezzo della carta è il nome, e cognome dell'intestatario de' suddetti introiti, ed esiti, siccome si disse pocanzi nel principio di questo paragrafo.

Le partite scritte nella parte dell'avere sono tutti gl'introiti fatti dal signor Florio, e che costituiscono il suo avere.

Le altre partite scritte nella parte del dare sono tutti gli esiti fatti dal signor Florio e costituiscono il dare dello stesso verso il Banco.

Tali partite d'introito, ed esito non hanno bisogno di alcun' altra spiegazione, attese quelle premesse nel principio di questo, paragrafo.

Le sole partite di duc. 1000, e duc. 610 scritte nell'avere sotto le date de' dì 11, e 18 gennaio, meritano una semplice spiegazione.

È sistema antichissimo de' Banchi, che quando un giratario si accredita nel suo conto, col così detto giro per Banco una polizza al medesimo girata; allora nella parte dell'avere lungi di menzionarsi il cognome del Cassiere, ov'è seguito l'introito, si nota invece il cognome dello girante, ed il foglio del suo conto. Ed ecco perché le suddette due partite vedonsi nel quadro distinte con i cognomi di Simeoli, e Romeo, e con i fogli 2580, e 2300 riferibili ai conti de' detti Simeoli, e Romeo. E nello stesso modo va spiegata la partita di due. 100 scritta sotto il dare nel dì 8 gennaio, essendo il foglio 580 menzionato dopo il cognome Barone riferibile al conto del giratario Barone.

Circa la. seconda pagina il fol. 1801 è quello ove il conto del sig. Florio è stato passato per essersi occupato tutto lo spazio della carta precedente.

Le espressioni scritte al di sotto dell'avere cioè da carte 1800 duc. 4218 dimostrano la restaistente nel Banco, ed appartenente al signor Florio a tutto il giorno 20 gennaio.

Questa stessa seconda pagina dimostra pure la così detta somma di contro del dare. È a conoscersi che per sistema quasi generale di tutt'i Banchi antichi, e moderni per fare economia di carta quando la parte dell'avere occupa minor spazio di quella del dare, allora nello spazio superfluo dell'avere si scritturano benanche le partite del dare; e così anche viceversa quando la parte del dare occupa minor spazio dell'avere..La distinzione delle partite del dare scritte sotto l'avere si scorge chiara mediante la menzione ivi fatta colle espressioni somma di contro duc. 2972. Si è dato questo esempio nella seconda pagina per doppio oggetto. 1.º Onde eseguirsi nel bisogno. 2.º Acciò osservandosi de' libri si comprenda bene ciò che voglia dinotare e non sfuggano tali partite dagli occhi di colui che va in cerca di un documento.

Nella terza pagina poi si è fatto il caso della somma di contro viceversa, cioè quando le partite dell'avere occupano maggior spazio di quelle del dare, acciò si conosca benanche il modo inverso che suole praticarsi.

La quarta pagina poi si è scritta per dimostrare i così detti storni tanto delle partite del l'avere, che di quelle del dare. Spesso accade che per errore si scritturano o all'avere, o al dare delle partite d'introito, o esito, che o non esistono allatto, o appartengono al conto di altro creditore: in questi casi non permettendo le istruzioni del Banco, e la regolarità della scrittura di praticare su i libri delle rasure; così furono inventati da' scritturali i così detti storni, onde far bilanciare in ogni conto il dare coll'avere, poiché non potendosi rasare una partita d'introito erroneamente scritta, il conto sbilancerebbe necessariamente, ed ecco perché scritturandosi lo storno nella parte del dare, viene il conto a bilanciare, senza praticarsi rasura alcuna.

E nello stesso modo va spiegato lo storno di una partita di esi10 scritta erroneamente nella parte del dare. Che se poi qualche partita sia d'introito, sia di esito, venisse scritturata per una somma maggiore, o minore della effettiva, allora lo storno si' farà per la sola differenza dicendosi così.

*E per storno della somma di duc..... caricata dippiù nella partita d'introito di duc..... de'.....* E così viceversa per una partita di esito.

§. 2.º Esempio di un conto antico

1802

LUCA FLORIO

		<i>Dare</i>				<i>Avere</i>	
02 Maggio	Esso	500	n. 18 febb.º	Per resta del	preced. f.º 1830	49666	
detto di	5orge		n. 11 febb.º	1 Maggio	Napoli	500	100 f. 8 mag.
8 detto	Dattilo	100	f. p.º mag.º				200 f.
17 Luglio	detto	2000	n. 11 luglio				200 f. m.
		2610		6 detto	Mascolo	1000	In Mad.
				8 detto	detto	500	f.
Nel seguente fol. 1731		50056		10 Luglio	Napoli	1000	In Mad.
						52666	

Questo secondo quadro si è fatto unicamente per dimostrare il modo come debba scritturarsi la resta derivante dal precedente quadrimestre. Siccome ogni resta di ciascun creditore costituisce l' avere del medesimo; così tale resta deesi scritturare nella parte dell' avere. Ed ecco perché la resta di duc. 49666 vedesi scritta nel suddetto quadro nella parte dell' avere colla ditta Per resta del precedente folio 1830 duc. 49666.

I n questa occasione giova pure avvertire che spesso avviene che o per errore di sommatura, o sottrazione, o per essersi addebitate al conto di uno partite di esito spettanti al conto di un altro creditore, o in fine per essersi addebitate partite di esito senza l' effettivo credito; qualche conto risulta debitore del Banco, in questo caso la resta risultante dall' ultimo libro, debba nel nuovo libro scritturarsi dalla parte del dare, locchè dimostra che il tale creditore lungi di tenere somme depositate nel Banco, è in vece debitore del Banco stesso.

3. Obblighi degl' impiegati destinati per la scritturazione de' libri maggiori, e de' loro ajutanti minori.

Art. 1. In ordine ai primi, ecco gli obblighi dei medesimi.

1. Siccome dalla regolarità della scritturazione del libromaggiore dipende la sicurezza degli interessi del Banco, e de' depositanti; così debbono usare la massima attenzione nella scritturazione degl' introiti, ed esiti, nella sommatura, nella sottrazione, e ne' riporti delle reste.

2. Debbono riconoscere per loro Capo immediato la persona dei Libromaggiore, con eseguire quanto li verrà dal medesimo imposto relativamente al buon ordine, e regolamento della scrittura, purché le sue disposizioni sieno analoghe, e conformi alle istruzioni e regolamenti del Banco,

3. Dovranno rispondere di tutte le operazioni praticate ne' loro libri.

4. Prima di scritturare gl'introiti de' Cassieri, debbono risommare gl'introiti medesimi, per conoscere se sia esatta la sommatura totale menzionata da' Cassieri medesimi, con apporre la loro sottoscrizione nel punto della somma totale, per lo accertato di averla eseguita. Questo obbligo però si ha dal solo impiegato, che procede alla scritturazione del primo libro, poiché nel medesimo trovansi scritturati i conti de' Cassieri. Per evitare sempre più gli errori facili ad avvenire in una negoziazione così estesa, e che potrebbero arrecare de' notabili disguidi, trovasi disposta tale risommatura, che serve ad accertare l'effettivo introito fatto da ciascun Cassiere, per addebitarsi a suo conto. Però quante volte l' impiegato destinato per la scritturazione del primo libro per semplice mancanza di tempo sia inabilitato ad eseguire tale risommatura; allora questa sarà praticata da altro impiegato della Ruota, che verrà dal Libromaggiore prescelto.

5. Ogni errore che si rinverrà su i libri d'introito, dovrà immediatamente farsi correggere dal Cassiere, coll'intelligenza del Razionale della Cassa, restandone responsabili tanto l'impiegato destinato per la scritturazione del primo libro, ove sono i conti de' Cassieri, quanto colui che avrà assicurata la risommatura.

6. Dovranno caricare ogni giorno a debito del conto di ciascun Cassiere la totalità degl'introiti di ogni specie, che ravvisansi da quello di fedi, con apporre in margine di tale totalità il foglio corrispondente al conto del Cassiere medesimo. Quest'obbligo assiste pure al solo impiegato destinato per la scritturazione del primo libro.

Oltre ai conti de' Cassieri il primo libro dovrà contenere benanche il conto del Tesoro del Banco.

7. Ogni impiegato destinato per la scritturazione di un libro, dovrà in ciascun giorno accreditare nel proprio libro, e ne' rispettivi conti colla scorta de' fogli precedentemente situati dall'uffiziale della pandetta tutte le partite d'introito di ogni specie, con indicare la data dell'introito, cioè il giorno, ed il mese, la Cassa ov'è seguito l'introito, e la somma di ciascun introito per ordine collettivo. Dovrà pure menzionare in margine di ciascuna partita d'introito la sua natura, se sia cioè in fede di credito, in introito notato, o in polizzino sciolto, con fare in margine le seguenti cifre cioè, per le fedi la cifra f., I per gl'introiti notati le cifre In mad, e per gl'introiti sciolti la cifra pol.<sup>o</sup>

E nel caso che di un introito siensi formate più fedi, dovrà farne la descrizione immediatamente sotto la partita accreditata, anche per ordine collettivo, per assicurarsi col sommare le diverse fedi, se la totalità corrisponda alla partita già scritta nell'intiero; in modo che accorgendosi di qualche eccedenza, dovrà farne menzione sul libro, ed avvertirne immediatamente il Libromaggiore, per farsi da questo rapporto al Governo, per obbligare il Cassiere, ed il Fedista all'indennizzo dell'eccedenza.

8. Oltre agl'introiti che si rileveranno dai libri d'introito de' Cassieri, dovranno pure accreditare ne' rispettivi conti nel momento che si pratica il giro per Banco tutti gl'introiti che si fanno per Ruota detti accrediti per Banco. In queste operazioni terranno per norma le polizze originali, non già gl'introiti del Libromaggiore. Però nell'eseguire l'accredito di quest'introiti, oltre alle notizie espresse nell'art.7, dovranno dopo il giorno, e mese menzionare il cognome dello girante, in vece di quel. lo del Cassiere, con apporre benanche dopo tal cognome il foglio del conto del girante medesimo.

9. Siccome tutti gl'introiti si debbono scritturare a debito de' rispettivi Cassieri, del pari a credito de' medesimi debbonsi scritturare giornalmente gli esiti da essi fatti. All'effetto l'impiegato destinato per la scritturazione del libro dovrà riscuotere in ogni giorno dall'Uffiziale esito di Cassa i certificati adempiuti di firma, contenenti la somma totale dell'esito fatta da ciascun Cassiere nel giorno precedente. In margine della totalità espressa in questo certificato dovrà apporsi il foglio corrispondente al libromaggiore e la totalità dell'esito di ciascun Cassiere sarà accreditata nel proprio conto, onde così conoscere l'effettiva resta di ogni Cassiere

10. Dovranno tutti gl'impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori di fedi addebitare ne' rispettivi conti, e sotto la colonna del dare tutto le polizze che si presenteranno alla Ruota dopo che saranno state fornite dei corrispondenti visti, o pagate del Notaio Pandettario. Nell'addebito delle polizze si scriverà il giorno, ed il mese, in cui la polizza sarà stata spesa, il cognome del giratario, e la somma per ordine collettivo. In margine poi di ciascuna somma, ossia nella quarta colonna, dovrà menzionarsi la natura della polizza, se sia cioè fede di credito, polizza notata, o polizzino sciolto, con designare la data di ciascuna polizza. Però nello addebito delle polizze notate fedi, non potrà questo addebito eseguirsi, se pria tali polizze non siano state discaricate sul libro di notate fedi, con attestarsi ciò dall'impiegato che ha il carico di questo libro, colla menzione della sua firma, e della giornata del discarico (2).

11. Nel momento in cui si addebitano le fedi di credito, o polizzini sciolti, dovranno pure gl'impiegati destinati per la scritturazione de' libri di fedi verificare pria l'effettiva esistenza delle fedi, e polizzini, dando uno sguardo nella parte dell'avere, ed indi discaricare nella quarta Colonna dell'avere medesimo tali partite con menzionare in margine, ossia nella stessa quarta colonna il giorno, ed il mese della spesa. In tal modo tanto dalla parte del dare, che dell'avere, si conoscerà quando siasi spesa ciascuna polizza; e si potrà sempre purificare il conto in caso di errori avvenuti. Pe10 per le fedi di credito, polizze notate fedi, e polizzini sciolti formati ne' precedenti quadrimestri, non si potranno queste addebitare, se pria non saranno state verificate, e discaricate dal Revisore, o Archivario che conserva la scrittura.

12. Nell'addebitarsi per Banco le polizze che dalle parti sono state disposte passarsi a loro credito, dovranno nella 2. colonna del dare, e propriamente dopo il cognome del giratario, annotare il foglio del conto a credito, nel quale si passa la partita.

13. Non potranno addebitare le polizze prese in confidenza da' Cassieri, se non siano fornite del bollo rosso, e della cifra del Cassiere, colla data del giorno, in cui siano state negoziate nella Cassa, non che del visto del Notaio Pandettario.

14. Debbono tener sempre sommati tutt'i conti scritti ne' propri libri, tanto nel dare, che nell'avere, affin di tener sempre pronta la resta del creditore, e così evitarsi il pericolo di spendersi somma senza il corrispondente credito. Infine del quadrimestre poi' sono obbligati consegnare agi' impiegati destinati per lo spoglio i libri sommati di tutto punto, affin di potersi eseguire lo spoglio medesimo.

(1) Una sola modifica sarebbe necessaria apportare a questa operazione, quella cioè di far seguire l'accredito degl'esiti colla guida del libro esito, simile a quello che si pratica nell'addebitazione degl'introiti fatti dai Cassieri. In tal modo le operazioni sarebbero più purificate per la risommatura, che si farebbe sulla Ruota del libro esito; e si eviterebbe qualche inconveniente per un certificato alterato, che potrebbe l'uffiziale esito rilasciare.

(2) Ciò si pratica onde tenere tutta completa la scrittura del Banco, e conoscersi su tutt'i libri la stessa' cosa, ed anche per accertarsi maggiormente di non essere stata tale polizza precedentemente spesa.

(3) Cioè del conto del giratario.

15. Nello addebito di tutte le polizze, dovrà l'impiegato di ciascun libro far tirare dal suo aiutante una linea trasversale su di ogni polizza e propriamente al di sotto del foglio, e al di sotto di tale linea far apporre la giornata corrente relativa alla spesa. Dopo di che dovrà l'impiegato incaricato per la scritturazione del libro apporre accosto al foglio la sua mezza firma, per accertare il Libromaggiore, che tali polizze sieno state scritte a debito, per quindi far, si dal medesimo il suo visto buono colla firma.

16. A misura che saranno state spese su i librimaggiori le polizze, non potranno più cambiarsi le date delle loro spese, senza ordine del Governo trattandosi di pubblica scrittura.

17. Accadendo l'errore di caricarsi una partita di debito, o credito in un conto per un altro, sono tenuti di correggere l'errore colla partita di storno, notandovi in pochissime parole la cagione di tale storno, coll'intelligenza, e firma del Razionale, onde se ne abbia cognizione nell'avvenire (1).

18. Non solo ne' casi espressi nel precedente articolo, ma benanche in qualunque altra circostanza, come di rettifica di partite di reste, e di sommature sono assolutamente proibite le rasature, e cassature, dovendosi il tutto specificare in margine del conto coll'intelligenza del Razionale.

Articolo 2.º In ordine agli aiutanti minori di ogni libro, gli obblighi de' medesimi sono i seguenti.

1.º Di coadiuvare gl'impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori in tutte le loro funzioni, con eseguire quanto da' medesimi, e dall'Uffiziale destinato per la scritturazione del libromaggiore verrà loro imposto, relativamente al servizio del Banco, e del Pubblico.

2.º Debbono per principale loro incarico chiamare all'impiegato destinato per la scritturazione del libromaggiore tutte le partite che si dovranno scrivere sul libro medesimo sia d'introito, sia di esito. Per le partite (l'introito, subito che le avranno chiamate, e si saranno assicurati essersi dal di loro principale scritte, dovranno sotto il foglio del libro d'introito de' Cassieri, tirare una linea; e per le partite d'esito, dovranno sulle polizze in margine del foglio tirare la stessa linea, con apporre benanche sotto questa linea il giorno, mese, ed anno di proprio carattere, per quindi apporsi dal libro la sua mezza firma, e dal Libromaggiore il suo visto buono, siccome si è detto nel numero 15 del precedente articolo.

3.º sono pure obbligati di coadiuvare il di loro principale per la correzione di tutti gli errori avvenuti sul libro, che si osserveranno nella puntatura giornaliera della Ruota, nel passaggio delle polizze de' Cassieri, ed in qualunque altra circostanza.

4.º Nel chiamare tutte le polizze di esito per addebitarsi ne' rispettivi conti, dovranno avvertire se vi sia il visto, o pagata del Notaio Pandettario: se le polizze notate sieno state discaricate: se le fedeli di credito, e polizzini sciolti de' quadrimestri precedenti sieno stati benanche verificati, e discaricati dal Revisore, o Archivario: e finalmente se le polizze prese in confidenza da' Cassieri sieno fornite del bollo rosso, della cifra del Cassiere, e della data del giorno, in cui sono state presentate alla Cassa.

(1) Nel S. 2. di questa Sezione si è espresso il modo dello storno.

§. 4. Il metodo tenuto per la scritturazione de' librimaggiori tanto presso i negozianti banchieri, quanto negli aboliti Banchi pubblici, è stato sempre semplicissimo, ed uniforme, avvicinandosi nella sua sostanza al sistema attuale.

Ogni conto veniva benanche diviso in due parti, la prima costituiva l' avere e l' altra il dare; e ciascuna parte poi suddivisa in tre colonne, trascurandosi la quarta colonna, tanto nel dare, che nell' avere, poiché non si tenea in uso praticar quelle menzioni, che ora si fanno, e che chiariscono, e dimostrano nell' avere il giorno preciso della spesa di ciascuna fede, o polizzino, e nel dare la natura di ogni polizza addebitata. Nella parte dell' avere, la prima colonna serviva per menzionare il giorno, e mese di ciascun introito, la seconda per attestare semplicemente se l' introito era per Cassa, o per Banco, e la terza per esprimere la somma introitata per ordine collettivo.

Nella parte del dare poi la prima colonna era destinata per menzionare il giorno, ed il mese di ciascuna partita esitato; la seconda per esprimere i cognomi de' giratarî, e la terza per indicare le somme esitate per ordine collettivo.

Pria di passare oltre, conviene far marcare tutti gl' inconvenienti che arrecava, e tuttavia apporta questo metodo di scrittura in ordine all' avere.

Gl' introiti per Cassa, poiché non venivano distinti con i cognomi de' Cassieri, ove tali introiti erano seguiti, arrecava maggior fatica tanto agl' impiegati destinati per la formazione del libro nello addebito delle polizze, per accertarsi dell' identità della polizza medesima, e per rettificare un conto erronea, quanto agli impiegati di Revisione nello appuramento di scrittura. Arreca anche oggi grave fatica nell' Archivio generale, allorché si vuol conoscere la formazione. degl' introiti, poiché per osservare lo squarcio, o debbonsi esaminare squarci di tutt' i Cassieri, ovvero devesi esaminare prima la fede di credito, o polizzino originale, per conoscere il Cassiere medesimo; ed indi osservare lo squarcio di quel Cassiere.

La terza colonna nel caso di più fedi, o polizzini, formati da un introito, anche arrecava degl' inconvenienti, poiché venivano menzionate tali fedi, e polizzini in un modo irregolare; e contro ogni principio di contabilità, siccome dimostreremo negli esempi.

Pria di esporre i modelli de' conti scritti negli antichi librimaggiori di fedi giova pure ricordare che in origine taluni Banchi scritturavano sotto lo stesso conto tanto gl' introiti, ed esiti derivanti da fedi, che quelli dipendenti da mandati di arrendamento, o altro, locché arrecava, ed arreca tuttavia una confusione notevole.

Altri Banchi poi fin da principio ritennero il sistema (fino a che però non furono introdotti i librimaggiori dimandati) di aprire sui librimaggiori di fedi due conti distinti per ogni creditore, annotandovi in uno di essi gl' introiti, ed esiti dipendenti da fedi, e nell' altro quelli derivanti da mandati; in modo che nelle antiche pandette vedesi menzionato un doppio foglio in margine di ciascun nome.

Premesse queste preliminari idee, conviene esporre i modelli di due conti, nel primo dei quali vedonsi compresi tanto gl' introiti, ed esiti di fedi, e notati, quanto quelli derivanti da mandati, e nel secondo si osservano i soli introiti, ed esiti di fedi e notati.



La 4. partita di duc. 600 un introito senza conoscersene la specie, poiché non distinto né colla cifra f. indicante fede, né colla cifra n. dinotante introito notato; cifre che si soleano praticare in taluni Banchi solamente.

La 5. partita di duc. 1000 dinota un altro introito fatto col giro detto per Banco, ignorandosi benanche la sua specie, se cioè di fede, o notato.

La 6. partita di duc. 10. 1. 15 costituisce una somma pervenuta con un mandato, " spedito dall'arrendamento del vino.

La 7. partita di duc. 1180 dimostra un introito di fedi, e ciò per la distinzione fatta nella prima colonna.

Finalmente la. 8. partita di duc. 300. 2. 15 dinota un altro introito, con essere anche ignota la sua specie.

Circa poi il dare attese le spieghe fatte nel 5. 2. di questa Sezione, non occorre farne altra. solo deve avvertirsi, che taluni Banchi soleano menzionare la specie di ciascuna partita di esito, mediante una piccola cifra fatta sulla marca de' ducati, cioè colla cifra f. se era fede, e colla cifra n. se era polizza notata.

§. 2.º Conto di fedi e notati solamente esclusi i mandati.

		LUCA FLORÎO			
		<i>Dare</i>			<i>Aver e</i>
8 Gennaio	Rossi	— 200		8 Gennaio Cassa	200
io detto	detto	— 50		— 50 — 50 — 50 — 50	
li detto	Salvatore	— 35		la detto d e t t a	600
15 detto	Romeo	— 50		18 detto Romeo 1714	1000
18 detto	de Luca	— 1000		8 Febbraio Cassa	1180
a3 detto	detto	— 100		— 500 — 100 — 200 50	
8 Febbraio	Simeoli	— 30.	2. 11.	50 730	
15 Aprile	Esso	— 50		50 Luglio C a s s a	300. 2. 15.
30 Giugno	Doria	— 50			3280. a. 15.
					3280. a. 15.
			1565. 02. 11		
	Nel seguente fol. 6io	— 1715.	0. 04.		

SPIEGAZIONE

Questo quadro si è fatto anche per dimostrare il metodo diverso, col quale venivano menzionate le fedi formate da un introito di fedi, di maggior somma specificandosi la qualità delle fedi al di sotto della partita d'introito, senza serbare l'ordine collettivo come nel precedente quadro sta fatto.

SEZIONE 3.  
*Del registro introito di Cassa.*

Questo registro non è altro, che la copia fedele di tutti gl'introiti particolari di fedi, e notati di ogni Cassa. Tale registro è stato ideato per controllare le operazioni de' Cassieri in ordine al ramo degl'introiti, poiché nel ricopiarsi tutti gl'introiti su questo registro, si vii:ne a conoscere con maggior sicurezza della totalità de' medesimi; e si viene allo accertamento di quella espressa da' Cassieri in fine dell'introito di fedi di ciascun giorno.

Simile registro sembra, che abbia surrogato l'introito generale, che negli antichi Banchi si formava dal Cassiere maggiore; e del quale ne ragionammo nel 4. della 3. Sezione del Capitolo 1.<sup>o</sup>

La scritturazione di questo registro viene esercitata da un' impiegato della Ruota, dipendente dal Libromaggiore.

Premessa questa idea generale, passiamo ora a dimostrare

1.<sup>o</sup> Di quanta importanza sia questo registro.

2.<sup>o</sup> Qual sia il metodo attualmente in vigore, tralasciando quello degli antichi Banchi, per averlo esposto nell'enunciato 4. della 3. Sezione del Capitolo 1.<sup>o</sup>

3.<sup>o</sup> Quali sieno gli obblighi, che assistono all'impiegato destinato per la scritturazione di questo registro.

§. I. La scritturazione di questo registro è necessaria unicamente per verificare come si disse, se la totalità degl'introiti corrisponde a quella certiorata da' Cassieri. Tale registro può servire anche di norma per lo appuramento della scrittura; e può anche esser giovevole nel caso di dispersione dell'originale introito; ragion per cui fa d'uopo conservarle.

§. 2. Il metodo attualmente in vigore si è quello, che per ogni Cassa sia di argento, sia di rame si addice un registro.

Negli anni scorsi talvolta si adoperava un sol registro da scritturare ivi gl'introiti di tutte le Casse (conservando sempre la distinzione fra loro), e altra volta per ogni Cassa si adoperava un registro separato. Ma sia dell'uno, sia dell'altro modo (locché è indifferente) la registrazione degl'introiti deve cominciar sempre dalla Cassa maggiore; ed indi dalle Casse Secondarie, trascrivendo per ogni Cassa prima gl'introiti notati, e poscia quelli di fedi. Il metodo della trascrizione è semplicissimo. In fronte di ciascuna carta si menziona il giorno, mese, ed anno: in margine, ed alla destra viene designata la Cassa, ove sono seguiti gli introiti, se cioè Cassa maggiore, seconda, o terza Cassa. Indi siegue la registrazione degli introiti, menzionando prima i fogli corrispondenti al libromaggiore di 'fedi precedentemente scritte dall'Uffiziale della pandetta, in seguito il nome, e cognome del depositante, e poscia la somma in cifre, e per ordine collettivo.

Nel trascrivere gl'introiti di fedi, allorché qualche introito. avrà prodotto più fedi, basterà menzionare la somma totale dell'introito medesimo, facendovi una semplice menzione essersi di tale introito formate più fedi; praticandosi lo stesso, quando di un introito siansi disposti più polizzini.

A ben comprendere la scritturazione di questo registro, giova aver sottocchio un modello di esso, ove noteremo tutti 51<sup>6</sup> introiti di notati, e fedi, menzionati nelli S. a. delle Sezioni 3 e 4 del 1.<sup>o</sup> Capitolo.

*1835 a 5 Gennaio*

Cassa maggiore notati

1230			300
2150		—	200
2150			6
955		—	4
838		—	190
1999		—	1000
1999		—	500
3459		—	1000
301		—	1410 50
208	Alesio Fasulo	più polizzini	10
2140	Alessandro Guidelli	più polizzini	18
1941		—	8
2389		—	9
333		—	7
769		—	7
911		—	9
1899		—	9
1555		—	9
138		—	9
99	Diego de Angelis	—	9
1099		—	9
2189	Vincenzo Radice	—	9
1569		—	9
2155	Ferdinando Ammone	—	9
513		—	200
213		—	9
815		—	100
1135		—	1500
1225		—	500
3069	Antonio Troise	—	16000
2147	Luigi Jodice	—	10038 50
		sono duc.	33008 00

1835 a 5 Gennaio

Cassa maggiore fedì

2260		—	235
310	più fedì	—	450
1810	più fedì	—	208
988	più fedì	—	510
3199	più fedì	—	200
11	Antonio Salernitano	—	200
1911	Luigi d'Ambrosio	—	91
4159	Antonio Donnarumma	—	1600
951	più fedì	—	1500
1819	più fedì	—	21500
1785	più fedì	—	30000
1831		—	2900
1309		—	2043 30
1500		—	1390 10
	Fedì sono	—	43827 40
	Notati	—	330g8
	sono in uno	—	76925 40
	2° Cassa fedì e notati	—	41349
	3° Cassa fedì e notati	—	11538
	Totale	—	129812 40

Esaurita la scritturazione degl'introiti di notati, e fedì della Cassa maggiore, si passa a quella delle Casse secondarie, dovendo però nel registro della Cassa maggiore eseguire la unione de' totali di ciascuna Cassa, nel modo espresso di sopra.

§. 3. Obblighi dell'impiegato.

I. Dopo essere stati caricati su i librimaggiori di Ruota gl'introiti de' Cassieri a credito degli apodissarî, ed a debito de' Cassieri medesimi, è obbligato di farne da' suddetti originali introiti il registro sopra il suo libro, ossia la copia fedele di tali introiti, dimostrando separatamente l'introito di ciascuna Cassa.

2. Tenere interamente foliato il detto libro con registrarvi nel medesimo prima la giornata, e poi tutte le partite, tali quali le troverà notate negl'introiti originali, con menzionare in margine ossia nella 1. colonna il foglio corrispondente al libromaggiore degli apodissari, ed in prosiegua il nome, e cognome del depositante, con la somma tirata in cifre nella collettiva destinatari.

Descriverà prima l'introito di fedì (1), e tirato d'accordo colli originale passerà ascrivere gl'introiti notati; collo stesso ordine, e fattane la collettiva unirà questo totale a quello di fedì, e ne vedrà l'intiero totale, che dovrà corrispondere esattamente a quello descritto sull'originale del Cassiere. Collo stesso ordine dovrà proseguire il registro degl'introiti delle altre Casse, ed indi ne formerà collettiva generale, rapportando in essa l'importo di ciascuna Cassa (q). In caso di difformità, procurerà che sia sul fatto rettificato l'errore.

3. Accertata che avrà la somma effettiva dell'introito, ne formerà i corrispondenti certificati in doppio, uno per ciascuno de' Cassieri, che consegnerà tanto al Razionale della Cassa, per farne uso nel conto delle reste delle Casse, quanto al Libromaggiore, per regolare la scrittura di Ruota.

4. Dovrà avvertire se negl'introiti Originali de' Cassieri vi siano rasure, o viziature ne' nomi, e cognomi, e nelle somme; e nel caso che ve ne fossero, osservare se queste sieno state replicate dal Cassiere stesso nella margine, con sua firma, e vistate dal Razionale della Cassa.

#### SEZIONE 4.

##### *Del libromaggiore de' mandati.*

I librimaggiori de' mandati, non altro contengono, se non la menzione nell'avere di tutte le somme pervenute con mandati a favore di ciascuna persona, e nel dare l'uso fatto delle somme medesime. sono formati anche a modo di saldaconti, e nell'istessa guisa de' librimaggiori di fedì, ad eccezione però della dimostrazione della quarta colonna. sono stati sempre uniformi tanto negli antichi Banchi dall'epoca della loro invenzione, quanto nei Banchi attuali.

In taluni tempi, non solo negli antichi Banchi, ma benanche in quelli attuali, la scritturazione de' mandati è stata eseguita sugli stessi libri di fedì, comunque di già erano stati separati i conti per la invenzione de' libri de' mandati. Questi libri costituiscono per tal ramo quasi una scrittura a doppio stile, poichè il mandato vien scritturato tanto nel libromaggiore di fedì a debito del creditore apodissario, quanto in quello de' mandati a credito de' diversi giratarî.

Premessa questa idea generale, passiamo ora a dimostrare

I. Di quanta importanza sia il libromaggiore de' mandati,;

2.. Qual sia il metodo attuale:

3. Quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione di questi libri, e de' loro aiutanti minori:

4. Quali metodi servavansi negli antichi Banchi.

§. 1. Il libromaggiore de' mandati è anche di grave importanza, e la sua scritturazione si rende necessaria, per conoscere ad ogni richiesta le somme pervenute con mandati da uno, o più rami in favore di terze persone. Senza di questo libro non si potrebbe in un' istante conoscere la somma pervenuta nel Banco, e disposta a favore di più persone. In somma non si potrebbero ottenere quei vantaggi espressi nel 5. 1. della precedente Sezione.

(1) In pratica però si ha, che si trascrivono prima gl'introiti notati, ed in seguito quelli di fedì, locchè per altro è indifferente, non potendo mai produrre alcun disordine.

(2) Questa collettiva, ossia l'unione del totale di tutte le Casse, viene eseguita sul registro, che riguarda la Cassa maggiore, sul riflesso di essere le altre Casse secondarie, e quasi subordinate alla prima.

2. Gli attuali Banchi procedono in ogni quadrimestre alla scritturazione di più librimaggiori di mandati, tanto in attenta, che in rame, ed in quel numero, che la quantità dei mandati richiede. Ciascun libro vien scritturato da un impiegato all'uopo destinato, ch'è coadjuvato benanche da un ajutante minore.

Per ogni giratario espresso nel mandato si apre un conto; e siccome il negoziato de' mandati per lo più è di poco volume; così si addice per ogni conto una sola pagina, o una porzione di essa.

Il nome di ogni giratario compreso nel mandato, e che riceve una somma qualunque, viene scritto in fronte di ciascuna carta, e pria di scritturare l'avere, ed il dare. Ogni carta viene benanche divisa in due parti. La prima serve per la scritturazione degl'introiti, cioè dei mandati pervenuti, e viene suddivisa in tre colonne, menzionandosi nella prima la data, ossia il giorno ed il mese di ciascun mandato, cioè la data dello addebito de' mandati espressa nel libromaggiore di fedì; nella seconda il cognome dello girante, e la indicazione del ramo, se trattasi di amministrazione, stabilmente, o altro: e nella terza la somma pervenuta per ordine collettivo. La seconda parte poi serve per la scritturazione degli esiti, e viene benanche suddivisa in tre colonne, specificandosi nella prima la data, ossia il giorno ed il mese, in cui si è riscosso tutto, o parte delle somme pervenute: nella seconda i cognomi de' novelli giratari dipendenti dal primo giratario, e nella terza le somme riscosse, per ordine collettivo (1).

Ma per dare la solita chiarezza alla cosa conviene esporre de' modelli. Però pria di tale esposizione si rende necessario dare una idea dei mandati.

Il mandato non costituisce altro, se non che una speciale disposizione di un'amministrazione, stabilimento, ed anche di un particolare, colla quale si paga una somma per distribuirsi poi dal Banco, a favore di diverse persone, per una medesima causa, o anche per cause diverse. Tale mandato supplisce a tante polizze notate fedì, per quanti sono i giratari (2). E che sia così si è per le mille volte osservato che quell'amministrazione o particolare che prima pagava i suoi creditori, o impiegati con un sol mandato, ha poi convertito tale mandato in tante polizze notate fedì, o viceversa

Premesso ciò ecco i modelli de' mandati.

(1) Il regolamento del Banco nulla prescrive per la formazione della quarta colonna tanto nell'avere, che nel dare; ed in pratica si ha, che da taluni impiegati si adopera in parte la quarta colonna, e da altri si omette totalmente. La ragione di tale omissione totale, o parziale deriva dacché siccome ogni giratario può spendere in diverse partite la somma pervenuta con uno o più mandati, o in una partita diversi mandati; si rendono perciò quasi ineseguibili le menzioni della quarta colonna. Noi convenghiamo sulle difficoltà; ma poiché tali menzioni apportano de' vantaggi, precisamente per ravvisare a colpo d'occhio, quali mandati siano stati esitati, ed anche per dimostrare, e purificare gli errori di ogni conto; così crediamo regolare doversi eseguire le dimostrazioni della quarta colonna ne' soli casi in cui possa aver luogo, cioè quando si riscuote con un sol polizzino uno, o più mandati interamente. Allora nella colonna dell'avere si menzionerà in margine di ciascun mandato il giorno in cui il polizzino è stato speso; e nella colonna del dare si menzioneranno in breve le diverse date de' mandati spesi. In tal modo quasi tutt'i conti avranno i benefici derivanti dalla quarta colonna, e ne rimarranno privi pochi conti solamente. Ed ecco perché ne' modelli de' conti che qui a poco esporremo, faremo uso della quarta colonna, tanto nell'avere, che nel dare.

(2) Ved. Rocco parte a pag. 84, il quale ritiene la definizione da noi data.

(3) A giustificare il nostro assunto basta esaminare i conti delle diverse amministrazioni, le quali han soddisfatto i loro creditori, ed impiegati, ora con un sol mandato, ed ora con tante polizze notate fedì.

## Primo modello

Banco delle due Sicilie pagate duc. 1935 agli impiegati della Cassa de' Particolari, a ciascuno di essi la sottoscritta somma, dite essere pel di loro soldo dello scorso Maggio cioè:

### *Razionalia*

Al signor Barone D. Luigi di Costanzo Razionale di detta Cassa.	–	65
Al signor D. Francesco Sciotta primo ajutante del medesimo.	–	45
Al signor D. Stefano Maresca 2.º ajutante duc. 25, e per esso		
A D. Antonio Poliscichio giusta l'assegno fatto	–	10
A D. Silvestro de Rosa giusta l'altro assegno.	–	6
Ed al detto Maresca i restanti	–	9
		25
(Sieguono gí' impiegati delle altre Ufficine nell'istesso modo e che assorbiscono altri.		1800
	sono	– 1935

Napoli primo Giugno 1839  
Presa ragione  
L'Agente Contabile Razionale  
della Reggenza

La Reggenza del Banco  
delle due Sicilie

1839 primo Giugno  
N. f. per due. 1935.

Fede duc. 3500.. 17 Ottobre 1838

N. N.

Siegue dunque la spiegazione di questo mo–dello.

La Reggenza del Banco è la girante della somma contenuta nel mandato, ed i signori di Costanzo, Sciotta, e Maresca sono i giratari. I signori Poliscichio, e de Rosa poi sono gli assegnatari del giratario Maresca.

## Secondo modello

Banco delle due Sicilie pagate duc. 2197 ai sottoscritti creditori del già Banco d'A. G. P, dite sono per tanti ai medesimi spettati su i rispettivi capitali, nella ripartizione formata in questo anno cioè:

A D. Antonio Peluso		–50
A D. Simone de Gregorio duc. 30, e per teso		
A D. Saverio Ulmo		–10
A Gregorio de Mercato		– 5
A. D. Domenico Foglia		–10
		30
A D. Luca Florio		– 10
(Sieguono altri creditori che per brevità si tralasciano e che assorbiscono altri		–2107
	sono in uno	–2107
	Li Deputati dell'Illustre Ceto	
	de' Creditori di. A. G. P	
Se n'è presa ragione		
Il Razionale		
	1839 a 7 Giugno	
	Not. f. duc. 2197.	
F. duc. 3580. 16 Maggio		S. 1739

Questo modello va spiegato come il precedente.

Data così una idea chiara de' mandati 9 passiamo ora ad esporre i modelli de' conti 9 tenendo per norma i due mandati poc'anzi esposti, facendo uso benanche della quarta colonna nell'avere e nel dare.

## Primo modello

### BARONE D. LUIGI DI COSTANZO

*Dare*

*Avere*

2 Giugno Per Esso — 65 p.º Giugno

I.º Giugno Banco — 65 2 Giugno

Il primo Giugno che vedesi scritto nella prima colonna è la data, in cui il mandato è stato notato, e addebitato. La parola Banco scritta nella seconda colonna, dinota che il mandato parte dal Banco, ch'è nella specie lo girante. La somma di duc. 65 menzionata nella terza colonna è quella che col mandato è stata attribuita al signor di Costanzo. Finalmente il a giugno designato nella quarta colonna è il giorno, in cui si è ritirata dal signor di Costanzo la somma di duc. 65.

Il 2 giugno scritto nella prima colonna è il giorno in cui il signor di Costanzo ha riscosso la somma vi duc. 65. Il *per esso* della seconda colonna, dinota, che la somma sudetta si è ritirata dallo stesso di Costanzo, per non essersi ad altri girata. I duc. 65 scritti nella terza colonna, costituiscono la somma riscossa. Ed il primo giugno della quarta colonna, dinota essersi spesa la somma pervenuta col mandato di detto giorno 1.º giugno.

### Secondo modello

FRANCESCO SCIOTTA

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
3 Giugno	sommella — 10	p.º Giugno N.º Banco — 45
4 detto	Esso — 35	

Questo conto va spiegato come il precedente; ad eccezione della quarta

colonna, omessa, per essersi speso con più polizzini il mandato.

### Terzo modello

ANTONIO POSILICCHIO

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
2 Giugno	Esso. — 10	Giugno da Maresca — 10
	p.º Giugno	2 Giugno

Qui una sola circostanza fa d'uopo spiegare, e si è quella del cognome Marasca scritto nella seconda colonna dell'avere. Comunque i ducati io pervenuti al signor Posilicchio, hanno origine dal mandato del Banco;

pure poiché il signor Posilicchio è un assegnatario del signor Maresca; così per antico sistema è stato ritenuto menzionarsi il cognome di colui, che ha fatto lo assegno, non già dello girante.

Quarto modello

SILVESTRO DE ROSA

*Dare*

*Avere*

p.º Giugno da Maresca — 6

Nel seguente fol. 58 — 6

Poiché il signor de Rosa non ha ritirato i due. 6 nel presente quadrimestre; così le colonne del dare nulla contengono, e le espressioni.

*Nel seguente fol. 58 due. 6, dinotano essersi tal somma caricata su i nuovi libri, per stare a disposizione del signor de Rosa.*

Quinto modello

STEFANO MARESCA

*Dare*

*Avere*

p.º Giugno Esso. 9 p.º Giugno

p.º Giugno Banco — 9 p.º Giugno

Questo conto va spiegato come il primo, e secondo modello.

Sesto modello

ANTONIO PELOSO

*Dare*

*Avere*

10 Giugno Esso — 30

7 Giugno A. G. P. — 50

Nel seguente fol. 70 — 20.

Questo conto in ordine alla quarta colonna 5 va spiegato come quello del secondo modello,

e circa la resta di duc. 20 come il quarto modello.

Settimo modello  
SAVERIO ULMO

<i>„Dare</i>	<i>Avere</i>
y Giugno Esso fol. 385 – 10 7 Giugno	7 Giugno de Gregorio – 10 9 Giugno

Questo conto va spiegato come il primo modello. Una sola circostanza bisogna far marcare, cioè quella del folio 385 scritto nella seconda colonna del dare. La menzione di questo foglio dimostra, che il signor Ulmo de' ducati 10 riscossi con polizzino de' 9 Giugno, o ne ha formato fede in testa sua, ovvero un introito in dorso di una sua madrefede col così detto giro per Banco e l'indicato folio 385 è riferibile al conto del detto Ulmo sistente su i librimaggiori di fedì.

Ottavo modello  
GREGORIO DE MERCATO

<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
14 Giugno Fusco. 5 7 Giugno	7 Giugno de Gregorio. – 5 14 Giugno

Questo conio va spiegato nello stesso modo espresso nel primo modello.

Nono modello  
DOMENICO FOGLIA

<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
9 Giugno Florio fol. 587 – 15 7 Giugno	7 Giugno de Gregorio – 15 9 Giugno

Questo conto va anche spiegato nello stesso modo espresso nel primo modello.

Decimo modello

LUCA FLORIO

<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
19 Giugno Esso fol. 585 – 10	7 Giugno 7 Giugno A. G. P. – 10 19 Giugno

Questo conto va spiegato nello stesso modo espresso nel 7 modello.

§. 3. Obblighi dell'impiegato destinato per la scritturazione del libromaggiore di mandati, e del suo aiutante minore.

Questo conto va spiegato nello stesso modo espresso nel 7 modello.

1. Pervenuto che sarà nelle mani di questi impiegati un mandato fornito della notata, addebito; e della menzione de' fogli di ciascuno giratario, si dovranno passare a credito delle persone in esso descritte le somme disposte a loro beneficio. Però dovrà pria essere questo mandato risommato dal principale, o dal suo aiutante, per assicurarsi se le somme parziali disposte col mandato medesimo, compongono la somma totale espressa nello stesso; sottoscrivendosi il mandato da colui, che avrà eseguita la risommatura, il quale sarà sempre responsabile verso il banco. E nel caso che si rinvenissero degli errori, dovrà immantinenti restituire il mandato al Libromaggiore, il quale avrà cura farlo emendare dalle parti.

2. Nell'addebitare i polizzini de' mandati dovranno far scrivere da' loro aiutanti in lettere la somma addebitata sul polizzino medesimo, senza della quale formalità il Libromaggiore non potrà farvi il suo visto buono.

3. Qualora nell'addebitare i polizzini de' mandati, rinvenissero de' notamenti di condizioni poste a credito delle partite, sono obbligati notare tali condizioni in piè del polizzino, per intelligenza del Pandettario, acciò costui conosca se tali condizioni sieno state adempiute; rimanendo in contrario responsabili di qualunque danno ne potrà derivare.

4. Debbono tener sempre sommati tutt'i conti del proprio libro; ed in tal modo consegnarli nella fine del quadrimestre, siccome è prescritto pel libro di fedì.

5. Nell'addebitare tali polizzini, dovranno usare le stesse precauzioni prescritte nel numero 4 art. 2. 3 della 2. Sezione del presente Capitolo.

6. Pe' mandati pervenuti ne' precedenti quadrimestri, dovrà prendersi l'attestato del revisore o Archivario, coll'indicazione de' rami, da' quali sono pervenuti, e delle condizioni, alle quali forse fossero sottoposti. Il rinvio di tali polizzini nella Revisione o Archivio si farà per mezzo del chiamatore di ruota, il quale li consegnerà nelle mani del Revisore o Archivario, e da' quali se ne dovrà fare la corrispondente certificatoria.

7. Nell'addebitare i polizzini di mandati, che dalle parti sono stati disposti passarsi a loro Credito, dovranno menzionarvi tanto il foglio del conto a credito che quello a debito, sulla polizza, e su i libri, con annotarvi tutte le condizioni scritte nel mandato, qualora non fossero state sfogate nel momento, in cui si dispone lo accredito.

8. Perciò che riguarda storno di partite, ed altro, ci rimettiamo a quanto trovasi prescritto pel libromaggiore di fedì nel 3. della 2. Sezione di questo Capitolo.

5. Pria di dettagliare i metodi tenuti negli antichi Banchi per la scritturazione de' mandati, fa d'uopo premettere, che simili mandati sono di antica invenzione, poiché si vedono eseguiti fin dalla fondazione di ciascun Banco, ed anche in tempo de' Negozianti banchieri (1). Negli antichi Banchi, ed in taluni di essi precisamente (2), ne' quali si rimettevano dai Computanti degli arrendamenti immensi mandati, la scrittura era quasi tutta assorbita da tali mandati.

Dalla fondazione di ciascun Banco fino all'anno 1757, la scritturazione de' mandati si faceva benanche su i librimaggiori di fedì; locchè arrecava una notevole confusione, precisamente perché l'antica scrittura era sfornita della quarta colonna, per dimostrare nell'introito l'uso fattone, e nell'esito la specie di esso. Si pensò quindi nell'anno 1758 separare la scrittura de' mandati da quella di fedì.

(1) Vedi i giornali sistenti nell'Archivio generale del Regno, e nello Stabilimento di S. Eligio.

(2) Cioè in quelli del SS. Salvatore, e del Popolo.

I Banchi di S. Giacomo, e Popolo furono i primi che nel 1758 procederono alla scritturazione de' librimaggiori di mandati colle corrispondenti pandette: indi il Banco del Salvatore nel 1765, il Banco de' Poveri nel 1770, il Banco di S. Eligio nel 1778, il Banco Pietà nel 1785, ed in ultimo il Banco Spirito Santo nel secondo semestre del 1794. Quest'ultimo Banco però nelle pandette, e librimaggiori di mandati registrava non solo i conti de' mandati; ma benanche i conti degl'introiti fatti su polizzini sciolti, a seconda del progetto di Michele Boetto espresso nella sua opera (1), locchè per altro costituiva una irregolarità, della quale ne faremo parola nel Titolo 3.<sup>o</sup> della presente Opera.

Premesso ciò crediamo inutile esporre i modelli degli antichi conti de' mandati, poichè per quelli che conteneano fedi, e mandati, ne demmo l'esempio nel 4. della 2. Sezione del presente Capitolo, e per quelli di mandati solamente non occorre ripeterli, essendo simili a quelli attuali, e de' quali ne abbiamo dato i modelli nel S. 2. della presente Sezione.

## SEZIONE 5.<sup>o</sup>

### *Dell'Uffiziale chiamatore di Ruota.*

Questo impiegato per lo più viene assistito, e coadiuvato nelle sue operazioni da uno, o più aiutanti, a misura del negoziato del proprio Banco. Egli con i suoi aiutanti non ad altre funzioni sono destinati, se non per raccogliere dalle mani del pubblico tutte le polizze che si intendono cambiare, per farle adempire delle formalità sulla Ruota, e poscia provocarne la soddisfazione nelle Casse. In tal modo tutte le polizze' da esitarsi girano per mezzo di un solo impiegato, il quale ne risponde verso il Pubblico, senza che questi vada mendicando presso altri impiegati della Ruota la propria polizza, A questo in somma si riduce l'utilizio del Chiamatore.

Anche negli antichi Banchi si faceva uso di questo impiegato; e sebbene veniva distinto col titolo di Portiere chiamatore, per essere situato sulla porta della Ruota; pure usciva dalla Classe degli uffiziali.

Premessa questa idea generale sull'uffizio del Chiamatore, passiamo ora a precisare gli obblighi del medesimo.

1. Ricevere dalle mani de' particolari tanto le polizze che dovranno passarsi per Ruota, quanto quelle che saranno state cifrate da' Cassieri per passarsi in confidenza onde farle vistare da' Pandettari

2. Per le polizze di Ruota, appena che saranno state adempiute di tutte le formalità, e quindi del visto buono del Libromaggiore, e pagata del Pandettario cumulatane una discreta quantità, sempre proporzionata al numero delle polizze esibite; dovrà sull'uscio della Ruota, chiamare pubblicamente, e con voce chiara, ed intelligibile i nomi, e cognomi degli ultimi giratarî delle polizze; ed alle risposte di ciascuna parte, interrogare le parti medesime della somma della propria polizza, e del Notaio che l'avrà adempiute di autentica; ed assicuratosi, mediante le analoghe e corrispondenti risposte delle persone, alle quali realmente appartengono, le condurrà in una delle Casse per fargli riscuotere l'equivalente.

(1) Parte 2. pag. 83. (2) Gli avventori allora quando si portano al Banco per cambiare le polizze, debbono consegnare tali polizze al Chiamatoreistente sulla Ruota, e dal quale saranno curati i dovuti adempimenti.

Però pria di condurre nelle Casse le persone chiamate, dovrà firmare, e registrare le corrispondenti polizze su di un libretto, che appositamente tiene, notandovi il solo nome, e cognome dell'ultimo giratario, e la somma di ciascuna polizza per ordine collettivo; ed indi firmare il libro medesimo. Giunto nella Cassa dovrà di bel nuovo chiamare le parti nello stesso modo di sopra spiegato, e consegnare al Cassiere le polizze, ed il libretto, il quale dopo averne fatto il confronto accuserà in piè la ricezione delle polizze medesime. Tutto ciò potrà anche eseguirsi dal suo aiutante, sempre però sotto la responsabilità del Chiamatore, il quale sarà in obbligo di cifrare di proprio pugno le polizze, ed il libretto.

3. Pe' polizzini di mandati pe' quali ordinariamente la somma da riscuotersi è ignota all'esibitore, per accertarsi della legittimità della persona che avrà risposto, basterà interrogarla solamente del nome del Notaio, che avrà autenticata la firma del giratario o dello girante, secondo le circostanze.

4. È proibito quindi al Chiamatore di consegnare nelle mani delle parti le polizze passate per Ruota; cdi Cassieri non potranno riceverle da altri, che dal Chiamatore, o da' suoi aiutanti, colle formalità di sopra descritte; in modo che il Cassiere, ed il Chiamatore saranno responsabili di qualunque danno possa avvenire, cagionato dalla loro inadempienza.

5. Dovrà il Chiamatore distribuire fra i Cassieri per numero uguale le polizze passate per

Ruota; in modo che uno non venga gravato più dell'altro. Laddove si accorgerà che il Cassiere, cui per turno spetta la chiamata fosse affollato, sia per gl'introiti, sia per gli esiti di polizze paese in confidenza, o per riscontro, per cui non potesse prontamente soddisfare il pubblico procurerà di farle pagare da altro Cassiere meno affollato, ricordandosene nelle chiamate successive, ad oggetto di equilibrare per quanto sia possibile la fatica fra i Cassieri, e darsi contemporaneamente al pubblico la piena soddisfazione.

6. Per le polizze poi che si vorranno cambiare in confidenza (1) dopo che saranno state adempite del visto del Pandettario, le restituirà alle stesse parti, che l'hanno al medesimo consegnate (2).

7. Tutte le polizze di qualsivoglia natura, che saranno replicate da' Pandettari, o dal Libromaggiore per mancanza di adempimenti, saranno dal Chiamatore restituite alle parti, serbando le precauzioni di sopra espresse, tendenti ad accertarsi del vero proprietario. Lo stesso praticherà per le fedi di credito formate per Ruota.

8, Qualora in fine della giornata restino in potere del Chiamatore fedi di credito fatte per Ruota, ovvero polizze passate, e non riscosse dalle parti, per non essersi trovate presenti nel momento della chiamata; dopo che avrà proceduto ad una nuova chiamata, dovrà tali fedi, o polizze consegnare al Libromaggiore, il quale ne darà parte al Razionale, e questi al Governo (se lo crederà espediente).

(1) Gli avventori dovranno consegnare allo stesso chiamatore le polizze che vorranno cambiare in confidenza, dopo averle fatte cifrare dal Cassiere che le riceverà, e che conoscerà la persona che avrà apposta la firma al piè.

(2) Il regolamento del Banco nulla prescrive circa le precauzioni a praticarsi per la restituzione di tali polizze. In pratica però si ha, che il Chiamatore o conosce la persona che l'ha esibite, ed alla medesima le restituisce dopo fatto il visto, ovvero se ne assicura mediante le stesse precauzioni espresse nell'art. a. o col piè messo sulle polizze. Per altro sarebbe regolare prescriversi dover il Chiamatore condurre i portatori di tali polizze da quel Cassiere che le ha cifrate senza consegnarle nelle mani de' portatori medesimi. Qual modo adoperandosi; si eviterebbero dei disordini facili ad avvenire con la consegna delle polizze vietate, potendovisi fare delle soggiunte nelle gire, ed altre alterazioni in danno del Pubblico, colla. responsabilità del Pandettario.

9. Dovrà il Chiamatore dopo che le polizze di Ruota saranno state cifrate dal Pandettario con la così detta mezza pagata, portare nella revisione tutte le polizze de' quadrimestri precedenti, ed i polizzini de' mandati pervenuti in detti precedenti quadrimestri, per farvisi dal Revisore i soliti certificati di discarico, rimanendo poi obbligato il Revisore di respingere sulla Ruota tali polizze, o polizzini, per mezzo di un soprannumerario di sua fiducia. Il Chiamatore, o il suo aiutante nel consegnare al Revisore tali polizze, nella prima di ciascun fascicolo vi noterà il numero delle stesse, acciò non sia il Chiamatore medesimo responsabile della dispersione di qualche polizza, che potrebbe avvenire in revisione.

10. Finalmente il Chiamatore, e suoi aiutanti, sono obbligati di eseguire quanto loro verrà imposto dal Libromaggiore pel servizio del Banco, e del Pubblico.

## SEZIONE 6.º *Del Notaio Pandettario.*

È egli destinato dal Banco per esaminare non solo la veracità delle polizze, delle firme, ed autentiche apposte nelle polizze medesime; ma benanche per osservare se le condizioni scritte dallo girante, sieno state adempiute interamente.

Ritiene il nome di Pandettario, dacché conserva il registro di tutt'i Notai, col modello delle loro autentiche, e firme, nonché l'elenco degli amministratori di Corpi morali, con i corrispondenti documenti attestanti la di loro qualità (1)..

Questo impiegato è di remota istituzione; poiché negli antichi mandati si vede compreso tra gl'impiegati del Banco il Notaio Pandettario.

Premesso ciò, poiché il nostro scopo si è quello di manifestare semplicemente il metodo attuale, e quello antico della scrittura Bancale, con i diversi sistemi adoprati in tutt'i tempi su tale scrittura; così non entriamo a ragionare sull'ufficio del Notaio Pandettario: ufficio che richiederebbe una lunga dissertazione, per la inesistenza di un codice, che determini le loro facultà; precisamente sul modo dell'impiego del danaro condizionato. Quindi ci limitiamo a parlare in generale degli obblighi del Pandettario, per ciò che riguarda lo giro delle polizze, e la relazione che ha con gli altri uffici del Banco.

### §. UNICO. *Degli obblighi del Notaio Pandettario.*

1. Tutte le polizze di qualsivoglia specie, che si dovranno cambiare, dovranno prima vistersi dal Pandettario, per esaminare se sieno regolari, e se siensi adempiute le condizioni (2).

(1) antico sistema presso i Banchi di riconoscere come legittimi rappresentanti de' Corpi morali coloro che sottoscrivono le polizze di tali Stabilimenti sia nella qualità di giranti, che di giratari, senza ricevere per ciascuna polizza attestato di un pubblico Notaio: però simili Stabilimenti nel cominciare la gestione dei loro amministratori sono nell'obbligo far noto al Banco tale qualità con analogo ufficio, o con documento legale. Ciò si pratica, onde evitare di farsi per ogni polizza la fede di un pubblico Notaio.

(2) Qualora le polizze da cambiarsi non venissero preliminarmente esaminate dal Pandettario mille inconvenienti ne deriverebbero; tra quali quello di viziare la scrittura del Banco, che per sua indole deve essere chiara, e netta da qualsivoglia contraffazione, e quello che il Cassiere dovrebbe andare in cerca della parte, cui il danaro venne pagato per farselo restituire. Quest'ultimo inconveniente verificavasi negli antichi Banchi per le polizze prese in confidenza siccome più lungamente ne discorreremo nel Titolo 3.º

Egli è obbligato di esaminare colla massima oculatezza le girate, e rilevare se le condizioni apposte in esse sieno state esattamente adempiute, se vi siano le firme de' giranti, e dei giratari, colle autentiche richieste ne' diversi casi giusta le istruzioni, se le autentiche, e firme de' Notari, e se le fedi di credito, o polizze sieno false, o viziare.

Qualora nelle girate vi sieno delle espressioni essenziali con delle viziature, dovrà farle replicare in fine delle girate medesime, munite di nuove firme de' giranti con autentiche. Similmente dovrà osservare se ne' mandati di liberazione, nelle sentenze, e nelle altre carte simili, le firme dei Magistrati, Cancellieri, ed altri sieno vere, avvalorate da bolli, e fornite delle altre formalità richieste dalla legge. Qualunque polizza, o fede di credito, che passerà colla sua vista, senza che le condizioni siensi adempiute, con autentiche false, e sfornite di quei solenni, che si richieggono, sarà tenuto di soddisfare tutto il danaro malamente pagato, o con falsità riscosso, non potendo allegare in suo favore alcuna scusa, o pretesto.

2. Tutte le polizze, che si dovranno cambiare per Ruota, dovrà il Pandettario, appena che le riceverà dalle mani del Chiamatore della Ruota esaminarle, e trovandole regolari in tutto, apporvi la così detta mezza pagata con una cifra indicante pag, ed indi passarle agl'impiegati della Ruota, per eseguire tutti gli adempimenti di addebito, discarico, ed altro. Queste polizze dopo tali adempimenti passeranno di nuovo nelle mani del Pandettario, il quale osservando la sua mezza pagata apposta nel. md«mento in cui tali polizze furono esibito sulla Ruota,, il visto buono, e firma del Libromaggiore, e tutt'altro, che si richiede, continuerà a scrivere la pagata, colla somma distesa in lettere, e colla sua firma. Ed in ordine ai polizzini di mandati, dovrà osservare se le condizioni registrato sul libro, e dalle quali forse il denaro fosse soggetto; e notate dall'aiutante del Libromaggiore in piè del polizzino, se sieno state esattamente adempiute; rimanendo in contrario tenuto del ristoro di ogni danno.

3. Tutte le polizze, che si vorranno passare in confidenza nelle Casse, dopo che saranno state cifrate da' Cassieri, che le prenderanno, dovrà il Pandettario munirle del suo visto, attestante esser regolare la polizza, ed adempiuta di tutte le condizioni (1), ricevendo tali polizze dalle mani del Chiamatore, ed a cui dovrà restituirlo, per consegnarle alle parti.

4. Nel passarsi fedi di credito di danaro condizionato, dovrà osservare la precedente polizza, dalla quale nacque tal fede (2), per rilevane', se le condizioni apposte nella prima polizza siano state esattamente adempiute nella fede di credito, che si esibisce. Se poi il danaro condizionato, sia stato disposto con una polizza notata fede, basterà che il Pandettario osservi se sia munita del suo Si noti, ch'egli stesso apporre pria di notarsi in fede, poiché avendone allora fatto l'esame, ed assicurato di essere state adempiute le condizioni, si rende superfluo un secondo esame (3).

(1) Vedi ciò che abbiamo detto nella nota precedente.

(2) Spesso avviene che un giratario di una polizza soggetta a condizioni, lungi di adempire e sfogare tali condizioni, dispone farsi della somma racchiusa nella polizza condizionata, altra fede di credito, per quindi poi adempiere alle condizioni nel momento in cui va a cambiare la' nuova fede condizionata o a notarvi polizza in dorso di essa. In questo caso il Notaio Pandettario non potendo nel momento in cui si cambia questa nuova fede osservare dalla stessa le condizioni; così è nell'obbligo di richiamare la precedente polizza, nella quale le condizioni sono annesse.

(3) Per antico sistema de' Banchi è permesso al possessore di una fede di credito condizionata, per condizione non ancora sfogata, e racchiusa nella precedente polizza, di poter o girare tale nuova fede condizionata, o notarvi in dorso della medesima una o più polizze. In questo secondo caso in cui il possessore lungi di girare la fede vi nota delle polizze, dovendosi la notata fede eseguire dagl'impiegati dell'ufficina delle notate fedi; e non essendo questi impiegati chiamati ad osservare l'adempimento delle condizioni; perciò il regolamento prescrive doversi preliminarmente esaminare dal Notaio Pandettario la polizza da notarsi, per osservare se la gira apposta nella polizza notata sia a seconda della condizione prescritta nella precedente polizza; e ciò nel fine di non far notare inutilmente una polizza quando la stessa non fosse uniforme alla condizione.

5. Accorgendosi il Pandettario, di essere stata esibita qualche fede di credito, o polizza falsa, alterata, o viziata, o qualche sentenza de' Tribunali dell'istessa natura, o simili carte vere, e reali, ma con autentiche, e firme false, dovrà procurare di far destramente arrestare l'esibitore, con darne subito avviso al Governo, ed in sua assenza al Segretario, o al Razionale per le disposizioni convenienti.

6. Nelle polizze di Cassa, ossia di quelle prese in confidenza, oltre alle sopradette avvertenze, dovrà badare se siano adempite di tutte le formalità richieste dalle istruzioni delle diverse officine del Banco, se vi sia il bollo rosso, la cifra de' Cassieri, e la data in cui venne da' medesimi, presa in confidenza.

7. Affinché il Pandettario sia certo della verità delle autentiche, e delle firme de' Notari, avrà un libro per ordine alfabetico, ove sieno fatte di proprio pugno de' Notari le firme, cifre, ed autentiche: quelle messe sulle polizze, e che saranno dissimili dal registro, o di quei Notari non registrati (1), non saranno all'atto passate; come anche quelle de' Notai sospesi. Nel caso, che il Pandettario sia incerto sulla veracità della firma, ed autentica di qualche Notaio, dopo fatto un accurato confronto, potrà replicare in dorso della polizza, e chiedere l'approvato, o legalizzazione di altro Notaio, o della Camera Notariale.

8. Dovrà tenere un altro simile registro per le firme de' Governatori, Amministratori, ed altri di tutt'i Corpi morali, Stabilimenti, Amministrazioni, Ragioni di negozianti, loro Complimentarî, ed altri. Però prima di farli registrare nel suo libro, si farà esibire i documenti legali, donde consti, che realmente sieno tali quali si asseriscono. I Governatori, ed altri de' diversi stabilimenti, dovranno esibire tanti documenti, quanti sono i Stabilimenti cui sono addetti. Questi documenti saranno gelosamente conservati dal Pandettario per sua cautela.

9. Qualora il Pandettario incontra delle difficoltà ragionevoli, in ordine all'adempimento delle condizioni, giustificazione di qualità, autentiche, ed altro, dovrà notarle in piè della polizza, o fede di credito, aggiungendovi la propria firma, onde adempersi dalle parti. Nelle polizze di Cassa, oltre la replica, e la firma vi apporrà la data corrente. Per non trapazzare ingiustamente il Pubblico, non potrà fare repliche insussistenti, ed ingiuste; dovendo in una sol volta fare tutte le repliche per gli adempimenti a farsi.

10. Nelle polizze, o fedi di credito disposte passarsi in credito, deve il Pandettario esprimere in esse. In credito di N. N, colla parola condizionati, qualora il denaro vi fosse soggetto;

(1) Tutti quei Notai della Provincia di Napoli, che non sono registrati nel libro del Pandettario del Banco, non possono fare alcuna autentica pel giratario; e ciò per la ragione che non avendo essi curato di rilasciare nel Banco un modello delle loro autentiche, e cifre, il Pandettario nel dubbio non avrebbe alcuno elemento di scrittura di confronto per verificare la veracità delle stesse.

(2) Vedi la nota scritta nella nozione della presente Sezione.

e ciò per regolamento del Libromaggiore, e di tutti gli altri impiegati (1). Nei mandati di liberazione di qualunque polizza, o fede di credito, deve su tale mandato fare l'incredito, soggiungendovi le parole, coll'alligata polizza, fede, o altra scrittura, che vi sia annessa in foglio separato.

II. Nel passaggio delle polizze, nelle quali si richiede la partita della pandetta è obbligato di esaminare se tale partita sia stata fatta con esattezza, rimanendo in contrario il Pandettario coll'uffiziale della pandetta, tenuti indennizzare il Banco, ed i particolari di ogni danno, che ne potrebbe derivare, anche per errore degli altri impiegati del Banco (a).

12. Tutte le polizze, che si dovranno notare nelle madrefedi di denaro condizionato, si dovranno pria esaminare dal Pandettario, il quale ritrovando di essersi le condizioni esattamente adempiute, dovrà apporre nelle polizze da notarsi di proprio carattere le parole Si noti, munita di sua firma (3).

13. Esibendosi polizze con lunghe girate sia di Ruota, sia in confidenza; e che han bisogno di una lunga riflessione, dovrà il Pandettario esaminarle sul momento, o al più nelle ultime ore del Banco, qualora il disbrigo del Pubblico non permettesse di esaminarle sul momento.

14. Oltre agli obblighi finora descritti, sarà il Pandettario tenuto di osservare tutto ciò che ha rapporto al suo impiego. Nelle occorrenze straordinarie non prevedute, sarà tenuto di consultarne il Governo, per ricevere gli ordini corrispondenti all' assunto.

## SEZIONE 7.º

### *Del Libromaggiore capo della Ruota.*

Il Libromaggiore è il capo della officina della Ruota. Ritiene questo nome, poiché la scritturazione de' librimaggiori avviene nella sua officina; e benché si adempia da' suoi aiutanti; pure egli ne tiene gli obblighi, e la responsabilità. Si è creduto parlarne in ultimo luogo, poiché questi chiude tutte le operazioni che si praticano sulla Ruota da' suoi aiutanti. Questo utilizzo è antichissimo, e coeva alla istallazione de' Banchi. Fin dal 1635 in una Prammatica di quell'anno (4) si fa parola del Libromaggiore.

Premesso ciò, passiamo ad analizzare

1. Quali siano gli obblighi, che assistono al Libromaggiore:

2. Quali registri egli è obbligato a scritturare, precisando qual sia il metodo attualmente in vigore; di quanta importanza sieno i medesimi registri; e quali siano stati i metodi tenuti per lo passato.

§. 1. Obblighi del Libromaggiore.

1.º È egli responsabile in generale dell'intera officina della Ruota. Deve perciò invigilare al buon ordine, ed alla esatta osservanza delle istruzioni del Banco, e de' doveri di ciascuno impiegato di sua dipendenza, alla scritturazione, ed alla possibile sicurezza degl'interessi del Banco. e del Pubblico.

2. È tenuto indennizzare il Banco di qualunque mancanza si commettesse da' suoi aiutanti, sotto qualsivoglia rapporto.

(1) La espressione condizionata debbe assolutamente esprimersi nell'accredito; dappoiché il Libromaggiore colla guida di tale accredito forma la nuova fede, o l'accredito in dorso di madrefede: quindi senza di questa menzione, egli rilascierebbe le fedi libere, e come tali avrebbero il di loro corso in commercio, e forse anche presso il Banco. (2) Siccome dopo l'erronea partita scritta dalla pandetta, e vistata dal Pandettario, gli altri impiegati incorrono negli errori per causa de' primi; così è giusto, che i medesimi solamente indennizzino il Banco, ed i particolari di ogni danno.

(3) Vedi ciò che dicemmo nella nota scritta sull'art. 7 della presente Sezione.

(4) Vedi la Prammatica XI de Bancis.

Questa responsabilità però non esclude quella, che i suddetti aiutanti debbono avere verso il Banco per istituto del di loro impiego; di manieraché il Libromaggiore sarà solidalmente con i suoi aiutanti tenuto all'anzidetta indennizzazione.

3. Deve egli sottoscrivere tutte le polizze di esito, che da' suoi aiutanti si saranno addebitate su i librimaggiori, tanto per Cassa, quanto per giro detto di Banca con apporvi il corrispondente visto buono (1), onde assicurarne l'esistenza. Però prima di munirle col suo visto buono, e firma, dovrà osservare se siano state viste dal Pandettario, ed adempiute, e firmate da' suoi aiutanti..

4. Delle polizze, fedi di credito, I o mandati disposti da' possessori di formarsene fedi di credito, o di accreditarsi in madrifedi: dopoché le medesime saranno state regolarmente addebitate, ed accreditate ne' rispettivi conti su i librimaggiori, ne deve egli di proprio carattere descrivere le corrispondenti partite ne' suoi libri d'introito di fedi, e di notate fedi (2), con menzionare in margine i fogli corrispondenti al debito, e credito (3), e con apporvi tutte le condizioni, alle quali tali partite fossero state forse sottoposte. Dovrà avvertire di mandare al Fedista il libro d'introito di fedi, per mezzo del sopranumerario della Ruota, ad oggetto di formarsene le nuove fedi di credito, dopo di che firmate dal Pandettario, e da esso Libromaggiore, colla indicazione della somma in lettere, si consegneranno alle parti.

5. Per le partite disposte di accreditarsi nelle madrifedi, dopo averle il Libromaggiore descritte nel suo libro d'introito delle notate, coll'indicazione delle condizioni, de' fogli di addebito, ed accredito del libromaggiore in margine, e di quello delle notate fedi, e lettera corrispondente sotto la marca, si farà dalla parte esibire le madrifedi, nelle quali descriverà al di sotto dell'introito, le partite medesime, prima in lettere, e poi in Cifre numeriche, coll'indicazione del giorno, mese, ed anno, e del cognome dello girante; e dopo di aver tali partite assicurate colla sua firma, e bollo, dovrà conservar le polizze, per consegnarle in fine di ciascuna giornata alla persona destinata a trascriverle nel libro corrispondente (4), di unita alle altre, delle quali se ne sono formate fedi di credito, come si è detto di sopra. Dovrà pure passare al libro delle notate' fedi la madrefede coll'anzidetto libro d'introito, onde dal medesimo se ne possa prendere ragione nel conto, cui spetta, ossia se ne possa scritturare il seguito introito. Fatto tutto ciò potrà il Libromaggiore consegnare le madrifedi alle parti.

6. Prima di consegnare al Giornalista le succennate, polizze passate a credito, deve il Libromaggiore notare sopra ambedue i suoi libri d'introito nel fine di ciascuna giornata, il numero delle polizze convertite in nuove fedi di credito, e quelle accreditate nelle madrifedi, onde esprimersi dal medesimo Giornalista tale numero nella sua ricevuta, che deve fare in in piè della dichiarazione del Libromaggiore.

7. Non potrà ricevere alcun sequestro giudiziario per polizze di qualsivoglia specie, poiché sebbene l'articolo 7.º delle istruzioni autorizzasse tali sequestri, prescrivendo anche il metodo da serbarsi per la menzione a farsi sulla scrittura; pure simili sequestri vennero in seguito proibiti col Real Decreto de' 6 ottobre 1817 (1).

(1) In pratica si ha che il Libromaggiore usa la espressione bona, in vece del visto buono, essendo in sostanza un sinonimo di questo. Tale bona è di antichissima invenzione, e dinota essersi la somma contenuta nella polizza fatta buona al creditore, perché rinvenuta a credito del medesimo. Rocco parte 2 pag. 29.

(2) Di questi libri se ne discorrerà nel seguente paragrafo.

(3) Le istruzioni prescrivono la menzione del solo foglio corrispondente al credito; ma la regolarità della scrittura esige benanche la notizia del foglio a debito, come si pratica.

(4) Cioè al Giornalista di Banca.

8. Esibendosi sulla Ruota fede di credito o polizza falsa, alterata, o viziata, deve il Libromaggiore procurare di trattenere l'esibitore, e passarne sul momento avviso al Governo del Banco, ed in sua assenza al Segretario, o Razionale per le ulteriori disposizioni. Se poi tale polizza, o fede alterata, viziata, o falsificata si rinvenisse fralle polizze di Cassa, ne farà la consegna al Segretario del Banco, onde dal Governo si possano prendere le disposizioni conducenti, tanto in ordine alla punizione del reo, quanto per la indennizzazione del Cassiere della somma contenuta in tale polizza, da colui dal quale l'avrà presa in confidenza.

9. Nelle contate di Cassa, è obbligato di dare al Governo le reste del debito delle Casse, munite della propria firma, come le avrà rilevate da' conti de' Cassieri scritti sul Libromaggiore.

10. Venendo ordinato al Libromaggiore di riferire sull'esistenza di una polizza asserita dispersa. farà praticare le possibili diligenze per assicurarsene. Se la polizza, o fede di credito in quistione appartenesse ai quadrimestri precedenti, dovrà prima prendersi l'attestato del Revisore. Se si tratti di una polizza notata fede nel quadrimestre corrente, dovrà similmente precedere l'attestato del Libromaggiore delle notate fedi: che se poi fosse una fede di credito, fa d'uopo che lo stesso Libromaggiore delle notate fedi certifichi, che fino a quel momento non sia stata convertita in madrefede. Dietro le indiane diligenza, potrà il Libromaggiore formare il suo rapporto (2); e nel tempo stesso farà eseguire dal suo aiutante nel conta dei libro apodissario,

(1) L'uso de' sequestri presso gli aboliti Banchi era di antichissimo sistema, poiché fin dalla di loro istallazione, ed anche in tempo de' Negozianti banchieri vedonsi praticati. Simili sequestri, secondo la procedura di quel tempo venivano imposti con decreto del Magistrato; ed in seguito venne introdotto il sistema di provocarsi tale decreto di sequestro da' Delegati de' Bari. ehi, ovvero davasi da questi l'*exequatur* al decreto di sequestro del Giudice, che l'avea ordinato. Comunque si fosse conosciuto, che tali sequestri inceppavano il corso delle carte bancali, ed arrecavano triste conseguenze, perché spesso veniva sequestrata in danno di uno, quella somma che per effetto di gira, già ad altri si apparteneva; perciò non ostante, non si pensò mai allontanare simili inconvenienti, con rendere insequestrabili tali somme. Vedi Rocco parte 2 pag. 22 e 23.

La eccezione contenuta nell'art. r di detto Real de. crete riguarda unicamente le polizze, o fedi di credito disperse. Per queste, giusta il prescritto nell'articolo 10 delle istruzioni pel Libromaggiore, viene di. sposta la menzione di essersi la polizza dispersa. Tale menzione costituisce quasi un sequestro amministrativo fatto dallo stesso Banco; ed ecco perché in fine dell'enunciato art. 1.º si fa una eccezione alla regola generale. Questo nostro assunto viene confermato dall'art 3.º delle istruzioni Ministeriali formate per la esecuzione dell'enunciato Real decreto de' 10 febbraio 1817.

Il soprascritto Real decreto proibisce assolutamente ogni sequestro di somme depositate nel Banco, e delle diverse specie di polizze. Nell'articolo secondo è vero che permette solamente il sequestro delle fedi di credito, e polizze, soggiungendo, nel modo con cui può essere sequestrato il denaro contante; ma questa permissione riflette semplicemente il caso, in cui trovandosi una fede di credito, o polizza di un depositante, o giratario, presso una persona qualunque (esclusi sempre gl'impiegati del Banco), possono tali polizze venir sequestrate da un creditore, nell'istesso modo, con cui si può sequestrare presso un terzo ogni altro oggetto appartenente al debitore.

(2) In pratica si ha, che il Libromaggiore lungi di conservare gli attestati del Revisore, e del Libromaggiore delle notate fedi, e di rilasciare egli solo il certificato di esistenza; invece tale certificato si rilascia da tutti gli ufficiali, che debbono attestare l'esistenza della polizza, ciascuno per la parte che li riguarda. In tal modo il certificato si rende più esatto, ed il Libromaggiore si toglie il peso di conservare tanti volanti certificati.

al quale appartiene la polizza, o fede di credito asserita, dispersa, la seguente menzione — 1839 a 10. *Giugno — Fatta relazione per la esistenza della polizza di ducati..... del di..... e ciò a richiesta di N. N.....*

11. Nello spendere con ordine del Governo la polizza, o fede di credito dispersa è tenuto il Libromaggiore di far eseguire sull'anzidetto conto cui la polizza appartiene, altra menzione, attestante l'ordine dato dal Governo, acciò esibendosi nell'avvenire originale polizza si eviti di pagarsi due volte la stessa somma.

Siffatta menzione per le fedi dovrà farsi tanto nel foglio, in cui si addebita la partita quanto in quello in cui è stata formata la fede di credito: e per le polizze notate fedi, l'avvertimento dovrà farsi tanto nel libromaggiore di fedi, nel foglio ove si addebita, quanto in quello di notate fedi, nel foglio ove la polizza venne notata.

12. Quante volte accadesse, che una polizza, o fede di credito già spesa con pleggeria f venisse esibita nel Banco nelle forme regolari, per riscuotersi il danaro; dopo essersi manifestato all'esibitore essere stata di già esatta con pleggeria, e quando, e da chi, se ne dovrà fare dal Libromaggiore rapporto al Governo del Banco, al quale invierà l'esibitore medesimo,4 per darsi le opportune disposizioni.

13. É vietato assolutamente al Libromaggiore di spendere somma alcuna, senza l'effettivo credito. Quindi qualora avvenga, che nell'addebitarsi una polizza, non vi si trovi il credito corrispondente; è necessario, verificare, ed appurare prima il conto, onde conoscere la cagione dello sbilancio, ed indi addebitare regolarmente la polizza. Ciò però dovrà farsi colla possibile sollecitudine onde non arrecare il menomo ritardo al Pubblico. Occorrendo assolutamente del tempo, si debbano usare colle parti le più obbliganti maniere, onde non dispiacerle, avendo tutto il dritto di riscuoter prontamente i loro averi: in questo caso di ritardo, il Libromaggiore ne darà scienza al Governo del Banco e dipenderà dalle sue disposizioni.

14. Dovrà il Libromaggiore riceversi in fine di ogni giornata da ciascun Cassiere tutte le polizze prese in confidenza da Cassieri medesimi, cautelandoli con suo ricevo, per indi nel giorno seguente farle passare su i libri di Ruota da' suoi ajutanti, colla data, però del giorno precedente, ossia colla stessa data, in cui furono cambiate in confidenza.

15. Dovrà far custodire colla massima gelosia i libri sistemati sulla Ruota, chiusi colle solite serrature: né permetterà di restare aperti nell'assenza de' suoi ajutanti, o che vi si fermi chiunque ad esaminarli sotto qualunque pretesto

16. I mandati dopo essere stati caricati, e puntati saranno dal Libromaggiore consegnati alla persona destinata a scriverli riscuotendone da costui la ricevuta sopra un libretto, che all'uopo terrà il Libromaggiore medesimo.

17. Richiedendosi dalle parti bilanci del conto de' mandati (1), il Libromaggiore N farà estrarre da9 suoi ajutanti, che ne hanno il carico, tali quali si rilevano da' libri; e dopo averli muniti di sua firma, li potrà passare al Razionale, per farvi gli altri adempimenti, e per incassare i dritti dalle parti. Venendo poi richiesti bilanci di conti di fedi non potrà questi rilasciare, senza ordine in iscritto del Governo del Banco.

(1) Bilancio s'intende la copia del conto di ciascun creditore, estratto da' libromaggiori ossia la menzionato di tutti gl'introiti, ed esiti fatti; e dicesi bilanciò dacché l'introito dee bilanciare, ossia pareggiare coll'esito.

18. In occasione delle provviste delle piazze de' suoi aiutanti potrà essere interpellato dal Governo, per sentire fra gli uffiziali di ugual graduazione, qual sia di maggior sua soddisfazione.

19. Non potrà permutare, né far permutare. da' suoi aiutanti sulle polizze già passate, le date in cui sono state addebitate su i librimaggiori, qualunque sia il pretesto di tal cambiamento. Nel caso che il bisogno lo richiedesse, dovrà precedervi l'ordine del Governo, che ne avrà conosciuta la necessità, con far aggiungere sempre nella menzione. la firma del Razionale.

20. Dovrà il Libromaggiore fa assortire dal suo primo aiutante, ossia dal coadiutore per ordine di foliazione tutte le polizze di qualsivoglia specie, che si passano nella giornata, secondo le rispettive Casse, situando dapprima le polizze de' fogli più alti (1). Tale assortimento dovrà eseguirsi dopo situati i fogli dall'uffiziale incaricato per la formazione delle pandette.

§. 2.<sup>o</sup> Quattro sono i registri, che il Libromaggiore è obbligato a tenere.; e scritturare di proprio carattere. I primi due, cioè uno pel conto in argento, e l'altro per quello di rame, vengono denominati introiti di fedi. e sono destinati per menzionare tutte le fedi dette per Banca che dalla Ruota si danno fuori in ciascun giorno, onde poi colla guida de' medesimi potersi dal Fedista rilasciare tali fedi, non potendo aver per iscopo lo accredito degli introiti su i libri, come l'introito di fedi de' Cassieri, poiché tali accrediti seguono immediatamente allo addebito della polizza originaria, colla guida della stessa polizza.

Gli altri due registri, cioè uno per l'argento, e l'altro per lo rame, vengono poi denominati introiti notati, ne' quali si menzionano tutti gl'introiti fatti per Banco in dorso di madrifedi. Servono questi registri di guida ai librimaggiori di notate fedi per eseguire gli accrediti di simili introiti ne' corrispondenti conti di madrifedi (2).

Il metodo attualmente in vigore siè il seguente.

In ordine agl'introiti di fedi, sia in argento, sia in rame, eccone un modello.

(1) Questo assortimento produce immensi vantaggi poiché in tal. modo si passano a ciascun libro le sole polizze de' conti che trovansi in tale libro registrati; ed ogni libro per lo addebito delle polizze, viene aperto gradatamente, e quindi con maggior regolarità, e con minor fatica.

(2) Vedi ciò che abbiamo detto nell'art. 5 del precedente paragrafo.

*1840 a 2 Gennaio*

325	Filippo Bianco ducati venti	—	20
6157			
4494	Gio: Andrea d'Afflitto ducati milleottocentosedici, e grana cinquantotto	—	1816
11494			
2498	Gennaro Longo duc. centoventi	—	120
2921			
04q8	Francesco Giliberti duc. venti— 20	—	20
2930		—	140

sono polizze n.° 3 fette fedì n° 4.

SPIEGAZIONE

I due fogli menzionati nella prima colonna in margine di ciascun nome, si appartengono cioè il primo al conto dello girante dal quale perviene la polizza, ed il secondo al conto del giratario, cui la polizza va diretta: i nomi scritti nella 2, e 3. colonna sono gl'intestatari delle fedì: finalmente le somme menzionate nella 4. colonna, costituiscono le cifre delle fedì rilasciate.

Però è d'avvertirsi che intanto le somme della 3, e 4. fede rilasciate, si vedono situate infine della 3. colonna; poiché ambodue queste fedì hanno origine da una sola polizza di ducati 140, in modo che per conoscersi se le più fedì derivate da una sola polizza, costituiscono l'istesso ammontare della polizza medesima, si rende necessario tale ordine collettivo in fine della 3. colonna. Finalmente le espressioni scritte in fine della giornata sono polizze n.° 3 fatte fedì n.° 4, dinotano che tre polizze sono state in quel giorno cambiate col giro detto per Banco, dalle quali ne sono poi sorte quattro fedì.

Circa poi gl'introiti notati sia in argento, sia in rame, eccone il modello.

*1840 a 2 Gennaio*

1580			
1781	Giuseppe Saggese da Majetti ducati venti.	—	20
	387 G. 98 fede — 311 de' 21 Gennaio 1820.		
1731			
1898	Simone Abbagliale da Simeoli ducati cinquecento	—	500
	427 O. 730 fede — 3000 de' 7 Gennaio 1837.		
2831			
3181	Giuseppe Simone da Porzio ducati trecento	—	300
	721 M. 371 fede — 30 de' 21 Agosto 1839.		

Polizze n.° tre n.° 3  
Polizze fatte fedì n.° tre n.° 3  
sono polizze n.° 6 n.° 6

*SPIEGAZIONE*

I due fogli menzionati nella prima colonna vanno spiegati come quelli del modello precedente. I nomi, e cognomi scritti nella 2. e 3. colonna sono gl'intestatari degl'introiti notati, ed i cognomi di Majetta, Simeoli, e Porzio, sono i cognomi de' giranti delle polizze intervenute ai signori Saggese, Abbagnale, e Simone. Le menzioni fatte nella 2. e 3. colonna in seguito di ciascuna partita sono cioè il primo foglio 387 quello del libro corrente delle notate fedì, G. 98 la lettera, ed il foglio del libro delle notate fedì dell'epoca in cui la fede divenne fedemadre,, e le' espressioni fede 311 de' 21 gennaio 1820 dinotano la somma, e la data della fedemadre'. Finalmente le espressioni scritte in fine della giornata sono polizze n.° 3 dinotano che 3 polizze sono state in quel giorno cambiate col giro detto per Banca, e dalle quali ne sono nati tre introiti in dorso di madrifedì.

In ultimo deve avvertirsi, che in fine di ciascuna giornata nell'introito [di notati dopo la menzione della numerazione delle polizze che hanno prodotto gl'introiti notati, si menzionano benanche le altre polizze cambiate col giro per Banco, e delle quali ne sono derivate le fedì, onde conoscere il numero totale delle polizze cambiate in ciascun giorno col giro per Banco, per quindi consegnarsi al giornalista di Banco; ed accusarsi dal medesimo la ricezione in dorso di tale registro.

I registri suddetti sono di grave importanza, poiché colla guida di questi come si disse si rilasciano dal Fedista le fedì, si scritturano gli introiti su i libri di notate fedì, si procede alla puntatura, all'appuramento, e, servono pure di norma per l'avvenire; ragion per cui si usa tutta l'attenzione nel conservarli.

Negli antichi Banchi il Libromaggiore non era obbligato alla scritturazione del suddetti registri d'introito di fedi, e di notate, poiché le fedi venivano dal Fedista rilasciate dietro la esibizione delle polizze che si passavano per Banco, ed in piè delle quali il Libromaggiore menzionar doveva il numero, e le somme delle fedi da rilasciarsi; e gl'introiti notati venivano scritturati su i libromaggiori di notate colla guida della madrefede; in modo che tali madrifedi non poteansi alle parti restituire, se non dopo scritturati gl'introiti su i libromaggiori di notate fedi. Per altro un aiutante del Libromaggiore in fine della negoziazione di ciascun giorno annotava su di un libretto tutte le polizze cambiate col giro per Banco, per quindi passarle al Giornalista di Banco, e riscuoterne ricevo in dorso di tale libretto (1).

## SEZIONE 8.º

### *Del coadiutore del Libromaggiore.*

Quasto impiegato venne stabilito per coadiuvare il Libromaggiore in tutte le sue operazioni.

Esiste questa carica nella sola 1. Cassa di Corte, poiché negoziandovi in questa Cassa tutti i principali rami Finanziari, ed adoperandosi per lo più da tali rami i così detti accrediti per Banco si vide perciò non essere sufficiente l'opera di un solo per lo disbrigo di tanti accrediti, e per tutte le altre operazioni della Ruota. Questo coadiutore quindi diunita al Libromaggiore porta innanzi tutto il carico che i regolamenti, e sistemi del Banco attribuiscono a quest'ultimo, senza veruna distinzione, o riserba.

Nelle altre Casse cioè in quella de' Privati, e nella soccorsale dello Spirito Santo, la carica di Coadiutore non vedesi istallata: però nell'assenza del Libromaggiore per indisposizione, o per altra causa, tutte le due funzioni si esercitano da un impiegato più anziano tra quelli destinati per la scritturazione de' libromaggiori di fedi o mandati.

Il Coadiutore adunque esercita le stesse funzioni del Libromaggiore. e quindi ritiene i medesimi dritti ed Obblighi senza veruna limitazione.

## C A P. IV.

### *DELLE UFFICINE DELLE NOTATE FEDI.*

Una delle più singolari agevolazioni, che si ottiene ne' Banchi, si è appunto quella delle polizze notate fedi. Colle medesime si ha il vantaggio di spendere il danaro depositato nel Banco in quella quantità, e parte che si vuole, con rimanere presso il depositante una carta legale dell'uso fatto del suo denaro (2)

(1) Vedi Rocco parte a pag. 19 a n.

(2) Ogni proprietario ed intestatario di. una fede di credito, può elevarla a fedemadre, sempreché lo crederà espediente, purché nella fede di credito non vi sia gira alcuna; poiché allora perfetto della gira il danaro menzionato nella fede non più si reputa nel dominio del depositante, ma sibbene del giratario. Vedi anche ciò che sta detto nell'art. 6 e sua annotazione della 1. Sezione di questo Capitolo.

Ciascuna fede di credito poi, addivene fedemadre, a misura che si noti la prima polizza in dorso della stessa.

In fine non è da tacersi che ogni depositante può tenere nel Banco tante madrifedi, per quante ne crederà. Che anzi per antico sistema introdotto ne' Banchi dagli amministratori, e negozianti, ognuno di essi tiene in esercizio tante madrifedi per quanti sono i rami che amministra, onde discernere nelle occorrenze gl'introiti, ed esiti fatti per ciascun ramo.

## SEZIONE 1.º

### *Dell'Ufficina del Notatore in fede.*

Questa Ufficina viene amministrata da' diversi impiegati. Il primo, che costituisce il capo dell'Ufficina, ritiene il nome di Notatore in fede; egli altri di aiutanti maggiori, e minori dello stesso. Il capo Notatore con aiutanti maggiori eseguono le notate sulle polizze; e gli aiutanti minori praticano in dorso delle madrifedi l'addebito delle polizze da notarsi, e la menzione della madrefede, ed alti. mo introito nel piede di ciascuna polizza.

A queste in somma riduconsi le operazioni degl'impiegati di questa Ufficina. Premesso ciò, ecco gli obblighi de' Notatori in fede e de' loro aiutanti minori.

#### *§. 1. Obblighi de' Notatori in fede.*

1. Dovranno ricevere dalle parti le madrifedi colle polizze da notarsi (1), ed esamineranno per quanto le circostanze del servizio lo comporteranno, se sieno vere, e reali, se vi sia alterazione di somme; e se il credito esistente nelle madrifedi equivale al quantitativo delle polizze esibite per notarsi. Qualunque difficoltà che potessero scorgere, o nella realtà delle madrifedi, o nelle viziature di partite d'introito, ed esito, dovranno dilucidarle col riscontro de' librimaggiori, o de' libri d'introito originali. Risultando dalle operazioni de' Notatori errori in danno del Banco, o de' particolari, saranno tenuti indennizzarne il Banco, assieme con tutti gli altri impiegati che sono concorsi nell'errore.

2. Eseguite queste operazioni dovranno passare ai loro aiutanti minorile madrifedi con le polizze da notarsi; e fattesi da questi le loro operazioni; i Notatori dovranno intieramente di loro carattere fare le notate nelle polizze nella forma consueta colla loro sottoscrizione (a). Questa operazione interessantissima non potrà farsi da altri, che da' soli Notatori in fede; ed in caso di fisico impedimento, è riserbato al Governo di sostituire altri Uffiziali, precedente nomina, che ne farà in iscritto il capo Notatore in fede (3).

(1) Ogni avventore chi vorrà notare delle polizze in dorso di una fedemadre, dovrà presentare in questa Ufficina la madrefede medesima colle polizze da notarsi; dalla quale Ufficina poi verrà restituita (dopo qualche momento) la madrefede istessa con le polizze notate, e adempiute di tutte le formalità.

(2) La notata che si pratica sulle polizze è espressa in questi termini

*1835 a 5 Gennaio*

*N. f. per – mille.*

*NN.*

(3) La ragione per cui la notata sulle polizze debbe farsi da' soli Notatori, si è questa che siccome colla semplice menzione della notata, sottoscrizione del Notatore, e bollo si da fuori una polizza, ch'è pagabile a vista a chiunque ne sia il portatore; così 2: giusto che tale notata venghi eseguita da quell'impiegato, ch'è a cognizione del Pandettario, ed altri impiegati, che debbono Verificare le polizze in tempo, che si van. no a cambiare; in modo che se simili notate si facessero ora da un impiegato, ed ora da un'altra, il Pandettario precisamente sarebbe sempre nel dubbio sulla veracità delle polizze notate.

3. Dovendosi notare de' mandati sono obbligati di far precedere, da un aiutante, la sommatura del mandato medesimo, per rilevare se tutte le somme parziali, compongono la somma totale espressa nel mandato medesimo. Rilevandosi errori in più, o in meno si fan correggere dalla parte, ed essendo uniforme, certificata che sarà tale conformità dalla persona, che avrà risommato il mandato; allora potrà procedersi alla notata nelle solite forme.

4. Ne' mandati di liberazione, ed altre simili scritture dovrà precedervi la partita della Pandetta (1) e al di sotto della medesima sarà fatta la notata.

5. Tutte le polizze, o mandati, che si dovranno notare in qualche madrefede condizionata, dovranno prima esaminarsi. dal Pandettario; il quale trovando che con tali polizze si vanno ad adempire le condizioni, cui la fede è soggetta, apporrà nelle polizze da notarsi di suo proprio carattere la parola *Si noti*, munita di sua firma (2).

6. È loro proibito notare delle polizze in dorso di fedeli di credito con gire. La ragione di tal divieto si è appunto quella, che avendo il depositante colla gira di già disposto del mio denaro in pro di uno, non ne possa poi disporre in favore di altri (3).

7. Notate in fedeli le polizze, si passeranno colla madrefede al Libromaggiore delle notate, e dopo essere stato da questi adempiute, vi si farà apporre il bollo, e quindi si consegneranno alle parti. Questo bollo, e l'altro indicanti: Esito, che si appone in ogni fede di credito, allorché addiviene madrefede, saranno gelosamente custoditi dal capo Notatore, in fede, il quale non permetterà, che restino in potere di altri, e che se ne faccia uso senza la sua presenza.

8. Quante volte dalle parti dopo essere stata notata in fede una polizza si chiede stornare la medesima, e sostituirvene altra di simil somma pagabile alla medesima persona, con girata diversa da quella contenuta nella prima polizza; in questo caso il Notatore in fede scorgendo che la prima polizza è nelle mani del disponente non sottoscritta dal giratario; potrà lacerando la notata scritta nell'antica polizza, sostituirvi l'altra nella nuova, facendo eseguire lo stesso dal suo aiutante, e dal Libromaggiore delle notate. Se poi la nuova polizza, che si chiede sostituire all'antica, fosse di somma diversa, o pagabile ad altra persona, allora lo storno non potrà eseguirsi (4). Le polizze poi notate a beneficio della Regia Corte, del Tesoro, o altre amministrazione dipendenti dalla Regia

(1) La partita a farsi dall'Ufficiale della Pandetta in dorso de' mandati di liberazione da notarsi consiste nella menzione dell'intestatorio della fedemadre, data, e somma della stessa, somma della polizza da notarsi, e cognome del giratario.

(2) Vedi ciò che dicemmo nell'art. Sez. 6.º Cap. 3.º del presente Titolo.

(3) Negli antichi Banchi anche era in uso questo divieto: però per le sole fedeli con giro depositate presso gli atti, la regola generale soffriva una eccezione, siccome dimostreremo nella Sezione 1. Capitolo 6.º del Titolo 3.º

(4) Questo storno costituisce una singolare agevolazione, poiché dovendosi riformare la gira scritta in una polizza di già notata al Banco, lungi di praticarsi dal disponente il Cassa per me (siccome si pratica per le fedeli di credito, e polizzini sciolti), si procede in vece alla rifazione della polizza, e sulla nuova polizza poi si fa sostituire la notata fatta nella precedente polizza. Per altro quante volte il disponente non volesse avere questa cura, potrà dopo il Cassa per ima sostituire la nuova gira in dorso della medesima polizza, locchè può praticarsi in ogni specie di polizza, dovendo solo il disponente far munire di autentica. la sua firma, onde accertare il Banco che la nuova gira sia stata fatta dallo stesso disponente.

Corte non potranno affatto a tornarsi, l'autorizzazione del Governo, sotto le penali stabilite da' regolamenti (1).

*2. Degli obblighi degli ajutanti minori  
del Notatore in fede.*

1. Debbono addebitare nelle madri-fedi le polizze da notarsi nel modo consueto, apponendo in dorso della madre-fede, e dalla parte dell'esito prima la giornata corrente, indi il cognome del giratario cui la polizza è pagabile, e poi la somma prima in lettere, ed indi in cifre numeriche, e per ordine collettivo. Tutte le polizze così addebitate nella madre-fede le dovrà sommare, per vedere se la totalità corrisponde al credito esistente sulla madre-fede medesima; e nel caso di eccedenza, dovrà ritenere tante polizze, per quante corrispondi no all'eccesso con notare quelle solamente che sono capienti nella somma del credito. Nella sommatura che farà delle polizze notate vi comprenderà benanche le altre, che saranno state notate antecedentemente se ve ne siano; e così eseguire anche per la sommatura dell'introito.

2. Assicuratosi che le polizze da notarsi corrispondino al credito esistente sulla madre-fede, passerà a notare in piè di ciascuna polizza la somma della madre-fede con la sua data della somma dell'ultimo introito fatto in essa colla indicazione anche del giorno, apponendo in piè la sua firma in questi termini

» F. Duc. 1000 27 dicembre 1834

» Duc. 50 5 gennaio 1835, N. N.

In queste operazioni esaminerà se nella madre-fede vizio state fatte delle rasure, o viziature tanto nell'introiti, che negli esiti, e rilevandone, dovrà fare verificare le partite dal Libromaggiore delle notate fedi. Nel caso che vi si ravvisassero delle frodi ne dovrà avvertire il capo Notatore in fede per darne avviso al Governo per le ulteriori disposizioni.

3. Qualora la madre-fede sia nuova, ed in quel punto divenuta tale, vi apporrà in fronte dello addebito il bollo dittante Esito, con. tirare due linee trasversali sul bollo della fede medesima, onde conoscersi che quella fede sia divenuta madre.

4. Addebitate che avrà le polizze nella madre-fede, e fatta la menzione in piè di ciascuna polizza passerà l'una, e le altre al suo principale per farsi dal medesimo la notata sulle polizze; e quindi passarle al Libromaggiore delle notate fedi;

5. Pria di addebitare sulle madri-fedi i cosiddetti mandati è obbligato a risommare tali mandati per assicurarsi se le somme parziali costituiscono la totalità della somma espressa nel mandate medesimo, apponendo la sua sottoscrizione sotto l'anzidetta totalità. Rilevandovi poi degli errori in più, o in meno dovrà ter statuirlo alla parte per farlo rettificare;

6. Saran tenuti indennizzare il Banco di qualunque danna cagionato nella v sommatura dell'esito e dell'introito.

SEZIONE 2.º

*Del libromaggiore delle notate fedi,  
e sua pandetta.*

Il libromaggiore delle notate fedi non è altro che la copia fedele di ciascuna madre-fede,

(1) Per antico sistema è stato sempre presso i Banchi proibito lo sforno, o il Cassa per me nelle polizie pagabili alla Regia Corte, o altre Amministrazioni eli Regio conto; e ciò nel fine di evitarsi le frodi che si potrebbero commettere in danno delle Amministrazioni medesime. Però il solo storno nelle polizie notate viene da' regolamenti ammesso dietro però autorizzazione del Governo del Banco, il quale la darà cognita causa.

menzionandosi nelle colonne dall'aver la somma della fede divenuta madre, e tutti gli altri introiti fatti in dorso di tale madrefede, e nella parte del dare tutte le polizze notate nella madrefede medesima. sono formati tali libri anche in modo di saldaconti.

È stato sempre uniforme il sistema semplicissimo di questo libro, tanto negli antichi Banchi dall'epoca della di loro invenzione fino alla generale soppressione, quanto ne' Banchi attuali, ad eccezione però della menzione del cognome del Cassiere ov'è seguito ciascuno introito, messa in uso tale menzione ne' nuovi Banchi.

Furono tali libri introdotti nell'anno 1737, come più diffusamente ne discorreremo nel Titolo 3.º della presente opera.

Stabilita questa idea generale, passiamo ora a dimostrare

1. Di quanta importanza sieno il libromaggiore e la pandetta delle notate fedì:

2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:

3. Quali sieno gli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione del libro, e pandetta:

4. Quali erano i metodi tenuti negli antichi Banchi.

§. 1. Il libromaggiore di notate fedì è anche di grave importanza. La scritturazione del medesimo è necessarissima, poiché. senza di questo non si potrebbe conoscere quante polizze notate fedì ha dato fuori il Banco. La sua conservazione si rende anche importante, sia per lo sicuro addebito di tali polizze su i libri di fedì, sia per lo appuramento della scrittura del Banco, potendosi con questo libro dimostrare, e quindi bene appurare ogni conto: infine serve di guida nello Archivio per lo più sollecito rinvenimento di una polizza

In ordine poi alla pandetta è questa anche necessaria, poiché senza la sua guida non potrebbe rinvenirsi il conto di ciascun depositante, menoché non si avesse sott'occhio la madrefede, la quale disegna colla lettera, e foglio in qual luogo del libro esiste il conto di cui si va in cerca; ma ciò si verifica solo quando la parte esibisce tale madrefede.

§. 2. Ne' Banchi attuali in ogni quadrimestre si' procede alla scritturazione di più librimaggiori, e pandette tanto in argento, che in rame, ed in quel numero, che la negoziazione del proprio Banco richiede. I libri di notate fedì con le pandette corrispondenti caminano per antico sistema per ordine alfabetico; ed in ogni quadrimestre si cambia la lettera dell'alfabeto; incominciandosi dalla prima lettera A fino alla lettera Z.

La scritturazione di ogni libromaggiore di notate si fa da un impiegato all'uopo destinato, il quale viene coadiuvato da un aiutante minore, che tiene benanche il carico della scritturazione della pandetta.

Per ogni depositante, e per ogni madrefede devesi aprire un conto, tanto sulla pandetta, che sul libro; ed a misura del negoziato di ciascuno si addicono tante carte del libro, per quante possono essere sufficienti alla negoziazione di un quadrimestre.

Ogni carta poi del libro viene divisa in due parti. La prima serve per la scritturazione degl'introiti, ossia dell'aver di ciascun creditore e viene suddivisa in quattro colonne, nella prima delle quali viene menzionata la data, ossia il giorno, ed il mese di ciascun introito,

(1) Di fatti una polizza notata nel 1833, qualora sia stata spesa nel 1840, si ravvisa immantinenti dalla menzione fatta in margine della notata; in modo che se questo libro mancasse, si dovrebbero percorrere tanti quadrimestri di libri di fedì, per quanti ne sono decorsi dal 1838 al 1840, e sempre nell'incertezza, non conoscendosi con precisione quando sia stata la polizza che si va in cerca addebitata.

nella seconda e terza il cognome del Cassiere per gl'introiti fatti nelle Casse, o dello girante per gl'introiti di Banco, e nella quarta la somma introitata per ordine collettivo. La seconda parte poi serve per la scritturazione degli esiti, e viene suddivisa anche in quattro colonne. La prima serve per menzionare la data della spesa di ciascuna polizza notata, la seconda per apporsi la data della notata di ogni polizza, la terza per indicare il cognome del giratario, e la quarta per menzionare la somma di ciascheduna polizza sempre per ordine collettivo.

Noi però crediamo che la scritturazione delle partite di esito, sarebbe più perfetta se le partite medesime venissero designate con un numero d'ordine progressivo per ciascuna giornata. E pria di parlare del metodo a serbarsi giova premettere la utilità che questo numero progressivo verrebbe ad apportare.

Spesso avviene che nel discaricarsi le polizze notate, per l'affollamento del negoziato tale discarico in vece di praticarsi per una partita si adopera per un'altra, precisamente quando nella stessa giornata trovansi notate diverse polizze di una medesima somma. È vero che il cognome del giratario farebbe poi ben distinguere quale partita viene a discaricarsi; ma è pur vero che dovendosi le operazioni di discarico eseguire con la massima velocità, gl'impiegati non potendo tante cose esaminare, avviene perciò il discarico erroneo. Questo erroneo discarico a prescindere che involuppa la scrittura, in modo che si viene a perdere del tempo per rettificarla, può pure produrre delle triste conseguenze potendosi facilmente pagare per la seconda volta una polizza, precisamente quando la somma contenuta nella polizza istessa siasi precedentemente riscossa in seguito di pleggeria, perché asserita dispersa.

Premesso ciò, il metodo a serbarsi sarebbe semplicissimo. Nella 3. colonna del dare, pria del cognome del giratario potrebbe adoperarsi il numero d'ordine progressivo per ciascun giorno, con menzionare lo stesso numero d'ordine in dorso della polizza al di sotto del foglio del libro delle notate fedi. In tal modo adoperandosi, allora nell'eseguirsi il discarico sarebbe sufficiente il confronto della giornata della notata, numero d'ordine, e somma; e quindi ne avverrebbe che il discarico sarebbe sempre eseguito nel margine della propria polizza.

Noi quindi nel primo esempio di un conto di notate fedi, che qui a poco daremo, faremo uso di questo numero d'ordine a, seconda del nostro progetto... Per apportare poi la solita chiarezza, ci vediamo nel dovere esporre i modelli di quattro soli conti. Il primo aperto nel quadrimestre corrente, ed in dove faremo conoscere: 1. come si pianta la fede nell'avere: 2. il riporto del totale degl'introiti, ed esiti fatti: 3. le così dette somme di contro d'introito, o esito. Il secondo come riguarderà una continuazione di quello aperto negli anni precedenti, onde conoscersi il metodo a serbarsi per piantare nel libro corrente un conto antico. Il terzo rifletterà la novella negoziazione fatta su di una madre fede estinta, per dimostrare come debba piantarsi il conto di una tale madre fede. Il quarto finalmente dimostrerà come debba scritturarsi una fede con diversi introiti fatti in dorso di essa, senza che sulla medesima si noti alcuna polizza.

Premesso ciò ecco il modello di un conto nuovo.

LUCA FLORIO

	<i>DARE</i>				<i>AVERE</i>		
2 Gennaio	1 Esso.	—	50	F. — 150 de 2 Genn.	18 Cassa Napoli	—	150
3 detto	1 Dolce	—	100		3 detto	detto	— 200
detto di	2 detto.	—	50	7 febbraio	detto	—	1000
Sdetto	1 detto.	—	50	11 detto	Mascolo	—	2000
8 detto	1 Amore.	—	30	20 detto	detto	—	500
11 detto	1 Samuele	—	21			—	
detto di	2 detto	—	5			—	3850
7 detto	1 detto.	—	50				
21 detto	1 Bisogni.	—	21				
			328				
					Somma di contro	—	563
22 detto	1 de Luca	—	10	1 febr	3 Simeoli.	—	5
27 detto	1 Orgitano	—	50	5 detto	1 detto.	—	8
detto di	2 detto.	—	50	detto di	2 Polverino	—	5
detto di	3 Diletto.	—	10	detto di	3 Silfio.	—	18
30 detto	1 Liguori.	—	50	detto di	4 Basitone	—	5
detto di	2 Porzio.	—	10	1\$ detto	1 Pittore	—	20
p. ° febr.	1 S. Dom. °	—	50	20 detto	1 detto.	—	5
detto di	2 detto.	—	5	detto di	2 detto	—	0
				detto di	3 S. Anton.	—	12
			563				
						—	651
					In questo f.°		51

LUCA FLORIO

		<i>Dare</i>				<i>Avere</i>	
Esito		—	651	P. 150 de' 2	Gennaio 1840	—	3850
	22 febr.	1 Bosco	— 10	21 febr.	Cassa Napoli	—	50
	detto di	2 detto	— 2000	25 detto		—	50
	25 detto	1 Silvestri.	— 55	detto di		—	10
	detto di	2 detto	— 1000	27 detto	Cassa Masuolo	—	32
	28 detto	1 Porzio.	— 50	50 detto di	da de Felice	—	1000
			— 3766	50 detto di	dà de Giorgio	—	50
				50 detto di	da Serio	—	50
							5092
	Somma di contro		5662	50 28 detto	Cassa Mascolo.	—	50
10 marzo	Cassa Napoli	—	500	detto di	Cassa Napoli	—	100
15 detto	detta	—	50	a marzo		—	50
18 detto	detta	—	50	3 detto	detta	—	10 50
2 aprile	detta	—	80	detto di	Cassa Ma scolo	—	50
8 detto	detta	—	300	5 detto	Cassa Napoli	—	10
17 detto	detta	—	50	9 detto	detta	—	50
18 detto	detta	—	84	detto di	detta	—	200
25 detto	detta	—	56	detto di	detta	—	50
29 detto	detta	—	350				
							5662 50
			7682	50			

In questo fol.º 52.

LUCA FLORIO

	<i>DARE</i>			<i>AVERE</i>			
Esito.		—	3766 50	150 de' 2	Gennaio 1840.	—	7682 50
2 marzo	1 Ezzo.	—	50	30 aprile	Cassa Napoli.	—	5 00
detto di	2 Dolce	—	35				
detto di	3 Panico.	—	50				8282 50
30 detto	1 Serra.	—	50				
3 aprile	1 Piccolellis	—	250				
5 detto	1 detto.	—	50				
7 detto	1 Simone.	—	11				
detto di	3 Riola.	—	10				
30 detto	1 Sancio.	—	50				
			432 50				

Nel seguente L. M. f. ° 51

Attese le premesse fatte in questo paragrafo, tutte le partite d'introito, ed esito non hanno bisogno di veruna spiegazione. Quindi passiamo alla spiega del modo, come si pianta la fede nell'avere, del riporto delle somme, e delle somme di contro.

La prima pagina nella parte dell'avere dimostra chiaramente il metodo da serbarsi nel piantare la prima partita d'introito. Dai sudetto quadro si scorge chiaro che non debba altro, indicarsi, che nella prima colonna la cifra F. indicante fede, e la somma della fede medesima: nella seconda la sua data: nella terza il cognome del Cassiere, se si tratti di fede fatta per Cassa, o dello girante se di fede fatta per Banco; e nella quarta la somma di tale fede per ordine collettivo.

La somma di contro del dare poi attese le spieghè fatte nel 2 della 2 Sezione del 3.° Capitolo non merita ulteriore spiegazione.

Le sommature dell'avere, e del dare che vedonsi fatte in detta prima pagina serve, per lo riporto di tali somme nella nuova pagina, diversamente da quello che si pratica pe' librimaggiori di fedi; dappoiché in quei libri viene riportata la resta del creditore, ed in questi di notati, essendo i medesimi le copie delle madrifedi, debbono perciò contenere il totale degl'introiti, ed esiti, il che non si potrebbe ottenere senza il riporto della totalità di tali introiti, ed esiti.

La seconda pagina dimostra la così detta somma di contro dell'avere che ne anche merita spiegazione alcuna.

La terza pagina finalmente si è scritta per dimostrare quali indicazioni debbano farsi per dimostrare che il conto passa nel libro del seguente quadrimestre; consistendo tali indicazioni nel menzionare semplicemente la lettera, ed il foglio del nuovo libro, mediante le cifre nel seguente Lett. M. f. 51.

In questo rincontro giova avvertire che su i librimaggiori di notate Cedi, non si è mai praticata alcuna partita di storno nella circostanza di qualche errore incorso.

Tanto è ciò vero, in quanto che il regolamento del Banco serba silenzio per autorizzare simili partite di storno. La ragione per cui non si sono usate mai tali partite di storno si è che di raro possono verificarsi degli errori, scritturandosi gli introiti colla guida tanto dell'introito del Cassiere, ed in dove viene specificata la madrefede, quanto con la madrefede originale; e gli esiti colla scorta della madrefede medesima, e delle polizze notate.

Ciò non pertanto siamo di avviso potersi nelle circostanze eseguire tali partite di storno, senza praticarsi rasura alcuna su i libri. Però in tali incontri, siccome le partite di storno inventate per far corrispondere la totalità degli esiti a quella degl'introiti, fanno fittiziamente aumentare tali totali; così dopo «seguiti i storni medesimi sii i librimaggiori di notate fedì, fa d'uopo sottrarre tali partite di storno, tanto dalla totalità dell'avere, che da quella del dare, per ottenere così, che le effettive somme degli introiti, ed esiti di ciascuna madrefede, corrispondino alla originale fedemadre sistente presso il creditore.

<i>L. M.</i>				LUCA FLORIO				<i>Fol. 51.</i>	
		<i>Dare</i>				<i>Avere</i>			
Esito		—	43	50	F. — 150 de' 2 Genn.° 1840 L. 52.	—	8182	50	
2 Maggio	Silvestri	—	50		2 maggio	—	500		
3 giugno	Carlino	—	10		5 detto	—	50		
24 detto	Esso	—	100		8 detto	—	150		
					11 detto	—	18		
			4482	50	p.° Giugno	—	40		
					7 detto	—	50		
					3 Luglio	—	300		
							9290	50	
					8 detto	—	50		
					21 detto	—	800		
					3 Agosto	—	500		
					17 detto	—	550		
					ai detto	—	80		
					25 detto	—	30		
					28 detto	—	85		
							11385	50	

Questo quadro si è fatto unicamente per dimostrare il modo come debbonsi situare nell'avere, e nel dare i totali degl'introiti, ed esiti fatti precedentemente. Nella spiega del precedente quadro dicemmo doversi riportare i totali degl'introiti, ed esiti fatti precedentemente, onde aversi un libro a riscontro delle madrefedi: ed ecco perché nell'avere vedesi nella prima colonna menzionata la cifra F., e la somma della fede, nella 2 colonna la data di tale fede, nella 3 la lettera, ed il foglio del libro del precedente quadrimestre; e nella 4° l'intero ammontare di tutti gl'introiti fatti in tale fede, compresa in detto ammontare la somma di simile fedemadre. Circa poi il dare nella prima colonna viene menzionata la parola Esito e nella quarta l'ammontare di tutti gli esiti fatti, o per meglio esprimerci di tutte le polizze notate in dorso di tale fedemadre per tutta la fine del precedente quadrimestre.

Conto di un creditore in dorso di una fede-madre estinta negli anni precedenti.

<i>1840 1.° L. L.</i>				LUCA FLORIO				<i>Fol. 75</i>
<i>Dare</i>				<i>Avere</i>				
		—	5500	F. — 12. 50 de'	16 Marzo 1830 G.	—	5500	
2 gennaio	Pinelli.	—	250	2 Gennaio	Cassa Napoli.	—	500	
3 detto	detto.	—	50	10 detto		—	250	
12 detto	Simone	—	81	15 detto		—	50	
23 detto	detto.	—	200	p.° febbraio		—	800	
3 Febbraio	Esso.	—	10	17 detto	detta	—	500	
		—	6091	a Marzo		—	80	
								7480
18 Marzo	Durazzo.	—	50			—		
21 aprile	Capece	—	10	31 detto		—	85	
detto di	detto.	—	50	3 Aprile		—	30	
detto di	Pascale.	—	55	9 detto		—	55	
27 detto	Bozzi	—	35	20 detto	detta	—	16	
detto di	Pirelli.	—	50	21 detto	detta	—	18	
30 detto	Ossuni.	—	30	detto di	Cassa Mascolo.	—	300	
			6371	25 detto		—	350	
								8684
Nel seguente t. M.			f. °80					

Spesso avviene che un creditore dopo aver praticato in dorso di una madrefede degl'introiti, ed esiti, e dopo aver questa saldata interamente, la tiene inoperosa per molti anni; indi ripiglia la negoziazione su tale madrefede. In questo caso poiché tale madrefede ebbe il suo termine, con aver gli esiti fatti pareggiato gl'introiti; così su i librimaggiori di notate fedi in occasione dello spoglio, non viene mai riportato tale conto estinto. Quindi nel ripigliarsi la negoziazione su tale madrefede, la regolarità esige doversi nel libro corrente, ove si riapre la negoziazione menzionare nella prima colonna dell'avere la cifra F., e la somma della fede, nella 2 la data della stessa, nella 3. la lettera del libro ove cessò la negoziazione, nella 4° a somma totale di tutti gl'introiti fatti precedentemente in dorso di tale madrefede, compresa sempre in tale totale la somma della fedemadre. E nella parte del dare la parola Esito nella prima colonna, e la totalità di tutti gli esiti nella 4° colonna.

Conto di una fede che si suppone fedemadre; e che non addivene tale.

Spesso avviene che qualche creditore in dorso di una fede di credito vi pratica degl'introiti. Tali introiti descrivendosi sul libro introito notato del Cassiere debbonsi necessariamente scritturare anche su i libri maggiori di notate fedi per tenersi preparato il conto nel caso che il creditore voglia notare delle polizze in dorso di tale fede. Il creditore poi lungi di notare delle polizze in dorso di questa fede, gira ad altri la fede medesima con tutti gl'introiti fatti in dorso della stessa. In questo caso il Libromaggiore di notate fedi pria di addebitarsi tale fede su i librimaggiori di fedi, deve farne il discarico sul libromaggiore di notate, e tale discarico consiste nel menzionare nella parte del dare le seguenti espressioni.

*1840 a 10 Marzo per Girardi.....—.....*

Premesso più ecco il quadro di tale conto.

*FOL. 810*

*1840 4.° L. L.*  
**LUCA FLORIO**

<i>DARE</i>		<i>AVERE</i>	
180 10 Marzo	Girardi.	— 4000 F. — 1000 8 Febb. ° 1840	Cassa Napoli — 3000
			11 detto detta. — 500
			20 detto detta. — 500
			4000

Questo quadro attese le cose premesse pria di esporre il quadro medesimo, non merita veruna altra spiegazione. Deve solo avvertirsi che intanto nel sudetto quadro vedesi nella 1colonna del dare menzionata la data del 10 marzo 1840, poiché tale prima colonna è destinata per lo discarico delle polizze. Deve pure avvertirsi che intanto nella 2 colonna non vedesi menzionata veruna data, appunto perché in una polizza si è notata in dorso di tale madrefede

e quindi niuna data era da menzionarsi in detta 2° colonna destinata unicamente per specificare le giornate delle notate delle polizze.

3. Degli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori di notate fedi, e de' loro ajutanti minori.

Art. 1. in ordine ai primi, ecco gli obblighò de' medesimi.

1. Terminato il negoziato nelle Casse in ciascuna giornata, sono obbligati ritirare da i Cassieri i libri d'introiti originali di notate fedi, e di caricare a credito di ciascun conto e nella rispettiva madre-fede le somme che in tal'introito troveranno descritte colla scorta de' fogli che sotto la marca di ciascuna partita vi avrà apposto il suo ajutante rilevati dalla pandetta, con menzionare in margine di, ciascuna partita il cognome del Cassiere, nella di cui Cassa sono stati gl'introiti eseguiti.

2. Per g'li introiti che si accreditano nelle madri-fedi dal Libromaggiore per giro cosi detto di Banco, dovranno tali introiti accreditarsi colla guida della madre-fede medesima, con menzionare il cognome della persona dalla quale pervengono; e nel riscontro che ne faranno col libro d'introito di Banco, avran cura di far apporre da' loro ajutanti sotto la marca di ciascuna partita il foglio corrispondente al conto, nel quale avranno tal introito caricato; purché questo foglio non sia stato posto dal Libro-maggiore.

3. Sono obbligati di tener sempre sommati tutt'i conti del proprio libro, tanto nel darey che nel'9 avere, onde nella nuova scritturazione di polizze possano a colpo d'occhio rilevare se le disposizioni fatte siano corrispondenti alla resta del credito di ciascun conto.

4. Nello scritturare le polizze di esito laddove scorgessero essere la somma disposta maggiore dell'avere, dovranno immantinenti avvisarne il Notatore in fede, per farli trattenere quel quantitativo di polizze corrispondente all'eccesso. Se per un semplice errore qualche conto uscisse in debito, ne restano loro risponsabili, non esclusa la risponsabilità del Notatore in fede, e de' suoi ajutanti. Gli errori cagionati da oscitanza, o da malizia produrranno la sospensione, o privazione dell'impiego, e la conveniente penale stabilita dalla legge.

5. Presentandosi una madre-fede con polizze da notarsi sopra un introito fatto in quella stessa giornata sia nella Cassa, sia nella Ruotar sona obbligati di caricare l'introita sudetto da sopra la madre-fede; purché però veggano apposta il bulletto tanto della Cassa, ov'è stato fatto l'introito, quanto della Ruota a fronte della partita d'introito colla firma del Cassiere, o Libromaggiore, e coll'obbligo di riscontrare nel giorno seguente i sudetti introiti con i libri originali di Cassa, o di Ruota, per evitare gli errori, e forse anche le frodi, che l'altrui malizia potrebbe commettere (1).

(1) Spesso avviene che nello stesso giorno in cui si forma una fede, o si pratica un introito in dorso di una madre-fede, il creditore pretende notare delle polizze in tale madre-fede. In questo caso il libro delle notate fedi, scorgendo, che la fede, o l'introito in dorso della fede-madre non ammettono dubbio alcuno, procede sul suo libro alla scritturazione di quell'introito colla guida della fede, o madre-fede, invece del libro d'introito del Cassiere. Egli però è nell'obbligo di notare tali introiti caricati su i libri colla guida della fede, o madre-fede, su di un libretto che appositamente tiene, onde nel giorno seguente nel caricare tutti gli introiti colla guida de' Libri d'introiti notati de' Cassieri, e Libromaggiore fame il confronto, e così scovrire immantinenti qualche-falsità commessa. Queste abilitazioni si praticano, onde apprestare ai creditori il vantaggio di far notare delle poliste nello stesso giorno degl'introiti.

6. Dopo di aver caricato l'introito sul conto corrispondente alla madrefede, passeranno a descrivervi a debito le polizze notate, colla indicazione della giornata corrente, del cognome del giratario, e della somma per ordine collettivo, ed a misura che le verranno dettate da' loro aiutanti, i quali in ogni polizza immediatamente, sotto la firma del Notatore in fede, apporranno la lettera indicativa del libro, ed il foglio corrispondente al medesimo. In seguito di ciò i librimaggiori sotto l'additato foglio apporranno le loro firme, avendo cura nell'atto della sottoscrizione, di confrontare ciascuna polizza col proprio libro. Dopo di ciò si farà un confronto generale delle partite notate sulla madrefede col libromaggiore. mediante la chiamata che ne farà il rispettivo aiutante. In fine assicuratisi che non vi siano errori, Consegneranno alle parti le madrefedi colle polizze notate.

7. Non potranno notare alcun mandato, se pria non sarà stato risommato dall'aiutante del Notatore in fede.

8. Subito che una fede di credito diventa madrefede, debbono procurare di scriverla su i primi fogli bianchi, con fare apporre da' loro aiutanti sullo scudo della medesima la lettera indicativa del proprio libro, col foglio corrispondente; e passando quel conto ad altro foglio (sempre però nello stesso libro) dovranno similmente far notare tale nuovo foglio sulla madrefede in seguito del primo; e così in appresso, tanto nello stesso quadrimestre, che ne' quadrimestri seguenti, ne' quali la parte si servisse della stessa madrefede.

9. Nello stesso caso che una fede di credito diventa madrefede debbono riscontrarla nel modo indicato nel n.º 5 per le partite a credito; facendo similmente apporre da' loro aiutanti sulla marca le cifre M. F, indicanti, che quella fede sia divenuta madrefede.

10. Tutte le polizze notate fedi, non escluse quelle di Cassa (1) non potranno addebitarsi su i librimaggiori degli apodissari, se pria non saranno state discaricate sti i libri delle notate fedi nella prima colonna del dare; rimanendo tenuti i librimaggiori di notate fedi di apporre su i libri in margine di ciascuna polizza cioè nella 1. colonna la giornata corrente dello addebito; e far apporre da' loro aiutanti tale giornata sulle rispettive polizze munendole di loro sottoscrizione. Qualora poi in occasione dell'appuramento della scrittura, o in altre circostanze si ravvisassero delle polizze non discaricate sui libri di notate fedi allora gl'impiegati saranno severamente puniti.

11. Ogni novello conto aperto su i libri delle notate fedi, dovrà essere assentato sulla pandetta corrispondente al libro; e passando un conto in altro foglio 7 si deve ugualmente menzionare nella pandetta medesima in seguito del primo foglio.

12. Qualora il proprietario di una madre-fede voglia servirsi del residuo di credito, che resta sulla medesima, non già con addebitarvi un nuovo polizzino di tale resto; ma con esibire la stessa madrefede, debbono confrontare con i propri libri tanto gli introiti, che gli esiti, con certificare nel fine della stessa madrefede in lettere,

Su di ciò ci sia emesso il dire che tali abilitazioni potrebbero apportare degli inconvenienti, e de' danni al Banco, potendosi facilmente notare delle polizze derivanti da un introito falso che si porta fatto in quel giorno: polizze che mettendosi in commercio darebbero dritto ai portatori. esserne soddisfatti. Quindi crediamo che senza alterarsi l'attuale sistema, che serve di facilitazione al Pubblico, dover gl'impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori di notate fedi ne' soli casi d'introiti vistosi farne procedere alla verifica per mezzo del suo ajutante, nel momento in cui debbonsi le polizze notare. In tal modo l'agevolazione continua ad avere il suo corso, e gl'interessi del Banco almeno per la maggior parte sarebbero al coperto.

(1) Cioè quelle che si cambiano in confidenza.

ed in cifre numeriche la somma residuale, onde di tal residuo potersi dar debito su i librimaggiori degli apodissari; dopoché i libri di notati avranno la stessa resta addebitata e disarcicata sui propri libri. e saldato il conto.

13. Non potranno estrarre bilanci di madrifedi, senza l'espresso ordine in iscritto del Governo del Banco.

14. Nello spendersi con pleggeria qualche polizza dispersa, sono obbligati di assentare il solito avvertimento su i libri ove la polizza fu notata, onde presentandosi la originale polizza non se le dia sfogo alcuno.

Art. 2. In ordine agli aiutanti de' librimaggiori di notate fedi, ecco gli obblighi de' medesimi..

1. In tutte le operazioni de' loro principali sono obbligati di coadjuvarli, e disimpegnare quanto da' medesimi verrà loro ordinato, relativamente al servizio del Banco.

2. Dovranno essi scritturare la pandetta corrispondente al libro del di loro principale.

3. Nel caricarsi su i libri' gl'introiti notati, sia de' Cassieri, sia' di quelli della Ruota detti per Banco, sono obbligati di apporre i fogli corrispondenti ai detti libri sotto la marca di ciascuna partita scritta nell'introito, e chiamarli fedelmente ai loro principali.

4. Nel notarsi le polizze su i libri delle notate, sono obbligati di chiamarle ai loro principali, apponendo su di ciascuna polizza il foglio e la lettera corrispondente al libro; e sotto del quale foglio il proprio principale deve apporvi la sua firma. Immediatamente dopo debbono fare il confronto delle polizze sudette, con quelle che si trovano già addebitate dal Notatore sulla madrefede, per rilevarne la uniformità. Simile confronto benanche faranno per le partite d'introtto.

5. Avran cura di apporre sopra lo scudo di ciascuna madrefede dalla parte sinistra, il foglio e lettera corrispondente al libromaggiore delle notate fedi; facendo lo stesso ogni qualvolta il conto di ciascuna madrefede passa in altro foglio, o ne' seguenti quadrimestri.

6. Nel disarcicarsi le polizze su. i libri di notate fedi dovranno su di ciascuna di esse apporre la giornata corrente, sotto la quale il rispettivo principale dovrà sottoscrivarsi.

7. In fine dovranno fare quant'occorre per la verifica, e correzione degli errori che rinverranno su i librimaggiori delle notate.

§. 4. Il metodo tenuto negli antichi Banchi per la menzione della notata fede, ve piede a farsi sulle polizze, per lo addebito nelle madrifedi, ed ogni altro era uniforme al metodo attuale; e ciò dal tempo, in cui venne questa parte di' scrittura modificata colla invenzione de' libri di notate fedi, mentre pel tempo precedente il metodo era diverso, come spiegheremo nel Titolo 3.º. Per la scritturazione poi dei librimaggiori di notate fedi, dalla loro invenzione, fino alla soppressione degli antichi Banchi, il metodo è stato uniforme a quello attuale. Per ogni madrefede si apriva un conto, ed ogni conto veniva benanche diviso in due parti. La prima che costituiva l'avere veniva pure suddivisa in quattro colonne: e la seconda che rifletteva il dare anche in quattro colonne. In fine in tutti i Banchi i libri di ogni semestre venivano distinti colle lettere dell'alfabeto.

Due cose solamente costituivano una diversità col metodo attuale de' libri di notate fedi. La prima riguardava la omissione del cognome dei Cassieri, ove era seguito l'introito, e ciò era un sistema generale di tutt'i Banchi.

La seconda circa il modo di scaricare le polizze, locchè non costituiva un sistema generale, ma parziale per alcuni Banchi. In fatti taluni di essi eseguivano il scarico delle polizze in margine dello stesso libro, ove erano state in origine notate; ed altri su i libri correnti, ossia su quelli del semestre, in cui avveniva lo addebito; ma sempre tale scarico veniva eseguito nella prima colonna del dare.

Questo secondo sistema era da riprovarsi pe' diversi inconvenienti che apportava sulla scrittura. Il primo inconveniente, ed il più forte era quello di non ottenersi il beneficio derivante dal scarico a farsi nella prima colonna, in margine della polizza notata; in modo che trovandosi aperta Iii polizza notata, ed addebitata, ossia spesa ne' semestri susseguenti, non si conosceva quando tale polizza era stata spesa, e questo inconveniente ne producea degli altri nelle secondarie operazioni della scrittura, e Precisamente per lo appuramento della scrittura medesima. Il secondo inconveniente anche più forte era quello di una fatica laboriosa, e di consumare molte carte, poichè in occasione dello spoglio, si doveano in ogni libro caricare nuovamente le stesse polizze notate, e così proseguire in ogni semestre, e finché le polizze non venivano spese (1).

Altro sistema anche incostante era quello delle pandette di notate. In taluni Banchi si Vedono scritturate in ogni semestre tante pandette per quanti erano i libri di quel semestre. In altre epoche una sola pandetta per tutti i libri di quel semestre; e quasi sempre tali pandette erano costruite a quattro registri; e quindi colla descrizione dei nomi in preferenza de' cognomi. Finalmente in altre epoche tali pandette furono costruite ad un solo registro, e nelle quali ora venivano notati i nomi in preferenza de' cognomi, ed altre volte i cognomi' precedevano I nomi.

Finalmente è d'avvertirsi che circa le pandette un' altro sistema incostante si serbava negli antichi Banchi, ed anche ne' primi tempi de' Banchi attuali. Quante volte un depositante tenea aperti più conti in più madrifedi; allora taluni Banchi scritturavano così tali conti sulle pandette medesime cioè

*Antonio de Nicola 7. Luglio 1797 53.  
f. 100 = F. 10 settembre 1798 1000 f. 108.*

Ed altri Banchi per ogni fede scritturavano in pandetta il nome di Antonio de Nicola; in modo che questo nome vedesi scritturato tante volte, per quante erano le madrifedi di costui. Quindi nelle occorrenze fa d'uopo percorrere l'intera lettera, acciò nulla sfugga in danno del Pubblico.

Premesso ciò, conviene esporre i modelli dei conti delle notatefedi, secondo gli anzidetti due sistemi circa il scarico nella prima colonna del dare.

(1) Ed ecco perché In quei tempi io spoglio de' libri era penosissimo, e durava otto giorni.

Primo modello secondo il sistema di taluni Banchi

1798 1.º semestre

ANTONIO DE NICOLA

<i>Dare</i>		<i>Avere</i>	
Esito a tutto li 22 dicembre 1797	— 850	F. — 1000 de' 30 dicembre 179S	— 1000
9 Gennaio 8 Gennaio Dona	— 100	Introito a tutto li 31 dicembre 1797	— 500
13 Maggio 10 detto Simone.	— 400	6 Gennaio Cassa	— 300
17 Giug. 1799 Falcone.	— 10	8 detto detta	— 100
10 Marzo 20 Febbraio de Nicola	— 100	15 Febbraio Doria	— 400
30 Maggio 18 Maggio Angelis.	— 3000	18 Magg. Cassa	— 3000
p.º Luglio 30 Giugno Cuomo	— 3900	30 Giugno detta	— 4000
	8360	7 Luglio de Felice	— 510
			9810

Questo quadro non merita veruna spiegazione, attese. quelle fatte nel §. 2.º della presente Sezione.

Secondo modello giusta il sistema di altri Banchi

1798 1.° semestre

Lettera G.

ANTONIO DE NICOLA

<i>Dare</i>				<i>Avere</i>				
Esito a tutto li 22 dicembre 1797				–	600	F. – 1000 de' 30 dicembre 1795	–	1000
1796 1.°						Introito a tutto li 31 dicembre 1797	–	500
18 Gennaio	8 Gennaio	Sancio	–	100		6 Gennaio Cassa	–	300
H 510	10 detto	de Lucà	–	500		8 detto detta	–	100
30 Luglio	11 Febbraio	Somma.	–	10		15 Febbraio Doria	–	400
	1796 2.°					18 Maggio Cassa	–	3000
H Sto	10 Agosto	Leone	–	10		30 Giugno detta	–	1000
H 510	20 detto	Salvati.	–	80		7 Luglio de Felice	–	510
	1797 1.°							9810
20 Maggio	12 Gennaio	Doria	–	50				
17 Giugno	18 Luglio	de Felice	–	40				
	1797 2.°							
H 510	13/08/13	Polverino	–	30				
13 Gennaio	23 Novembre	Gioja	–	50				
								1270
	1798 1.°							
9 Gennaio	8 Gennaio	Doria	–	100				
13 Maggio	10 detto	Simone.	–	400				
15	–	Falcone.	–	10				
10 Marzo	20 Febbraio	de Nicola	–	100				
30 Maggio	18 Maggio	Angelis.	–	3000				
p.° loglio	30 Giugno	Gnomo.	–	3800				
				– 300				
				– 10	8780			
				– 80				
				– 30				
				– 10				
Nel seguente	L. H f. 510							

Questo quadro merita due spiegazioni in ordine al dare solamente. La prima riguarda la somma a menzionarsi nella 4. colonna per gli esiti fatti a tutto il precedente quadrimestre. Quei Banchi, che soleano scritturare su i librimaggiori di notate semestre per semestre le polizze notate, finché non venivano addebitate, non poteano per conseguenza situare in principio del dare il totale di tutto l'esito fatto, ossia di tutte le polizze notate precedentemente, poiché in questo caso si sarebbe verificata una duplicazione di somme,

comprendendosi le polizze notate, e non ancora addebitate pria nel riporto dell'esito fatto precedentemente, e poi nuovamente dopo tale riporto: quindi essi menzionavano in principio del dare il totale delle sole polizze notate, e che erano state addebitate a tutto il precedente semestre. A comprendere maggiormente ciò che si è detto, giova riflettere il quadro sudetto. Dallo stesso si scorge che le polizze notate a tutto il 30 giugno 1798 ammontano a duc. 8780: ma poiché cinque delle sudette polizze notate non sono state ancora addebitate cioè quelle di 300, 10, 80, 30, e 10; così il riporto della somma del dare nel libromaggiore del 1798 2 Lettera H, veniva menzionato per duc. 8350, e non già per duc. 8780, essendosi da tal somma detratto l'ammontare di dette 5 polizze in duc. 430, ed a quest'oggetto praticavasi una dimostrazione con sole cifre in fine del dare, siccome vedesi praticato nel dietrosritto quadro.

La seconda spiega poi riflette quella derivante dalla prima colonna del dare.

Si disse poc'anzi che taluni Banchi teneano il sistema di scaricare le polizze notate su i libri del semestre ove seguiva lo addebito; e non già su quelli ove vennero in origine notate; in modo che doveansi tali polizze notate menzionare ne' libri de' semestri susseguenti, e finché non seguiva lo addebito. Quindi la lettera H, ed il folio 510 scritto in margine delle sudette somme di duc. 300 duc. 10 duc. 80 duc. 30 e duc. 10, dimostrano che tali polizze sono state riportate nel libro del seguente semestre lettera H al f.º 510, ove è stato notato il conto di Antonio de Nicola (1).

#### C A P. V. *DELL'UFFICIO ESITO DI CASSA.*

Questo ufficio è stato istallato principalmente per fare da controllo alle Casse relativamente alle partite di esito da bonarsi ai Cassieri; dappoichè registrare su i libri di esito tutte le polizze cambiate e sparse in tanti conti, ed in diversi libri, si viene con maggior accerto a conoscere l'effettivo ammontare dell'esito fatto da Cassiere in ciascuna giornata.

Arreca re la scritturazione di questi libri immense altre facilitazioni alle ulteriori operazioni di scrittura. Primieramente assicura l'esito giornaliero fatto da ciascun Cassiere, in modo che defalcandosi gli esiti dagl'introiti, si conosce immantinenti l'effettiva resta di ogni Cassiere. In 'secondo luogo offre un registro esatto del numero delle polizze cambiate in ciascuna giornata, colla indicazione de' giranti, e giratari, e dell'ammontare di ciascuna polizza; locchè giova ancora per conoscersi ad. ogni semplice richiesta qual numero di polizze si conserva in ogni volume. In fine è utilissimo per la puntatura del libromaggiore, e per purificare nel tempo dell'appuramento tutti gli altri errori avvenuti sulla scrittura.

Questo ufficio è di antica invenzione, poiché fin dal 1579 lo ravvisiamo esistente ne' Banchi aboliti

Stabilita questa idea generale, passiamo ora nella seguente Sezione a dimostrare

1. Di quanta importanza sia la scritturazione, e conservazione di questo libro:
2. Quale sia il metodo attualmente in vigore.
3. Quali Obblighi sono annessi all'impiegato. Capo esito, e suoi aiutanti.
4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

(1) Giova qui fare una osservazione. Quante volte per sistema non si doveano le polizze scaricare nello stesso libro, ove vennero in origine notate, era superfluo menzionare nella prima colonna, e per ciascuna polizza la lettera, ed. il foglio del nuovo libro ove venivano le polizze riportate; mentre essendo in fine del conto menzionata la lettera, ed il foglio del libro seguente, ove il conto si riportava, era ciò sufficientissimo a dimostrare che in quel foglio si sarebbero rinvenute notate tali polizze così dette da venire.

(2) Vedi l'esito del 1579 del Banco Pietà.

## SEZIONE UNICA.

§. 1. Nella nozione generale del presente capitolo accennammo di quanta importanza sia la scritturazione del libro esito; ragion iter cui non occorre ripeterlo.

La conservazione di tali libri si rende necessaria, sia per la revisione, l'appuramento della scrittura, sia per l'Archivio generale per deciferare Ogni errore di esito avvenuto su i librimaggiori.

§. 2. Per ogni Cassa sia di argento, sia di rame si addice un libro. In ciascuno di essi si registrano da un aiutante tutte le polizze del Cassiere, cui il libro è destinato.

Nella sommità di ogni pagina si menziona la giornata corrente, ossia la giornata in cui le polizze sono state cambiate ed addebitate su i librimaggiori apodissari: indi si esegue la scritturazione delle polizze, con designare nel margine il foglio corrispondente al libromaggiore apodissario ed in prosieguo il nome e cognome dello girante, il cognome del giratario, e la somma in cifre numeriche, tirata per ordine collettivo nell'ultima colonna.

Prima di eseguirsi tale registrazione si assortiscono le polizze per fogli, situando in prima quelle de' fogli minori, ed indi de' più alti, o viceversa, ma sempre per ordine, onde con la foliazione progresiva, agevolare le ulteriori operazioni di puntatura, di revisione, ed altro (1).

Compiuta la scritturazione di tutte le polizze col metodo accennato, si fa la sommatura di ogni pagina, senza praticarsi alcun riporto: quali sommature raccolte poi tutte per ordine collettivo nell'ultima pagina costituiscono la somma totale dell'esito di quella giornata. Questa somma confrontata col libretto Particolare del Cassiere, e trovata uniforme, sarà dall'uffiziale esito replicata in lettere, accosto la totalità suddetta, scritta in cifre numeriche, e costituirà la vera somma di esito. da bonarsi a quel Cassiere.

Per dare una idea precisa del fin qui esposto, giova sommettere un modello dell'esito, nel quale menzioneremo le stesse polizze cambiate nel 5 Gennaio 1835, ed espresse nel 2 della 2. Sezione del 1.º Capitolo.

### *1835 a 5 Gennaio*

8783	Antonio Brigida per Pascale	—	1000
8780	Serafino di Gennaro per Caruso	—	1000
78 39	Giuseppe Cuomo per Doria	—	1000
6783	Sabbato Abbagliale per Curdo	—	300
5838	Duca di Fragnito per Ascoli	—	590
5837	Saverio de Rosa per de' Forno	—	1200
		—	5090

(1) L'assortimento delle polizze per fogli, e per ordine progressivo apporta immensi vantaggi alle ulteriori operazioni puntatura e di revisione, poiché il libromaggiore apodissario viene aperto gradatamente, e per ordine progressivo dal primo all'ultimo o dall'ultimo al primo foglio. Facilita pure le operazioni per rinvenire le polizze sia ne' volumi, sia ne' giornali, poiché senza esaminare a sorte tutte le polizze, colla indicazione del foglio del libromaggiore, è facilissimo, e sollecito il rinvenimento di essa.

1835 a 5 Gennaio

5067	Du(?a del Gesso per de Silva	—	500	
5040	Antonio,de Luise per de Caro	—	500	
1783	Saverio d' Amore per Cucca	—	1000	
1752	Agostino Florio per Pascale	—	500	
579	Saverio de Filippis per Duchen	—	800	
1560	Domenico de' Stefano per Sabbatini	—	700	
1439	Luigi de Nicola per Sanfestino	—	1000	
1187	Luca Persico per Durante	—	800	
1090	Saverio de Vero per Sifola	—	1001	50
1090	Petto per detto	—	1000	
1010	Domenico Falcóne per Costanzo	—	500	
1000	Domenico Porzio per Esso	—	1500	
700	Giuseppe Tornese per Guadagni	—	1000	
685	Salvatore Cosa per Esso	—	501	30
680	Giuseppe Solemene per Fontana	—	500	
679	Salvatore Addeo per Esso	—	10	
600	Pasquale Cesina per Sabino	—	15	
590	Giuseppe Saggese per Doria	—	17	
589	Simone Silvio per Falanga	—	1000	
587	Salvatore Piscopo per Rubino	—	800	10
580	Giuseppe Potenza per Esso	—	500	
300	Pietro Fusco per Salvio	—	80	
320	Giuseppe Simeoli per Fusco	—	10	
			15234	90

*Collettiva*

Polizze	n.° 6	—	5090	
	n.° 23	—	15234	90
Polizze	29	—	20324	90

Sono polizze numero ventinove in ducati ventimilatrecentoventiquattro, è grana novanta  
(Firma del Capo di esito)

§. 3. Obblighi dall'Uffiziale esito, e de' suoi aiutanti.

I. Dovrà in ciascuna giornata ritirare dalle mani de' Cassieri le filze di tutte le polizze passate per Ruota nel giorno precedente (1). colla loro numerazione, indicazione della giornata, cognome del Cassiere, e somma totale dell'importo delle polizze contenute in ciascuna filza apposta dallo Stesso Cassiere. All'oggetto ne farà ricevuta a ciascun Cassiere in piè del libretto di esito particolare, del numero delle polizze ricevute, e del di loro ammontare (a).

2. Dopo eseguite le operazioni prescritte nel §. 2.º della presente Sezione, qualora nel confronto si ritrovasse diversità, dovrà verificare nuovamente le polizze col libretto di esito, e correggere sul fatto 1" errore colla intelligenza del Razionale.

3. Della totalità dell'esito di ciascuna giornata dovrà formare tanti doppi certificati, per quanti sona i Cassieri firmati di lui, e da' Cassieri medesimi, e consegnarne per ogni Cassiere, uno al Razionale, e l'altro al Libromaggiore, onde dal primo prendersene ragione sul libro delle reste, e dal secondo scritturarsi sul libro-maggiore, a credito del conto del Cassiere, cui spetta (3).

4. Nello scritturare le polizie sul libro esito, dovrà avvertire, se le medesime siano tutte adempiute delli corrispondenti visti buoni del Libromaggiore, delle pagate del Pandettario, e di tutt'altro che richiede, la partita, ed il giro della scrittura dei Banco: quindi qualora ne ritrovasse alcuna mancante delle necessarie formalità, è obbligato di farle immanenti adempire. Se l'adempimento non potrà farsi sull'istante, dovrà restituire un Cassiere la polizza, con riscuotere però dal Cassiere medesimo un polizzino d'introito sciolto di Uguale Somma; in piè del quale annoterà, stare lo stesso in luogo della polizza tale che indicherà) cui mancava il tale adempimento (che benanche dovrà menzionare ).

5. Occorrendo che dopo l'elasso di alquanti giorni o di qualche mese coll'appurare dei conti, si dovesse qualche polizza, aumentare, o minorare, dovrà l'Uffizio le esito farlo prima osservare al Razionale, e Libromaggiore, istruendoli de' motivi di tal novità; ed indi farne la rettifica sul suo libro (4).

(1) Sotto la ditta di polizie di Ruota si comprendono benanche le polizze cambiate in confidenza, le quali sono da riputarsi uniformi a quelle di Ruota, poiché dopo cambiate in confidenza si adempiono sul a Ruota delle formalità necessarie di discarico, addebito, ed altro. Però io pratica si ha che le polizze prese in confidenza si danno dalle Casse con qualche ritardo all'uffiziale esito a causa dello giro di Ruota, che benanche con ritardo si pratica.

(2) In pratica si ha che l'uffiziale esito nel ritirare dal Cassiere le filze delle polizze, rilascia al medesimo ricevi del solo numero delle polizze senza indicare l'ammontare di esse. Questo sistema è riprovabile, e la regolarità esige di menzionarsi benanche l'ammontare delle polizze, affin di evitare de' disordini, che potrebbero avvenne surrogandosi altre polizze di diverso valore.

(3) In pratica si ha che l'uffiziale esito rilascia simili certificati non già in fogli volanti; ma sibbene su di due piccoli registri, trascrivendo ne' medesimi l'ammontare degli esiti di ciascun giorno, sempre colla distinzione de' rispettivi Cassieri. Questo sistema non è da dispregiarsi; poiché in tal modo si evita il peso attribuito al Razionale, ed all'ajutante del Libromaggiore di conservare tanti certificati volanti.

(4) La rettifica per aumento, o minorazione di esito viene eseguita sul libro esito in fine della collettiva in questo modo. Se trattasi di aumento si dirà.

*Per più, o altro esito di duc..... portati di meno nella polizza in testa di..... al folio..... di duc..... ovvero per polizza omessa in testa di..... al folio..... di duc.....*

Quando poi si tratterà di diminuzione di esito si dirà.

*Per meno esito di duc..... sulla polizza in*

Dell'aumento, o della minorazione dell'«esito di quella giornata dovrà farne i corrispondenti certificati sugli enunciati libretti, per quindi correggersi dal Razionale, e dal Libromaggiore ne' conti de' Cassieri gli esiti erroneamente descritti, colle stesse norme che si praticano dall'Uffiziale esito.

6. È pure obbligato l'Uffiziale capo esito distribuire ai Giornalisti di Cassa destinati per trascrivere le polizze, le giornate delle polizze medesime per turno tra loro, e secondo il loro numero. All'oggetto dovrà tenere su di un libretto il registro delle'. giornate che consegnerà ai Giornalisti: quindi dopo di aver sul libro esito scritte le polizze, e tirata d'accordo ciascuna giornata, ne farà ai Giornalisti medesimi la detta consegna, precedente loro ricevuta, in fine della stessa giornata, e scritta sul libro esito in questi termini:

» *Ho ricevuto le suddette polizze al numero di..... componentino la somma di ducati.....*

7. Venendo richiesto di estrazione di partite dalle polizze sistenti in suo potere, potrà farla nelle forme consuete, dirigendola prima al Revisore per apporsi dal medesimo la sua «firma indicante la presa ragione, ed indi al Razionale per l'incasso de' dritti, e per l'adempimento delle altre formalità.

8. Dovrà dividere ugualmente la scritturazione de' libri di esito fra gli aiutanti che li saranno assegnati, i quali dipenderanno dalle sue disposizioni, e saranno sotto la sua responsabilità. Però i ricevi delle polizze che si avranno dalle Casse, e li certificati sopradetti, dovranno farsi sempre dall'Uffiziale capo di esito.

§. 4. Il metodo serbato negli antichi Banchi in Ordine alla scritturazione degli esiti è stato semplicemente uniforme, nell'aver adoperato sempre un' solo libro di esito, nel quale menzionavano le polizze cambiate in tutte le però in questo libro per ogni giornata serbavano no una distinzione fra le Casse, trascrivendo prima le polizze della Cassa maggiore, ed indi quelle delle Casse secondarie. In tutt'altro poi si sono serbati metodi diversi, e giammai costanti, ma tutti però tendeano allo stesso scopo. Taluni Banchi descrivevano soltanto il foglio, il nome, e cognome dello girante, o la somma. Altri vi menzionavano benanche il cognome del giratario, e la data della polizza.

La maggior parte poi soleano menzionare in margine un numero progressivo delle polizze, taluni per ogni pagina, ed altri per tutte le pagine, fino al termine della giornata di ogni Cassiere.

A maggior chiarezza ed affin di far distinguere gli antichi esiti, ci sembra regolare dare i modelli sì dell'uno, 'che dell'altro sistema, ne' quali menzioneremo talune polizze in astratte, non potendosi dalle operazioni degli antichi squarci espresse nel 5. 4 della 2. Sezione del 1.º Capitolo attingere notizie precise, poiché negli antichi Banchi non venivano sullo squarcio menzionate, se non le sole polizze che si cambiavano, e che costituivano la base di un introito.

*testa di..... al folio..... di duc..... ovvero per la polizza in testa di..... al folio..... di duc..... non scritturata in questo giorno.*

Dopo tale menzione, fattasi la gommatura nel caso di aumento, o la sottrazione nella ipotesi di minorazione, si arruola l'effettivo esito del Cassiere.

Primo modello  
1797 7 Ottobre

Marino

2816	Antonio de Gregorio r5 Luglio 1796 per Girardi	1 —	120
3818	Salvatore de Luise 7 agosto 1797 per del G i u d i c e	2 —	3860
3818	Tommaso Florio 5 novembre 1795 per Cassa	3 —	180
	Sono polizze n.° 3 duc.		4160

Guarini

1835	Angelo Bucci 8 luglio 1796 per Coda	1 —	1838
1917	Giuseppe Porzio 7 agosto 1797 per Doria	2 —	3280
378	Sabbato Petagna 13 agosto 179 per Salomone	3 —	180
	Sono polizze n.° 3 duc.		10948

Secondo modello  
1797 7 Ottobre

Marino

2816	Antonio de Gregorio	1 —	120
3818	Salvatore de Luise	2 —	3860
1783	Tommaso Florio	3 —	180
	Sono polizze n.° 3 duc.		4160

Guarini

1835	Angelo Bucci	1 —	1838
1917	Giuseppe Porzio	2 —	3280
378	Sabbato Petagna	3 —	5830
	Sono polizze n.° 3 duc.		10948

C A P. VI.  
*DELLO SPOGLIO DE' LIBRI DEL BANCO.*

Sempre che i libri della scrittura doppia, semidoppia baronale ecc. colla continua scritturazione sonosi esauriti, Scritturali di ogni tempo hanno serbato il sistema di proseguire la scritturazione de' conti su i nuovi libri, spogliando in sommi: i libri ripieni, dal peso di ulteriore scritturazione, con vestire i nuovi libri di quegli stessi conti, e così proseguire i conti medesimi. Da ciò adunque deriva la parola spoglio usata da' Scrittura.

Anche i Banchi han tenuto il sistema di eseguire lo spoglio de' loro libri.

Ne' primi tempi della fondazione di ciascun Banco, lo spoglio si praticava a misura che i libri venivano ripieni di scrittura.

In seguito poi, e propriamente dopo pochi anni tutt'i Banchi stabilirono un'epoca certa, e determinata per lo spoglio de' libri, prescrivendo tale spoglio in fine di ciascun semestre, e così è stato sempre proseguito fino al 1821, epoca in cui essendosi avanzata oltremodo la negoziazione bancaria, venne prescritto eseguirsi lo spoglio in ogni quadrimestre, siccome tuttavia si pratica.

I soli librimaggiori di fedi, di mandati, e di notate fedi colle loro corrispondenti pandette sono quelli che si spogliano; poiché questi solamente manifestano il conto di ciascuno, ossia l' avere, ed il dare di ogni depositante.

Le operazioni dello spoglio si praticano da due classi d'impiegati. La prima di essi è destinata a trascrivere sui nuovi libri i soli nomi e cognomi de' creditori che scorgeranno dai libri che vanno a terminare; e la seconda per menzionare le reste de' depositanti, apparenti da' libri che si spogliano.

Premesso ciò, passiamo a precisare il metodo che si serba per lo spoglio di ogni libro.

SEZIONE 1.º

*Delle pandette di fedi, e mandati.*

§. 1. Dicemmo nel §. 3 della 1.º Sezione del Capitolo 2.º che un mese prima di terminare il quadrimestre corrente, l'impiegato destinato per la pandetta deve aver cura di ritirare dal Razionale della propria Cassa le nuove pandette, occorrenti pel vegnente quadrimestre. Egli nel corso di tale mese, deve aver cura di trascrivere sulle nuove pandette tutt'i nomi di quei creditori, che a' tal epoca tengono aperto il di loro negoziato senz'apporre foglio alcuno.

Gl'impiegati destinati per lo spoglio han poi cura di menzionare in margine di ciascuno il foglio del nuovo libro corrispondente alla nuova pandetta.

SEZIONE 2.º

*De' librimaggiori di fedi, e mandati.*

1. Ciascun impiegato destinato per la scritturazione de' librimaggiori di fedi, e mandati, anche un mese prima di terminare, il quadrimestre corrente, ha pure cura di ritirare dal Razionale il nuovo libro; e nel corso di tal mese trascrive sul medesimo tutt'i nomi di quei creditori che all'epoca di tale operazione tengono in corrente il di loro negoziato, omettendo quelli che avessero cessato di negoziare, con aver il dare pareggiato coll' avere. Nel trascrivere i nomi de' creditori su i nuovi libri, debbono serbare l'ordine progressivo della foliazione del libro che va a terminare. Appena poi terminato il quadrimestre, il primo loro dovere è quello di sommare i conti del proprio libro, e dopo aver sottratto il dare dall' avere, debbono piazzare le rispettive resta in fine del dare di ciascun conto.

Tali reste poi debbono annotarle in taluni cartolini, denominati *bilancioni di Ruota*, scrivendo le reste una dopo l'altra, serbando però la gradazione de' fogli, e colla menzione de' nomi, e cognomi de' creditori.

§. 2. Gl'impiegati destinati per la spoglio poi all'epoca di tale spoglio colla guida de' *bilancioni di Ruote*, piazzeranno nel nuovo libro dalla parte dell'avere le rispettive reste (1).

### SEZIONE 3.º

#### *De' librimaggiori di notate fedì, e loro pandette.*

§. 1. Gl'impiegati destinati per la scritturazione di questi libri anche un mese prima di terminare il quadrimestre corrente, debbono aver cura di ritirare dal Razionale i nuovi libri colle corrispondenti pandette; e nel corso di tale mese descrivere su tali libri, e pandette i nomi, e cognomi di quei creditori che tengono in esercizio le di loro madri-fedì con designare ancora nella prima colonna dell'avere la indicazione della-fede-madre.

§. 2. Gli impiegati destinati per lo spoglio poi all'epoca del medesimo han cura di piazzare nell'avere la somma totale degl'introiti, e nel dare la totalità degli esiti fatti a tutto il precedente quadrimestre (2).

### CAP. VII.

#### *De' giornali.*

I giornali non altro contengano, che la copia fedele di tutte le polizze di qualsivoglia specie; Diconsi giornali, poiché ivi si scritturano le polizze giorno per- giorno.

Sono stati sempre in uso ne' Banchi fin dalla di loro fondazione, ed anche presso i Negozianti banchieri. L'oggetto principale per cui siasi introdotto l'uso del giornale è stato appunto quello di avere una copia fedele delle polizze, che giornalmente si cambiano onde somministrare al Pubblico, la sua cautela, anche nella ipotesi di dispersione, o distruzione di qualche polizza. Vi sono stati pure degli oggetti secondari, quello cioè di verificarsi mediante la trascrizione delle polizze, se le medesime siano state adempiute in tutte le loro parti, tanto pel giro della scrittura bancaria, quanto-delle firme autentiche e condizioni risultanti dalle girale; e quello di aversi un controllo al libro esito di Cassa, relativamente alla totalità degli «siti giornalieri de Cassieri.

Siccome i giornali sono di tre specie; così nelle seguenti ire sezioni, parleremo nella prima del giornale di Cassa, nella seconda di quelli di Banco; e nella terza di quelli de' mandati, ossia del registro de' mandati.

### SEZIONE

#### *De' giornali di Cassa.*

I giornali di Cassa sono quelli destinati per la trascrizione delle sole polizze cambiate nelle Casse, e non già col giro detto per Banco: ecco perché si denominano di Cassa.

Premesso ciò., passiamo a spiegare

1. Di quanta importanza siano i giornali di Cassa:
2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:
3. Quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione de' giornali:
4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

(1) Quante volte qualche conto per errore a per altra causa uscisse debitore verso il Banco, in tal caso dopo aver praticati o le opportune verifiche dovranno piazzare nella parte del dare la resta, di cui il conto va debitore.

(2) Vedi ciò che dicemmo nel Cap. 5.

1. I giornali sono di grande importanza, poiché a prescindere che suppliscono alle originali polizze, sono di molta agevolezza, poiché nel medesimo è facile a rinvenirsi con sollecitudine una polizza, e sommetterla all'esame del richiedente, senza punto arrecare danno alle originali polizze, le quali potrebbero essere-anche soggette a delle alterazioni da qualche male intenzionato.

2. Per ogni fianco trovasi assegnato un numero proporzionato di Giornalisti di Cassa: taluni sono destinati alla scritturazione delle polizze d'argento, e; altri per quelle di rame. Ogni giornalista in ciascun quadrimestre dee scritturare un giornale. Il metodo, che attualmente serbasi nella scritturazione de' giornali è facilissimo. Ciascuno giornalista ricevuto che avrà dall'Uffiziale esito le polizze della giornata al medesimo spettante, secondo il turno, procederà alla trascrizione delle polizze medesime.

I regolamenti del Banco, e la regolarità della scrittura esigono, che la trascrizione delle polizze si faccia colla segregazione delle Casse, e per ordine di foliazione per ciascuna Cassa. I giornalisti in ordine alla segregazione delle Casse han sempre praticata; non così han rispettato l'ordine della foliazione: ordine, che arreca immensi vantaggi, siccome abbiamo esposto precedentemente. Converrebbe dunque richiamare scrupolosamente osservanza di tali disposizioni.

3. Gli obblighi de' Giornalisti di Cassa, sono i seguenti:

1. Riceversi dall'Uffiziale esito tutte le polizze della giornata ad ognuno spettante, con numerare, e riscontrare tali polizze e farne i corrispondenti ricevi su i libri di esito di ogni Cassa, in fine della giornata medesima, con menzionare il numero di tali polizze in lettere e munire simile ricevo della loro sottoscrizione.

2. Sono obbligati, ne' giorni che decorrono fino al maturo dell'altra giornata a ciascuno spettante, di scritturare tutte le polizze consegnateli dall'Uffiziale esito, da parola a parola, una dopo l'altra, scritturando pria quelle della Cassa maggiore, ed indi le polizze delle Casse secondarie; rispettando per ciascuna Cassa la foliazione delle polizze (1).

3. Nel fronte di ogni pagina dovranno menzionate il giorno, mese, ed anno in cui le polizze sono state addebitate su i libri maggiori di Ruota: indi per ciascuna polizza pria di scriverla, dovranno apporre in margine il foglio menzionato in tale' polizza, corrispondente al suo libromaggiore, e successivamente il nome, e cognome dello girante; la somma, la qualità della polizza se cioè fede di credito, polizza notata fede o introito scipito colla sua data, e finalmente la gira, o le gire tali quali trovansi nell'originale, con tutte le sottoscrizioni, autentiche, fedi, certificati, ed altro. In ordine ai polizzini, con i quali si riscuotono le somme pervenute con mandati, dopo il foglio, nome, e cognome del creditore, si dovranno trascrivere la dicitura usata da' creditori medesimi, sempre con le sottoscrizioni autentiche, e fedi. Nelle polizze, in cui trovasi cassata, o annullata una precedente girata, dopo là menzione del foglio, nome, e cognome qualità, e data della polizza apporranno le seguenti espressioni: Cassa per me la prima girata, ed indi trascriveranno l'altra gira con gli adempimenti. Finalmente nelle polizze girate per altri tanti, dovranno serbare le identiche espressioni usate dallo girante (2).

(1) Vedi ciò che dicemmo nella fine del § precedente.

(2) Sebbene nell'art. terzo delle istruzioni venga permesso ai giornalisti nella trascrizione delle polizze girate per altritanti di servirsi della formola. E per esso a N. N. per altritanti, pure questa formola non è tanto lodevole, potendo cagionare de' dubbi nell'animo di colui che dee una copia di simil fatta esaminare: quindi è più regolare la trascrizione delle identiche parole usate dallo girante. La formola poc'anzi espressa, è un reliquato dell'antico sistema, siccome, spiegheremo nel seguente paragrafo.

4. Nell'eseguire la scritturazione delle polizze non potranno omettere la menoma espressione contenuta nelle polizze medesime; restando responsabili, de' darmi, che potranno derivare da tale omissione nell'estrazione delle partite.

5. Terminata la scritturazione delle polizze di ciascuna Cassa, dovranno procedere alla sommatura di ogni pagina occupata dalle polizze scritte, senza farne riporto, formandone in fine la collettiva: La totalità dovrà corrispondere esattamente a quella descritta sul libro esito di Cassa; e nel caso di difformità, ne faranno il confronto, per conoscere la cagione dell'errore.

6. Nell'eseguire la scritturazione delle polizze dovranno avvertire se siano state adempite le formalità richieste dalle leggi, e statuti del Banco, cioè foglio, passata, visto buono, e pagata del Pandettario.

7. Terminata la scritturazione di ciascuna giornata, dovranno consegnare le polizze della giornata medesima al Revisore; avendo cura, che costui in loro presenza, dopo averle numerate, ne prenda notamento sopra un registro all'uopo destinato.

8. Durante il tempo, in cui le polizze resteranno in potere de' giornalisti per trascriverle, e loro vietato di passarle in mano di chicchessia rimanendo essi responsabili di qualunque danno. Occorrendo però di farsi osservare qualche polizza agli Ufficiali del Banco per l'esercizio degl'impieghi; dovranno essi portare personalmente la filza, ch'è la polizza da esaminarsi, non permettendo che vi si faccia la menoma alterazione.

9. Occorrendo di doversi consegnare qualche Polizza originale, precedente ordine del Magistrato, e del Governo del Banco; dovranno aver la cura di farne la copia fedele, e dopo di averla sottoscritta, faranno scrivere in dorso di tale copia la ricevuta corrispondente dalla persona indicata nell'ordine medesimo, riponendo tale copia nella filza, in luogo dell' Originale.

10. Durante il tempo, in cui le polizze sono in potere de' giornalisti, potranno i medesimi estrarre a richiesta delle parti le Partite dal libro ossia dal giornale da essi scritturato, o dall'originale polizza tanto nel caso, che non ancora siasi trascritta, quanto, nell'altro, che così venisse richiesto dalle parti: indi dopo averne sottoscritto i certificati d'estratto, le porteranno prima al Revisore, per apporvisi dal medesimo la sua firma, indicante averne presa ragione, ed indi al Razionale della Cassa per lo incasso de' dritti.

11. Ognuno dovrà tenere scrupolosamente chiuso il giornale, e lo stipetto, ove conserva le polizze originali, onde evitare degl'inconvenienti, che potrebbero derivare dall'inosservanza.

12. Infine di ogni quadrimestre, ed a misura che si saranno trascritte le polizze dell'ultima giornata, dovrà ognuno consegnare al Revisore il proprio giornale, riscuotendo dal Revisore medesimo ricevo sul registro all'uopo destinato.

§. 4. Negli antichi Banchi vari sono stati i sistemi da essi adoprati nella scritturazione delle polizze. Il primo è stato quello di trasportare, il discorso dello girante da prima a terza persona. Questo sistema a nostro parere non ha potuto mai produrre verun vantaggio: anzi se si voglia spiattelemente discorrere, ha più tosto arrecato degl'inconvenienti notabilissimi. Per quanti periti, ed abili fossero stati gli antichi giornalisti, sempre son caduti negli errori grammaticali, nel trasportare il discorso, siccome si ravvisa chiaramente da' giornali medesimi.

Oltre a che la espressione esso riferibile ora al girante, ed ora al giratario, e che è stata sempre usata nel trasportare il discorso, arreca a chicchesia un certo dubbio; e riesce penoso l'indagare a chi sia mai riferibile simile espressione scritta in taluni punti. Quindi dobbiamo lodare l'attuale sistema della trascrizione letterale delle gire, fedi, ed altro espresso in ciascuna polizza.

Il secondo sistema era quello della omissione di qualche espressione contenuta nella gira, e che si avea per superflua; anzi ne' primi tempi i giornalisti reassumeano le gire, trascrivendo le sole espressioni che credeano più essenziali. Questo sistema costituiva un' altro errore, poiché nelle quistioni giudiziali ogni menoma espressione racchiusa in un contratto può far cambiare la quistione. medesima, ovvero può dare un senso diverso alla convenzione; È a bastanza risaputo, che in ogni contratto bisogna indagare la volontà de' contraenti; locchè non si può ottenere, senza tener presente l'intiero complesso del contratto medesimo.

Il terzo sistema era quello della reassunzione delle autentiche fedi, certificati, domande, e decreti de' Magistrati, traducendosi anche questi dall'idioma latino in italiano; locchè ha prodotto degl'inconvenienti..

Il quarto sistema è stato quello della segregazione delle Casse nella scritturazione delle polizze; e della collettiva in fine dell'ultima Cassa (1).

Il quinto sistema, anche costante dalla fondazione di ciascun Banco, ed in tempo ancora de' Negozianti banchieri, fino alla generale soppressione de' Banchi medesimi, è stato quello che tutte le polizze cambiate in tempo dello spoglio, ed addebitate sui nuovi libri si sono menzionate nel fronte di ciascuna carta del giornale con due diverse giornate, prima con quella in cui la polizza veniva legalmente addebitata sui librimaggiori apodissari, e poi colla giornata, in cui la polizza era stata effettivamente pagata serbando le seguenti ditte cioè, pel primo semestre 2 gennaio 1700, e fu a 28, o 29 di sembra 1699, e pel secondo semestre 8 agosto 1700, e fu a 5, o 6 agosto 1699.

Questo sistema, era in uso, dacché negli antichi Banchi lo spoglio de' libri durava otto giorni, Cioè dal primo al 7 agosto pel primo semestre, e dal 26 dicembre, al 31 detto pel secondo. E siccome in tale periodo di circa otto giorni, non era regolare tener attrassata la negoziazione e la circolazione delle polizze; così i Banchi faceano esito (ed anche introito) nel corso dello spoglio, e ciò a solo fine di anticipare il lavoro a farsi; ed ecco perché nelle polizze, nei libri, e ne' giornali vi faceano la menzione di una doppia giornata, cioè di quella in cui le polizze per agevolazione ed anticipazione di lavoro venivano effettivamente soddisfatte, e di quelle dello addebito legale delle polizze medesime.

Circa poi l'ordine della foliazione progressiva negli antichi Banchi, quasi da tutti non veniva eseguita, comunque ne conoscessero i vantaggi. Il solo Banco de' Poveri serbò quasi sempre costante il sistema della foliazione, trascurata solo nell'epoca dell'aggio avvenuto nel 1798, nell'abolizione delle carte bancali disposta nell'anno 1800, e nella soppressione del Banco avvenuta nel 1808, a causa della vastità del negoziato.

(1) Taluni giornalisti penò han fatto la collettiva in fine di ciascuna Cassa, e nell'ultima Cassa poi hanno fatta la unione, locchè per altro non ha prodotto veruno inconveniente.

## SEZIONE 2.º

### *De' Giornali di Banca.*

Diconsi giornali di Banco quelli destinati per la scritturazione delle polizze, delle quali lungi di ritirarsi danaro contante nel momento che si cambiano, si riscuote invece dalla Ruota del Banco o altra fede di credito, ovvero un accredito in dorso di madrefede denominati introiti per Banco.

Ciò premesso passiamo a ragionare

1. Di quanta importanza siano i giornali di Banco:
2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:
3. Quali siano gli obblighi degli impiegati destinati per la scritturazione di questi giornali:
4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

§. I giornali di Banco sono ugualmente importanti, per la ragione espressa nel §. 1 della precedente Sezione; ragion per cui non occorre ripeterla.

§. 2. Per ogni Banco trovansi destinati più giornali, ed in quel numero, che la negoziazione richiede per la scritturazione delle polizze di Banco, riserrandosi sempre la segregazione delle polizze di argento, da quelle di rame.

Il metodo attualmente in vigore è lo stesso di quello de' giornali di Cassa. Una sola differenza vi è che la consegna delle polizze ai giornalisti Tiene eseguita giornalmente dal Libromaggiore, e non già dall'Ufficiale esito di Cassa. La fonazione progressiva de' fogli addebito né anche si pratica, e dovrebbe eseguirsi sempre per la facilitazione delle ulteriori operazioni; e per la quale si richiama l'attenzione de' Superiori.

#### 3. Obblighi de' Giornalisti di Banco.

1. Ogni Giornalista dovrà riceverli giornalmente dal Libromaggiore tutte le polizze addebitate per Banco nel giorno precedente, e ciò per turno tra loro, secondo il numero de' giornali, facendone ricevo sul libretto all'uopo destinato.

2. Nella scritturazione di ciascuna polizza in margine di essa dovranno menzionare tanto il foglio del libromaggiore, corrispondente al conto dello girante, che quello' relativo al conto dell'ultimo giratario, ed intestatario, situando prima il foglio dello girante, ed immediatamente dopo quello del nuovo intestatario.

3. Terminata la scritturazione delle polizze di ciascuna giornata, dovranno descrivere in lettere il numero delle polizze passate nella giornata medesima, e la somma totale delle polizze (1).

4. In ciascuna settimana dovranno consegnare al Revisore le polizze scritte, facendo seguire la menzione di tale consegna sul libretto all'uopo destinato.

5. Dovranno prestarsi verso il Pandettario, con esibire al medesimo sia il giornale, sia le polizze originali per osservarsi dal Pandettario medesimo tutte le condizioni apposte nelle gire di tali polizze.

6. Oltre agli obblighi suddetti, dovranno adempiere gli altri prescritti ne' numeri 3, 4, 6, 8, 9, 10, n e 127 del §. 3 della precedente Sezione.

§. I sistemi tenuti negli antichi Banchi, sono stati sempre uniformi nella scritturazione delle polizze dette per Banco, essendo incorsi ne' medesimi errori espressi nel §. 4 della precedente Sezione, in ordine al trasporto del discorso da prima a terza persona, alla riassunzione, ed omissione di espressioni, ed alle doppie date in occasione de' spogli.

(1) Le istruzioni del Banco per altro non prescrivono la menzione della somma totale delle polizze; ma la regolarità della scrittura lo esige, anche per conoscere la somma totale delle polizze passate per Banco in ciascun giorno.

Però taluni Banchi serbavano il sistema di trascrivere ne' giornali di Banco anche i mandati, ritenendo i medesimi come polizze che si passavano a credito de' giratari. Tali erano i Banchi del Popolo, della Pietà; ed in talune epoche qualche altro Banco ancora.

## SEZIONE. 5.º

### *Del giornale, ossia registro de' mandati.*

Il registro de' mandati non è altro, se non la copia fedele de' mandati medesimi. Questo registro è di antica invenzione: e siccome per norma generale tutte le polizze si trascrivono sopra i così detti giornali; così era regolare che anche pe' mandati, che in somma costituiscono tante polizze notate fedi, si fosse adottata la stessa norma.

Premesso ciò passiamo ad analizzare

1. Di quanta importanza sia il registro dei mandati:
2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:
3. Quali siano gli obblighi dell'impiegato destinato per la scritturazione di questo registro:
4. Quali siano stati i metodi serbati negli antichi Banchi.

§. 1. Per le ragioni esposte nella nozione generale di questa Sezione il registro de' mandati è indispensabile, ragion per cui si è sempre avuta l'attenzione di conservarlo.

§. 2. In Ogni quadrimestre si destina un registro, o anche più di uno, secondo il numero de' mandati: però tali registri sono sempre distinti fra loro: in uno di essi si trascrivono i mandati in argento, e nell'altro quelli di rame.

In fronte di ciascuna pagina si menziona la data, cioè il giorno, mese ed anno, in cui il mandato è stato addebitato su i librimaggiori apodissarî: indi siegue la trascrizione de' mandati medesimi con tutte le firme, menzione di notate fedi, ed altro.

§. 3. Obblighi che assistono all'impiegato destinato per la scritturazione de' mandati.

1. Dovrà riceversi giornalmente dal Libro è maggiore tutt'i mandati addebitati, e caricati nel giorno precedente, rilasciando ricevo dei medesimi all'anzidetto Libromaggiore, su di un libretto, che all'uopo terrà. Indi dovrà trascrivere nel suo registro (che dovrà tenere sempre foliato tali mandati, senza omettere cosa alcuna, con apporre in fronte di ogni pagina la giornata, in cui sono stati simili mandati addebitati; e terminata che avrà la scritturazione di ciascun mandato, è obbligato fare la sommatura nel suo registro, e trovando la totalità uniforme a quella addebitata al creditore, che lo avrà Spedito, ed espressa nel mandato medesimo, certificherà in piedi la seguita trascrizione in questi termini: *Registrato al folio.....* e si sottoscriverà.

2. Nel caso di difformità è obbligato di far correggere l'errore da chi si conviene, avvertendone il Notatore in fede, il Libromaggiore di fedi, ed il Razionale del Banco, i quali avranno cura di far rimborsare il Banco medesimo di quella somma in suo pregiudizio addebitata, o restituire al creditore la somma maggiore versata. L'inadempienza produrrà la responsabilità dell'Uffiziale destinato per lo registro de' mandati per l'indennizzazione di ogni danno verso il Banco.

3. In fine di ogni mese è obbligato di passare al Revisore gli originali mandati da lui scritturati, facendone prendere notamento dal Revisore medesimo sul registro che all'uopo conserva.

4. Durante il tempo in cui i mandati sono in suo potere, potrà estrarre le copie totali, o parziali, che verranno richieste, e dopo averne firmata la copia in seguito dell'estratto, le dovrà dirigere prima al Revisore per apporvi la sua firma, ed indi al Razionale per esigere i corrispondenti dritti.

5. Qualora gli Ufficiali del Libromaggiore, o altri dovessero esaminare gli originali mandati, avrà cura di fare eseguire' tale esame in sua presenza, rimanendo responsabile di qualunque alterazione, che potrebbe farvisi.

6. In ogni giorno terminata la scritturazione de' mandati, dovrà passare al Revisore il suo registro, onde eseguirsi dagl'impiegati di Revisione la puntatura giornaliera su i libri di Ruota.

7. Qualora ne' mandati vi ravvisasse qualche viziatura, sia nelle somme, sia ne' nomi, e cognomi, o in altra parte essenziale, non potrà eseguire la trascrizione sul suo registro, se pria tali viziature non sieno state replicate marginalmente da' disponenti, che gli hanno spediti. 8. In fine di ogni quadrimestre, dovrà consegnare al Revisore il registro, o registri compiuti, facendone prendere da costui notamento sui registri medesimi.

§. 4. Negli antichi Banchi è stato costante il solo metodo della scritturazione, simile all'attuale sistema: né per altro potea tale sistema alterarsi. Però simile scritturazione in taluni Banchi si facea su i così detti giornali di mandati, che appositamente tenevano, ed in altri Banchi su i giornali di Banco, ritenendo i mandati come polizze passate per Banco. Questi sistemi per altro non furono sempre costanti, poiché in taluni anni si vedono scritturati su i giornali de' mandati, ed in altri si ravvisa tale scritturazione su i giornali di Banco come si è detto di sopra. In fine non è da tacersi, che in talune epoche in qualche Banco non è stata eseguita affatto la trascrizione dei mandati su di alcun libro.

## C A P. VIII. DELLA REVISIONE.

La Revisione è una delle principali Ufficine del Banco, anzi è la più interessante, poiché colle. sue operazioni, pone insicuro gl'interessi del Banco, e de' creditori apodissarî.

Le sue operazioni si restringono a richiamare in fine di ogni quadrimestre tutta la scrittura del Banco, per quindi verificarla, depurarla da tutti gli errori commessi, t: bilanciare tutte le reste de' creditori apodissari con quelle del Tesoro, Cassieri, ed altro, e che costituiscono i debitori del Banco medesimo.

Questa Ufficina è di antichissima istituzione. Fin da' tempi de' Negozianti banchieri, ed in sul nascere de' Banchi pubblici, la fedelissima Città di Napoli pretese doversi in ogni anno dare da' Banchi il bilancio degli effetti del Banco, e di Cassa, ad un Ministro all'uopo deputando per la sicurezza de' Cittadini depositieri; e con la prammatica 5 *de Nummulariis* venne ciò prescritto.

Premessa questa idea generale, passiamo ora nelle seguenti Sezioni a classificare tali operazioni, parlando nella 1. della puntatore giornaliera, nella 2. del richiamo di scrittura, nella 3. dell'appuramento di essa, e nella 4. di tutte le altre operazioni a farsi nella Revisione, e che nulla hanno di comune coll'appuramento.

### SEZIONE 1.º

#### *Della puntatura giornaliera.*

La puntatura giornaliera non riflette altro, se non la verifica che si fa in ogni giorno di tutti gl'introiti, ed esiti scritturati su i librimaggiori apodissarî nello stesso giorno, onde esaminare se tale scritturazione sia stata regolarmente eseguita, per quindi rettificare gli errori, priaché i conti progredissero di vantaggio.

Dicesi puntatura da' Scritturali quel punto o cifra fatta su le partite d'introito, ed esito scritturate ne' libri di contabilità, e che nel verificarsi trovansi regolarmente eseguite. Questa puntatura è di antica invenzione (1): dessa però negli aboliti Banchi veniva anche giornalmente praticata, ma da' medesimi impiegati, che eseguivano la scritturazione de' libri; adoperando per cifra una linea trasversale. Una seconda puntatura poi facevasi in Revisione colla cifra *r*, indicante essere stata quella partita rivista; e se il bisogno richiedeva novelle puntature, si aggiungeva tante volte la cifra *r*, per quante erano le puntature medesime.

Nella organizzazione poi degli attuali Banchi, fu riflettuto, che attesa la vastità del negoziato, per la riduzione de' Banchi di questa Capitale, si rendea penoso il carico degl'impiegati destinati per la formazione de' librimaggiori, ad eseguirne la scritturazione, e la puntatura giornaliera: ragion per cui coll'articolo primo del regolamento de' Banchi, venne prescritto, che in ogni giorno in punto che sarebbe terminata la negoziazione, dovevano subentrare sulla Ruota gl'impiegati di Revisione, per eseguire una tale puntatura.

L'oggetto della sua nuova invenzione fu duplice, quello cioè di emendare gli errori pria che questi progredissero, e di anticipare una sì lunga operazione, da servir di base nell'appuramento della scrittura.

La esattezza di questa operazione, a prescindere che facilita le altre in prosieguo, mantiene in sicuro gl'interessi del Banco, de' suoi impiegati, e de' creditori apodissarî.

Premesso ciò passiamo ora ne' seguenti due paragrafi a dimostrare qual sia il metodo attualmente in vigore per tale puntatura; e quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la puntatura medesima.

§. I. In ogni giorno nel punto che sarà terminata la negoziazione, subentrano sulla Ruota gl'impiegati di Revisione, per puntare tutte le partite d'introito, ed esito, e risommare tutt'i conti ne' quali in quel giorno vi è stato negoziato.

In pratica però si ha che pe' soli introiti scritturati nella mattina su i libri, viene la puntatura eseguita senza ritardo; è ciò per la ragione che i libri d'introito essendo doppi. (2), ed alternando tra loro, possono questi rimanere nell'intero corso della giornata sulla Ruota: non così per le partite di esito; poiché dovendosi tali partite di esito puntare con la guida dell'esito di Cassa, e non essendo questo libro in corrente, a causa che riceve da' Cassieri in fine della negoziazione le polizze di Ruota, e nel giorno seguente quelle prese in confidenza; così non puole tale puntatura di esito portarsi in corrente.

Gl'impiegati adunque destinati per la puntatura, appena terminata la negoziazione colla guida de' libri d'introito di fedi, e di notate, tanto de' Cassieri, che del Libromaggiore, e colla guida dell'esito di Cassa procedono a tale puntatura.

Per ogni Libromaggiore si addicono due impiegati, cioè uno per chiamare le partite d'introito da' libri d'introito; e l'altro per verificare tali partite sul libromaggiore, e quindi puntarle. Il primo chiamerà le partite d'introito, annunziando preliminarmente il foglio corrispondente al libromaggiore, e che troverà scritto sull'introito in margine di ciascuna partita; indi il nome del creditore, poscia il cognome del Cassiere, ed in fine la somma, colla indicazione della specie dell'introito se cioè in fede in introito notato, o sciolto.

(1) Vedi Rocco parte a pag. 39

(2) sono duplici i soli introiti de' Cassieri, siccome si disse nelle Sezioni 3.a e 4.a del Cap. 1.º Quelli poi del Libromaggiore, siccome esistono sempre sulla Ruota a disposizione de' diversi impiegati ivi destinati; così non fa di bisogno un duplice numero.

In ordine ai mandati terrà per norma il registro de' mandati medesimi (i) chiamando prima il foglio scritto in margine di ciascun giratario, indi il nome, e cognome del giratario medesimo, l'indicazione dello girante, dal quale parte il mandato e la somma disposta a favore di ciascun giratorio.

L'altro impiegato poi, cioè quello destinato per eseguire la puntatura su i libri, non deve fare altro, che verificare se su i libri siano scritte le medesime indicazioni, che l'altro impiegato ha enunciato; e quindi farvi la solita cifra *r.*, indicante essere stata la tale partita verificata; ed infine risommare le sommature.

In ordine poi alla puntatura degli esiti, viene questa eseguita colla guida, non solo dell'esito di Cassa, per tutte le polizze spese per Cassa; ma benanche con i libri d'introito di fedi, e notate del Libromaggiore per le polizze spese col giro *per Banco*.

§. 2. Obblighi degl'impiegati destinati per la puntatura.

1. Debbono puntare in preferenza i mandati, facendone il confronto col giornale di essi (2), affin di correggere qualche errore preso nel caricarsi le partite a credito de' giratari: qualunque rettifica dovrà farsi coll'intesa del Libromaggiore, e suoi aiutanti, e del Razionale della Cassa.

§. 2.º Debbono eseguire la puntatura delle partite d'introito colla guida de' libri originali dei Cassieri; e per gl'introiti detti per Banco, dovranno eseguire la puntatura colla guida de' libri d'introito del Libromaggiore.

3.º Dovranno puntare le partite di esito colla guida de registri di esito, ne' quali trovansi le partite descritte per decadenza de' fogli. Nell'eseguire le piantature suddette, debbono anche puntare ne' conti de' rispettivi Cassieri gl'introiti, ed esiti da' medesimi fatti, e simile ad ogni altro conto. La totalità de' mandati deve similmente puntarsi a debito dello girante, che gli avrà spediti.

4.º Qualora colla puntatura si rinvencono delle partite errate, si dovranno queste rettificare con partite di storno, senza praticarsi al-, cuna rasura, accennando in ristretto la causale di detto storno (3).

5. Terminata che avranno l'intiera puntatura di tutte le partite d'introito, e d'esito, dovranno rivedere colla massima attenzione se tutte le partite di ciascun conto siano state puntate.

## SEZIONE 2.º

### *Del richiamo della scrittura.*

La Revisione in ciascun quadrimestre richiama a se la scrittura formata da tutte le Ufficine, porzione di essa nel corso del quadrimestre medesimo, ed altra in fine dello stesso; e terminato tale richiamo incomincia le operazioni di revisione, ed appuramento.

Premesso ciò passiamo a dimostrare come, e quando si fa dalla Revisione il richiamo della scrittura, e quali siano gli obblighi per tale richiamo.

(1) Il regolamento del Banco prescrive doversi tenere per norma il registro de' mandati; ma la regolarità esisterebbe di procedersi a tale confronto colla guida de' mandati originali, potendo il registro contenere degli errori, facili a verificarsi, i quali ne produrrebbero degli altri in prosieguo.

(2) Pocanzi si è detto essere migliore il sistema di tener per norma gli originali mandati: quindi così dovrebbe eseguirsi.

(3) Tutti gli errori commessi, e che gl'impiegati destinati per la puntatura rileveranno mediante la loro verifica, dovranno annotarli su di un piccolo libretto, per indi nel giorno seguente farne seguire le rettifiche da' medesimi impiegati destinati per la scritturazione dei libri.

1. Il Revisore con i suoi ajutanti, in fine di ogni mese, debbono aver cura di ritirare dalle mani di ciascun Giornalista di Cassa, di Banco, e de' mandati, tutte le polizze e mandati da essi scritturati; facendone il confronto cioè, per le polizze di Cassa col libro esito di Cassa (1), e per le polizze di Banco, e mandati con i libretti di ricevute del Libromaggiore.

2. Nel momento della ricezione delle polizze, e mandati il Revisore, e suoi aiutanti dovranno esaminare, se le polizze, e mandati originali restituiti siano quelli stessi consegnati ai Giornalisti, se confrontino nelle somme; e se contengano alterazione alcuna. Di tale ricezione la Revisione ne dovrà Prendere distinto notamento su del registro, che all'uopo conserva

3. In fine del quadrimestre poi deve la Revisione ritirare da tutte le Ufficine la scrittura formata nel corso del quadrimestre medesimo, ricevendo dalle Casse lo squarcio e gl'introiti di fedì, e notati, dalla Ruota le pandette, librimaggiori, registri d'introito, ed introiti del Libromaggiore, dalle notate fedì le pandette, e libri di notate, dall'esito di Cassa i registri di esito, e da' Giornalisti i giornali da essi scritturati.

Nel momento della ricezione di tutta la scrittura, la Revisione dovrà avvertire se tutt'i libri siano ovver nò completi; prendendone di tutta la scrittura distinto notamento su del registro, che all'uopo conserva (3).

### SEZIONE 3.º

#### *Dell'appuramento della scrittura.*

L'appuramento della scrittura non ha altro scopo che quello di rivedere se tutte le Operazioni fatte dagl'impiegati su i conti di tutt'i creditori apodissarî, siano state esattamente praticate; e se la totalità delle reste de' creditori apodissarj corrisponde perfettamente colle somme sistenti nel Tesoro, e nelle diverse Casse del Banco: questa uniformità assicura sempre più la esattezza della scrittura formata nel quadrimestre precedente.

I libri da appurarsi sono di tre specie, cioè di fedì, di mandati, e di notate fedì. Però quelli delle prime due specie, sono i più necessari ad appurarsi; poiché le reste di questi debbono bilanciare con quelle del Tesoro, Casse. ed altro. I libri di notate fedì poi, sia per la regolarità della scrittura, sia per lo stabilito nell'art. 15 del regolamento. debbonsi semplicemente verificare, per rettificare qualche errore avvenuto nella scritturazione de' medesimi. Quindi ne' seguenti paragrafi discorreremo del metodo da serbarsi per ognuno di essi e per la formazione de' bilanci, ossia ristretto, dimostrando nell'ultimo gli obblighi degl'impiegati destinati per lo appuramento.

#### §. 1. De' libri di fedì.

Per lo appuramento di ogni libro vi si addicono due impiegati, uno per guardare il libro da appurarsi, e l'altro per chiamare tutte le notizie de' fogli, nomi, somme ed altro, che rileverà dagli altri libri, che all'uopo tiene per guida.

(1) Siccome i Giornalisti nel ricevere dal Capo esito le polizze da scritturare assicurano tale ricezione in dorso del libro esito, così il regolare tenere lo stesso per norma nella restituzione, che (lessi fanno di tali polizze, dopo averne proceduto alla scritturazione.

(2) Vedi la nota seguente.

(3) Questo registro si rende interessantissimo per la sicurezza del Revisore: anzi debbo commendarsi la sua somma esattezza. Tale registro in somma costituisce l'inventario, ossia l'atto legale di tutta la scrittura consegnata al Revisore; e che dovrà poi servir di norma per scaricare il Revisore medesimo, quando il medesimo o deve consegnare la Revisione al suo successore, o deve inviare nell'Archivio generale tale scrittura.

La prima operazione a farsi per lo appuramento si è quella di verificare se le reste scritte in principio dell' avere di ciascun conto, siano vere, o erronee: all' oggetto si dee procedere alla verifica di tali reste colla guida del libro del quadrimestre precedente di già verificato, e col bilancio formato per tale quadrimestre. Nella ipotesi, che vi siano reste erronee, si procederà alla rettifica delle medesime, per evitare i progressivi errori.

Qualora gl' impiegati di Revisione siano sicuri essersi la puntatore, e risommatura giornaliera eseguita colla massima accuratezza; in tal caso non occorre incominciare lo appuramento de' libri colla puntatura; potendo tale puntatura ripetersi in qualche conto, in cui la resta non coincide colla dimostrazione (1). Ma se poi non si possono compromettere di tale puntatore, allora conviene fare una novella puntatura di tutte le partite d' introito, ed esito, nel modo espresso nella prima Sezione del presente Capitolo.

Rettificate quindi in tal modo le reste sistenti nel principio di ciascun conto, e tutti gl' introiti, ed esiti scritturati, mediante la novella puntatura, qualora si credesse rinnovare, si passerà alla dimostrazione di ciascuna resta, che si trova menzionata in fine di ogni conto dalla parte del dare. Tale dimostrazione dovrà farsi in fine di ciascun conto.

Questa dimostrazione non serve ad altro, se non per aver una pruova certa, ed indubitata, che il conto sia stato regolarmente scritturato tanto nell' avere, che nel dare, che sia esatto nella sommatura, e che quella sia effettivamente la resta del creditore.

La dimostrazione consiste nel menzionare al di sotto di ciascuna resta, e per ordine collettivo. tutte le somme delle polizze di ogni specie non ancora esitate, le quali qualora nel di loro ammontare costituiscono una somma uguale alla Festa, danno una pruova certa, ed indubitata, che il come sia stato regolarmente scritturato, tanto nell' avere, quanto nel dare; che sia esatto nella sommatura; e che quella sia effettivamente la resta del creditore.

Questa dimostrazione sebbene appaisca di recente invenzione, pure la stessa vanta un' epoca molto remota. Anticamente tale dimostrazione feceasi su' fogli volanti, e per quei conti solamente che il totale dell' avere non coincideva col dare; dappoiché per' rettificare tali conti, si rendea necessaria la verifica di ciascuna polizza, e la distinzione di quelle esitate, e di quelle che erano tuttavia in commercio. In progresso si venne a riflettere, che tale dimostrazione arrecava i seguenti vantaggi. 1.<sup>o</sup> Dimostrava in fine di ogni conto di quali polizze si componeva la resta (2).

(1) La regolarità esigerebbe tenersi in Revisione due classi d' impiegati. La prima, che nel corso del quadrimestre corrente farebbe la puntatura giornaliera, ed eseguirebbe poi nel quadrimestre seguente lo appuramento di scrittura, e bilancio. La seconda, che in questo secondo quadrimestre farebbe la puntatura; nel terzo si dedicherebbe allo appuramento; e così alternare fra loro. In tal modo siccome la puntatura verrebbe eseguita da quegli stessi impiegati, che debbonsi poi incaricare dello appuramento, e bilancio; così essi avrebbero tutta la cura per la esattezza della puntature che costituisce la più lunga, ma preliminare operazione di appuramento.

(2) Questa prima circostanza che la dimostrazione manifesta è una delle più sublimi che possa idearsi; poiché fa conoscere a colpo d' occhio tutte le polizze di ciascun creditore apodissario, che non ancora sono state esibite al Banco per esitarsi, e che sono tuttavia in commercio. Senza di questa dimostrazione, tali circostanze non potrebbero conoscersi che dopo lungo, e penoso esame.

§. 2.º Dava una norma certa della regolarità del conto, e della sua resta. 3.º Che per Ogni polizza da esitarsi, era menzionato il foglio corrispondente alla sua origine, 4.º Che per eseguire simile dimostrazione, veniva benanche appurato il libro di notate fedi, 5.º Che in fine servir potea di norma alla Revisione, ed Archivio nelle circostanze di doversi scaricare polizze di epoca remota (1). In conseguenza di che simile dimostrazione venne a porsi in esercizio; ed il trascurarsi per brevità costituirebbe una irregolarità, ed una omissione gravissima, capace a produrre delle tristi conseguenze.

Premesso ciò venghiamo ora a spiegare qual debba essere il metodo più facile per eseguire una tale dimostrazione.

Le prime partite a menzionarsi nella dimostrazione, sono quelle espresse nella dimostrazione fatta nel libro del precedente quadrimestre, appurato, detratte pria però tutte quelle polizze addebitate nel quadrimestre che si va ad appurare. All'oggetto saranno esaminate sul libromaggiore apodissario tutte le partite di esito, e per quelle che dalla quarta colonna del dare si troveranno appartenere ai quadrimestri precedenti, se ne farà una piccola menzione in margine di ciascuna partita espressa nella dimostrazione, ossia un scarico indicante esser e stata tale polizza spesa, e soddisfatta dal Banco, per quindi nel ricopiarsi la dimostrazione precedente, riportarsi depurata dalle partite addebitate.

Per apportare poi una chiarezza maggiore alla cosa ci crediamo nel dovere esporre pria un modello di dimostrazione fatta in dorso di un conto del quadrimestre precedente 9 che deve essere depurata nell'appurarsi il seguente quadrimestre, e poscia quello di una dimostrazione a farsi nel libro corrente da appurarsi.

(2) Spesso accade, che nello spendersi qualche polizza si trascura il scarico a farsi ove la polizza ebbe origine. In tal modo gl'impiegati di Revisione, o Archivio vedendo aperta tale polizza, ossia senza il scarico, la ritengono come non spesa; ma dessi esaminando la dimostrazione fatta nell'ultimo libro, verranno ad accertarsi non esservi stata emissione di scarico; e che la polizza non siasi esitata, ne presa a pleggeria la somma nella polizza medesima contenuta.

1840 2° Quadrimestre  
ANTONIO PANICO

		<i>Dare</i>			<i>Avere</i>
10 Giugno	Esso —	100	f. 20 Maggio	Da Carte	1580 — 1900
Nel seguente fol. 1701 —		1800			
Dimostrazione					
		1837 1.° f.°	1612 f.		300
		f.	1635 poi.	— 8	11 Sett. 1840
		1837 2.° L.	580 n.	— 200	
		L.	810 n.	— 300	11 Sett. 1840
		1840 1.° f.	1380 f.	— 100	
			detto	— 200	
			detto	— 100	
		f.	1381 poi.	— 4	
		s.	560 n.	— 200	
		s.	570 r.	— 55	80
		1840 2.° f.	1580 f.	— 55	10
			detto pol.	— 1	
		T.	580 n.	— 100	
		T.	578 r.°	— 176	
					1800

SPIEGAZIONE DI QUESTA DIMOSTRAZIONE.

I ducati 300 derivano da una fede formata nel primo quadrimestre del 1837 al folio 1612. I ducati 8 da polizzino sciolto formato nel detto quadrimestre al folio 1635. I ducati 200, e 300 da due polizze notate fedeli nel secondo quadrimestre del 1837 scritte ai folli 580, e 810 del libromaggiore delle notate, lettera L. I ducati 100, 200, e 100 da tre fedeli del primo quadrimestre del 1840 al folio 1380. I ducati 4 da un polizzino sciolto formato in detto quadrimestre al folio 138. I ducati 200 da una polizza notata in detto quadrimestre scritta al folio 560 del libromaggiore di notate lettera S. I ducati 55. '60, costituiscono il resto di una madrefede scritta al folio 570 del libro di notate lettera S. I ducati 55.10 da una fede di credito del secondo quadrimestre del 1840 al folio 1580. ducato uno da un polizzino sciolto di detto quadrimestre e folio. I ducati 100 da una polizza notata fede, e scritta al folio 580 del libro di notate lettera T. E finalmente ducati 176 costituiscono il resto di un'altra madrefede scritta in detto secondo quadrimestre del 1840 al folio 578 lettera T.

Siegue quindi il modello di una dimostrazione a farsi nel libro del 3.° quadrimestre del 1840 che dee appurarsi.

ANTONIO PANICO

<i>Dare</i>		<i>Avere</i>	
11 Settembre Doria.		poi 2 Genn. 1837	Per resta del precedente
detto di Sancto	– 300	20 giug. d.°	folio 1610
30 Ottobre de Luca	– 300	30/09/13	
	– 608		10 Settembre Pascale
			detto di detto
			11 detto detto
			30 detto detto
Nel seguente f.° 1832	– 3300		
			f. 100
			f. 300 30 Otto
			f. 200
			– 600
		30 dicembre detto	– 1000 In Mad.
			– 3908

Pria di eseguire. una tale dimostrazione, fa d'uopo ricordare quello che dicemmo pocanzi, di doversi la dimostrazione fatta nel libro del precedente quadrimestre appurato purificare, e diminuire di tutte le polizze addebitate nel quadrimestre corrente. Ad eseguire ciò, si dovranno percorrere tutte le partite di esito, e quelle polizze che risguardino i quadrimestri precedenti, saranno discaricate in margine delle dimostrazioni fatte nel libro precedente appuro. Si dovranno pure esaminare le le reste di madrefedi menzionate nella precedente dimostrazione, esistano tuttavia intatte, ovvero siansi estinte, o diminuite. Nel primo caso saranno ritenute. Nel secondo caso saranno soppresse interamente o minorate. In tal modo rettificata la precedente dimostrazione, si copierà nel libro corrente da appurarsi, menzionando in tale dimostrazione le sole polizze non ancora addebitate. Or siccome nel quadrimestre corrente sono state addebitate sole due polizze de' quadrimestri precedenti, cioè quella di ducati 8 de' 2 gennaio 1837, e quella di ducati 300 de' 20 giugno detto, e si è estinta la resta di ducati 176 della madrefede scritturata al folio 578 lettera I del 1840 2.° quadrimestre; così queste due polizze solamente, e la resta di ducati 176, non debbonsi comprendere nella dimostrazione corrente. Premesso ciò ecco il modello della

*Dimostrazione*

1837	1.° f.°	1612	f – 300		Riporto	–	1159	80
1837	2.° L.	580	n.a – 200	1840 a.o f.°	1580	f. –	55 ao	20
1840	1.° f.°	1330	f – 100		detto pol.	–	2	
		detto.	f. – 200	T.	580	n. –	100	
		detto.	f. – 100	1840 3.° f.°	1380	f. –	200	
	f.°	1481	pol. – 4		detto	f. –	100	
	S.	560	n. – 2200		détto	f. –	200	
	S.	570	r.° – 55	80	detto pol.	–	8	
			1159	80	U.	580. r.°	f. –	1476
								3300

Questa dimostrazione non ha bisogno di alcun'altra spiegazione, stante quelle precedentemente fatte.

Rettificate quindi in tal modo le reste dei creditori, colla guida di queste si passerà alla formazione del bilancione e ristretto di che ne discorreremo nel §. 4.

§. 2. De' libri de' mandati.

La prima operazione a farsi per l'appuramento di questi} libri è anche quella della verifica di tutte le reste scritte in principio dell'avere di ciascun conto, per accertarsi della loro identità. Per la verifica di tali reste si terranno pure per norma il libro, ed il bilancione precedente..

Verificate le reste si passerà alla puntatura di tutte le partite d'introito, ed esito, qualora non si viva sicuro di essersi regolarmente fatta tale puntatura precedentemente; ma sempre dovranno verificarsi le sommature degl'introiti, ed esiti di ogni conto, e le sottrazioni fatte per conoscersi le reste. Indi si passerà alla dimostrazione di qualche conto, cioè di quei conti pe' quali la esazione delle somme pervenute con mandati, non si sia fatta alla rinfusa; mentre per quei conti che la esazione si è fatta confusamente, non si può eseguire veruna dimostrazione, e ciò dal perché non vi esiste discarico nella quarta colonna dell'avere.

Per apportare sempre maggior chiarezza, conviene esporre due modelli, il primo che riflette un conto difficile a dimostrarsi, ed il secondo, che ne rende facile tale dimostrazione.

Primo modello  
ANTONIO CARUSO

<i>Dare</i>				<i>Avere</i>			
16 Gennaio	Esso	—	5	16 gennaio	Nostro B.°	—	10
	Vitale	—	5	23 detto	Città	—	15
31 detto	Esso	—	21	30 detto	Nostro	—	10
			31	18 febbraio	A. G. P.	—	5
							40
Nel seguente	f.° 300	—	9				.

Per questi conti ove la dimostrazione non puo' eseguirsi, fa d'uopo praticare la risommatura colla massima accuratezza, per avere così una certezza della regolarità delle operazioni.



Il metodo attuale per la verifica di questi libri si è seguente.

1. Di verificare tutti i totali d'introito, ed esito situati iii principio dalla parte dell' avere, e del dare con quelli segnati in fine di ogni conto de' libri precedenti di notate fedi, non che le reste di madrifedi con quelle espresse nelle dimostrazioni de' libri di fedi.

2. Di verificare tutti gl'introiti notati in dorso di madrifedi, colla guida degli originali introiti di Cassa, e di Banco.

3. Di riscontrare tutte le polizze notate tenendo per norma i librimaggiori di fedi.

4. Di verificare se tutte le sommature, e riporti, siano state eseguite regolarmente.

§. 4. Del bilancione, e suo ristretto.

Rettificati in tal modo tutt'i conti de' creditori, e debitori, e le loro effettive reste, si passa alla formazione del bilancione, e quindi del ristretto. Il. bilancione viene diviso in due parti. Nella prima si menzionano tutte le somme sistenti presso il Tesoro, e le diverse Casse del Banco che figurano da' debitori del Banco stesso. Nella seconda parte poi si specificano tutte le reste de' creditori apodissari, che sono i creditori del Banco.

Premesso ciò, passiamo ora a dare un modello della prima parte del bilancione che riflette come si disse i debitori del Banco.

### *Debitori apodissari del 1840 3.º Quadrimestre.*

Tesoro di nostro Banco	8834247	25
Cassa amministrata dal signor Napoli	115830	50
Cassa amministrata dal signor Amatrice	98380	15
	9048457	90
Folio 158 Gabriele Cuomo	1	10
	9048459	

### SPIEGAZIONE

I ducati 8834247. 25 sono quelli sistenti nel Tesoro. I ducati 115830. 50 sono nella Cassa amministrata dal sig. Napoli. I duc. 98380. 15 nella Cassa amministrata dal signor Amatrice. Finalmente il duc. 1 e gr. 10, riflette una resta dovuta da Gabriele Cuomo, per essersi pagata al medesimo una somma al di la del suo dedito nel suddetto duc. 1 e gr. 10. siccome si raccoglie dal conto dello stesso Cuomo scritturato al folio 158 (1).

(1) Ne' conti de' mandati sono più facili a verificarsi simili errori; poiché l'impiegato di questo libro nello spendere una resta di diversi mandati in ducati 10, l'addebita per ducati 12; ed in seguito di tale errore il creditore apodissario per causa di mandati, profittando dell'errore medesimo, ritira benanche i durati due, che non gli sono dovuti. Ecco adunque il vero conto che risulta debitore del Banco. Tali conti erronei in debitori, si verificano pure su i librimaggiori di fedi: però gli errori di questi libri possono derivare solamente da polizze notate senza l'effettivo credito. D'altronde è d'avvertirsi che nella prima parte del bilancione, si debbono comprendere le sole somme di quei conti, che effettivamente risultano debitori, e non già di quelli che appariscono tali; e che poi effettivamente non lo sono.

La seconda parte del bilancione come si disse vien formata da tutte le reste de' creditori apodissari, che si rilevano da' diversi librimaggiori di fedi, e mandati.

Per serbare un' ordine si comincia lo spoglio delle reste dal primo libro, cioè da quello de' mandati, che racchiude i primi fogli da 1 a 2000, e poi si prosiegue pe' libri susseguenti, conservandosi la gradazione de' fogli.

Ciò premesso, passiamo a dare il modello della seconda parte del bilancione, che riflette come si disse i creditori del Banco.

*Creditori apodissari del 1840 5.º Quadrimestre*

*Primo libro*

Folii	Nomi e Cognomi	Somme	Folio	Nomi e Cognomi	Somme
15	Maria Cesaro	— 150	180	Giuseppe Como	— 95
17	Luca Florio	— 350	15 300	Saverio Dentice	— 1 60
	Domenico Fasano	— 11	50 400	Luigi Doria	— 180
50	Luigi Jodice	— 1150		Salvatore Ruo	— 2780
	Antonio Severo	— 50	501	Luigi Salvatore	— 7
80	Giuseppe Sangiovanni	— 2000	501	Stefano Maresca	— 1
95	Luca de Gregorio	— 150	600	Salvatore Anastasio	— 8
130	Antonio Jodice	— 150	15 701	Giovanni Abrusci.	— 5
150	Saverio Limo	— 18	60 800	Luigi Jodice	— 3
		4030	40 816	Salvatore Acampora	— 8
			910	Giuseppe Saggese	— 300
			1008	Luigi Sanghez	— 50
			1800	Salvatore Aloj	— 10 50
			1901	Francesco Avagnano	— 50 40
					3459 50
-					4030 40
				Totale della collettiva de 1.º libro	— 7489 90

*Secondo libro*

Folii	Nomi e Cognomi	Somme	Folii	Nomi e Cognomi	Somme
2001	Angelo Speco	— 2230	3620	Giuseppe Pane	— 3000
	Luigi Severo	— 3180	15	Giorgio Sparano	— 1000
2008	Salvatore Acunzo	— 11780	3702	Santolo Pane	— 8000
	Giuseppe Joele	— 11890	50	3708 Biase Roberto	— 12000
2030	Giuseppe Sabino.	— 1380	3809	Carmine Santolo	— 23000
	Simone Solich	— 20000	3810	Alfonso Manila	— 1580
2041	Luigi Sabbatino	— 110		Monistero del Gesù	— 8380
2042	Sabbato Samuele	— 1180	45	3900 Collegio del Salvatore	— 1180
2050	Luca Bo\$so.	— 380	15	Chiesa del Carmina	— 290
2071	Antonio Sancio	— 1830	3902	Ritiro di S. Vinc. Ferreri	— 190
3001	Salvatore Acunzo	— 1000	3903	Tesoreria di Casa Reale	— 20338
3008	Giuseppe Simone	— 1		Pietro Cuomo	— 5180
3118	Paolo Palma	— 80	3905	Salvatore Alojja	— 810
3219	Francesco Conte	— 3000	3908	Benedetto Ferrari	— 8000
3234	Gesualdo Ferrara	— 13	3909	Pagatoria Generale	— 2112000
	Giuseppe Sessa	— 12	3910	Sabbato Polverino	— 3000
3500	Leonardo Papa	— 35		Paolo Santillo	— 94
		— 11	3940	Giuseppe Salvato	— 123331
3601	Geronimo Santolo	— 32	3960	Salvatore Cosa	— 914669
3602	Bartolomeo Como	— 50			—
	Benedetto Conte	— 31			— 5259514
3605	Cassa di Ammortizzazione	— 203680	80		— 261906
		— 261906	25	Totale della collettiva del 2.° libro	— 5531421
					10

*Terzo libro*

Folii	Nomi e Cognomi	Somme	Folii	Nomi e Cognomi	Somme
4001	Luigi Somma	— 1000	4701	Reggenza del Banco delle	
	Antonio Lucano	— 31800		Due Sicilie	— 1122184
4005	Saverio Pepe	— 88830		Tommaso Jodice	— 150
		— 11830		Sabbato Cogna	— 3
4008	Lorenzo Merola	— 3800	5008	Salvatore de Silva	— 100
	Gaetano Pepe	— 181610		Giuseppe Cipriano	— 300
	Saverio Pasca	— 1880	5203	Biase Anzehui	— 11000
4020	Domenico Cardone	— 11380		Giulio Sairi	— 8
4090	Domenico Santo	— 230	5304	Diego Simonetti	— 1000
4110	Monistero di Suor	— 3110	5312	Giuseppe de Liguoro	— 8000
4220	Ospedale d' Incurabili	— 14380		Francesco Saverio Pepe	— 30
	Ospedale della- Pace	— 18630	5390	Salvatore Falcone	— 100
4580	Collegio di Musica	— 1340	5690	Pasquale Bello	— 8000
4600	Carmine de Falco	— 100	5697	Nicola Maisto	— 300
4700	Salvatore Cinque	— 3 80	5800	Bernardo Gagliardi	— 200
			5801	Decio de Curtis	— 87
		369923 80	5900	Luca de Jorio	— 30
			5901	Pietro Cuomo	— 11860
			5903	Paolo Ionico	— 1320
			5909	Girolamo Carfora	— 1220
			5910	Biase de Angelis	— 1310
			5920	Cassa di Sconto	— 1982000
			5960	Luigi Porcelli	— 104 20
			5971	Saverio Coccozza	— 100
			5990	Sabbato Rivera	— 100
			5999	Giuseppe Soriero	— 100
					3149606 20
					369923 80
			Totale della collettiva del 3.º libro	—	3519530

Stabilite così le due parti del bilancione, si passa alla formazione del ristretto. Il ristretto non è altro, che il quadro dimostrativo dell'ammontare di ogni debitore del Banco, e delle reste sistenti in ogni libro apodissario, appartenenti a ciascun creditore del Banco medesimo.

Nel formarsi il quadro dimostrativo del ristretto è indifferente il situare prima i creditori e poscia i debitori, o viceversa, per dover sempre il totale degli uni pareggiare con quello degli altri, salvo qualche sbilancio di una minima somma, che per amico sistema suole tollerarsi come diremo in progresso.

In questo caso di sbilancio sarebbe regolare situare pria l'ammontare di coloro, che costituiscono la maggior somma, onde rendere facile la sottrazione. Quindi se il totale de' creditori è maggiore di quello de' debitori, allora ai situerà in preferenza il totale de' creditori.

Premesso ciò, ecco il modello del

*Ristretto del 1840 3.º quadrimestre*

Creditori apodissari			
1.º Libro ossia mandati	—	7489	90
2.º Libro	—	5521421	10
3.º Libro	—	3519530	
		-----	9048441

*Sbilanci in più debitori*

1830 1.º	—	7	50
1831 2.º	—	8	50
1837 3.º	—	6	50
1840 2.º	—	9	50 32
			Totale-----9048473

*Debitori apodissari*

Tesoro	—	8834247	a5
Cassa amministrata dal signor Napoli	—	115830	50
Cassa amministrata dal sig. a matrice	—	98380	15
Gabriel Cuomo	—	1	10
		-----	---- 9048459

*Sbilanci in più creditori*

1830 2.º	—	5	10
1831 1.º	—	4	50
1837 2.º	—	2	20
1840 1.º	—	1	20
		-----	--- 13
		Totale	--- 9048472
Sbilancio in più debitori			— 1
		Pareggia	— 9048473

## SPIEGAZIONE DI QUESTO RISTRETTO

Siccome nel suddetto ristretto l'ammontare de' creditori costituiva una somma maggiore di quella de' debitori; così si è situato in primo luogo. La somma di ducati 7489. v 90 è l'ammontare di tutte le reste de' conti scritturati nel primo libro: l'altra di ducati 5521421. 10 è quella del 2.º libro; e l'altra somma di ducati 3519530, riflette quella del 3.º libro. I ducati 9048441, costituiscono l'ammontare del; le suddette tre somme. Le quattro somme di ducati 7. 50, 8. 50, 6. 50, e 9. 50 in uno duc. 32 costituiscono quattro sbilanci in più debitori de' quadrimestri precedenti Finalmente la somma di duc. 9048473 e l'intero ammontare de' creditori.

La seconda parte del ristretto fino alla somma di duc. 9048459, non ha bisogno di novella spiegazione, attesa quella fatta in fine della parte del bilancione.

Le quattro somme di duc. 5. 10, 50, 2. 20, 1. 20 in uno duc. 13 riflettono quattro sbilanci in più creditori de' quadrimestri precedenti. 1 duc. 9048472 costituiscono l'intero ammontare di tutt'i debitori, che sottratto da quello de' creditori, ha dato la differenza di ducato uno, che forma lo sbilancio in più debitori del corrente quadrimestre.

§. 5. Obblighi del Revisore nell'appuramento della scrittura, e formazione del bilancione.

1. Nel caso che coll'appuramento si rinvenghino delle partite erroneamente scritte sia nell'introito, sia nell'esito, dovranno tali partite errate rettificarsi con i così detti storni, de' quali ragionammo nella 2. Sezione del Capitolo 3.º

§. 2.º Risultando coll'appuramento conti effettivamente debitori, tanto su i libri apodissari, che su quelli di notate fedi, è obbligato il Be visore di farne sollecitamente un distinto rapporto al Governo del Banco, per procurarsi dal medesimo il dovuto indennizzo.

3.º Qualora nel formare' il ristretto del bilancione, scorgerà uno sbilancio notevole tra il totale de' creditori, e quello de' debitori, dovrà rivedere ogni minuta operazione, dovendo assolutamente il totale de' debitori bilanciare con quello de' creditori (2).

### SEZIONE 4.

#### *Degli altri obblighi della Revisione.*

La Revisione oltre alla puntatura, richiamo di scrittura, appuramento di essa, e formazione dello bilancio, tiene pure immensi altri obblighi, che in questa Sezione enumereremo, cioè quelli del riordinamento della scrittura, del discarico delle polizze, dell'estrazione delle partite, certificati, ed altro, e del rinvio della scrittura all'Archivio generale.

5. 1. Del riordinamento della scrittura.

La prima operazione a farsi in Revisione dopo ritirata la scrittura, e quella di riordinarla.

(1) I sbilanci de' quadrimestri precedenti, si situano, cioè quelli in più debitori sotto l'ammontare dei creditori, e quelli in più creditori, dopo l'ammontare de' debitori. La ragione si è che i sbilanci in più debitori del Banco formano sicuramente somme appartenenti ai creditori, non potendo ad altri spettare, e quella in più creditori per la stessa ragione competono ai debitori del Banco.

(2) I sbilanci di poco momento sono stati sempre tollerati dal Governo del Banco, onde non defatigare gl'impiegati in rivedere nuovamente tutte le lunghe operazioni precedentemente fatte. Per altro non dobbiamo tacere essere ciò irregolare, dappoiché ogni scrittura per dirsi esatta deve bilanciare interamente: questa è la comune opinione di tutti i Scritturali.

Deve quindi praticare le seguenti operazioni.

1. Costruire a volumi tutte le polizze, e mandati originali, facendone pria un confronto esatto con i libri di esito di Cassa per le polizze di Cassa, con gl'introiti di Ruota per le polizze di Banco, e col registro de' mandati, pe' mandati medesimi. In occasione di tale costruzione di volumi, deve far riordinare le polizze, serbando pe' volumi di Cassa la distinzione delle Casse, e la decadenza de' fogli.

2. Fare in ciascuna pandetta, libro, giornale, e volume il corrispondente epigrafe, per la distinzione de' medesimi.

3.° Tenere sempre ordinata la scrittura, per evitare la confusione; e quindi il ritardo «nelle operazioni a farsi in caso di bisogno.

§. 2. Del discarico delle polizze.

1. Siccome tutte le fedi di credito, e polizze di qualsivoglia natura formate ne' quadrimestri precedenti, e che vanno ad esitarsi nel quadrimestre corrente, pria di addebitarsi sui librimaggiori, debbonsi discaricare su i libri, ove ebbero origine; cosi la Revisione deve eseguire, e certificare un tale discarico. Per le fedi di credito dopo essersene fatto il riscontro, e trovate uniformi nelle somme, e nelle date, e verificata similmente la loro esistenza si procederà al discarico, notando nella quarta colonna dell'avere, ed a fronte della partita il giorno mese ed anno corrente, in cui la polizza si passa, con fare sulla stessa fede di credito il notamento, ossia la certificatoria di essere stata discaricata, in questi termini cioè:

*1840 8 agosto Revisione discaricata al folio..... del 1838 primo.*

Lo, stesso sarà praticato perle polizze d'introito sciolto. Per le polizze notate fedi, dovranno similmente verificarsi, e discaricarsi su i libri delle notate fedi, nella prima colonna del giare, destinata per lo discarico, notandovi il giorno, mese, ed anno corrente. Finalmente per la esazione delle somme pervenute con mandati, deve la Revisione in prima verificare la esistenza della somma, che s'intende de riscuotere; e quindi fare in' piè del polizzino la solita certificatoria; indicando la pervenienza in questi termini:

*1835 a 5 gennaio Nostro Banco. – 10.*

Però su i librimaggiori de' mandati devesi fare la corrispondente menzione della certificatoria spedita, sia dell'intera resta, sia di una parte di essa; facendo il discarico in margine dell'introito, o una breve menzione di tale discarico in margine della resta.

2. Tutti: le polizze da discaricarsi in Revisione come si è detto di sopra, dovranno essere ivi presentate dal Chiamatore di Ruota; ed a cui dovranno dalla Revisione restituirsi.

3. Non potrà eseguirsi alcun discarico, se la polizza non contenga il visto, o mezza pa gala del Pandettario.

4. Qualora debba passarsi sul quadrimestre corrente,, sistente sulla Ruota, qualche polizza dipendente da' precedenti quadrimestri; e che venga inceppato lo addebito per difetto della resta, deve la Revisione procedere colla possibile sollecitudine alla rettifica di tale resta, con spedirne certificatoria al Libromaggiore di Ruota, per quindi da questi addebitarsi la polizza medesima.

3. Della estrazione di partite, certificati, bilanci, ed altro.

1. Qualunque documento sarà richiesto tanto per la scrittura sistente in Revisione, che presso i Giornalisti, dovrà questo rilasciarsi dalla Revisione. All'oggetto deve procurare che le cosi dette partite, ossia le copie delle polizze siano scritte con tutta la chiarezza, e senza errori.

2. Pe' bilanci del conto de' mandati deve farli estrarre nel modo consueto, e tali quali si rilevano da' librimaggiori.

3. Pe' bilanci del conto apodissario, non potrà estrarli senza l'ordine del Governo, benché il conto pareggiasse. Potrà estrarre però quelli di madri-fedi, previo permesso dei Segretario, o del Razionale.

4. Venendo ordinato dal Governo del. Banco certificare sull'esistenza di qualche fede di credito, o polizza di qualsivoglia specie, ne farà l'attestato corrispondente, in conformità di ciò che si osserva da libri che dovrà esaminare colla possibile scrupolosità, e nel tempo stesso nel conto, ove appartiene la polizza, o fede di credito annotarvi la menzione di essersene formato il certificato in questi termini;

*1840 a 10 giugno. Formato certificato di esistenza  
per la polizza di ducati..... a richiesta di N. N.*

Per le polizze notate la menzione suddetta dovrà farsi benanche su i librimaggiori di notate.

5. Tutte le copie, certificati ed altro, che faranno estratto dalla Revisione, dovranno dileggere al Razionale del Banco per lo incasso de' dritti.

§. 4. Del rinvio della scrittura all'Archivio generale.

In ogni tempo è stato costante il sistema di ritenere in Revisione pochi anni di scrittura, e propriamente i più recenti, rimettendo sempre i più antichi negli Archivi. Negli antichi Banchi talune Revisioni ritenevano un numero maggiore di anni di scrittura, ed altre un numero minore (1).

Ora il sistema è costante in tutte le tre Casse, ritenendosi in ciascuna Revisione dieci anni, salve però le variazioni secondo le circostanze. Quindi siccome ciascuna Revisione infine dell'ultimo quadrimestre dell'anno completa il ritiro di tutta la scrittura formata nel corso dell'anno medesimo; così è ella obbligata inviare all'Archivio generale l'anno più antico che tiene.

Nel consegnare all'Archivario Generale la scrittura di ciascun anno, ne redigerà distinto notamente, che si farà sottoscrivere, per quindi discaricarsi da ulteriore responsabilità.

(1) Vedi fiocco parte 2 pag. 160.

**FINE DEL TITOLO SECONDO.**



## TITOLO TERZO

### NOTIZIE ISTORICHE ED ESPOSIZIONE DE' DIVERSI SISTEMI PRATICATE SULL'ANTICA SCRITTURA

#### NOZIONE GENERALE

Siccome i diversi uffici dell'amministrazione de' Banchi pel corso di circa due secoli e mezzo, quanti se ne contano dalla loro fondazione, sono stati esercitati or da un impiegato, ed ora da un altro; e poiché ancora in questo spazio di tempo sì lungo moltissime circostanze sonosi ne' Banchi medesimi verificate; così per la maggior parte i sistemi sulla scrittura Bancale vedonsi cambiati, modificati, e migliorati.

Queste modificazioni, questi cambiamenti, e miglioramenti meritavano essere raccolti, per passarli a conoscenza di tutti. Ecco quindi l'oggetto di questo Titolo.

#### CAPITOLO I.

##### SPIEGAZIONE DELLE FORMALITÀ COLLE QUALI VENIVANO ESEGUITI I PAGAMENTI DE' BANCHI NE' PRIMI TEMPI

Onde procedere con chiarezza, conviene distinguere, e separare tali formalità in due Sezioni. Nella prima si discorrerà di quelle che riflettevano il sistema bancale, e nella seconda delle formalità che riguardavano unicamente gl'interessi de' cittadini depositieri in ordine ai contratti che faceano mediante le polizze bancali.

##### SEZIONE PRIMA.

§. 1. Fin dalla istallazione de' Banchi pubblici, ed anche in tempo de' Negozianti banchieri Venivano nella ragione di Banco riconosciute tre specie di polizze, cioè la fede di credito, il polizzino sciolto, e la polizza notata fede, ed in quest'ultima specie di polizze, vi andava compreso benanche il cosiddetto mandato, cioè il pagamento che si facea a più persone, mediante un solo Ordinativo.

§. 2. I Banchi in origine, e per molti anni rilasciavano ai depositanti solamente la fede di credito scritta a penna; e la somma contenuta in tale fede potea o girarsi interamente ad un solo giratario, ed in questo caso dovea il giratario nel momento della riscossione del danaro restituire al Banco la fede rilasciata; ovvero potea venir la intera somma girata a più persone, sia con diversi ordinativi di pagamento, che costituivano tante polizze notate fedi, sia con il così detto mandato, ed in questo caso il giratario restituiva il solo ordinativo di pagamento, ossia la polizza notata in fede.

§. 3. Pe' polizzini sciolti nel momento del deposito della somma, i Banchi niuna cautela rilasciavano ai depositanti, ma menzionavano semplicemente le somme depositate su i diversi libri del Banco cioè sul libro d'introito del Cassiere, e sul libromaggiore apodissario; ed il denaro in tal modo depositato veniva poi pagato a chiunque era il portatore di un ordinativo del depositante (1).

(1) Vedi Rocco part. 1 pag. 63 e 64.

§. 4. Per le polizze notate fedì; e mandati poiché il depositante avea già depositato il suo danaro nel Banco, e per lo quale deposito tenea presso di se un documento che lo attestava qual'era la fede di credito, quando volea di tal deposito disporre in favore di più persone diriggeva al Banco tanti ordinativi di pagamento, per quanti erano i giratari, ai quali venivano pagate le somme loro rispettivamente attribuite, mediante la esibizione. di tali ordinativi di pagamento. Però in dorso delle sole fedì di credito antiche si osservano le menzioni delle somme distaccate, e nelle polizze notate poi niuna circostanza, o cifra degl'impiegati del Banco si ravvisa, di essere cioè la tale polizza dipendente da quella fede; in modo che è ignoto il metodo che in quell'epoca si serbava nel distaccare le somme da una fede di maggior somma, ed in qual epoca seguiva la menzione sulla fede madre. Per altro è da supporre che il depositante prima di consegnare la polizza al giratario la portava colla fede madre agl'impiegati del Banco, per farvisi dai medesimi lo addebito in dorso di tale fede madre, essendo questa la idea più plausibile; e forse quella cifra indicante la bona del Libromaggiore veniva messa sulla polizza, non già nel momento della spesa; ma sibbene in tempo della notata: ed in tal modo è conciliabile la idea che nel punto dello addebito delle polizze in dorso delle fedì-madri, si apponea su tali polizze la cifra bona, onde colla ricognizione di questa cifra pagarsi la somma al portatore dell'ordinativo di pagamento.

§. 5. Tutte queste circostanze e inducono a credere che una. massima buona fede regnava in quei tempi tra il pubblico, e gl'impiegati del Banco; poiché questi ultimi non esitavano all'atto di pagare il danaro colla semplice esibizione di un ordinativo attribuibile al depositante, senza che vi fosse stata almeno un'autentica, attestante essere l'ordinativo sottoscritto dal vero depositante; ed il pubblico all'incontro nel depositare il danaro per gl'introiti sciolti, niuna difficoltà avea, comunque non ricevesse dagl'impiegati del Banco una carta attestante il seguito deposito.

#### SEZIONE SECONDA.

§. 1. La medesima buona fede, che regnava ne' tempi andati, non facea richiedere nei Contratti che si faceano con polizze bancali tutte quelle formalità che ora si adoperano su tali polizze.

§. 2. I giranti consegnavano ai loro giratarii le polizze notate fedì, o polizzini sciolti. ossia i semplici ordinativi di pagamento che il depositante diriggeva al Banco; senza che sulle polizze medesime, vi fosse stata alcuna autenticità, o firma degl'impiegati del Banco, attestante la verità di tali polizze. Ciò non ostante i giratarii ritenendo per regolari tali ordinativi, li ricevevano, e ne faceano anche uso in commercio, con girarli ad altri, se ne facea bisogno.

§. 3. I giratarii all'incontro riscuotevano da' Banchi le somme contenute nelle diverse specie di Polizze, senza veruna di loro sottoscrizione. Che anzi è marcabile che con tali polizze per lo più veniva chiamato il compimento di una somma maggiore; e ciò non ostante ne anche si richiedeva la sottoscrizione del giratario, per l'accettazione della somma che si dicea pagata in contanti dallo girante. Questa circostanza ci assicura a pieno della gran buona fede che regnava in quei tempi, poiché la polizza bancaria facea fede in giudizio, comunque non sottoscritta dal giratario. Però dopo molti anni la malizia umana incominciò a far verificare degl'inconvenienti; e ad evitarsi ulteriori tristi conseguenze derivanti da questo sistema di buona fede, tra le altre grazie domandato nel 1600 all'illustre Conte di Lemos allora Viceré in questo Regno, vi fu quella che ad evitar le frodi che si poteano commettere in far polizze per Banco a compimento di maggior somma, che ratealmente non fosse stata soddisfatta:

(come alcune volte era avvenuto) si fosse servito ordinare di non ricevere tali polizze, senza la sottoscrizione del creditore, ossia del giratario, e non sapendo scrivere si fosse fatta autentica per mano di un pubblico Notaio: a quale richiesta venne fatto pieno dritto con la prammatica de' 31 marzo 1603 (1), sotto la pena di ducati mille, e con legge di poter simili polizze a compimento servire per giustificare semplicemente il pagamento reale, ed effettivo che con tali polizze si faceva.

§. 4. Dietro la pubblicazione di questa Prammatica ne' Banchi pubblici precisamente s'introdusse il sistema doversi da ogni giratario sottoscrivere la polizza al medesimo pagata, ancorché la gira non chiamasse compimento veruna; supplendosi con le autentiche de' Notai per gli analfabeti; ed in tal modo i contratti che faceansi con polizze bancali venivano ad essere perfetti, poiché vi era non solo la sottoscrizione del girante che dettava la legge nella gira; ma benanche quella del giratario, il quale con tale sottoscrizione veniva ad accettare quelle leggi, e condizioni dal girante designate.

§. 5. In seguito poi altre formalità furono richieste per le polizze bancali, fino a che furono portate a quella perfezione, e miglioramento che ora ravvisiamo.

## CAP. II

### INVENZIONE DELLE POLIZZE NOTATE FEDI E METODI SEXXATI NELLE DIVERSE EPOCHE

#### SEZIONE UNICA

§. 1. Le polizze notate fedi sono di antica invenzione, poiché si vedono eseguite non solo presso i Negozianti banchieri (2), ma benanche ne' Banchi pubblici fin dalla loro istallazione (3).

§. 2. Fu questa una delle più singolari agevolazioni, potendosi in tal modo spendere il denaro depositato in quella quantità che si vuole, con tenersi dal depositante con carta legale di tutti gl'introiti, ed essi dal medesimo fatti. Anche in tempo degli xxxxxxxx Argentari Romani, par che si era riconosciuta questa utilità di spendere il denaro depositato in più partite, siccome ce ne xxxxxxxxxxxx la Lx 9 § 2 ff. de Eden.

§. 3. In origine ossia ne' primi tempi dei Banchi pubblici, il metodo che si tenea per le polizze notate fedi era semplicissimo. I Banchi in principio davano fuori un solo chirografo per la sicurezza del seguito deposito, cioè la fede di credito, prima a penna e poscia in istampa. Il creditore apodissario quando volea pagare la intiera somma depositata, ed espressa nella fede, allora non altro eseguiva che la conveniente gira in dorso di tale fede; e che consegnava originalmente al suo giratario. Quando poi il creditore medesimo volea erogare in

(1) Ch'è la 6.a de Nummularia da noi riportata, e trascritta fra le altre nel Titolo 1°.

(2) Vedi le poche polizze sistenti netto Stabilimento di S. Eligio. In esse, e precisante nelle fedi di credito, si osservano distaccate delle somme dalla fede di maggior somma e pagate ai diversi giratarii, con ordinativi del depositante.

(3) Vedi la polizza di ducati 50 del Banco Spirito Santo notata a' 24 dicembre 1596 in dorso della fede-madre di duc. 100 del 20 detto dicembre in testa di Anniballo Mazziotti spesa a' 3 gennaio a 1597.

Vedi pure, la resta di ducati 50 di detta fede di duc. 100 spesa a 3 gennaio 1597. In dorso di questa fede-madre vedesi la suddetta polizza di duc. 50.

più partite la somma contenuta nella fede di credilo; allora dirigeva al Banco i corrispondenti ordinativi di pagamenti, che nella ragione di Banco chiamansi polizze notate fedì; ed il Banco menzionava semplicemente in dorso della fede-madre, tali ordinativi, colla indicazione del giorno, cognome del giratario, e somme. Questi ordinativi firmati a tutto il 1603xxx solamente dal girante, e da quest'epoca in poi anche da' giratari (1) si portavano al Banco, e si riscuoteva il denaro espresso negli ordinativi medesimi.

§. 4. In seguito xxxxxxxxxxxx la necessità di farsi sulle polizze notate fedì una xxxnzione dagli impiegati del Banco onde dare alla xxxxxxxxxxxx un'autenticità, e non farle rifiutare in commercio. Fu quindi verso il 1734 introdotto il sistema di apporre su tali polizze la notata, essendo xxxxxxxx l'inventore il Banco dei Poveri. Fu pure introdotto il xxxxxxxxxxxx per imprimersi sulle polizze notate-fedì, onde dare sempre più alle medesime una maggiore validità (2) ma anche nelle madri-fedì, per far conoscere essere quella fede divenuta fede-madre (3), ed evitare così delle falsità, e delle frodi che si poteano commettere rasando tali linee, e far supporre la fede-madre, come fede di credito girabile in commercio.

§. 5. Più appresso fu riconosciuto il bisogno di una doppia notatura per le polizze notate fedì, poiché senza di questa il Banco non conoscea quali quante polizze notate fedì avea dato fuori per xxxxxxxxxxxx dei suoi impiegati; locchè poteva produrre confusione e tristi conseguenze pel Banco: furono quindi introdotti i librimaggiori di notate-fedì con le corrispondenti pandette, che non vennero mai più aboliti, anzi migliorati colla invenzione de' registri d'introito, ed esito.

§. 6. Il primo Banco che introdusse questi libri fu quello de' Poveri, e propriamente il 24 aprile 1737, ed essendosi conosciuta la utilità che tali libri producano, furono adoperati benanche da tutti gli altri Banchi; cioè da quelli del Popolo, e S. Eligio nel 1744 primo semestre, da' Banchi di S. Giacomo, e Spirito Santo nel 1758 2.º semestre, dal Banco del Salvatore nel 1763 primo semestre, e dal Banco della Pietà nel 1779 2º semestre. (4)

§. 7. E giova qui ricordare che nella invenzione di tali libri, i conti vennero scritturati nello stesso modo che si pratica ora nello spoglio de' libri di notate-fedì, cioè con la menzione nella parte dell' avere della fede-madre, e dell'ammontare di tutti gl'introiti fatti precedentemente alla invenzione di tali libri; e nella parte del dare l'ammontare di tutti gli esiti ossia di tutte le polizze notate. Tali notizie vennero sicuramente raccolte dalle madri-fedì a misura che si presentavano ai librimaggiori di notate fedì per notarsi delle polizze.

§. 8. In seguito volendosi migliorare la scrittura delle notate fedì, furono introdotti altri due registri, per menzionare nel primo tutte le polizze che si notavano in ogni giorno; e nell'altro tutte le polizze notate, che in ciascun giorno venivano addebitate.

Questi registri in talune epoche, ed in alcuni Banchi furono creduti inutili e superflui; ragion per cui vennero per molte volte aboliti, ed indi ripristinati, fino alla soppressione dei Banchi, ed anche nei Banchi attuali a' tutto il 1819: da qual epoca in poi non sono stati più adoperati.

(1) Vedi ciò che si è detto nel Capitolo precedente.

(2) Questo bollo in origine era di picciola incisione e veniva impresso al piè delle polizze, e propriamente ove ora si pratica la indicazione della fede-madre. In seguito pei venne introdotto altro bollo, che veniva impresso al di sotto della notata.

(3) In origine per dimostrare che una fede era divenuta fede-madre solevansi tirare due linee sul bollo ma poi per evitare delle falsità, e delle frodi che si soleano fare in commercio, rasandosi tali linee, venne introdotto questo bollo di esito. V. Rocco part. 2 pag. 54.

(4) Comunque i libri dal 1779 al 1781 fossero stati con altri divorati dal noto incendio, pure poiché quelli del 1782 1º semestre, sono menzionati colla lettera F, così è da ritenersi essere stati introdotti in questo Banco tali libri nel 1779.

Di questi registri non se n'è mai curata la conservazione, essendosi sempre riputati come servibili solamente per la esatta scritturazione dei libri, in modo che dopo l'appuramento de' libri medesimi, non sono stati conservati con gli altri libri del Banco.

§. 9. E pria di chiudere la storia delle polizze notate fedì, giova qui ricordare nuovamente essere stato costante il sistema di non notarsi polizze in dorso di fedì di credito con gire, ad eccezione però delle fedì di credito fatte per depositi (1), e di abilitarsi a stornare le polizze notate, ed apporre le notate ad altre nuove polizze; purché però tali polizze da rinnovarsi fossero girate alle stesse persone espresse nelle prime polizze notate, e contenessero le medesime somme (2).

## CAP. III.

### DE' POLIZZINI DENOMINATI INTESTI SCIOLTI PER BANCA E LORO ANDAMENTO.

#### SEZIONE UNICA.

§. I. Gl'introiti detti *sciolti per Cassa* sono anche di antica invenzione, poiché si vedono adoperati fin da' primi tempi della istallazione de' Banchi pubblici, e forse erano in uso anche presso i Negozianti banchieri, di che peraltro non ne possiamo dare veruna notizia certa., per la inesistenza delle originali polizze di tali Negozianti banchieri, esistendone piccioli frammenti nello Stabilimento di S. Eligio. Fu sempre costante il sistema di non dover tali introiti sciolti oltrepassare la somma di ducati 9x99 mentre per le polizze di somma maggiore si è fatta sempre uso delle fedì di credito, o delle polizze notate fedì.

2. Diconsi polizzini sciolti per Cassa, dacché derivano da introiti di danaro sciolto, e libero che si deposita nelle Casse, e non da polizze di danaro condizionato.

3. Dalla fondazione de' Banchi fino al 1720 in circa fu costante il sistema di non rilasciarsi in potere del depositante verun documento del seguito deposito; né di accertarsi dagl'impiegati del Banco il deposito medesimo, almeno nel dorso del polizzino con quel fatto introito, che oggi si pratica. La buona fede che allora regnava permetteva: 1.º Che il creditore nell'eseguire il deposito non ritirano verun documento legale del seguito introito, bastandogli vederlo notato su i libri del Banco. 2.º Che in commercio non venissero rifiutati gli ordinativi di pagamento che il creditore faceva, senza veruna formalità. 3.º Che il Banco pagasse la somma al portatore dell'ordinativo, senza conoscere con accerto se l'ordinativo di pagamento era partito dal vero depositante.

§. 4. In seguito, e propriamente verso il 1760 venne riconosciuto il bisogno di menzionarsi sul polizzino il seguito introito, onde non farli rifiutare in commercio da' rispettivi giratari: quindi tutt'i Banchi introdussero il sistema di far menzionare da' rispettivi Cassieri in dorso di tali polizzini la data in cui seguiva il deposito; e la somma introitata, colla sottoscrizione de' Cassieri medesimi.

§. 5. Non furono sufficienti queste formalità per far accreditare in commercio gli anzidetti polizzini, e ciò per le continue falsità, ed altri inconvenienti che verificavansi: quindi l'anno 1780 fu introdotto il sistema d'imprimersi su i polizzini il bollo del Banco. In tal modo adunque rimasero perfezionati simili polizzini, con quelle formalità che oggi ravvisiamo.

(1).Vedi ciò che abbiamo manifestato nel Cap. 6.º del presente Titolo.

(2) Vedi Rocco parte 2 pag. 56-58.

## CAP. IV.

### METODO FACILE A POTER LEGGERE CON FRANCHEZZA GLI ANTICHI CARATTERI

#### SEZIONE UNICA

Per antichi caratteri non intendiamo affatto parlare delle nostre antiche cifre, per la interpretazione delle quali illustri personaggi trovansi dedicati a questa facoltà; ma sibbene de' nostri antichi caratteri, che soleansi adoprare ne' scorsi secoli, quando l'arte della calligrafia non era giunta a quella perfezione, cui oggi vedesi portata.

Per lo più negli antichi caratteri si ravvisano due costanti sistemi, quello cioè di abbreviare qualunque siasi espressione, e quello di scambiare in idioma quasi latino talune parole dello scritto.

A poter quindi leggere con franchezza gli antichi caratteri, tre requisiti sono assolutamente necessari.

Il primo si è quello di dover conoscere i diversi formolari di ogni atto di alienazione, cessione, enfiteusi, ecc.; poiché con la conoscenza di tali formolari si riesce con facilità all'interpretazione di qualche espressione, che forse pel modo come trovasi scritta si rende inintelligibile.

Il secondo si è quello di essere istituito nelle lettere, e nell'idioma latino, poiché siccome ne' scorsi secoli tale lingua era usitata più della italiana; così molte espressioni venivano scritte più tosto in idioma quasi latino, che italiane.

Il terzo finalmente si è quello della continua lettura di tali caratteri; poiché coll'uso, e colle norme espresse precedentemente si riesce facilmente ad interpretare qualche irregolare abbreviazione di espressioni scritte in poche cifre, secondo il sistema di quei tempi.

Colle stesse norme si rendono anche intelligibili i decreti degli antichi Tribunali scritti in idioma latino, e che riguardano le polizze bancali.

## CAP. V.

### MEZZI SUPPLETIVI PER RINVENIRE I PAGAMENTI FATTI, ANCHE NEL CASO DI MANCANZA DI PARZIALE SCRITTURA

Il tempo che tutto divora, i disastri sofferti ne' Banchi nelle passate emergenze politiche, e la soppressione avvenuta nel 1806, e 1808 degli antichi Banchi, han prodotto il deperimento, e la mancanza di qualche libro. Ed ecco perché ne' repertorii generali dell'Archivio si osserva tale mancanza, o mutilazione di taluni di essi.

Questa mancanza, o mutilazione produce la conseguenza di non potersi rinvenire qualche documento: quindi il bisogno di ricorrere ai mezzi suppletivi.

Due sono i principali libri del Banco, necessari per rinvenire un documento, le pandette, ed i librimaggiori di ogni specie, cioè di fedi, di mandati, e di notate fedi. E' noto che questi libri formano nell'Archivio generale i due primi anelli della scrittura bancaria, essendo l'uno concatenato con l'altro; in modo che la mancanza di non rende inutile l'altro per la corrispondenza che esiste fra loro.

Premesso ciò nella seguente Sezione indicheremo tanti mezzi suppletivi, per quante possono essere le ipotesi il verificarsi.

## SEZIONE UNICA

La pandetta costituisce il primo anello della scrittura depositata nell'Archivio generale; in modo che senza di questa non si può aprire il conto che si va cercando, per conoscersi in quale foglio del libro trovasi scritturato tale conto. In questa ipotesi fa d'uopo ricorrere alla pandetta del semestre, precedente, o susseguente; poiché in tal modo nel caso che il conto del tale creditore abbia progredito per più anni, con i fogli in seguito, o del precedente (1) si può aprire il conto scritturato nel libro di quel semestre, ove manca la pandetta; e quindi si può esaminare il conto in disputa. Però avviene che il conto di quel creditore di cui si va in cerca non sia stato esercitato che nel solo semestre, ove manca la pandetta; ed in questo caso fa d'uopo ricorrere ai libri di notate fedeli, i quali potranno dare la notizia di qualche polizza notata-fede, e trovandosi questa addebitata necessariamente su libromaggiore di fedeli potrà manifestare il foglio di tale libro: potrà anche ricorrersi ai libri di mandati, poiché spesso qualche creditore ha invertito il danaro pervenutogli con mandato in fedeli di credito, ed allora nella 2.<sup>o</sup> colonna del dare trovasi indicato il foglio del libromaggiore di fedeli: in fine nella inesistenza, o insufficienza di questi mezzi, fa d'uopo ricorrere agli esiti di Cassa, percorrendoli interamente di unita ai giornali di Banco, nel caso che la polizza che si va trovando fosse stata spesa col giro detto *per Banco*. È vero che l'esame degli esiti è lungo, e penoso; ma è pur vero che tale esame è meno laborioso di quello de' giornali, ed è necessario eseguirsi onde liberare qualche individuo da una ingiusta vessazione che forse soffre da chi non ha dritto alcuno. E nella mancanza degli esiti ancora, fa d'uopo ricorrere assolutamente all'esame di tutt'i giornali, o di altri libromaggiori di quel semestre, percorrendo tutt'i conti nel medesimo descritti. Per altro non è da tacersi che trattandosi di rinvenire un pagamento fatto in tempo remoto, fa d'uopo ricorrere in preferenza ai giornali di Banco, poiché anticamente una buona parte delle polizze venivano spese col giro detto *per Banco*, avendo spesso ravvisato che nei primi tempi i giornali di Banco erano quasi dell'istesso numero di quelli di Cassa, ed alle volte quelli superavano questi.

§. 2. La mancanza del libromaggiore di fedeli poi costituisce quasi una impossibilità assoluta a poter rinvenire il pagamento che si cerca, non potendosi ricorrere ai mezzi suppletori di sopra designati, poiché nel solo libromaggiore trovasi-mentzionato nella prima colonna del dare il giorno in cui la polizza è stata spesa, e con tale guida si può rinvenire il giornale, o il volume di polizze originali. In questa ipotesi adunque dopo esaminati i libri susseguenti per osservare se mai la polizza scritturata nell'avere su i libri del semestre precedente, fosse stata nel susseguente addebitata; si passerà all'esame di tutti i giornali di Banco, ed indi degli esiti di Cassa, ed ove anche questi mancassero ricorrere all'esame di tutt'i giornali di Cassa; e così Somministrare al Pubblico il documento che va cercando.

(1) E' risaputo che libri dei Banchi antichi, e moderni, in fine di ogni semestre, o quadrimestre nel conto di ciascun creditore viene indicato il foglio ove il conto medesimo trovasi nel libro seguente scritturato: quindi con questo foglio si apre il conto del seguente semestre. Però il solo Banco del Popolo tenea il sistema di non menzionare mai in fine de' semestri i fogli de' libri de' susseguenti semestri; e per questo Banco nelle occorrenze: fa d'uopo ricorrere ad altra regola cioè a rinvenire il conto col foglio serbato nello spoglio de' libri. È ancora risaputo che nello spoglio, de' libri tanto gli antichi Banchi, che quelli attuali hanno sempre serbato il sistema di scritturare i conti nel nuovo libro collo stesso ordine di foliazione cui trovavansi ne' libri precedenti scritturati, con menzionare in principio dell'avere il foglio del libro del precedente semestre, o quadrimestre; con la guida di questo foglio adunque si può aprire il conto scritturato nel semestre precedente, ovvero col foglio di graduazione di spoglio si può aprire il libro susseguente.

§. 3. Per le pandette, e librimaggiori di mandati quando uno di essi manca, q anche:che mancassero ambedue il rimedio si appresta più facilmente. In questa specie di libri bisogna distinguere due cose, se si vuole cioè esaminare il mandato dello giranti, o il polizzino del giratario. Nel primo caso se si conosca il ramo dal quale il mandato è partito, si esaminerà il mandato originale di tale ramo, o la copia di esso fatta sul giornale dei mandati, e da questi si osserverà ciò che si desidera; e qualora non si conoscesse ne anche il ramo, si potranno, esaminare tutt'i mandati pervenuti nel Banco in quel semestre, e da' medesimi si scorgerà la somma pervenuta, e la causale di essa; e si otterrà benanche la indicazione del foglio del libromaggiore de' mandati, ove il conto trovasi scritturato. Nel secondo caso poi che si voglia esaminare il polizzino, col quale siasi tutto, o parte del mandato riscosso; allora fa d'uopo ricorrere agli esiti di Cassa, ed in mancanza di questi ai giornali.

§. 4. Per le pandette, e libri di notate fedi nella mancanza di cui fa d'uopo ricorrere ai librimaggiori di fedi su' quali i conti delle polizze notate sono compresi, con percorrere tutt'i libri susseguenti di fedi, e fino a che la resta del creditore si va ad estinguere; poiché in tal modo o si riesce al rinvenimento della polizza, o si viene a conoscere che la tale polizza non sia stata ancora riscossa.

§. 5. In fine fa d'uopo parlare degli squarci. Spesso si chiede un certificato di ciò che risulta dallo squarcio. La mancanza di questi produce una impossibilità assoluta non potendosi con gli altri libri del Banco supplire al chiesto certificato, essendo gli squarci libri elementari, le di cui notizie sonosi attinte dagli avventori nel momento degl'introiti in modo che allontanati gli avventori, e dispersi tali libri, simili notizie elementari non si possono da' altra parte attingere. Per altro non si deve tacere che per taluni introiti, e precisamente per quelli vistosi si può avere dagli altri libri del Banco una semipruova del modo come il tale introito sia stato formato. Fingasi che nella tale un depositante abbia cambiato per Ruota, o in,confidenza una, o più polizze; e che nello stesso giorno, e della medesima Cassa abbia poi l'armata una fede dell' istesso equivalente delle polizze cambiata e tale fede in testa del medesimo giratario In questo caso vi è tutta la probabilità a credere che questo introito abbia avuto origine da quelle polizze cambiate. È vero che del Banco non si può rilasciare un certificato attestante con sicurezza la ideata operazione, mai è pur vero che potranno alla parte richiedente somministrarsi non solo le copie conformi delle polizze cambiate, colla menzione delle firme messo al piè, del cognome del Cassiere ove furono cambiate, non che della giornata in cui ebbe luogo la spesa di tali polizze; ma benanche la copia conforma della fede che si crede aver avuto origine da tali polizze, menzionandovi la data, ed il cognome del Cassiere. Allora forse sommettendosi alla saggezza, ed alla prudenza del Magistrato tali copie, potrà il Magistrato medesimo aprire un mezzo d'istruzione, e così rendere completa quella semipruova che risulta da queste copie; e quindi andare allo scovrimto della verità, che la legge saggiamente inculca al Magistrato.

CAP. VI  
METODI SERBATI NEGLI ANTICHI BANCHI, E SOTTO L'IMPERO DELL'ABOLITA  
LEGISLAZIONE PER ESEGUIRE E LIBERARE I DEPOSITI GIUDIZIARI.

SEZIONE 1.º

§. 1. Ne' tempi andati, e propriamente dall'epoca della fondazione dei Negozianti banchieri, e de' banchi pubblici fino al 1808, tempo in cui venne istallata la Real Cassa di Ammortizzazione, tutt'i depositi che si faceano per acquisti all'asta pubblica, per le nullità, o altri gravami contro i decreti degli antichi Tribunali, e per tutte le altre cose-controverse, venivano tali depositi eseguiti ne' Banchi, ed il chirografo che il Banco rilasciava veniva depositato presso gli atti, e propriamente presso il Mastrodatti della causa. Questi redigeva l'atto del seguito deposito, e la polita restava presso gli atti, fino all'esito della contestazione. Tutte le liberazioni che si faceano dal seguito deposito, venivano disposte dal Giudice delegato competente con suo analogo decreto.

Allorquando la somma depositata veniva interamente liberata ad una sola persona, si rilasciava nelle mani di questa, tanto la originale polizza depositata, quanto il decreto, ossia il mandato di liberazione e la persona medesima cui erasi la somma liberale, colla esibizione di tali carte, adempiute delle formalità di sottoscrizione, autentica, fedi, ed altro all'uopo necessario, riscuoteva il danaro dal Banco.

§. 2. Quando poi il deposito veniva liberato a favore di più persone, sia nel tempo medesimo, sia che le liberazioni si facessero l'una dopo l'altra; allora il metodo era diverso. In ogni liberazione il Giudice, dava fuori un deciso, ossia un mandato di liberazione, e questo, pria della invenzione delle polizze notate fedi, veniva inviato al Banco, il quale notava semplicemente in dorso della fede il distacco della somma liberata, e quindi tale mandato veniva consegnato alla parte, cui erasi la somma liberata. Introdottosi poi l'uso della menzione della notata sulle polizze, tali mandati di liberazioni, quasi che fossero state tante polizze notate fedi, come effettivamente lo erano; a cura del Mastrodatti venivano spedite al Banco, per notarsi in dorso della madre-fede, ossia della fede del deposito; e quindi simili mandati colla originale notata fatta dagli impiegati del Banco, nel dorso de' medesimi, venivano consegnati alle parti, le quali dopo adempiute le condizioni, e le formalità di sopra enunciate, riscuotevano il danaro loro liberato.

§. 3. Pria di passare oltre giova qui marcare che sebbene per sistemi: antico, e moderno del Banco sia stato sempre vietato notare delle polizze in dorso di una fede di credito con gira; ciò non per tanto in di depositi; vi era mia eccezione alla regola generale, quella cioè di potersi notare le liberazioni in dorso di tale fede. La ragione di questa eccezione si scorge chiara tostochè si riflette, che sebbene le fedi di credito con giro non più si appartengano allo girante, ma bensì al giratari, ciò non pertanto trattandosi di deposito, niuno era il giratario certo della somma, la quale era messa a disposizione del Magistrato. Ed ecco perché, facendosi in questi casi di depositi, eccezione alla regola generale, venivano notate delle polizze, ossia delle liberazioni, in dorso della fede con gira.

§. 4. Ritornando al punto donde per poco ci dipartimmo, quando di un deposito faceansi più liberazioni, allora nella liberazione dell'ultima resta, soleva farsi la menzione di essersi la fede colla gira restituita al Banco; e tale menzione veniva eseguita non solo sul libromaggiore apodissario, ma benanche su quello di notate fedi.

Simile menzione si faceva nella parte del dare, dopo il cognome del giratorio, ed era espressa con le cifre *r. f.*, indicanti essersi restituita la fede

Premessa questa idea generale degli antichi depositi, passiamo ora ad analizzare tutte le circostanze, che venivano menzionate sulla scrittura, necessarie a conoscersi per comprenderne il valore.

## SEZIONE 2.º

§. 1. Fin dalla fondazione de' Negozianti banchieri, e de' Banchi pubblici; e pel corso di più di un secolo fu costante il sistema di rilasciare pe' depositi chirografi con altra ditta cioè colla menzione del deposito: che anzi ne' primi tempi siccome il chirografo era a penna gli stessi impiegati del Banco scrivevano anche la gira di tale deposito (1).

Simile invenzione veniva bianche eseguita sull'introito de' Cassieri; in modo, che colla guida di questi la pandetta, ed il libro praticavano su di essi le stessa menzione come diremo in prosieguo.

§. 2. Per lo più, anzi quasi sempre per gli introiti fatti per causa di depositi si apriva su i libri un conto deposito, per potersi meglio deciferare l'uso fatto di tali deporti, poiché se, con gli altri introiti, ed esiti si confondevano, era difficilissimo potersi conoscere quali partite di esito avean causa dal deposito. In conseguenza sulla pandette veniva il foglio del conto di deposito distinto colla lettera iniziale *D.* indicante deposito; ed alle volte poi per tal conto di deposito, veniva duplicata la scritturazione del nome nella pandetta; ragion per cui necessario nelle occorrenze percorrere l'intero scritto di quella lettera che riflette il nome, di cui si va in cerca

Sa i librimaggiori poi, o si apriva un conto separato pel deposito, o veniva tale conta confuso col conto generale dello girante; ed in ambedue i casi la partita d'introito veniva sempre distinta colla lettera iniziale *D.* o colla parola *deposito*. Nel primo caso ai rende facilissimo conoscere l'uso fatto dal deposito: nel seconda fa d'uopo procedere alla lettura di tutti gli esiti, per conoscere quali di essi dipendono dal seguito deposito. Però non è da tacersi essere stato, quasi sistema generale di menzionare nella colonna del dare, dopo il cognome del giratorio la cifra *lib.* indicante mandato di liberazione.

§. 3. Tutte le cose menzionale nel §. precedente avvenivano, dacché non ancora erano stati inventati i libri di notate fedi: ma quando questi vennero introdotti la scrittura camminò con altro ordine. Allora poiché i libri di notate fedi aprivano un conto distinto dell'uso fatto di ciascun deposito, si rese superfluo praticare conti distinti, e separati pe' depositi medesimi. Ciò non pertanto fu conservato il sistema di menzionare la cifra *D.* sulla pandetta, e libromaggiore apodissario: che anzi taluni Banchi continuarono a fare su tali libri apodissari conti distinti, e separati. Però essi attingeano la notizia del deposito non più dall'introito del Cassiere, per essersi resi generali i termini del chirografo (2); ma sibbene da mandati di liberazione, simile a quello, che ora si pratica dagli impiegati destinati per la scritturazione de' libri apodissari quando, una fede addiviene madre-fede.

(1) Vedi depositi fatti nel Banco Spirito Santo nel 1596 da Mirabello Spano di duc. 26. 70, e da Francesco de Nastasio di duc. 6 e gr. 20.

(2) Ne' primi tempi (come si disse sopra) si faceva nella ditta del chirografo la distinzione del deposito; ma questa distinzione poi venne abolita, adoperandosi per tutti la ditta *tener creditore*.

§. 4. Un altro sistema venne introdotto presso i Tribunali e presso i Banchi verso la fine del secolo XVIII, e propriamente nel 1795 dopo la invenzione de' libri di notate fedi, cioè quello di descriversi su i libri del Banco il danaro depositato in testa' del Giudice Commessario della causa, del Mastrodatti o Scrivano, onde far così restituire al Banco la fede colla gira del deposito. essendosi proibito notarsi delle polizze nella fede di deposito (1). Il metodo era semplicissimo: il Giudice Commessario dava fuori il conveniente decreto col quale ordinava d'isciversi il danaro in credito suo, del Mastrodatti o Scrivano. Per esecuzione di questo decreto spedito al Banco, di unita alla fede di credito, gli Uffiziali di Ruota passavano tale polizza col giro detto per Banca; e quindi ri«lasciavano altra fede in testa del Giudice Commessario, Mastrodatti o Scrivano, la quale poi diveniva fedemadre (2). Questo sistema era da lodarsi, poiché. in tal modo veniva sempre, e sollecitamente restituito al Banco la fede del deposito; e quindi lungi di potersi presso gli atti disperdere, veniva con maggior scrupolosità conservata nell'Archivio del Banco.

§. 5. Raccapitolando quindi quanto di sopra si è accennato, nelle occorrenze, in cui si va in cerca conoscere le condizioni di un deposito, e l'uso fatto di esso, ecco le norme da serbarsi.

1. Dalla fondazione de' Banchi fino alla invenzione de' libri di notate fedi, esaminare i conti distinti sulla pandetta, e libro colla parola deposito, o cifra *D*.

2. Per rinvenire la gira del deposito leggere l'ultima partita di esito espressa sul libro colle cifre *r. f.*, con esaminare il conto del depositante, lino alla totale estinzione del conto medesimo..

3. Nel caso di trovarsi confuso il conto corrente con quello del deposito, guardare attentamente le cifre *r. f.* per rinvenire le condizioni del deposito come si è detto di sopra, e le cifre *lib.* per le partite di esito derivanti dal deposito.

4. Dalla invenzione de' libri di notate fedi esaminare questi in preferenza di quelli apodissarî. Però è d'avvertirsi che spesso accadeva negli antichi Tribunali, come ora tuttavia avviene, che qualche deposito veniva liberato dopo più anni; allora siccome il conto di notate fedi si apre su i libri nel momento in cui si nota la prima polizza, ossia il primo mandato di liberazione; così fa d'uopo percorrere più anni di scrittura, finché si veda aperto il conto di notate.

5. Che nel caso non si conosca il Banco, ove segui il deposito, esaminare in preferenza la scrittura del Banco de' Poveri (3) poiché. ivi sia per la vicinanza de' Tribunali, sia per la mediazione degli avvocati, si faceano più volentieri tali depositi.

6. Che finalmente pe' depositi fatti per mezzo del Banco del Popolo, esaminare la pandetta de' mandati, ove i conti de' depositi, e delle somme condizionate venivano scritturati per sistema di quel Banco, siccome più diffusamente ne discorreremo in prosieguo, e propriamente nel Capitolo 12 di questo Titolo.

(1) Vedi il Dispaccio del '29 agosto 1795.

(2) Questo sistema sembra simile a quello, che ora si pratica dalla Real Cassa di Ammortizzazione; poiché la stessa appena ricevuto il deposito della polizza, la spedisce al Banco, e ne fa seguire introito in dorso della sua madrefede, e sulla quale poi fa notare tutte le polizze, che per effetto di sentenze, o ordinanze di liberazioni spedisce.

(3) Si è accennato nel Titolo 1.º che il Banco de' Poveri ebbe origine dalla pietà di taluni avvocati. Si ha per tradizione, che questi si cooperavano non poco ad accrescere la negoziazione di questo Banco, avvalendosi di esso non solo pe' loro negozii, ma anche per quelli de' loro clienti.

## C A P. VII.

### METODO COL QUALE SI RISCOUOTEVANO I FRUTTATI DEGLI ARRENDAMENTI E FISCALI SIA DA' PROPRIETARI, SIA DA' LORO ASSEGNATARI.

#### SEZIONE UNICA.

§. 1. Gli antichi arrendamenti, e fiscali erano i dazii e gabelle che la Regia Corte esigea su i diversi generi, ed i pesi infissi sulle diverse università del Regno, per sostenere i pesi dello Stato.

§. 2. Da tempo in tempo il Fisco soleva fare vendita di tali fruttati in favore di coloro che voleano farne acquisto. La vendita di questi frutti si faceva ad una mite ragione, non maggiore mai del 5 per 100, ed a seconda delle circostanze de' tempi. Il capitale corrispondente era irrepibile per l'acquirente, potendo solo il Fisco affrancare quella rendita, che avea venduta, mediante la restituzione dello stesso capitale ricevuto in occasione della Vendita.

§. 3. Queste rendite ne' tempi andati, e lino alla incamerazione degli arrendamenti, erano le più ricercate, poiché riputate di piena cautela, essendo assicurate sulle rendite dello Stato; ed anche perché. si esigevano senza veruna eventualità, e senza spesa di sorte alcuna. In somma queste rendite godevano in quei tempi lo stesso credito, che oggi si ha per le rendite iscritte sul Gran Libro del debito consolidato.

§. 4. Ciascuno arrendamento, o dritto fiscale. veniva amministrato da' Governatori sotto la presidenza di un Giudice delegato; e la scrittura di contabilità veniva eseguita da un Ufficiale di scrittura denominato *Computante* per gli arrendamenti, ed *Esattore fiscale* pe' fiscali.

§. 5. Gli Agenti doganali versavano presso il Delegato, e Governatori del proprio arrendamento tutto ciò che ritraevano da' rispettivi dazii; e da' Governatori poi dedotte le quantità alienate, e che venivano pagate ai rispettivi acquirenti, ii dippiù si versava in beneficio del Tesoro..

§. 6. Dal computante di ciascuno arrendamento si soleano pagare ai creditori i fruttati de' loro capitali, o a semestre, o ad altro termine più breve, a seconda degli statuti di ogni arrendamento, avuto riguardo alla percezione del proprio dazio.

§. 7. Per gli arrendamenti fu costante il sistema dalla fondazione sino all'epoca della di loro incamerazione, ed anche posteriormente (per ciò che era di stralcio) di pagare il fruttato con i così detti *mandati* dopo notati in dorso della fedemadre del proprio arrendamento, venivano rilasciati in potere del Banco per intestarsi al conto di ognuno la somma attribuitagli.

Spesso accade a che un proprietario di una partita alienava, o assegnava per più facile esazione tutto, o parte della sua partita. Nel caso di alienazione il nuovo acquirente esibendo al Magistrato (1) il contratto del suo acquisto, chiedeva gli ordini per la intestazione della partita in suo favore: quale intestazione veniva disposta con analogo decreto, il quale presentato poi al *Computante*, questi faceva il conveniente passaggio di alienazione su i libri dell'arrendamento, ed in questo caso il nome del primo proprietario non più veniva menzionato nel mandato, a meno che non rimanesse tuttavia proprietario di altra porzione della rendita che prima godea.

(1) Cioè al delegato del proprio arrendamento.

§. 8. Per lo assegnamento poi per più facile esazione anche v'intercede a un decreto del Giudice, ed il Computante nel diriggere al Banco il mandato di ripartizione, procedea con tale mandato ad un sott'ordine tra gli assegnatari del proprietario, descrivendo prima il nome, e cognome del proprietario colla indicazione della somma al medesimo spettante, ed indi tutt'i nomi, e cognomi de' suoi assegnatari colla menzione della somma ad Ognuno attribuita.

Però qualora l'assegnatario non curava di far seguire su i libri del computante la intestazione della partita assegnatali; allora il Computante medesimo continuava a ritenere nel mandato che rimettea al Banco il solo nome del proprietario.

§. 9. I proprietari, e gli assegnatarii che aveano curato la intestazione esigevano direttamente le somme pervenute nel Banco in loro favore, mediante un semplice mandato espresso in questi termini:

*Banco..... li duc..... pervenuti in testa mia dall'arrendamento di..... li pagarete a me medesimo. Napoli li.....*

§. 10. Pe' Fiscali poi coloro che portavano il carico della scrittura si denominavano *Esattori fiscalarii*, siccome si è detto di sopra. Questi per lo più nel ripartire i fruttati ai creditori fiscali non faceano uso di mandati, ma sibbene di polizze notate fedi, notando in favore di ciascun proprietario, o assegnatario, che avea curata la intestazione, la polizza corrispondente alla sua rata.

§. 11. Premesso ciò sempre che si vuol conoscere la esazione fatta da' proprietari, o assegnatarî de' fruttati degli arrendamenti, fa d'uopo esaminare nelle pandette, e libri de' mandati i nomi, e cognomi de' proprietari, o assegnatari, poiché in tali pandette, e libri si ritrovano scritturati i rispettivi conti del pervenuto, ed esatto da ciascuno di essi.

§. 12. Per le rendite dipendenti da' fiscali poi, ogni qualvolta si vuole sapere le somme pagate per Banco ad un creditore fiscale, fa d'uopo conoscere il nome, e cognome dell'Esattore fiscale, per quindi rinvenire nel suo conto di fedi, o notati i pagamenti fatti ai creditori fiscali. E giova qui ricordare che negli ultimi tempi cioè dal 1790 fino alla incamerazione degli arrendamenti, e fiscali avvenuta nel 1806, gli Esattori fiscali si restringevano a pochi. Il principale Esattore che riscuoteva, e pagava i fiscali di, moltissime Università era D. Domenico Irbicella, il quale negoziava per mezzo del Banco Poveri ed il suo conto era così intitolato *Domenico Irbicella Complimentario della ragion cantante di D. Francesca Buccella*.

L'altro era D. Gaetano Zaza, il quale tenea il suo negoziato nel già Banco S. Eligio. Il terzo era D. Francesco de Angelis, che anche negoziava per lo stesso Banco di S. Eligio. Gli altri poi non si conoscono all'atto, poiché mai annunziati, precisamente nel tempo della liquidazione degli arrendamenti, e fiscali.

§. 13. In fine giova qui ricordare che quante volte per tali rami si volessero delle altre notizie, oltre di quelle che si possono attingere da' Banchi, occorre dirigersi nel grande Archivio del Regno, poiché ivi, e propriamente nel 3.<sup>o</sup> Ufficio si conservano tutt'i libri degli antichi arrendamenti, e fiscali.

## C A P. VIII

### INVENZIONE DEL RISCONTRO DELLE POLIZZE, E SUO MIGLIORAMENTO.

L'uso del riscontro delle polizze è di amica invenzione. Fin dal tempo in cui i Banchi si reggevano presso i Negozianti, era in uso di riscontrare, ossia cambiare in confidenza in un Banco le polizze degli altri Banchi, siccome ce ne assicura la Prammatica IV de Nummulariis del 29 ottobre 1580 e diverse altre Prammatiche emanate sull'oggetto.

Sorti poi nella nostra capitale i Banchi pubblici, siccome da questi si ritenne lo stesso sistema scrittura de' Negozianti banchieri; così tra i diversi sistemi venne adottato benanche l'uso di riscontrare in un Banco le polizze di altro Banco.

Dicesi riscontro, dacché un Banco nel conteggiare con gli altri le polizze cambiate in confidenza, ciascuno di essi riscontra nel suo registro le polizze degli altri Banchi, e quindi ne procede al conteggio, ed aggiusto.

Le polizze di riscontro si sono sempre dai Cassieri de' Banchi ricevute in confidenza da quelle persone solamente che hanno meritato la di loro piena fiducia, ritenendo tali polizze come contante effettivo, da poterlo realizzare ad ogni semplice richiesta.

Premesse queste preliminari idee, passiamo ora nelle seguenti Sezioni ad enumerare i diversi metodi tenuti ne' tempi andati sul riscontro delle polizze, e tutte le conseguenze prodotte da tale riscontro.

### SEZIONE 1.º

§. 1. In origine due specie di polizze poteano ne' Banchi passarsi per riscontro, la fede di credito cioè, e la polizza notata fede, esclusi i polizzini d'introito sciolti, quelli di mandati, e le polizze condizionate (1).

§. 2. Ne' primi tempi, e lino oche non venne migliorato il metodo per tali polizze, le medesime venivano da' Cassieri ricevute, ed alle volte venivano dagli stessi Cassieri benanche pagate come contante, e senza veruna formalità.

§. 3. In principio, e priacché si fosse nel 1603 ordinata la sottoscrizione de' giratari, simili polizze venivano ricevute senza veruna sottoscrizione, o firma al piè. Ciò per altro era la conseguenza della buonafede che regnava nei tempi andati. In seguito poi e negli ultimi tempi venne introdotto l'uso della sottoscrizione al piè delle polizze, onde così conoscersi a' quale persona il Cassiere avea riposta la sua fiducia', per quindi chiamarlo responsabile in caso di qualche avvenimento.

§. Nel cambiarsi in un Banco le polizze di altri Banchi non è stato mai in uso presso gli antichi Banchi fino al 1798, di farsi prima vistare tali polizze dal pandettario del Banco in cui venivano cambiate, per esaminare se le gire erano regolari over no, e se erano state adempiute di fedi, autentiche, ed altro. Questo sistema produceva infiniti dissesti; poiché quando poi le polizze faceano ritorno nel Banco cui apparteneano, dovendosi allora esaminare dal proprio Pandettario pria di addebitarsi, e discaricarsi su i librimaggiori, incontrandosi dal Pandettario medesimo delle difficoltà sia sulla qualità delle persone, sia sull'adempimento delle condizioni, sulle autentiche, ed altro; allora tali polizze doveansi da quel Banco restituire a quello che l'avea cambiate in confidenza ed il Cassiere di questi dovea aver la cura di far adempiere le formalità di che mancavano, ovvero farsi restituire l'equivalente, onde non far figurare un vuoto nella propria Cassa:

(1) La ragione di questa limitazione si scorge chiara, tostoché si riflette, che i polizzini d'introiti sciolti non aveano ne' tempi andati veruna autenticità per la mancanza del fatto introito de' Cassieri, che oggi si adopera, e che in quei tempi non era in uso. Che i polizzini de' mandati erano benanche sorniti di simile formalità, e doveano pria esaminarsi i libri del proprio Banco per conoscere quale somma era nel Banco pervenuta in favore del disponente. Finalmente le polizze condizionate poi, poiché doveansi esaminare le precedenti polizze, e dalle quali esse aveano avuta origine; così esistendo tali precedenti polizze nel proprio Banco, doveansi perciò in questo assolutamente cambiato.

quindi è da lodarsi l'attuale sistema di farsi vistare pria tali polizze dal Pandettario del Banco, ove si cambiano in confidenza; poiché in tal modo si evita un trapazzo notabile ai Cassieri; e sono maggiormente in sicuro i loro interessi (1).

§. 5. Le polizze cambiate per riscontro, e ricevute da' Cassieri nel modo di sopra espresso, venivano poi dopo qualche giorno, ed anche dopo qualche mese restituite ai rispettivi Banchi cui apparteneano, facendosene il conteggio fra loro. Taluni Banchi aveano il sistema di trasmetterle, e conteggiarle in un dato giorno della settimana, o del mese, ed altri Banchi in diversi altri giorni, ma questo sistema non fu mai costante, avendo per lo più variato.

§. 6. In origine, e per moltissimi anni su tali polizze di riscontro non si faceva da' Cassieri che l'aveano cambiate veruna menzione, o cifra di aver essi pagata la tale polizza, e non curavano ne anche di menzionarvi la data, in cui era stata nella Cassa negoziata. Queste omissioni han prodotto la conseguenza di non potersi ora conoscere se le tali polizze abbiano ovver nò formato la base di un introito, benché in taluni degli antichi squarci si fossero memionatii Banchi cui le polizze apparteneano, e le somme di tali polizze; descrivendosi solamente sulla' prima polizza del fascicolo la giornata in cui venivano restituite al proprio Banco, e mai quelle in cui furono nelle Casse negoziate. Potranno per altro simili polizze dare una idea probabile, ma giammai una certezza che le tali polizze abbiano formato la base di quell'introito.

§. 7. In seguito poi, ma non per tutt'i Banchi, venne introdotto il sistema di apporsi su di ciascuna polizza la cifra a penna delle lettere iniziali del Banco che l'avea. negoziata; in modo che quella cifra che prima si faceva nella sola prima' polizza di ogni fascicolo, in seguito si praticava su di ciascuna polizza: quale menzione apprestava una idea più chiara del Banco che l'avea cambiata per riscontro.

§. 8. È vero che la riscontrazione è stata sempre di grandissima agevolazione al commercio, potendo un creditore con maggior sollecitudine e con minor difficoltà riscuotere il suo danaro, avvalendosi dell'amicizia, e fiducia di quel dato, Cassiere; ma è pur vero che simili riscontri han prodotto ne' tempi andati dei danni notabili ai Banchi. Spesso i Cassieri covrivano i loro vuoti con polizze di altri Banchi, e che forse non erano state ne anche cambiate; ed ecco perché. nella collezione delle antiche Prammatiche si ravvisano tante proibizioni sull'oggetto (2). Non ostante tali proibizioni fu ritenuto sempre l'uso del riscontro delle polizze, preferendosi il comodo, e vantaggio del Pubblico al danno de' Banchi. Che anzi in tutt'i tempi nelle contate di Cassa da' Governatori de' Banchi, si faceano buoni ai Cassieri i riscontri che rinvenivano nelle loro Casse, ritenendoli come contante effettivo.

§. 9. Michele Rocco nella sua opera (1) ragionò a lungo de' riscontri, e progettò anche un metodo da osservarsi per evitare gl'inconvenienti che verificavansi; ma questo metodo non ebbe il suo effetto, ed invece il sistema venne in altro modo modificato, siccome in seguito enuncieremo.

(1) La ragione per la quale le polizze che si cambiavano per riscontro, non venivano pria esaminato dal Pandettario del Banco, che le pagava in confidenza, dovea essere sicuramente quella che essendo allora i Banchi indipendenti fra loro, e l'uno distinto dall'altro, i rappresentanti di un Banco non riponeano la loro fiducia nel Pandettario dell'altro ma bensì nel proprio Pandettario. Troviamo regolare questa ragione; ma potea per altro la cosa conciliarsi, richiamandosi con una legge generale risponsabili tutt'i Pandettarii de' Banchi di qualunque danno derivante da' loro visti, non escluso mai di farsi rivedere poi le polizze dal proprio Pandettario, nel tempo in cui venivano addebitate. attesa la indipendenza de' Banchi, onde far sollecitamente seguire l'indennizzo in caso di qualche irregolarità commessa. In tal modo si sarebbero evitate tante tristi conseguenze; e per talune delle quali anche ora nell'Archivio generale ne risentiamo gli effetti, quando nel giorno stabilito per la riscontrata, e restituzione delle polizze non si rinviene la polizza che si va cercando, perché restituita per gli adempimenti, senza conoscersi quando abbia poi fatto ritorno nel proprio Banco.

(2) Vedi le Prammatiche IV, e VIII de Nummulariis, XII, e XIII de Bancis.

§. 10. Premesso ciò, quando si volessero rinvenire nell'Archivio generale le polizze di al'tri Banchi cambiate per riscontro in uno di essi, allora le norme sicure debbono essere le seguenti. Esaminate pria lo squarcio di quei Banco ove l'introito è seguito sulla base delle polizze di riscontro, ed osservare il giorno dell'introito, le cifre de' Banchi, e le somme delle polizze cambiate. Indi esaminare i volumi di polizze originali de' rispettivi Banchi, ai quali le polizze cambiate per riscontro. si apparteneano, incominciando tal'esame da 4 a 10 giorni dopo la data dello squarcio. Nell'esaminare i volumi la principal cura dev'essere quella di rinvenire la prima polizza del fascicolo ove trovasi fatta la indicazione, e nella quale si troverà menzionato il Banco che ha cambiato in confidenza tali polizze, e la giornata in cui furono inviate al proprio Banco, ed in questo fascicolo si rinverrà sicuramente la polizza di cui si va in cerca; a meno che poi Quella tale polizza non fosse stata restituita per mancanza di adempimenti; nel qual caso sarà difficile poterla in seguito rinvenire, poiché a prescindere, che non si conosce in qual epoca venne restituita, mancherebbe allora la traccia per distinguerla, cioè l'occhio sulla prima polizza del fascicolo. Per altro qualche volta abbiamo avuto occasione di ravvisare essersi su tale polizza, isolamente restituita dopo gli adempimenti fatti, menzionato il Banco che l'avea negoziata in confidenza colla notizia di essersi restituita per gli adempimenti.

Rinvenute con tali norme le polizze che si suppongono aver formato la base di un introito, si potrà rilasciare un certificato di ciò che risulta dallo squarcio cioè che tante polizze dei tali Banchi, e di quelle somme abbiano formato la base di quell'introito, senza però indicare gl'intestatari delle polizze cambiate per riscontro, poiché quelle rinvenute non somministrano una idea chiara sulla loro identità: ed in questo caso si rilasceranno anche alla parte richiedente le copie di tali polizze cambiate per riscontro, menzionandosi in fine delle copie tale circostanza di essere stata cioè la polizza cambiata per riscontro nel Banco N.

## SEZIONE 2. °

§. 1. Verso il 1780 venne migliorato il sistema per lo riscontro delle polizze. Fu continuato però l'uso di riceversi tali polizze senza farsi prima Vistare dal Pandettario; ma richiedevasi da' Cassieri la sottoscrizione al piè delle persone, che godevano la di loro fiducia.

§. 2. In dorso di ciascuna polizza che si cambiava per riscontro, si apponeva dal Cassiere un bollo appositamente inciso, ed addetto pei riscontri, nel quale era impresso il titolo del Banco, e la indicazione della Cassa cioè 1, 2, o 3. Cassa. Si menzionava pure in dorso di ciascuna polizza la data, in cui era stata negoziata, ed indi seguiva la firma del Cassiere che l'avea ricevuta.

§. 3. Fu introdotto pure un registro detto de' riscontri, che ogni Cassa era obbligata tenere e nel quale si menzionavano le polizze cambiate per riscontro, serbandosi la distinzione de' Banchi. In taluni Banchi questi registri erano al n.° di 7, cioè uno per le polizze del proprio Banco cambiate in confidenza, e gli altri per le polizze degli altri sei Banchi. In altri Banchi uno era questo registro; ma distribuito però in sette ordini, con sette lettere iniziali indicanti. i sette diversi Banchi.

(1) Parte r. a pag. 57 a 107.

(2) Il certificato pieno, e regolare potrà rilasciarsi solamente per tutte quelle operazioni che appariscono da' entrarci formati dopo che venne migliorato il metodo per lo riscontro delle polizze; poiché allora rilevandosi dalle polizze in quale giorno, Banco e Cassa siano state negoziate in confidenza, potrà con sicurezza attestarsi che le tali polizze abbiano formato la base di un' introito, indicandosi ancora gl'intestatari di simili polizze.

§. Queste modifiche fatte sul riscontro delle polizze allontanarono quasi tutti quell'inconvenienti che il sistema precedente produceva, precisamente l'illecito uso che ne faceano i Cassieri, covrendo i loro vuoti con tali polizze di riscontro, poiché le polizze da farsi buone doveano essere quelle menzionate nel registro de' riscontri. Arrecano anche ora queste modifiche de' vanta gi nell'Archivio generale, poiché con tali norme si può con maggior facilità, e sicurezza conoscere quali polizze abbiano formato la base di un introito, e così rilasciarsi alle parti richiedenti un certificato più circostanziato della origine di un' introito, o l'uso fatto di una polizza.

§. 5. Premesso ciò, dovendosi nelle occorrenze rinvenire qualche polizza. che abbia formato la base di un introito, dopo prese le opportune notizie dalla squarcio, fa d'uopo ricorrere all'esame de' volumi di quel Banco cui le polizze si apparteneano, ed osservare non più la indicazione fatta sulla prima polizza del fascicolo, ma il bollo di riscontro, la giornata in cui la polizza venne negoziata, e la firma del Cassiere che le avea cambiate per riscontro, e con tali norme si dovranno esaminare tutt'i volumi delle giornate susseguenti al seguito introito, e lino a che si troverà la riscontrata fatta da quel Cassiere di quel dato giorno..

Però dal 1796 al 1800 essendo vistata nei Banchi una correria notabile di polizze per l'aggio introdotto in commercio; così la riscontrata tardava moltissimo, e lungi di farsi dopo pochi giorni, si facea dopo qualche mese: quindi nelle occorrenze fa d'uopo percorrere anche sei mesi di volumi, fino a che si riesce al rinvenimento della riscontrata di quella data giornata, potendosi per altro fare un tal'esame per salto, poiché la riscontrata si facea sempre per ordine progressivo.

### SEZIONE 3.º

§. 1. Ne' nuovi Banchi venne maggiormente migliorato il sistema del riscontro delle polizze. Fu ritenuto l'uso del bollo, e della firma del Cassiere che le avrebbe [negoziato colla menzione della data, nonché l'uso del registro denominato ile' riscontri. Venne pure introdotto il sistema di vistarsi tali polizze dal Pandettario pria di cambiarsi (1), e di farsi la riscontrata con i rispettivi Banchi in ciascun giorno, onde evitarsi così le frodi che qualche Cassiere avrebbe potuto commettere in covrire vuoti fatti con tali polizze di riscontro: però è d'avvertirsi che dal 1809 a tutto il 1821 tutte le polizze cambiate per riscontro in un Banco, venivano poi nel proprio Banco, cui apparteneano addebitate su i librimaggiori colla giornata seguente a quella in cui le polizze erano state cambiate per riscontro; ossia colla giornata, in cui venivano le polizze restituite al proprio Banco. Ed ecco perché sempre che si vuole nell'Archivio generale esaminare una polizza menzionata su di uno squarcio (dell'epoca però dal 1809 al 1821) devesi osservare il volume del giorno Seguento a quello, in cui la polizza venne nella Cassa negoziata. Fu soggiunto anche di menzionarsi sulle polizze cambiate per riscontro il foglio dello squarcio, ove la polizza venne assentata, locché dimostra con più chiarezza che la tale polizza abbia formato la base di quell'introito.

(1) Questo sistema è da lodarsi moltissimo, poiché in tal modo si evitano tante tristi conseguenze che poteansi verificare. Si esonera il Cassiere dal peso di andare in cerca della persona cui prestò credito nel cambiare la polizza, onde farsi indennizzare; e si evita ancora un danno del Cassiere nel caso che la persona medesima sia divenuta decotta.

§. 2. In seguito si vide che questo sistema di addebitare cioè le polizze colla giornata seguente a quella, in cui erano state negoziate nella Cassa costituiva una irregolarità: quindi venne stabilito doversi in fine di ogni giornata inviare ai rispettivi Banchi le polizze cambiate per riscontro, 1 onde nelle ore pomeridiane, o al più nelle prime ore del giorno seguente addebitarsi su i propri libri collo stesso giorno in cui vennero tali polizze negoziate per riscontro. In tal modo la polizza colla guida dello stesso giorno designato sullo squarcio del Cassiere che l'ha negoziata, si rinviene addebitata sul libro, e situata, e scritturata nel volume, e giornale dello stesso giorno, e si evita ancora di far rimanere nelle Casse simili polizze.

§. 3. Migliorato in tal modo il sistema del riscontro delle polizze, ed allontanati così tutti quegli'inconvenienti, che prima producevano simili polizze; il riscontro di esse lungi di vedersi proibito, si osserva in vece autorizzato, ed encomiato per la grande utilità che produce in commercio,

## CAP. IX.

### DE' DIVERSI DECRETI DEGLI ANTICHI TRIBUNALI, CHE RIGUARDAVANO LA NEGOZIAZIONE BANCARIA CON LA INDICAZIONE DE' MAGISTRATI COMPETENTI, DA' QUALI VENIVANO PRONUNZIATI.

Vari erano i decreti che si emanavano dai diversi Magistrati degli aboliti Tribunali, e che riguardavano la negoziazione bancaria; poiché in virtù di tali decreti veniva liberato il danaro nel Banco depositato.

Per maggior chiarezza nelle seguenti Sezioni enuncieremo distintamente uno per uno tali decreti, dandone una idea in succinto.

#### SEZIONE 1.º

§. 1. Tutto il danaro soggetto alla condizione dell'impiego, sia per espressa legge dello girante, sia per la qualità delle persone, o per altra causa, non poteasi dal Banco pagare senza il solito decreto di *Bancum solvat*.

La G. C. della Vicaria per lo più era il Tribunale competente ad esaminare le cautele dell'impiego (salvo se la Cognizione dell'affare per qualche eccezione contenuta nelle leggi abrogate fosse spettato ad altro Tribunale). Esaminatosi presso il Giudice competente quanto facea bisogno in ordine alla sicurezza dell'impiego, il Giudice commessario dell'affare dava fuori il solito decreto di *Bancum solvat*, che il Banco era tenuto di rispettare, ed eseguire quante volte però erasi col decreto adempiuto alla condizione, cui la polizza era soggetta; dovendo all'oggetto il decreto contenere la dichiarazione di essersi adempiuto alla condizione medesima.

§. 2. Alle volte il Magistrato cognita causa modificava le condizioni indebitamente apposte dallo girante, o credute insite dal Pandettario del Banco; locché seguiva benanche con un decreto di *Bancum solvat*, nel quale si racchiudeva la clausola non ostante cioè le condizioni contenute nella girata.

§. 3. Per le polizze asserite disperse, ne' tempi andati anche il Magistrato della G. C. della Vicaria, o altro Tribunale soleva disporre il pagamento in favore del proprietario della somma, con un simile decreto di *Bancum solvat*; dopo però che erasi dal richiedente prestata idonea cauzione presso gli atti di esonerare il Banco di qualunque, molestia pote: mai soffrire da colui che ritenendo la polizza asserita dispersa, veniva ad esibirla al Banco per riscuoterne l'equivalente, menzionandosi nel decreto di *solvat* essersi di già prestata la cauzione presso gli atti. E giova nel rincontro osservare che nei primi tempi de' Banchi i Giudici con tali decreti di *solvat*: prescrivevano non doversi tenere più ragione della Originale polizza asserita dispersa; locché essendo contrario al sistema bancale di pagarsi cioè il danaro depositato al portatore del chirografo, dava luogo a delle contestazioni tra i Banchi, ed i proprietari delle polizze.

Tra le diverse contestazioni è marcatile quella avvenuta ne' 1620 tra il Banco di S. Eligio, ed il duca di a rapportata dal Reggente Rovito nella decisione XIII.

§. 4. Tutti questi decreti di *Solvat* venivano al Banco spediti in copie, firmate però queste copie dal Giudice commissario, dal Mastrodatti, e Scrivano della causa, e munite delle formalità del suggello, e della notificazione fattasi alle controparti, qualora facea bisogno.

Però dopo la contestazione avvenuta tra il Banco di S. Eligio, ed il duca di Noja venne ne' Banchi introdotto il sistema di liberarsi cioè il danaro delle polizze asserite disperse con decreti de' delegati de' Banchi (1) dietro le dovute pleggèrie, e cauzioni prestate presso gli atti della: delegazione ed ecco perché dal secolo XVII in poi i decreti di *solvat* per le polizze disperse si vedono rilasciati da' delegati de' Banchi, non più della G. C. della Vicaria, o da altro Magistrato. Ed essendosi poi adottati tale sistema nell'istallazione de' nuovi Banchi con decreto de' 10 febbraio 1817 venne concesso al Reggente di essi la facoltà di dare le convenienti disposizioni per la liberazione delle somme contenute nelle polizze asserite disperse.

## SEZIONE 2.º

§. 1. Fin dalla fondazione de' Banchi pubblici è stato costante il sistema de' giratari di non accettare puramente, e semplicemente tutte quelle gire che conteneano espressioni pregiudizievoli, e che avrebbero potuto in seguito esser loro di ostacolo in qualche contestazione da provocarsi, o nel prosieguo di quelle già animate: quindi fu introdotto il sistema di ricorrere al Magistrato perché impartito avesse decretò di esser cioè lecito al giratario di riscuotere la somma pagatagli, senza pregiudizio delle sue ragioni.

§. 2. La istanza si faceva da giratari con supplica diretta al Magistrato competente, il quale impartiva il solito decreto di *citra praejudicium*, cioè di non essere di ostacolo alle parti le espressioni pregiudizievoli consegnata tanto nelle gire, che. nelle istanze.

3. Questo decreto veniva da' giratari esibito al fianco di unita alle polizze, sempre fornito delle formalità di suggello, firme e notificazione alle controparti.

(1) E noto che per sovrana disposizione venne per ciascun Barico pubblico assegnato un Magistrato per presedere ai Governatori in qualità di delegato, ed a questi poi venne pure con la Prammatica XIV de' Bancis del 26 gennaio 1790 concessa la facoltà di votare presso i Collegii nelle cause del Banco.

§. 4. In questo rincontro giova avvertire, che quasi tutt'i giornalisti degli antichi Banchi nel trascrivere le, polizze su i giornali, soleano omettere la trascrizione della istanza, e del decreta corrispondente, accennando semplicemente di esservi memoriale, o decreto di *citra praejudicium*, senza indicare la ragione per cui era stato impartito tale decreto: ragione che forse interessar potrebbe in qualche contestazione. Quindi la regolarità esige che quando ne' giornalisti osserva tale dicitura, fa d'uopo estrarsi la copia dalla polizza originale aflindi trascrivere in tale copia la intiera ditta della istanza e del decreto.

### SEZIONE 3.º

1. Un'altra specie di decreto che interessava il Banco veniva dal Magistrato emanato, e denominato mandato di liberazione, col quale si liberava una somma qualunque da quella depositata nel Banco, e propriamente da quei depositi de' quali ragionammo nel Capitolo 6 del presente Titolo.

2. Simili decreti costituivano tante polizze notate fedi, quando però una somma nel Banco depositata veniva dal Magistrato liberata con diversi ordinativi. Tanto è ciò vero in quantoché in dorso di tali mandati di liberazione vedesi menzionata la notata fede. Quando poi veniva con un sol decreto liberata la intiera somma nel Banco depositata; allora' questo decreto si spediva al Banco unita alla fede di credito rilasciata dal Banco in tempo del deposito.

§. 3. Giova pure in questo rincontro avvertire che la maggior parte degli antichi giornalisti soleano tradurre in idioma italiano simili mandati di liberazioni: che anzi taluni serbavano il sistema di scritturare su i loro giornali il sunto di simili mandati di liberazioni; in modo che belle occorrenze fa d'uopo ricorrere all'originale polizza, onde rilasciare alla parte l'intiero contesto del mandato medesimo.

### SEZIONE 4.º

§. 1. Oltre ai suddetti decreti vi era un'altra specie di decreto che benanche interessava la ragione del Banco, quale si era quello di sequestro.

§. 2. Ne' tempi andati era permesso potersi sequestrare nel Banco tutte le somme di pertinenza di un depositante, o di un giratario.

§. 3. Il sequestro secondo l'antica procedura veniva imposto con decreto del Giudice commissario della G. C. della Vicaria, odi altro Tribunale competente: quale decreto veniva comunicato al Banco per prenderne' ragione su i libri, e quindi sospendere il pagamento della somma sequestrata.

§. 4. In vista del decreto di sequestro il Banco ne faceva menzione su i suoi libri, e ne' rispettivi conti de' debitori sequestrati, acciò nel venirsi a spendere la polizza se. ne fosse sospeso il pagamento.

§. 5. Vari inconvenienti pròduceano simili sequestri, inceppando in un modo straordinario il commercio delle polizze; e quindi continui litigi si animavano per sequestri imposti su di talune somme che si credeano appartenere al depositante, o al giratario; e che per effetto di altre gire nel momento del sequestro di già la polizza era passata nel dominio di altri. Ciò non ostante non si pensò mai allontanare simili inconvenienti, essendosi solamente, per evitare maggiori dissesti, introdotto il sistema di darsi dal delegato de' Banchi l'*exequatur* al decreto di sequestro del Giudice. ed in seguito del quale veniva su i libri menzionato il sequestro medesimo.

§. 6. Simili decreti di sequestri venivano però conservati dal Libromaggiore del Banco: e siccome dopo la liberazione della somma sia per consenso del sequestrante, sia per decreto di dissequestro dello stesso Magistrato che l'avea imposto, si rendea superflua la conservazione dello stesso: perciò non abbiamo mai ravvisato nell'Archivio generale essersi conservato alcuno di tali sequestri.

Questi sequestri poi col decreto de' 6 ottobre 1817 furono proibiti, siccome dicemmo nel Titolo 1.º pag. 67 § 21.

## CAP. X.

### SISTEMI ADOPERATI NEGLI ANTICHI BANCHI PER LA SPEDIZIONE DELLE POLIZZE SOGGETTE A CONDIZIONE PER LA LIBERAZIONE DEL DANARO DATO AD REM DEFICIENDAM SOTTO L'ANTICA LEGISLAZIONE

#### SEZIONE 1.º

§. 1. Negli antichi Banchi tutte le polizze soggette a condizione d'impiego, sia che la condizione era insita per la qualità delle persone, come pe' minori, Corpi morali ec, sia che la condizione fosse stata espressa nella gira, venivano sempre tali polizze liberate dietro decreto di Bancum solvat della Gran Corte della Vicaria, che era il Tribunale ordinario per conoscere della cautela dell'impiego.

§. 2. Questi decreti poi venivano spediti al Banco, di unita alle polizze soggette a condizione, e per lo più simili polizze si cambiavano col così detto giro per Banco, facendosi l'accredito dal Libromaggiore, e Pandettario, dopo però di essersi da quest'ultimo esaminato con accuratezza il decreto di liberazione per vedere se lo stesso avea sciolta la condizione, cui la polizza era soggetta', in contrario avea la facoltà di respingerla con analoga replica, in linea però di semplice osservazione, onde non rendersi superiore al Magistrato.

§. 3. Ne' Banchi attuali poi, attesa la novella legislazione si è cangiato sistema. L'adempimento delle condizioni per lo più si esamina dal Pandettario. senza ricorrersi al giudizio del Magistrato, meno in taluni Casi, come per lo impiego del danaro de' Monasteri, e Corpi Ecclesiastici, pe' quali ai termini de' Reali ordini la cautela deve essere esaminata tanto dalla Consulta generale del Regno, che da' Tribunali civili.

#### SEZIONE 2.º

§. 1. Le leggi di ogni tempo hanno accordato un dritto di privilegio a coloro che con proprio danaro avessero riedificato un edificio prossimo a crollare, ovvero avessero mutuato il danaro per far fronte allo spesato delle fabbriche. Però per accordarsi tale privilegio le leggi medesime, han dettato le procedure a serbarsi nel rincontro, evitando così le frodi che poteansi consumare sotto il pretesto della riedificazione.

Nel solo caso che dal proprietario del casamento vacillante si prendea a mutuo una somma condizionata per riedificare, era interessata la ragione del Banco: quindi nella presente Sezione tratteremo di questo solo caso, tralasciando quello in cui il casamento si fosse riedificato dall'artefice; poiché allora non era interessato il sistema bancale.

§. 2. Pria di stabilirsi il mutuo, il mutuante, ed il mutuatario esponeano al Magistrato competente, la necessità di rifarsi l'edificio con altrui danaro, non avendo il proprietario mezzi per riedificarlo: che quindi dovendosi al mutuante concedere il privilegio, e la preferenza ai creditori anteriori del mutuatario si fosse ordinato l'occorrente per verificare lo stato delle fabbriche.

La G. C. della Vicaria per lo più, o altro Tribunale che nella specie era competente, disponeva che un architetto (che all'uopo veniva nominato) verificato avesse lo stato delle fabbriche.

Fattasi questa preliminare verifica dettagliatisi i lavori a farsi nonché la spesa che vi potea occorrere, il Magistrato permetteva di potersi perfezionare, il mutuo, colla clausola però di pagarsi dal mutuante il danaro al mutuatario condizionato per erogarlo ne' lavori progettati dall'architetto; e che i pagamenti a farsi agli artefici avessero dovuto sottoscriversi non solo dal mutuante ma dal Giudice commessario, e dall'Architetto direttore.

§. 3. Pagatosi in tal modo il danaro al mutuatario, questi ne formava fede condizionata in testa sua, ovvero in testa del Giudice Commessario, e Scrivano della causa, per quindi in dorso di tale fede madre notarvi tutt'i pagamenti diretti agli artefici, ed anche all'Architetto, e Scrivano per le spese, e vacanze da essi erogate.

§. 4 Nel caso che il danaro mutuato veniva intestato al mutuatario, allora ogni pagamento che questi faceva agli artefici dietro gli ordinativi dell'Architetto direttore, dovea prima di notarsi la polizza, venir tale polizza sottoscritta non solo dal mutuante, ma bensì dal Giudice commessario e dall'Architetto. Ed ecco perché nelle polizze antiche provenienti da queste cause si osservano tali firme.

§. 5. Quando poi il danaro mutuato veniva intestato al Giudice commessario, o allo Scrivano, allora dietro i certificati dell'Architetto direttore veniva liberato il danaro medesimo agli artefici, con tanti mandati di liberazione del Giudice commessario diretti al Banco, per quanti erano i pagamenti: quali mandati costituivano tante polizze notate fedi: ed in questo caso i mandati di liberazioni, poiché comprendevano ordini del Magistrato, non aveano essi, bisogno della sottoscrizione del mutuante, o mutuatario, né dell'Architetto direttore.

## CAP. XI.

### TITOLI DI TALUNE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI DAL FISCO, PER QUANTO L'ESPERIENZA HA DATO FIN ORA A DIVEDERE, E CHE SI POTRANNO IGNORARE DOPO UN LUNGO PERIODO DI TEMPO.

A misura de' tempi, e dalle circostanze vedonsi cambiati i titoli delle diverse amministrazioni. Noi quindi nella seguente. Sezione menzioneremo ciascuna amministrazione sotto i diversi titoli assunti, con la indicazione precisa del titolo descritto nelle pandette del Banco.

#### SEZIONE UNICA.

§. 1. La sola Tesoreria generale ha assunto sempre questo titolo; e con tale titolo vedesi in ogni tempo descritta nelle pandette degli antichi Banchi, per aver la medesima fino al 1800 negoziato in tutti gli aboliti sette Banchi della Capitale, e dal 1801 in poi nel solo Banco S. Giacomo.

§. 2. Dalla fondazione de Banchi pubblici a tutto il 1790 in circa tutt'i rami dipendenti dal Piano, ossia dalla Regia Corte vedonsi descritti nelle pandette sotto la ditta. generale di Regia Corte, od in seguito si ravvisano i diversi rami, come quelli degli arrendamenti fiscali, ed altri. Quindi nelle occorrenze fa d'uopo osservare ip preferenza nelle pandette le lettere iniziali R. C., sia nelle prime carte di dette pandette sia nel 4 registro delle medesime.

§. 3. Pe' diversi Tribunali del Regno. Vedi Real Camera di S. Chiara a disposizione..... Regia Camera della Summaria a disposizione. . . S. R. C. a deposizione. . . Gran Corte della Vicaria a disposizione..... Supremo Magistrato di commercio, e Tribunale Misto a disposizione.....

- Per le diverse Giunte di Stato. Vedi Regia Giunta di.....
- Pe' spettacoli, e teatri. Vedi Cavalieri deputati de' Spettacoli, e Teatri..... o Soprintendenza de' pubblici Spettacoli.....
- Pe' Reggimenti. Vedi Corpo di.....o Real Corpo di..... a tutto il 1790 in circa, e da quest'epoca in poi. Vedi Consiglio di Amministrazione del Reggimento.....
- Per le diverse Aziende. Vedi Azienda Gesuitica, o di Educazione ec..... o Regia Corte a disposizione di..... Soprintendente della Regia Azienda, o infine Intendente Generale dell'Azienda.....
- Pe' Consoli diplomatici. Vedi Regio Consolato di.....
- Per gli uffici vendibili. Vedi Regia Camera a disposizione di..... Presidente, e commissario degli uffici vendibili.....
- Pe Reali Allodiali. Vedi Reali Allodiali t o Salvatore Caruso delegato de' Reali Allodiali, o altri delegati.....
- Pe' Regii forni. Vedi delegato de Regii forni.....
- Pe' diversi donativi fatti. Vedi deputati del donativo.....
- Per la Cassa Sacra. Vedi Regia Gittata, o Giunta della Cassa Sacra.
- Per le diverse franchigie. Vedi Regia Camera a deposizione di..... commissario delle franchigie.....
- Per l'Amministrazione delle Poste. Vedi Regio Ufficio di Corriere maggiore a tutto il 1800, e da quest'epoca in poi. Vedi Amministrazione generale delle Poste.
- Per la liquidazione del debito pubblico. Vedi Amministrazione della liquidazione del debito pubblico, o commissione liquidatrice.
- Per la Polizia. Vedi Fondo e Cassa di Polizia a disposizione..... a tutto il 1806; e da quest'epoca in poi. Vedi l'appoderato Giuseppe Breglia, o altri appoderati.
- Per l'Orfanatrofio Militare. Vedi deputati del Reale Orfanatrofio.....
- Per la Cassa di Ammortizzazione. Vedi direttore della Rea! Cassa di Ammortizzazione.
- Per la Decima generale. Vedi Soprintendente della Decima generale a tutto il 1806, o Vito Abbate Moccia Soprintendente.
- Pe' Ponti, e Strade. Vedi Soprintendente o direttore de' Ponti, e Strade.....
- Per la Bonifica de fondi. Vedi Soprintendente della Beai Bonifica de' fondi. Pe' conti de' Ministri di Stato. Vedi Segretario del Regno Ramo di.....
- Pel Real Collegio di Musica; Vedi amministratore, o direttore economico del Real Collegio di Musica.
- Pe' conti dell'antica Guerra, e Marina. Vedi Intendenza di Guerra, e Marina.
- Per l'Archivio del Regno. Vedi Regio generale Archivio, o Regia Camera a disposizione di..... conto del Regio generale Archivio.
- Per gli antichi Banchi a tutto il 1808. Vedi nostri di Banco.
- Per i soldi pagati agli antichi Magistrati ed altri funzionarti giudiziarii dal 1790 in poi. Vedi Francesco Puglia ne' Banchi Spirito Santo e S. Giacomo.
- Per tutt'i Rami Finanziari dal 1806 in poi. Vedi i rispettivi Appoderati.
- §. 4. Pel Sedili della Nobiltà di Napoli. Vedi deputati de' Sedili.
- Per le diverse arti. Vedi Consoli dell'arte.....
- Per la deputazione di Salute. Vedi deputati della Salute.
- Per la Città di Napoli. Vedi in tutte le epoche fedelissima Città di Napoli, o Eletti della fedelissima Città di. Napoli.

Per le altre Città, e Comuni del Regno. Vedi: Università di..... o amministrazioni della Università, o Sindaco, ed Eletti della Università.....

Per le altre Città, e Comuni del Regno. Vedi: Università di..... o amministrazioni della Università, o Sindaco, ed Eletti della Università.....

Pel conto del Cappellano Maggiore. Vedi odierno Cappellano Maggiore.

Per la Biblioteca Brancacciana. Vedi Libreria di Brancaccio ammaestrata da' Governatori di S. Angelo a Nilo.

Per qualche Monastero di Monaci. Vedi anche Padri, o Padre Prefetto del Monistero..... o Oratorio.....

Per gli antichi Fedecommissi, Primogeniture, ed altri. Vedi Fedecommissario Primogenitura, Legato, o Moltiplico della Eredità di.....

Per qualche Eredità vacante. Vedi persona declaranda dal Sacro Regio Consiglio.....

Per qualche Beneficio Ecclesiastica, o laicale. Vedi Beneficio, o Beneficiario di.....

Per gli antichi Patrimonii. Vedi creditori dei Patrimonio di..... o Patrimonio di.....

Per qualche opera pia. Vedi anche Opera.....

Per le diverse assicurazioni marittime. Vedi Direttore delle assicurazioni..... o Compagnia delle assicurazioni.....

Per l'Ospedale, e Congregazione de Pellegrini. Vedi in tutte le epoche Primicerio e Guardiani dell'Ospedale.....

Per l'Ospedale d'Incurabili. Vedi Casa Santa, o Ospedale d'Incurabili.

Pel real Albergo de' Poveri. Vedi Governatori del Real Albergo..... o anche Real Albergo, o Albergo de' Poveri.

Pel Tribunale Conservatore della Nobiltà. Vedi Supremo Tribunale conservatore de' titoli di Nobiltà o Commissione de' titoli di Nobiltà.

In fine per tutt'i conti de' Particolari dal 1806 al 1815 epoca della occupazione Militare. Vedi *Monsieur* o *Signor* in vece del nome, come per esempio *Monsieur* Garofalo o *Signor* Garofalo (1).

## CAP. XII.

### DEGL'IMMENSI, E MOLTIPLICI SISTEMI ADOPRATI NE' DIVERSI TEMPI SULLA SCRITTURA BANCALE.

Divideremo il presente Capitolo in più Sezioni, notando in ciascuna di esse i diversi sistemi adoprati nella scritturazione de' diversi libri, e che costituiscono, tante irregolarità. Quindi nella prima discorreremo delle pandette nella seconda de' librimaggiori, nella terza de' giornali, e nella quarta de' volumi.

#### SEZIONE 1.º

##### *Delle pandette.*

I sistemi adoprati nella scritturazione delle pandette sono stati immensi. Noi affin di descriverli con brevità, e coti quella segregazione che si conviene, suddivideremo la presente Sezione in otto paragrafi. Bel primo discorreremo di quelli, generalmente usati da tutt'i Banchi, e negli altri di quelli praticati da ciascun Banco.

(1) In quei tempi nelle pandette del Banco vedonsi molti depositanti descritti col solo cognome, e registrati nel registro o alle lettere M. o S. indicanti *Monsieur*, o *Signore*.

§. 1. *De' sistemi in generale di tutti i Banchi.*

In tutt'i Bandii dalla loro fondazione, e quasi fino alla soppressione, la maggior parte dei nomi de depositanti, vedonsi descritti nelle pandette secondo la voce volgare, o latina, che si adoperava ne' scorsi secoli; in modo che principiando la descrizione con una lettera iniziale diversa da quella dell'attuale nostra pura favella, ciò fa scomparire agli occhi del più accorto impiegato il nome di cui va in cerca. Convien dunque esporre in questa Sezione un breve catalogo di tali nomi, diviso in due rubriche menzionandoli nella prima colla lingua pretta italiana, e nella seconda con la lingua volgare.

CATALOGO DE' NOMI

1. *In lingua pretta italiana.*

2. *In lingua volgare.*

Alfonso	Fonso
Antonio	Tonno
.Chiesa	Ecclesia
Domenico	Minico, o Minichiello.
Emmanuele	Manuele
Elisabetta	Lisabetta, Betta, o Isabella
Francesco	Cicco
Giacinto	Jacinto
Giacomo	Jacovo
Geronimo	Jeronimo
Giacobbe	Jacobbe
Gennaro	Jennaro
Gentile	Jentile
Giuseppe	Peppo
Giulio	Julio
Gerardo	Jerardo
Innocenzio	Nocentio
Leonardo	Nardo
Nicola	Cola
Nicolantonio	Colantonio
Onofrio	Nofrio
Orsola	Ursola
Salvatore	Tore
Tommaso	Maso

Anche i cognomi solean ne' tempi andati descriversi in pandetta secondo la voce volgare, o latina, simile a quello che si praticava pei nomi, come per esempio Juliani per Giuliani, Jacomino per Giacomino, di Jacovo per di Giàcorno ed altri simili.

Quindi in tutt'i rincontri, in cui si va in cerca de' nomi, e cognomi, che ne' tempi andrà abbiano potuto scambiarsi nel descriversi in pandetta, deve issarsi tutta l'attenzione ad esaminare la pandetta medesima con quelle lettere iniziali che lo scambio somministra, in modo che trascurando di usare tale accuratezza non si riuscirà giammai a rinvenire in pandetta quel nome di cui si va in cerca., e che trovasi effettivamente in pandetta registrato.

2. *Del Banco Pietà.*

Questo Banco ha ritenuto sempre il sistema di registrare i Stabilimenti, Corpi morali eoe. nei diversi registri della pandetta, e. non già nelle prime carte della stessa. In queste prime carte però vi si notavano i conti del Baqco, quelli della Tesoreria, e di qualche Corpo morale.

Ed un'altra circostanza fa d'uopo rammentare in ordine alle pandette di questo Banco, che quella cioè del 1808 vedesi divisa in due porzioni. La prima racchiude le prime carte, ed i tre registri riguardanti i nomi colle lettere iniziali A. F. G., e la seconda il quarta registro, che riflette i nomi colle restanti lettere dell'alfabeto.

§. 3. *Del Banco del Popolo.*

Il Banco del Popolo ha serbato costante il sistema di non far mai uso di quelle prime carte della pandetta destinate dagli altri Banchi per menzionare i conti de' Corpi morali, Stabilimenti, Amministrizioni ecc., scritturando simili conti ne' quattro registri di tali pandette.

Per altro in talune epoche si osserva essersi registrato nelle prime carte il titolo di qualche Corpo morale. Nelle occorrenze adunque fa d' uopo, percorrere in preferenza i quattro diversi registri, e poi le prime carte situate in principio.

L'altro sistema anche costante di questo Banco fu quello di menzionare, e registrare i nomi, e cognomi degl'intestatari degl'introiti condizionati, o di deposito nelle pandette dei mandati, e ciò dall'epoca, in cui vennero in questo Banco introdotte simili pandette di mandati, locché avvenne nel 1758. Quindi da tal'epoca in poi, e fino alla soppressione di questo Banco, sempre che si tratta di qualche conto condizionato, fa d'uopo esaminare in preferenza la pandetta de' mandati, e poi quella di fedi; poiché si è avuta occasione di ravvisare essersi qualche volta registrato un conto di denaro condizionato, o di deposito nella pandetta di fedi, derogandosi in tal modo al sistema generale.

In queste pandette di mandati venivano registrati, i nomi, e cognomi non solo de' giranti, ma benanche de' giratari, quando questi del denaro pervenuto ne formarono introito in testa loro col così detto *giro per Banco*.

#### §. 4. *Del Banco Spirito Santo.*

Il Banco Spirito Santo ha puranche serbato costante il sistema di non far quasi mai uso nelle pandette delle prime carte pe' conti dei Corpi morali, ed altri, registrando tali conti ne' diversi quattro registri della pandetta medesima. Per altro in talune pandette si osserva registrato il conto di qualche Corpo morale nel principio di essa. Però è d'avvertirsi che quasi tutt'i conti de' Stabilimenti, Corpi morali, Monti ed altri simili governati da più Amministratori, e Governatori, venivano registrati nel terzo registro della pandetta, e nel corpo della lettera M. di tale 3.<sup>o</sup> registro. Ili ragione si era che da quegl'impiegati si riteneano tali Corpi morali, come dipendenti da Governatori: e poiché i conti de' Governatori de' Stabilimenti, e Corpi morali si doveano descrivere nel 3.<sup>o</sup> registro; perciò in tale registro menzionavamo i conti di tutt'i diversi Corpi morali e Stabilimenti, sia che venivano diretti da Governatori f sia da Amministratori o da altri.

Introdottesi in questo Banco nel 1794 le pandette, e librimaggiori di mandati; in tali pandette si vedono registrati non solo gl'intestatari de mandati; ma benanche quelli degli introiti sciolti per Cassa, a seconda del progetto fatto da Michele Rocco (1). Questa circostanza fa d'uopo rammentarsi nelle occorrenze, poiché ogni impiagata nell'andare in cerca di qualche pagamento fatto con polizzino sciolto, si dirige regolarmente alla pandetta, e librimaggiori di fedi, ne quali non riuscirà mai rinvenire tale pagamento, appunto perché lo stessa si trova scritturato nelle pandette, e libri di mandati.

#### §. 5. *Del Banco di S. Eligio.*

Questo Banco ha tenuto sempre costante il sistema di scritturare, i conti delle Amministrazioni ecc. ne' diversi quattro. registri della pandetta, e non mai nelle prime carte di essa.

Su tutte le pandette di questo Banco non abbiamo cosa di preciso da osservare; ragion per cui passiamo oltre.

(1) Parte 2. a pag. 79 a 88

### §. 6. *Del Banco S. Giacomo.*

Questo Banco dalla sua fondazione, e fino alla soppressione ha fatto sempre uso delle prime carie pei conti di tutte le Amministrazioni, i Corpi morali ec.; trascrivendo poi nel 4° registro i soli diversi conti della Regia Corte. Poiché in questo Banco dal 1801 al 1806 si esercitavano due. conti uno cioè per la Regia Corte., e l'altro pe particolari; £Osi le. pandette. del conto di Regia Corte, venivano distinte con l'epigrafe P. 1., o 2 R. C.,indicanti pandetta 1.°, o 2.° semestre Regia Corte; e quelle del conto de' particolari con l'epigrafe x. P, o 2. P., cioè pandetta del primo, o del secondo semestre particolari.

### §. 7. *Del Banco de' Poveri.*

Il Banco de' Poveri dalla sua fondazione fino al 1779, epoca in cui furono inventate altre pandette, e delle quali ne discorreremo qui a poco, ha fatto sempre uso delle prime carte per descrivere i conti de' Corpi morali, Stabilimenti cc.. però qualche volta si sono registrati simili conti anche ne' quattro diversi registri della pandetta medesima.

In conseguenza nelle occorrenze fa d'uopo esaminare non solo le prime carie, ma benanche i quattro diversi registri.

Introdotesi poi nel 1780 alcune piccole pandette ad un sol registro e ciò oltre a quelle di fedi, e mandati già esistenti, venivano in tali pandette registrati tutt'i conti de' Luoghi pii, Corpi morali, Stabilimenti, Monti, Patrimonii; ed altri, in somma tutti quei conti che nelle pandette di fedi si doveano annotare nelle prime carte, o nelle rispettive lettere de' quattro registri. Furono perciò appellate pandette de' luoghi pii, e vennero tali piccole pandette continuate dal suddetto anno 1780, a tutto il 1808, epoca della soppressione di questo Banco.

Queste piccole pandette riflettono solamente i conti di fedi, non mai quelli di mandati (1) e sono formate come dicemmo poc'anzi ad un sol registro, quale registro vien preceduta benanche da alcune carte, e nelle quali venivano pure menzionati i conti di taluni Stabilimenti, Corpi morali ec.; in somma tutti i conti di questa specie venivano scritturati taluni nelle prime carte, ed altri nell'unico registro di tale pandetta. Ed ecco perché nelle occorrenze fa d'uopo percorrere tanto le prime carte, quanto le diverse lettere dell'unico registro.

In conseguenza di che allorquando si tratterà di dover esaminare il conto di fedi di qualche Corpo morale dal 1780 al 1808, deve tale conto rinvenirsi nelle così dette pandette dei luoghi pii.

### §. 8. *Del Banco del Salvatore.*

Questo Banco pochi conti di talune Amministrazioni, e Corpi morali ha registrato nelle prime carte delle pandette, scritturando poi tutti gli altri ne' diversi quattro registri.

Tutte le pandette poi vedonsi regolarmente scritturate, per cui nulla abbiamo a precisare su di esse.

## SEZIONE 2.°

### *De Librimaggiori.*

#### §. 1. *Del Banco Pietà.*

Nulla vi è di preciso ad osservare d'irregolarità su i librimaggiori di questo Banco, poiché i medesimi vedonsi scritturati come gli altri. Vi è la menzione quando il conto passa ad altro foglio dello stesso libro colle cifre *in questo, o avanti f.* ..... e quando passa nel libro seguente mediante le cifre. *Nel seguente f.* .....

(1) Nelle pandette de' mandati i titoli de' suddetti Stabilimenti, Corpi morali ec. sono nelle medesime descritti alle volte nelle prime carte, ed altre volte ne' diversi registri, non essendo state giammai alterate tali pandette di mandati.

Nelle polizze addebitate col giro per Ruota vi è il foglio corrispondente al nuovo credito. In fine anche lo spoglio de' libri vedesi praticato, serbandosi l'ordine della foliazione.

Solamente fa d'uopo avvertire, che essendosi nel 1814 abolito nel Banco de' particolari il conto a lire introdotto nel 1812, il libro di reste si è conservato sempre, come tuttavia si conserva nella Revisione della Cassa de' Privati.

In fine un'altra circostanza fa d'uopo qui ricordare in ordine al Banco de' Privati, che essendosi nel 1815 aperto nuovo conto a ducati, e grana per l'abolizione delle lire, tanto le pandette, che i libri di questo anno vennero divisi in tre quadrimestri, per altro non di ugual durata, mentre il primo quadrimestre racchiude il negoziato da Gennaio per marzo, il secondo da Aprile per Luglio, ed il terzo da Agosto per Dicembre.

### *§. 2. Del Banco Popolo.*

Questo Banco nella scritturazione de' librimaggiori praticava le seguenti irregolarità.

In prima per costante sistema serbato in tutto il corso della sua gestione non soleasi mai menzionare il foglio, quando un conto passava nel seguente semestre; in modo che per evitare di esaminare in ogni semestre la pandetta, può passarsi all'esame del seguente libro colla guida del foglio serbato in occasione dello spoglio: foliazione per altro che abbiamo ravvisato camminare con la sua regolare gradazione.

In secondo luogo descrivevansi i conti condizionati ne' libri di mandati, e ciò dall'epoca in cui vennero tali libri introdotti.

Per tutt'altro poi il sistema era regolare, ed uguale agli altri Banchi.

### *§. 3. Del Banco Spirito Santo.*

Su questo Banco nulla abbiamo che osservare d'irregolarità commessa, tranne quella espressa nel 4 della precedente Sezione in ordine ai polizzini d'introiti sciolti, che venivano scritturati su i librimaggiori di mandati.

### *§. 4. Del Banco 5. Eligio.*

Per questo Banco ne anche abbiamo cosa da osservare.

### *§. 5. Del Banco S. Giacomo.*

Una sola irregolarità praticavasi in questo Banco nella scritturazione de' librimaggiori, cioè quella di non designare nelle partite addebitate col giro per Banco il foglio del nuovo credito: però in vece di questo foglio apponevasi dopo il cognome la cifra B. indicante essere stata la tale partita spesa col giro per Banco.

Oltre a questa irregolarità un'altra se ne praticò negli anni 1794 al 1797 sul conto della Tesoreria, con essersi trascurato di scritturare su i libri di notate fedeli le polizze notate fedeli di detta Beai Tesoreria, e ciò forse per la vastità del negoziato.

E giova pure qui ricordare

1. ° Che essendosi nel 1801 introdotto in questo Banco il negoziato della Regia Corte, e delle diverse Amministrazioni Finanziere, da tal epoca a tutto il (806 primo Semestre, veniva no scritturate fino a quest'epoca due classi di librimaggiori, una cioè pei conti de' particolari, e l'altra per quelli della Regia Corte non che de' particolari medesimi per pagamenti che faceansi alla Regia Corte.

2.º Che abolitosi il Banco S. Giacomo col decreto del di 11 Giugno 1806, ebbe il suo termine la scritturazione de' libri del Banco S. Giacomo ramo de' particolari, essendosi continuata solamente la scritturazione di quelli di Corte, a tutto il 1808, tanto in argento, che in rame introdotta nel 1804.

3.º Che nel 1809 venne rianimata di bel nuovo la scritturazione di due classi di librimaggiori, una cioè pe' conti di Regia Corte, e l'altra per quelli de' particolari, quale conto de' particolari per altro ebbe il suo termine nello stesso anno 1809, mentre nel 1810 poi venne riaperto nuovo conto di Regia Corte solamente, quello stesso che stà ora progredendo sotto il titolo di Cassa di Corte.

Ed ecco perché su i librimaggiori del 1809 tanto di Regia Corte, che de' particolari, vedonsi ivi addebitate tutte le, polizze, benché spese in epoca posteriore al 1809.

4.º Che anche per questo Banco il libro di reste del conto a lire abolito nel 1814, si conserva nella Revisione del Banco di Corte.

#### *§. 6. Del Banco de' Poveri.*

Per questo Banco lungi di ravvisarvisi delle irregolarità di scrittura, si scorge in vece il più esatto metodo serbato in tutt'i tempi sulla scritturazione de' libri.

#### *§ 7. Del Banco del Salvatore.*

La scritturazione de' libri di questo Banco né anche offre alcuna irregolarità, degna da essere rammentata.

### SEZIONE 3.º

#### *De' giornali.*

##### *§. 1. Del Banco Pietà.*

I giornali di questo Banco contengono la scritturazione delle polizze spese per Cassa, senza l'ordine di foliazione, ma colla sola distinzione delle Casse.

Questo Banco quasi in tutt'i tempi ha serbato costante il sistema di scritturare su altri giornali, i così detti mandati.

Gli epigrafi apposti ne' giornali di ogni epoca menzionano tutte le giornate scritte in ciascun giornale, serbandosi sempre la distinzione di primo, e secondo semestre.

Nel 1815 esistono alcuni giornali coll'epigrafe *conto a lire*; e ne' quali trovansi scritte le polizze del conto a lire abolito, e spese dopo il 1814.

##### *§. 2. De' Banchi del Popolo, dello Spirito Santo, di S. Eligio, e del Salvatore.*

Questi Banchi han serbato anche costante il sistema di scritturare le polizze senza l'ordine progressivo della foliazione, ma colla semplice distinzione delle Casse. Per lo più e quasi sempre venivano scritti i diversi mandati ora in appositi giornali di mandati, ed ora su quelli di Banco.

Gli epigrafi apposti ne' giornali di tutte le epoche sono stati quelli della indicazione del cognome del giornalista, che ebbe la cura di scritturare tutte le polizze delle diverse giornate in ciascun giornale contenute, la un così detto repertorio vedonsi poi espressi per ogni semestre i cognomi di tutt'i giornalisti, ed al di sotto del cognome di ognuno le giornate dal medesimo scritte.

*§. 3. Del Banco S. Giacomo.*

Questo Banco puranche nella scritturazione delle polizze, e mandati ha serbato il metodo espresso nel paragrafo precedente, anche per gli epigrafi però a tutto il 1810; mentre, dal 1811 in poi ciascuna epigrafe di giornale menziona non già il cognome del Giornalista, ma sibbene tutte le giornate scritte in ciascun giornale.

*§. 4. Del Banco de' Poveri.*

Questo Banco solamente ha serbato costante il sistema in tutti i tempi di scritturare le polizze coli' ordine progressivo della foliazione, e colla distinzione delle Casse, locché arreca una grandissima facilitazione, ritrovandosi con sollecitudine nel giornale ciascuna polizza.

Gli epigrafi poi messi ne' giornali di questo Banco, consistono in tante piccole cartelline di carta pecora, ed in ciascuna delle quali si trovano menzionate tutte le giornate scritte in ogni giornale.

SEZIONE 4.º

*De' volumi.*

*§. 1. Del Banco Pietà.*

Questo Banco nel 1797 introdusse il sistema di rinchiudere le originali polizze in volumi di carta pecora, e che proseguì fino alla sua soppressione, mentre per gli anni precedenti simili originali polizze venivano conservate in filze, ridotte poi nell'organizzazione dell'Archivio generale a volumi coperti con cartoncini per meglio custodirle, e garentirle.

L'epigrafi di questi volumi vedonsi regolarmente fatte; ragion per cui non occorre farvi alcuna osservazione. Solamente dobbiamo ripetere pe' volumi di questo Banco del 1815, ciò che dicemmo nel S. I. della precedente Sezione circa le polizze del conto a lire ammortizzato, esistendovi in questo Banco alcuni volumi con tal'epigrafe.

*§. 2. Del Banco Popolo.*

Questo Banco introdusse i volumi di carta pecora nel 1789, ma poi ne sospese il prosieguo nel 1792, essendosi da tal'epoca in poi, e fino alla soppressione continuato il sistema delle filze, meno per le polizze di stralcio degli anni 1807 e 1808, le quali furono bananche conservate, e ligate ne' volumi di carta pecora.

Gli originali mandati di questo Banco poi anche ligati, trovansi tutti riuniti, e situati in due stanze separate, e propriamente ove esistano gli antichi squarci, introiti, ed esiti dello stesso Banco.

*§. 3. Del Banco Spirito Santo.*

Questo Banco fu il primo a costruire i volumi di carta pecora per la inaggior custodia delle polizze, e mandati, locché avvenne nel 1767, avendoli proseguiti senza interruzione a tutto il 1898. L'epigrafi poi di questi volumi esprimono l'anno, il mese, ed il giorno solamente, senza indicare il numero quando in un giorno siansi costruiti più volumi: però in vece di manifestare tale epigrafe volume 1.º, 2.º, e 3.º, quando una giornata di polizze ha costruito più volumi, allora al fianco della giornata, il numero de' volumi vedesi espresso con piccioli punti; in modo che nel primo volume si ravvisa un sol punto, nel secondo due punti, e così in seguito. Quindi nelle occorrenze fa d'uopo stare accorto a ravvisare tali punti, onde conoscere il numero de' volumi di ciascuna giornata; potendosi in contrario supporre esistere un sol volume pel tale giorno, nell'atto che ne esisteranno due, tre ec.....

In fine per questo Banco fa d'uopo ricordare che gli originali mandati dal 1801 al 1808 non trovansi rinchiusi in tali volumi di carta pecora; ma bensì in fascicoli, e si conservano nella stanza de' squarci di questo Banco.

*§. 4. Del Banco di S. Eligio.*

Questo Banco introdusse i volumi di carta pecora nel 1788, che proseguì a tutto il 1804, avendo poi nel 1805 ripigliato il sistema di infilzare le polizze.

L'epigrafi di tali volumi vedonsi regolarmente fatte.

*§. 5. Del Banco S. Giacomo.*

Questo Banco introdusse i volumi di carta pecora nel 1795, che poi proseguì senza interruzione fino alla sua soppressione. I soli mandati vedonsi la maggior parte ligati a fascicoli.

L'epigrafi sono regolari, in modo che nulla abbiamo da osservare.

Solamente crediamo ricordare

§. 1.º Che i volumi di polizze originali di questo Banco conto de' particolari dal 1801 al 1806 si distinguono colla espressione particolari apposta nell'epigrafe di ciascun volume; e così quelli del conto di Regia Corte colla indicazione R. C.

§. 2.º Che le polizze di rame introdotte nella Cassa di Corte dell'antico Banco S. Giacomo dal 1804 al 1808 si conservano ne' volumi di argento di detta Cassa, trovandosi alligate in tali volumi dopo le polizze di argento.

§. 3.º Che tutte le polizze formate nel 1809 tanto nel conto de' particolari, che di R. C. del detto Banco S. Giacomo, e che sono state spese dopo il 1809, trovansi ligate in separati volumi, che si conservano nella stanza degli antichi squarci del Banco S. Giacomo, con l'epigrafi Banco S. Giacomo ammortizzato, e colla distinzione di R. C. e de' particolari.

*§. 6. Del Banco de' Poveri.*

In questo Banco nell'anno 1783 furono introdotti i volumi di carta pecora, che vennero proseguiti senza interruzione a tutto l'epoca della sua soppressione.

L'epigrafi de' volumi vedonsi regolarmente fatte. Le polizze trovansi ligate in tali volumi coll'ordine progressivo della foliazione, e colla distinzione delle Casse.

*§. 7. Del Banco del Salvatore.*

Questo Banco conservò in volumi di carta pecora le sole polizze del 1800, e quelle del 1806, infilzando tutte le altre, che poi vennero costruite a volumi con cartoncini nella organizzazione dell'Archivio generale. Sulle loro epigrafi poi nulla ci è da osservare.

**FINE DELL'OPERA.**

# INDICE

## DE' TITOLI, CAPITOLI, E SEZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE OPERA.

	<i>RAGIONE DELL'OPERA.....</i>	<i>PAG</i>	4
	<i>Discorso preliminare</i>		6
<b>TITOLO I.</b>	<i>Cenno storico de Banchi</i>		9
CAP. I.	<i>Quali erano i Banchi che reggevano pria de* Banchi pubblici</i>		ivi
CAP. II.	<i>Origine de' Banchi pii</i>		11
Sezione i	<i>Del Sacro Mònte, e Banco della Pietà</i>		12
Sezione 2	<i>Dell'olim Banco di A G P</i>		3
Sezione 3.	<i>Del Banco di S. Maria del Popolo</i>		4
Sezione 4.	<i>Della Casa Santa, e Banco dello Spirito Santo</i>		15
Sezione 5	<i>Del Banco di S Eligio</i>		16
Sezione 6	<i>Del Banco di S Giacomo, e Vittoria</i>		17
Sezione 7	<i>Del Sacro Monte, e Banco de' Poveri</i>		ivi
Sezione 8.	<i>Del Banco del SS Salvatore</i>		19
CAP. III.	<i>Disposizioni legislative emanate per lo governo de Banchi</i>		ivi
Sezione 1	<i>Delle disposizioni legislative emanate pe% Negozianti Banchieri</i>		20
Sezione 2	<i>Delle disposizioni legislative riguardanti i Banchi pubblici</i>		21
Sezione 3	<i>Delle disposizioni legislative emanate per f attuale Banco Nazionale</i>		44
<b>TITOLO II.</b>	<i>Corso teoretico pratico sulla scrittura bancale Nozioni generali</i>		73
CAP. I.	<i>Delle Casse</i>		74
Sezione 1	<i>De' Cassieri, e loro ajutanti contatori</i>		ivi
Sezione 2	<i>Dello squarcio di Cassa</i>		77
Sezione 3	<i>Del libero introito di fedi</i>		109
Sezione 4'	<i>Del libro introito di notati</i>		118
Sezione 5	<i>Del registro denominato filze di Cassa</i>		121
Sezione 6	<i>Del libretto di esito del Cassiere</i>		122
Sezione 7	<i>Del registro delle polizze di riscontri</i>		123
CAP. II.	<i>Del Fedista, e suoi ajutanti</i>		124
Sezione	<i>Cosa sia la fede di credito: obblighi del Fedista; e sistemi tenuti negli antichi Banchi sulla forma della fede di credito</i>		ivi
CAP. III.	<i>Della Ruota</i>		126
Sezione 1	<i>Delle pandette di fedi, e mandati</i>		ivi
Sezione 2	<i>De librimaggiori di fedi</i>		130

Sezione 3	<i>Del registro introito di Cassa</i>	150
Sezione 4	<i>De librimaggiori de mandati</i>	153
Sezione 5	<i>Dell'Uffiziale Chiamatore di Ruota</i>	161
Sezione 6	<i>Del Notajo Pandettario</i>	163
Sezione 7.	<i>Del Libromaggiore Capo della Ruota</i>	166
Sezione 8	<i>Del Coadjutore del Libromaggiore</i>	173
CAP. IV.	<i>Delle Ufficine delle notate fedi</i>	ivi
Sezione 1	<i>Del Notatore in fede</i>	174
Sezione 2	<i>Del libromaggiore delle notate fedi, e sua pandetta</i>	176
CAP. V.	<i>Dell'Uffizio esito di Cassa</i>	
Sezione 1	<i>Importanza del libro esito: suo metodo: obblighi annessi al Capo esito; e metodi tenuti negli antichi Banchi</i>	192
CAP. VI.	<i>Dello spoglio de' libri del Banco</i>	197
Sezione 1	<i>Delle pandette di fedi , e mandati</i>	ivi
Sezione 2	<i>De' librimaggiori di fedi, e mandati</i>	ivi
Sezione 3	<i>De' librimaggiori di notate fedi, e loro pandette</i>	198
CAP. VII.	<i>De' Giornali</i>	ivi
Sezione i.	<i>De' Giornali di Cassa</i>	ivi
Sezione 2	<i>De' Giornali di Banco</i>	202
Sezione 3	<i>Del giornale, ossia registro de' mandati</i>	203
CAP. Vili.	<i>Della Revisione</i>	204
Sezione 1	<i>Della puntatura giornaliera</i>	ivi
Sezione 2.	<i>Del richiamo della scrittura</i>	206
Sezione 3	<i>Dell'appuramento della scrittura</i>	207
Sezione 4.	<i>Degli altri obblighi della Revisione</i>	
<b>TITOLO III.</b>	<i>Notizie isteriche, ed esposizione de' diversi sistemi praticati sull'antica scrittura Nozioni generali</i>	223
CAP. I.	<i>Spiegazione delle formalità colle quali venivano eseguiti i pagamenti ne' primi tempi de' Banchi</i>	ivi
Sezione 1.	<i>Formalità sul sistema bancario</i>	ivi
Sezione 2	<i>Formalità adoperate da depositanti</i>	224
CAP. II.	<i>Invenzione delle polizze notate fedi, e metodi serbati nelle diverse epoche</i>	225
Sezione 1.	<i>Dettaglio de' metodi</i>	ivi
CAP. III.	<i>De' polizzini denominati introiti sciolti per Cassa, e loro andamento</i>	227
Sezione 1.	<i>Dettaglio de' metodi serbati</i>	ivi
CAP. IV.	<i>Metodo facile a poter leggere con franchezza gli antichi caratteri</i>	228
Sezione 1.	<i>Dettagliò di tali metodi</i>	ivi
CAP. V.	<i>Mezzi suppletorii per rinvenire i pagamenti fatti, anche nel caso di mancanza di parziale scrittura</i>	ivi
Sezione 1.	<i>Dettaglio di tali mezzi</i>	229
CAP. VI.	<i>Metodi serbati negli antichi Banchi, e sotto V impero dell abolita legislazione , per eseguire e liberare i depositi giudiziarii</i>	231

Sezione 1	<i>Dettaglio de depositi</i>	231
Sezione 2.	<i>Metodi serbati nella scritturazione di tali depositi</i>	232
CAP. VII.	<i>Metodo col quale si riscuotevano i fruttati degli arrendamenti, e fiscali, sia da proprietari, sia da loro assegnatarii</i>	234
Sezione 1	<i>Dettaglio di tal metodo</i>	ivi
CAP. VIII.	<i>Invenzione del riscontro delle polizze, e suo miglioramento</i>	235
Sezione 1	<i>Dettaglio de' metodi serbati</i>	236
Sezione 2	<i>Idem</i>	238
Sezione 3	<i>Idem</i>	239
CAP. IX.	<i>De' diversi decreti degli antichi Tribunati che riguardavano la negoziazione bancaria, con la indicazione de' Magistrati competenti da quali venivano pronunziati</i>	240
Sezione 1	<i>Del decreto di Bancum solvat</i>	ivi
Sezione 2	<i>Del decreto di citra praejudicium</i>	241
Sezione 3.	<i>Del decreto, ossia mandato di liberazione</i>	242
Sezione 4	<i>Del decreto di sequestro</i>	243
CAP. X.	<i>Sistemi adoperati negli antichi Banchi per la spedizione delle polizze soggette a condizioni e per la liberazione del danaro dato ad rem reficiendam sotto l'antica legislazione</i>	ivi
Sezione 1	<i>Della liberazione delle polizze</i>	ivi
Sezione 2.	<i>Del danaro dato ad rem reficiendam</i>	ivi
CAP. XI.	<i>Titoli di talune Amministrazioni dipendenti dal Fisco, per quanti l'esperienza ha dato finora a divedere, e che si potranno ignorare dopo un lungo periodo di tempo</i>	244
Sezione 1	<i>Dettaglio di tali titoli</i>	ivi
CAP, XII.	<i>Degl'immensi, e molteplici sistemi adoperati né diversi tempi sulle scrittura bancale</i>	246
Sezione 1	<i>Delle pandette</i>	ivi
Sezione 2	<i>De' librimaggiori</i>	249
Sezione 3.	<i>De giornali</i>	251
Sezione 4.	<i>De volumi</i>	252